

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	26
GIUSTIZIA (II)	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	71
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	123
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	166
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	177
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	186
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	195
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	211
AFFARI SOCIALI (XII)	»	218

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-APi; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	227
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	234
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	241
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	243
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	244
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	245
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	246
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	254

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella IV Circoscrizione (Lombardia 2)	3
Verifica dei poteri nella VII Circoscrizione (Veneto 1)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 9.15.

Verifica dei poteri nella IV Circoscrizione (Lombardia 2).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella IV Circoscrizione (Lombardia 2), illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi alla Circoscrizione Lombardia 2, né alla convalida dei deputati proclamati nella medesima Circoscrizione, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di

tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla IV Circoscrizione (Lombardia 2), propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella VII Circoscrizione (Veneto 1).

Laura VENITTELLI (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella VII

Circoscrizione (Veneto 1), illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi alla Circoscrizione Veneto 1, né alla convalida dei deputati proclamati nella medesima Circoscrizione, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla VII Circoscrizione (Veneto 1), propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la relazione sulla verifica dei poteri per la XXI Circoscrizione Puglia avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposta del relatore sulla autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Dichiarazione di voto della deputata Gea Schirò</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Dichiarazione di voto del deputato Vincenzo Caso</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Giovedì 10 luglio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.25.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 9 luglio 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che, in base all'organizzazione dei lavori concordata in funzione dell'esigenza di concludere l'esame del documento entro il termine – non ulteriormente prorogabile – dell'11 luglio 2014, in data odierna avrà luogo la votazione finale previa dichiarazioni di voto, per le quali ha fissato un tempo massimo di intervento pari a cinque minuti per ciascun componente.

Comunica di aver altresì inviato in via precauzionale una nota alla Presidente della Camera per chiedere di inserire i nominativi dei componenti dell'organo come pre-votanti nella chiama dei deputati prevista per l'odierna seduta comune del Parlamento. Pertanto, ove necessario, la Giunta potrà riprendere i lavori nel pomeriggio, dopo una breve sospensione per consentire ai colleghi di partecipare al voto in Assemblea per appello nominale.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, facendo seguito all'impegno assunto nella scorsa seduta, ha informalmente messo a disposizione dei membri della Giunta il testo della sua proposta nella giornata di ieri. Pertanto chiede che sia allegata al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, lo consente secondo la prassi consueta.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, nel rinviare al testo integrale, formula la proposta di concedere l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan. Tale scelta è maturata dopo

una attenta valutazione degli atti e degli elementi emersi nel corso del dibattito e costituisce una decisione sofferta per la delicatezza della questione che investe la libertà personale di un parlamentare.

Tuttavia, ha inteso far prevalere su ogni diversa valutazione di carattere etico o giudiziario, l'esigenza di assumere la responsabilità politica di ritenere insussistente ogni forma di intento persecutorio nel procedimento giudiziario a carico del deputato interessato. D'altra parte lo stesso Galan con grande coraggio, così come anche i colleghi di diverso orientamento – ricorda al riguardo l'intervento dell'onorevole Chiarelli – hanno riconosciuto che l'inchiesta è fondata, poggia su pilastri solidi, non si è mossa su binari precostituiti e ha coinvolto un'ampia gamma di soggetti. Viene anzi spontaneo osservare come l'azione giudiziaria abbia svelato un imponente fenomeno criminale al quale partecipavano a pieno titolo imprenditori e titolari di funzioni giudiziarie ed amministrative di controllo, così da smentire il luogo comune della dicotomia tra una classe politica avvezza all'illegalità ed una società civile dai comportamenti moralmente ineccepibili.

Desidera svolgere alcune considerazioni di carattere generale. La prima riguarda la necessità di intervenire in tempi brevi sul regime legislativo degli appalti e delle commesse pubbliche, attualmente regolati da leggi del tutto inidonee a prevenire comportamenti criminali.

La seconda notazione riguarda invece la difficoltà di coniugare il fondamentale principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ed alla giurisdizione con la prerogativa sancita dall'articolo 68 della Costituzione a favore dei parlamentari. Ricorda di aver studiato tale istituto costituzionale frequentando l'università ai tempi di *Tangentopoli* e di aver apprezzato la riforma costituzionale approvata in quegli anni per delimitarne l'ambito. Ritiene che i tempi siano adesso maturi per una ulteriore riforma del principio di immunità dei parlamentari, da ricondurre alla sola insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi.

Infine, ritiene che la questione sottoposta all'attenzione della Giunta possa fornire un ulteriore stimolo ad una riflessione a tutto campo sulla disciplina della carcerazione preventiva, che auspica venga riformata al fine di limitarne l'ambito di operatività.

Pur essendo un argomento non pertinente al dibattito odierno, desidera anche rimarcare il suo stupore per l'assenza di strumenti giuridici che impediscano a chi ha commesso e confessato gravi reati contro la pubblica amministrazione di poter continuare – in ipotesi dopo aver patteggiato pene miti (forse *troppo* miti) – a gestire società e consulenze direttamente legate al settore delle commesse pubbliche. Si riferisce, evidentemente, alla situazione in cui versa Baita che è uno dei protagonisti dell'inchiesta. Dovrebbe dunque trovare applicazione anche in tale ambito un provvedimento analogo al D.A.S.P.O. per sancire una sorta di « Divieto di Selezione per le Pubbliche Opere ».

Tornando al merito della proposta segnala di aver dedicato la parte conclusiva ad una riflessione in merito agli effetti sul caso di specie che potevano derivare dalla modifica legislativa apportata dal recentissimo decreto-legge n. 92 del 2014, entrato in vigore solo il 28 giugno scorso, sull'articolo 275 del codice di procedura penale, nella parte in cui fissa i criteri di scelta delle misure cautelari.

In essa ha precisato che non essendovi automatismi, non può prefigurarsi la sussistenza del *fumus persecutionis*, ove la nuova disciplina non sia ritenuta applicabile. Ha tuttavia rimesso alla magistratura il compito di valutare – in tempi ragionevolmente brevi, che egli auspicava potessero esaurirsi ancor prima della pronuncia definitiva della Camera – la conformità del provvedimento restrittivo più afflittivo con le recenti modifiche legislative dell'istituto della carcerazione preventiva, recate dal decreto in via di conversione da parte delle Camere.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), intervenendo sull'ordine dei lavori prende spunto dalle parole del relatore per for-

malizzare una richiesta che, sia pure non esplicitata nell'intervento di ieri del collega Chiarelli, era implicitamente in esso contenuta.

Si riferisce all'invito alla Giunta di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, così da porre quest'ultima in condizione di valutare la conformità e la legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere con la nuova disciplina dell'istituto della carcerazione preventiva.

Ritiene infatti che la Giunta non possa esimersi dall'esprimere una valutazione sulla legittimità formale del provvedimento giurisdizionale che si chiede di eseguire. Non si tratterebbe infatti di entrare nel merito del giudizio e delle relative responsabilità penali, ma solo di valutare se un evento sopravvenuto sia astrattamente idoneo a produrre o meno effetti su un atto posto in essere precedentemente. In altre parole, si deve richiedere ai giudici di dirimere quell'ondivago orientamento giurisprudenziale correttamente riportato dal relatore nella sua proposta.

È di tutta evidenza che la Giunta non si può sostituire all'apprezzamento del giudice, ma è di altrettanta evidenza che per la Giunta — ove non la si voglia confinare ad un ruolo del tutto marginale — sia doveroso chiedere all'Autorità giudiziaria un riesame del provvedimento alla luce dello *ius superveniens*.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rileva preliminarmente che la richiesta testé avanzata sia stata formulata tardivamente. Ricorda infatti di aver organizzato i lavori della Giunta concedendo un congruo periodo di riflessione a ciascun deputato per valutare eventuali richieste preliminari o pregiudiziali rispetto alla deliberazione di merito. Aveva anzi espressamente consegnato agli organi di stampa il suo pensiero circa l'opportunità che *medio tempore* fosse la stessa magistratura ad assumere d'ufficio ogni iniziativa conseguente all'entrata in vigore di una nuova norma codicistica in materia di custodia cautelare.

Si potrebbe anzi osservare che la Giunta sia legittimata a maturare i propri orientamenti sulla sussistenza o meno del *fumus persecutionis* anche sulla base del fatto che non sembra esservi stata nessuna reazione del giudice procedente.

Tuttavia la proposta di deliberare nel senso della restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria costituisce, per prassi, uno dei possibili sbocchi della procedura incardinata presso la Giunta. Pertanto la considera ammissibile e, in ragione della sua natura pregiudiziale rispetto ad ogni deliberazione di merito, la porrà subito in votazione, previa brevi dichiarazioni di voto.

Anna ROSSOMANDO (PD), esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, non condividendone in alcun modo le motivazioni.

Il citato decreto-legge n. 92 del 2014 condiziona l'irrogazione della misura della custodia cautelare in carcere ad un giudizio prognostico che non può non essere formulato dall'organo giudiziario che procede. In questo senso esso è del tutto simile a quanto già adesso avviene in ordine al giudizio prognostico sulla sospensione condizionale della pena.

Non si può far discendere dalla nuova formulazione dell'articolo 275 c.p.p. alcun effetto sulla legittimità delle ordinanze in materia cautelare adottate prima della sua entrata in vigore né, tantomeno, si può ipotizzare di sostituirsi all'apprezzamento discrezionale del magistrato.

Aggiunge, infine, che la recente norma non reca una radicale modifica dei presupposti applicativi delle misure cautelari, ma incide solo sulla scelta della tipologia di misura cautelare irrogabile nel caso concreto.

Replicando a quanto affermato dal collega Di Lello, tiene altresì a specificare che il ruolo della Giunta non è confinato su un piano marginale, bensì su un piano diverso rispetto alla magistratura ma di dignità pari se non superiore: all'organo parlamentare è infatti affidato il compito di declinare il principio costituzionale della

tutela dell'Istituzione e della funzione parlamentare da indebite invasioni di altri poteri dello Stato.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) si esprime favorevolmente sulla proposta del collega Di Lello di cui sottoscrive integralmente le motivazioni. Così come invita nuovamente i membri della Giunta a riflettere sulla funzione di questo organo che, per sua natura, deve essere sottratto ad ogni forma di demagogia politica. Non vi è bisogno di precisare che non è un organo giudiziario per affermare che comunque alla Giunta spetti certamente il compito di verificare l'impatto dello *ius superveniens* sulle questioni oggetto del suo esame.

Danilo LEVA (PD), condividendo la posizione espressa dalla collega Rossomando, desidera ulteriormente precisare l'incongruenza della proposta di restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria motivata dalla modifica di una norma di carattere esclusivamente processuale e che pertanto potrà certamente essere fatta valere nelle sedi proprie dalla difesa dei soggetti colpiti da misure custodiali ma non certamente da parte della Giunta.

La Giunta respinge la proposta di restituire gli atti all'Autorità giudiziaria con 14 voti contrari, 4 favorevoli e 1 astenuto.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA), condividendo le argomentazioni poste a base della proposta del relatore, si dichiara a favore della concessione dell'autorizzazione all'arresto.

Gea SCHIRÒ (PI), pur avvertendo un senso di profondo disagio nel trovarsi ad esaminare una richiesta di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, preannuncia il suo voto a favore della proposta del relatore rinviando, quanto alle motivazioni, ad un testo scritto

che chiede di poter depositare agli atti (*vedi allegato 2*).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, lo consente secondo la prassi consueta.

Daniele FARINA (SEL), ritiene sia evidente a tutti – considerato anche il suo voto a favore della proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria – che egli non appartiene alla schiera di coloro che all'infallibilità papale hanno sostituito l'infalibilità dei magistrati, facendone una sorta di religiosità laica che reputa sbagliata poiché la mole di errori giudiziari ai quali si assiste rende questa (presunta) infallibilità piuttosto traballante.

Non intende tornare sulla questione affrontata dai colleghi sulla modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale, in quanto condivide le motivazioni ampiamente espresse dal relatore nel testo messo a disposizione dei componenti della Giunta.

Ritiene, invece, che la proposta di restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari avrebbe meritato una diversa valutazione da parte della Giunta poiché ad essa era sottesa l'esigenza, a suo giudizio fondata sulla legge, di rimettere le carte alla valutazione del giudice per le indagini preliminari al fine di una precisazione in merito alla tipologia della misura custodiale richiesta.

In ogni caso, la prognosi sull'andamento della custodia cautelare in carcere dell'onorevole Galan gli appare facilmente intuibile: come è accaduto di recente per la domanda concernente il deputato Genovese, nel giro di pochi giorni (se non 48 ore) la misura della custodia cautelare in carcere sarà derubricata in quella degli arresti domiciliari, con tutto ciò che se ne può dedurre in termini di pericolosità degli indagati e della gravità dei reati agli stessi ascritti.

A suo avviso, l'esame della richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato Galan ripropone l'esigenza di svolgere una riflessione più generale sulla prassi affermatasi nel nostro Paese del ricorso eccessivo alla custodia cautelare in carcere,

istituto sul quale – non a caso – Parlamento e Governo sono già intervenuti, e che a suo avviso deve essere oggetto di una più ampia riforma. Osserva, infatti, che nonostante le modifiche legislative intervenute nell'ultimo periodo, i magistrati sembrano agire ancora come se la custodia cautelare in carcere fosse la misura principale e le altre fossero delle subordinate minori, anche se ormai non è più questo il quadro fornito dal nostro ordinamento.

Senza dubbio occorre fare una valutazione sul rapporto tra la misura cautelare richiesta e il *fumus persecutionis* nella sua doppia accezione oggettiva e soggettiva, valutando in particolare la proporzionalità della misura cautelare con i reati ipotizzati e le pene per essi previste, aspetto sul quale Giancarlo Galan nella sua memoria si è soffermato ampiamente. A tal proposito è opportuno ricordare che la misura degli arresti in carcere non è un'anticipazione della pena, né un acconto della pena, come invece sembra spesso essere intesa da più parti.

In relazione al pericolo di reiterazione del reato con cui il magistrato motiva la sua richiesta, osserva che, analogamente a quanto avvenuto per Genovese, questo pericolo appare in realtà piuttosto improbabile. Diversa valutazione avrebbe espresso, invece, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari avesse motivato la propria richiesta sul pericolo di inquinamento delle prove, più plausibile in astratto.

Rileva inoltre, incidentalmente, che in questa inchiesta appare esservi stato un uso corretto delle intercettazioni da parte della magistratura; ferma restando che ritiene condivisibile l'esigenza manifestata dal relatore di riformare anche tale strumento investigativo, ciò dimostra che la qualità del lavoro della procura è superiore alla norma.

In relazione alla chiamata in correità, che è uno degli elementi di cui si sostanzia l'accusa, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la stessa, lungi dall'essere un atto gratuito e di liberalità, è spesso derivante da costrizione e da convenienza, e

quindi deve essere suffragata da elementi di riscontro seri e approfonditi. Proprio muovendo da tale ultima considerazione, ritiene di poter rovesciare il ragionamento sin qui svolto nel senso di riconoscere – come del resto è stato evidenziato da tutti – che l'inchiesta è corposa, solida ed è suffragata da un quadro di elementi che evidenziano una rete di relazioni molto estesa nel tempo e nello spazio.

Per tali ragioni, alla luce dell'esame della documentazione che è stata trasmessa alla Giunta, preannunzia il suo voto favorevole alla proposta del relatore.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) nel ringraziare preliminarmente il relatore per il lavoro svolto e i colleghi per gli stimoli di riflessione che hanno offerto con i loro interventi, osserva come ancora una volta la Giunta si trovi di fronte al compito disagiata di dover decidere in ordine all'applicazione di misure cautelari che vanno ad incidere sulla libertà personale di un cittadino, oltre che di un parlamentare.

Ricorda che tale problematica è stata da lui già evidenziata in occasione dell'esame della richiesta nei confronti dell'onorevole Genovese, e che origina dal fatto che i membri della Giunta, nelle vesti di parlamentari, sono espressione del consenso popolare cui si riconnette il dovere di rispondere dei loro comportamenti dinanzi al corpo elettorale. Nel contempo sono chiamati a svolgere una funzione paragiurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche garantendo il rispetto del dettato costituzionale.

In relazione alle vicende in esame, manifesta il proprio sdegno per gli illeciti commessi, ritenendo comunque di non dover entrare nel merito. Fa presente, tuttavia, che negli atti si individua un solo atto contrario alla legge attribuito a Galan, vale a dire l'attribuzione al settore infrastrutture della presidenza della Commissione VIA, in violazione della legge regionale in materia che ne prevede un'attribuzione al settore ambientale. Nel ricordare come tale attribuzione sia stata disposta con una delibera della Giunta

regionale e non sia quindi riconducibile unicamente all'allora Governatore, ritiene singolare che tale atto sia stato assunto dai magistrati a riprova del patto scellerato che avrebbe legato Galan stesso all'associazione criminale.

Si sofferma poi sull'accusa mossa nei confronti di Galan di aver percepito per anni dazioni corruttive, rilevando come la stessa non sia stata adeguatamente motivata dai magistrati – se non attraverso suggestioni circa la presunta influenza che il deputato avrebbe potuto esercitare nei riguardi di funzionari pubblici da lui conosciuti – denotando la debolezza dell'impianto accusatorio.

Pur riconoscendo che la confutazione di tali accuse spetta unicamente ai suoi legali e non potendo quindi la Giunta sostituirsi agli organi giudiziari, richiama con forza la necessità di non consentire che i magistrati sostituiscano i politici. A tale proposito, considera inaccettabili le osservazioni critiche mosse nell'ordinanza all'istituto legislativo del *project financing* e sui presunti effetti criminogeni riconducibili al suo utilizzo. A suo avviso, la funzione di critica sulla bontà delle leggi deve spettare solo alla politica e non certamente alla magistratura, ancor di più quando tali critiche siano espresse in atti processuali.

Reputa, inoltre, inaccettabile il fatto che ai magistrati sia consentito di violare le leggi come è accaduto in relazione alle intercettazioni disposte – a suo avviso in modo illegittimo, seppure la Giunta ne abbia consentito l'utilizzo – nei confronti dell'onorevole Cosentino.

In relazione alla domanda in esame, esprime il convincimento che occorra richiamare anche i magistrati al rispetto della norma che, in materia di utilizzo degli atti processuali lo esclude in assenza di proroga delle indagini. Sono dunque inutilizzabili gli atti processuali, che sono stati compiuti trascorsi sei mesi dall'iscrizione dell'onorevole Galan nel registro degli indagati.

Una analoga violazione della legge da parte dei magistrati è, a suo avviso, rav-

visabile anche nel mancato riconoscimento della maturazione della prescrizione di alcuni fatti di reato contestati.

Dopo aver evidenziato che i magistrati hanno ravvisato il totale asservimento di Giancarlo Galan al gruppo economico-criminale, fondando anche su tale elemento il pericolo di reiterazione del reato, si domanda come tale pericolo possa attualmente sussistere dal momento che tale sodalizio criminoso è venuto meno. Richiama quindi, con riferimento al pericolo di reiterazione, quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione VI penale, nella sentenza 10 luglio – 3 ottobre 2013, n. 40954 laddove si richiede che il « parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, e « che a supporto del ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico circostanze di fatto ».

Pertanto preannuncia il voto contrario alla proposta del relatore.

La seduta sospesa alle 14.25 è ripresa alle 14.45.

Vincenzo CASO (M5S), nel preannunciare che il MoVimento 5 Stelle voterà a favore della concessione dell'autorizzazione all'arresto, chiede alla presidenza di poter depositare agli atti il testo scritto della propria dichiarazione di voto (*vedi allegato 3*).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, lo consente secondo la prassi consueta.

Antonio LEONE (NCD) dichiara il proprio voto contrario alla proposta del relatore, richiamandosi alle considerazioni svolte nell'intervento reso nella seduta di ieri, che ritiene ancor più convincenti dopo aver letto il testo formulato dal relatore. Manifesta la propria amarezza per il tenore di alcuni argomenti emersi nel dibattito, taluni frutto di un'ipocrisia politica dalla quale si è sempre voluto distinguere, ed altri (si riferisce all'intervento del collega Farina) frutto di un'evi-

dente contraddizione tra le motivazioni e le conclusioni cui si giunge.

Ribadisce ancora una volta l'importanza di valorizzare il lavoro della Giunta nell'enucleare dal principio costituzionale il concetto di *fumus persecutionis* e di definirne i contorni applicativi. In questa occasione non può in buona fede affermarsi che sia superato il dubbio sulla sussistenza di un *fumus persecutionis* in senso oggettivo, atteso che esso è sicuramente desumibile dalle patologie che caratterizzano lo svolgimento del procedimento giudiziario.

Paventa il rischio di un sostanziale svilimento delle prerogative parlamentari che saggiamente la Carta costituzionale aveva definito e che invece la prassi politica odierna mira sempre più a svuotare di contenuti, palesando una mancanza di coraggio della classe politica nel decidere senza condizionamenti da parte dell'opinione pubblica quando quest'ultimi possono condurre ad errori gravi, come quello già commesso nei confronti del deputato Genovese e quello che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni nei confronti di Galan.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) richiamando i contenuti dei suoi precedenti interventi, invita i colleghi nuovamente a riflettere responsabilmente sul ruolo che la Giunta è chiamata a svolgere.

Sottolinea l'importanza di questa riflessione, che egli sollecita non già in qualità di esponente di un partito come Forza Italia da sempre su posizioni critiche nei confronti dell'uso strumentale del potere giudiziario, ma in forza del fatto che — come già messo in evidenza dai colleghi Di Lello e Leone — ogni deliberazione odierna della Giunta non incide esclusivamente su un singolo, ma produce effetti sull'assetto costituzionale dei rapporti tra poteri dello Stato.

Riferendosi a quanto riportato dal relatore desidera precisare che aveva espresso nella seduta di ieri il convincimento che la procura di Venezia abbia svolto una buona indagine fondata *per alcuni aspetti* su solidi elementi. Non ha

dunque espresso un giudizio complessivo ma ne ha riconosciuto solo parzialmente la validità dell'impianto accusatorio, che viceversa risulta estremamente debole nella parte in cui configura la posizione del deputato Galan.

Dal momento che la Giunta non è però chiamata a valutare la fondatezza degli addebiti, ma solo la sussistenza del *fumus persecutionis* in senso oggettivo, ribadisce anche in questa occasione che vi sono indici sintomatici di un distorto svolgimento del procedimento giudiziario di assoluta evidenza, frutto probabilmente di negligenza o di errata interpretazione della normativa e dei fatti. Tali elementi, peraltro, pur citati nella parte motiva della proposta del relatore, non sono stati approfonditi nel loro pieno significato, probabilmente in quanto lo stesso relatore aveva forti riserve sul punto.

Si riferisce in particolare alla data d'iscrizione nel registro degli indagati, alla scelta della misura cautelare più rigorosa effettuata in contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza, al rifiuto di consentire a Galan di confrontarsi con gli organi inquirenti, all'assenza di ogni reale elemento probatorio a supporto di addebiti che — come si è facilmente dimostrato in relazione alla ristrutturazione dell'abitazione di Cinto Euganeo — si rivelano palesemente fasulli.

Ma altrettanto grave ed immotivato risulta il giudizio formulato dal giudice per le indagini preliminari sul pericolo di reiterazione del reato e sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del deputato Galan, rese da soggetti con l'evidente obiettivo, che poi si è realizzato, di migliorare la loro posizione processuale e di ottenere rapidamente la libertà.

Invita dunque i colleghi della Giunta ad assumere le proprie decisioni in modo sereno e non condizionato da pressioni esterne, dal momento che la funzione di garanzia della Giunta diventa inutile se ancora una volta, come già avvenuto in occasione del voto sul deputato Genovese,

prevalgono quelle logiche di schieramento che adesso spingono la maggioranza ad appoggiare la proposta del relatore.

Da parte sua si esprime contro la suddetta proposta.

Anna ROSSOMANDO (PD) reputa ingiustificato il giudizio negativo espresso dal deputato Chiarelli sull'importanza e sul valore di questo organo, nel cui ambito si è sviluppato un prezioso lavoro di discussione e di confronto tra posizioni diverse. Anche per tale via potrebbe prodursi un proficuo dibattito sul senso attuale e sulle eventuali prospettive di riforma delle prerogative parlamentari.

Intende replicare altresì all'accusa di aver commesso errori consapevoli in sede di deliberazione sulla richiesta di carcerazione preventiva avanzata nei confronti del deputato Genovese. La scelta anche in quella occasione è stata ampiamente meditata ed approfondita, come richiedeva la peculiare complessità del caso.

Altrettanto difficile è la decisione che occorre assumere nella seduta odierna. Non può al riguardo ignorarsi il fatto che l'ordinanza riferita a Galan aveva anche numerosi altri destinatari e che, per quanto è dato conoscere dagli organi di informazione, è stata eseguita ed è tuttora applicata per la gran parte degli originari destinatari. Richiama questo elemento al solo fine di escludere che si possa ritenere esservi stato accanimento giudiziario per colpire l'esponente politico.

La richiesta di custodia cautelare è contenuta in un'ordinanza corposa, complessa e ben motivata supportata da riscontri oggettivi e documentali, nonché da valutazioni dell'Autorità giudiziaria, evidentemente non sindacabili in sede di Giunta per le autorizzazioni. Precisa ciò anche allo scopo di escludere che una mera interpretazione della legge « cattiva o erronea » possa originare il *fumus persecutionis*, trattandosi di elementi che possono esclusivamente essere fatti valere con gli strumenti di gravame che l'ordinamento assicura ad ogni cittadino.

È consapevole che il concetto stesso di *fumus persecutionis* presenta contorni dif-

ficili da definire, ma deve essere chiaro che esso si colloca nell'area di confine tra la funzione parlamentare e l'uso strumentale della giustizia, essendo intimamente legato al principio di separazione dei poteri e, contemporaneamente, di leale collaborazione tra gli stessi. Pertanto costituisce la linea guida delle deliberazioni della Giunta sia quando essa delibera il diniego sia quando si esprime nel senso di concedere le autorizzazioni richieste.

Alcuni colleghi hanno, a suo avviso erroneamente, affermato in questa sede l'esigenza di rafforzare gli istituti posti a garanzia della libertà personale dei cittadini. Si tratta di tematiche di assoluta importanza e sulle quali negli scorsi anni non si sono create le condizioni politiche per intervenire, ma che devono essere svolte nelle sedi opportune, per recuperare le occasioni perse nello scorso decennio. L'odierno dibattito, tuttavia, non afferisce alle garanzie di libertà dei cittadini ma solo ed esclusivamente alle forme di operatività della prerogativa costituzionale dell'immunità dei membri delle Camere che costituisce un presidio allo svolgimento della funzione parlamentare, e che impone di negare l'autorizzazione all'esecuzione di un provvedimento giudiziario solo in situazioni peculiari.

Esprime pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, prima di passare al voto, intende ringraziare i membri della Giunta per l'equilibrato e proficuo dibattito, che si è svolto sul corretto piano tecnico-politico in coerenza con la natura dell'organo parlamentare. Rileva che la funzione di quest'ultimo sia insostituibile se si vuole conservare il principio – a suo avviso necessario per un ordinamento democratico – che la funzione di presidio della libertà personale dei parlamentari sia sottratto all'esclusivo ambito del potere giudiziario.

L'importanza della funzione della Giunta consiste anche nell'opportunità di confronto e di approfondimento nel merito delle questioni, così da evitare che su

di esse, una volta sottoposte al *plenum*, si addivenga a deliberazioni di carattere esclusivamente politico.

Proprio al fine di facilitare il più ampio dibattito in Giunta e di consentire lo sviluppo del ragionamento di ciascun membro, ha accolto ed ha messo ai voti prioritariamente la proposta di deliberare la restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, pur senza nascondere le sue riserve.

Essendo stata respinta la suddetta proposta, pone quindi in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan.

La Giunta approva la proposta con 16 voti favorevoli e 3 contrari, conferendo altresì il mandato al deputato Rabino di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) preannunzia l'intendimento di assumere le funzioni di relatore di minoranza.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).**PROPOSTA DEL RELATORE SULLA AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO GIANCARLO GALAN (DOC. IV, N. 8)**

Alla luce delle risultanze istruttorie emerse a seguito dell'approfondito lavoro maturato in questa sede, formulo la proposta di deliberare nel senso di concedere l'autorizzazione richiesta, per le ragioni che mi accingo ad illustrare.

Ricordo preliminarmente che la corpora ordinanza di custodia cautelare oggetto della richiesta è stata successivamente integrata con la trasmissione dell'intero fascicolo processuale – composto da ben 19 faldoni acquisiti in formato elettronico – ed anche il deputato Galan ha ritenuto di integrare i contenuti della sua audizione con tre note difensive, anch'esse corredate da numerosi allegati.

Al riguardo, ritengo quindi che la deliberazione della Giunta di richiedere, in via precauzionale, una breve proroga del termine regolamentare sia stata opportuna proprio al fine di assicurare tempi congrui di decisione e di consentire un adeguato e proficuo dibattito.

Naturalmente, nel compiere le mie valutazioni ho ben presente come il compito istituzionalmente devoluto all'organo parlamentare non sia certamente quello di accertare i fatti e le eventuali responsabilità penali, né di sviluppare un giudizio sulla fondatezza delle accuse e sulla colpevolezza o innocenza del deputato oggetto di indagine.

Spetta alla Giunta esclusivamente interpretare l'articolo 68 della Costituzione, nel suo spirito più genuino.

Vale la pena premettere un principio solennemente espresso in più occasioni

dalla Corte costituzionale: nel nostro sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative per i parlamentari non possono essere interpretate in modo estensivo, costituendo esse una deroga al principio di uguaglianza, declinato come parità di trattamento davanti alla giurisdizione, «*principio che si pone alle origini dello Stato di diritto*» (sentenza n. 24 del 2004).

Le prerogative sancite dall'articolo 68 sono poste a tutela non dei parlamentari *uti singuli* ma dell'Istituzione nel suo complesso, a protezione della sua funzionalità rispetto ad indebite interferenze del potere giudiziario (sentenza n. 390 del 2007).

La protezione del bene della libertà personale e dei diritti individuali dei singoli membri deve quindi trovare piena esplicazione nelle sedi proprie e, segnatamente, nelle procedure definite dal nostro ordinamento processuale per la generalità dei consociati.

In altre parole, la Giunta non deve certo svolgere alcun giudizio parallelo rispetto a quello che avviene nelle aule giudiziarie o sostituirsi al Tribunale del Riesame.

Al contrario, nella consapevolezza del peso e della gravità di ogni scelta in questo ambito, deve pronunciarsi per il diniego dell'autorizzazione richiesta solo ove si riconosca in essa un intento persecutorio, nelle accezioni che tale istituto ha assunto nella prassi applicativa delle Camere, ovvero, in primo luogo, qualora sia ravvisabile negli intenti soggettivi delle persone

che ricoprono gli uffici giudiziari precedenti il *fumus persecutionis* (cosiddetto « soggettivo »).

O ancora qualora – indipendentemente dall'intento soggettivo – si evidenziassero oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, tali da rivelare un utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari per colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia (« *fumus persecutionis* oggettivo »).

GRAVITÀ DELLA VICENDA MOSE NEL SUO COMPLESSO – È unanime convincimento che le vicende oggetto di indagine siano particolarmente gravi, in quanto disvelerebbero un collaudato meccanismo di frodi fiscali e di sovrappuntazioni per costituire provviste illegali destinate ad alimentare dazioni corruttive per alterare i meccanismi decisionali dei pubblici apparati. Al sistema avrebbero preso parte per anni (forse decenni) imprenditori, funzionari pubblici, organi di controllo contabili ed amministrativi, nonché ambienti politici di diversa collocazione.

Mi permetto di soffermarmi su questo punto. L'inchiesta fa luce su un meccanismo corruttivo che non si esaurisce negli ambiti politici, partecipando ad esso importanti settori della cosiddetta società civile e personalità del ceto dirigente di questo Paese: non solo politici!

Il Giudice per le indagini preliminari fa uso di espressioni allarmanti nella descrizione di « un sistema corruttivo diffuso e ramificato, in cui il legame tra corrotti e corruttori era talmente profondo che non sempre è stato possibile individuare il singolo atto specifico contrario ai doveri di ufficio oggetto dell'attività corruttiva », arrivando ad affermare che « i funzionari e i politici coinvolti sono da tempo “a libro paga” ». Non è certo confortante la distinzione – recata nell'ordinanza – tra i concetti di « *fabbisogno sistemico* » e di « *fabbisogno episodico regolare* ».

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE – La prospettazione dei fatti offerta dagli organi inquirenti – che, come detto, evidenzia fattispecie delittuose estremamente gravi – nasce da iniziative investigative che sono tutt'altro che sporadiche ed isolate.

L'attuale richiesta di applicare misure cautelari costituisce lo sviluppo giudiziario di un'attività investigativa originata da verifiche fiscali effettuate già a partire dal 2008 su taluni soggetti imprenditoriali esecutori dell'infrastruttura denominata « MOSE ».

Dalla scoperta di reati tributari e di fondi extra-contabili sono originate tre precedenti ordinanze di misure cautelari – una il 28 febbraio 2013 e le altre due il 12 luglio 2013 che, secondo il Giudice per le indagini preliminari, « hanno già avuto il conforto sia della conferma da parte del Tribunale del Riesame, sia in qualche caso della già avvenuta definizione in sede di giudizio con riti alternativi ».

Indipendentemente dall'effettivo accertamento di responsabilità penali, è innegabile che il procedimento giudiziario sia strutturato in forma estremamente complessa ed articolata. In altre parole, può escludersi che l'inchiesta sia affetta da una manifesta infondatezza o da un distorto uso dei mezzi giudiziari così evidente da configurarsi come persecutoria.

Va anzi dato atto a Giancarlo Galan di non aver in alcun modo sminuito la portata dell'inchiesta, ma di avere egli stesso, in alcuni interventi pubblici – per come riportati dagli organi di informazione – ipotizzato che vi siano stati illeciti passaggi di denaro, sia pure ovviamente proclamandosi del tutto estraneo agli stessi.

Né può sostenersi che l'azione giudiziaria si presenti intrinsecamente persecutoria in quanto artatamente mirata a colpire il parlamentare o la sua parte politica.

Al riguardo, deve notarsi – e non è certo questo un dato consolante – che l'ordinanza applicativa di misure cautelari ha colpito un numero elevato di soggetti. Complessivamente, a fronte della richiesta della Procura di eseguire misure cautelari

nei confronti di 40 indagati, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura degli arresti domiciliari per dieci soggetti e la misura custodiale più rigorosa per altri 25 indagati, tra cui il deputato Galan.

In più, come noto, l'azione investigativa sembra muoversi anche in direzione di esponenti di altre forze politiche, oltre che aver coinvolto il sindaco di Venezia, appartenente allo schieramento avverso a quello di Galan.

Non va taciuta la correttezza di quest'ultimo che – pure in un frangente così difficile – non ha voluto trincerarsi dietro il facile scudo della delegittimazione dell'operato dell'Autorità giudiziaria né ha inteso calarsi nel ruolo di perseguitato, come abbiamo potuto apprezzare durante la stessa audizione in Giunta.

Anzi, ha dichiarato pubblicamente di volersi difendere – nel processo e non *dal* processo – avendo fiducia nell'operato della magistratura di Venezia e nello Stato di diritto.

Aggiungo che, da più parti, si è riconosciuto come l'inchiesta non abbia abusato di mezzi invasivi di ricerca delle prove. Anzi, per certi versi, l'azione investigativa è stata persino portata ad esempio di legittimo uso delle intercettazioni (si rimanda alla nota politica del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati, il « Mattinale » del 12 giugno 2014).

Naturalmente, sarebbe sospettabile un *fumus persecutionis* laddove – anche a fronte di un impianto accusatorio plausibile – la figura del parlamentare fosse manifestamente estranea ai fatti contestati.

Sul punto, è certamente legittimo il ragionamento difensivo di Galan in merito alla credibilità dei suoi accusatori che – a suo dire – avrebbero reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti anche in previsione dei benefici processuali che ne sarebbero conseguiti, sia rispetto alla loro custodia in carcere sia, successivamente, alla conclusione dei procedimenti a loro carico.

Rilevo però che l'Autorità giudiziaria non ha ommesso di svolgere valutazioni in

merito e approda al convincimento di ritenere che i soggetti collaboranti siano attendibili e che le loro dichiarazioni siano concordanti.

Dagli organi di informazione apprendiamo peraltro che il Tribunale del riesame si è già espresso con riguardo alla posizione di numerosi coindagati, sostanzialmente confermando l'impianto accusatorio fatto proprio dal Giudice per le indagini preliminari.

L'ordinanza di quest'ultimo precisa che i soggetti collaboranti hanno dato il loro contributo anche quando avevano già ottenuto misure attenuate o, ancora, quando erano già liberi. Hanno altresì reso spontaneamente dichiarazioni auto-incriminanti anche su fatti non ancora scoperti, aggravando la loro posizione processuale e, al contempo, rafforzando evidentemente la loro attendibilità.

Peraltro, stando agli atti e senza voler con questo confermarne l'autenticità, risulta che gli inquirenti abbiano anche sottoposto le dichiarazioni accusatorie al vaglio dei riscontri documentali, dimostrando anche in questo modo di non essere mossi da logiche pregiudiziali.

Ciò posto, voglio rimarcare che il mio senso di giustizia e di etica del lavoro si ribella nel vedere certi attuali atteggiamenti dei principali accusatori di Galan.

Indipendentemente dal fatto che alcuni di essi siano rei confessi di reati gravi e che, in ipotesi, abbiano già saldato il conto con la giustizia patteggiando pene molto miti (forse *troppo* miti), credo che sia assolutamente sgradevole vederli continuare, indisturbati, a svolgere le medesime attività di prima, senza che vi siano strumenti per tenerli lontani dalle commesse pubbliche. Anche in questi casi andrebbe applicato un D.A.SPO. (divieto di accedere alle manifestazioni sportive), riferito agli appalti ed alle relazioni economiche con i pubblici poteri.

REGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO – Galan desume – con argomentazioni legittime – esservi una volontà persecutoria nei suoi confronti che si rivelerebbe nelle peculiari ed irregolari

modalità di svolgimento del procedimento giudiziario.

Non risulta però che siano ravvisabili oggettivi indici sintomatici di uno sviluppo così alterato ed irrispettoso delle garanzie difensive – quelle che il nostro ordinamento offre ai cittadini oggetto di indagini – tale da ingenerare il dubbio del *fumus persecutionis*.

Vero è che il deputato censura il rifiuto dell'Autorità giudiziaria di ascoltare la sua versione dei fatti, pur avendo formalmente e ripetutamente avanzato tale istanza alla Procura e avendo altresì i suoi legali richiesto al Giudice per le indagini preliminari un incontro.

Ma, ad avviso del sottoscritto relatore, non si può ritenere che sia indice sintomatico di intento persecutorio il rifiuto di compiere un'attività che il codice di rito non impone. La facoltà prevista dall'articolo 374 c.p.p. (riconosciuta a chi abbia comunque appreso di essere oggetto di indagini) di presentarsi al P.M. e rilasciare dichiarazioni cosiddette spontanee non configura un obbligo dell'organo della pubblica accusa e « *la facoltà di esporre personalmente le proprie ragioni all'organo inquirente ben può essere esercitata anche con altri strumenti difensivi, come la presentazione di memorie* »: così si è espressa la Corte di Cassazione (Cass. Pen. I sez. n. 8158/2010) proprio in relazione ad un precedente caso riferito alla richiesta di custodia cautelare per un parlamentare. Ebbene, nel caso di specie la Procura ha comunque consentito di depositare memorie difensive.

Né appare animata da intento persecutorio la reiezione dell'istanza da parte del Giudice per le indagini preliminari, in quanto essa viene motivata proprio con l'esigenza di non adottare decisioni differenti rispetto a quelle precedentemente adottate nei confronti di altri coindagati.

Nelle sue note difensive, il deputato Galan formula ulteriori censure sull'operato della magistratura, essenzialmente legate all'asserita incompetenza territoriale del giudice precedente, all'intervenuta pre-

scrizione degli addebiti ed alla data di effettiva iscrizione nel registro degli indagati.

Su quest'ultimo punto, nella sua più recente memoria, Galan si sofferma per evidenziare che egli è stato iscritto solo il 17 aprile 2013, dunque dopo alcuni mesi dall'acquisizione degli elementi a suo carico derivanti dalle testimonianze della sua ex segretaria, Claudia Minutillo. Ciò comporterebbe, da un lato, la violazione dell'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere « immediatamente » il nome della persona cui il reato è attribuito (articolo 335. c.p.p.); ma soprattutto, dall'altro lato, non essendo avvenuta alcuna proroga del termine, le indagini preliminari si sarebbero dovute concludere entro sei mesi da quella data, con conseguente inutilizzabilità processuale di ogni tardivo atto di indagine (articolo 407 c.p.p.).

Trattasi evidentemente di eccezioni difensive riferite a questioni di carattere processuale, che questa Giunta non ha alcuna competenza per valutare.

LE RESPONSABILITÀ PENALI DI GALAN – Analogamente, non spetta alla Giunta entrare nel merito delle argomentazioni difensive con cui Galan nega ogni sua diretta responsabilità per i fatti a lui imputati, che comunque riassumo qui di seguito:

1. la presunta dazione corruttiva avvenuta con versamento di 50.000 euro presso una banca di San Marino, su un conto a suo nome ed il relativo prelievo sono stati effettuati da terzi senza che ne fosse a conoscenza e con la falsificazione delle sue firme;

2. non sussistono suoi interessi economici in Indonesia;

3. sono inverosimili i tempi e i modi ricostruiti dall'accusa per dimostrare le due dazioni corruttive, ciascuna da 900.000,00 euro, che avrebbe ricevuto per il suo intervento sulla Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004 e sulle Commissioni VIA regionali del 4 novembre 2002 e 28 gennaio 2005;

4. l'accusa di aver agevolato i *project financing* della società ADRIA INFRA-STRUTTURE è smentita dalle parole del suo stesso accusatore, Baita;

5. non sussiste nessuna prova che egli abbia richiesto o ricevuto alcuna utilità, direttamente o per il tramite della sua ex segretaria, signora Minutillo, sia presso l'hotel Santa Chiara di Venezia nel 2005, sia in ogni altra circostanza, da Baita, da Mazzacurati e da Chisso;

6. la ristrutturazione dell'abitazione di Cinto Euganeo si è conclusa già nel 2007, circostanza che smentisce l'accusa nei suoi confronti; su questo aspetto si sofferma anche nell'ultima nota difensiva trasmessa, citando a supporto delle sue affermazioni la testimonianza resa da un collaboratore dell'architetto che si occupava dei lavori, assunta dai pubblici ministeri solo lo scorso 24 giugno e, secondo Galan, non comunicata né alle parti né al giudice procedente;

7. la perizia da lui prodotta in merito al suo stato patrimoniale – correggendo i gravi errori compiuti dalla polizia giudiziaria – dimostra l'assoluta congruità del bilancio del suo nucleo familiare.

È chiaro che la ricostruzione giudiziaria di Galan potrà e dovrà essere valutata nelle sedi competenti, in cui dovrà discolarsi da gravi accuse, essendo indagato per le fattispecie di reato previste dagli articoli 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 321 c.p. (pene per il corruttore), segnatamente per aver ricevuto ingenti somme ed altre utilità per il compimento di atti contrari ai suoi doveri d'ufficio.

Mi limito ad osservare che – secondo quanto scrive l'Autorità giudiziaria con riguardo ad entrambi i capi di imputazione – i vertici dell'amministrazione regionale avrebbero « *totalmente asservito le rispettive pubbliche funzioni di natura politico-istituzionale agli interessi delle società private (...), a fini di lucro proprio, personale e ingente, per un periodo di tempo consistente di un numero rilevante di anni (...), condotta quindi di rilevante gravità sia per durata, sia per entità delle utilità oggetto di corruzione, sia per la relevantissima*

compromissione delle funzioni politico-amministrative del Galan e del Chisso all'interno dell'ente territoriale della Regione ».

Lo stesso Galan ammette di avere sottoscritto quote societarie tramite una società fiduciaria in aziende del gruppo Mantovani, associandosi nell'impresa a quelli che si sono rivelati poi i suoi principali accusatori. Egli dichiara di averlo fatto in una prospettiva di costruzione del suo futuro fuori dalla politica e che tali enti non hanno sostanzialmente mai operato.

Resta però il *fumus boni iuris* di quella parte dell'inchiesta che invece individua in questo comportamento un caso emblematico di conflitto di interesse e di commistione dei ruoli tra chi esercita i pubblici poteri e le imprese che partecipano alle commesse pubbliche e ricevono fondi dagli apparati dello Stato.

LE ESIGENZE CAUTELARI CHE SUPPORTANO LA RICHIESTA DI CARCERAZIONE PREVENTIVA — Occorre da ultimo affrontare la valutazione più delicata, quella relativa alla richiesta di misura cautelare in carcere, che il Giudice per le indagini preliminari commina in quanto descrive – in modo identico per tutti gli indagati che avrebbero ricevuto dazioni corruttive – come « *elevatissimo* », anzi « *certo* » il pericolo di reiterazione delle medesime condotte.

Galan ne contesta radicalmente la sussistenza dei presupposti, evidenziando in modo particolare l'assenza di ogni pericolo di reiterazione in quanto la considera illogica ed indimostrata, atteso che sono passati più di tre anni dall'ultimo episodio di reato in contestazione e che, non rivestendo dal 2010 la carica di Presidente della Regione ed essendo i presunti corruttori esclusi dal novero dei soggetti considerati potenzialmente « *pericolosi* », risulta difficile una reiterazione della condotta.

Oltre a non essere attuale il pericolo di reiterazione, secondo Galan la misura è stata irrogata, altresì, senza tener conto dei principi di adeguatezza e di proporzione dal momento che, anche se condan-

nato, ad un soggetto incensurato sarebbe certamente consentito di non scontare la relativa pena in carcere.

Sul punto, occorre premettere che il meccanismo ordinamentale della custodia cautelare in carcere presenta profili applicativi a mio avviso sicuramente opinabili.

È appena il caso di ricordare che è in stato avanzato di discussione una proposta di riforma legislativa dell'istituto, orientata a delimitarne l'uso mediante una specificazione dei presupposti che ne legittimano l'irrogazione. Tra l'altro, si vorrebbe inserire la necessità che anche il pericolo di reiterazione sia « attuale » (oltre al pericolo di fuga, per cui è già stabilito), e che le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possano essere desunte in via esclusiva dalla gravità della fattispecie per la quale si procede.

Si tratta, in ogni caso di una prospettiva *de iure condendo*, che non può influenzare i lavori di quest'organo.

La seconda premessa è che non spetta alla Giunta compiere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari.

L'ordinanza fonda l'irrogazione della misura cautelare più afflittiva sulla estrema gravità delle condotte, sulla loro sistematicità e reiterazione professionale nel tempo e desume il pericolo di reiterazione dalla capacità di condizionamento dei pubblici poteri, che perdurerebbe « anche dopo la formale cessazione dalle cariche ».

In più, secondo l'ordinanza Galan avrebbe ricevuto dazioni « anche dopo aver lasciato l'incarico di presidente della Regione in virtù dei benefici che avrebbe potuto continuare ad assicurare in virtù del rilievo della sua posizione politica ».

E conclude nel senso di applicare la misura cautelare più rigorosa, « unica in grado di prevenire i comportamenti descritti, la cui sistematicità e reiterazione

nel tempo è tale da fondare un certo pericolo di reiterazione di condotte analoghe ».

Non può e non deve la Giunta sovrapporsi all'Autorità giudiziaria nel valutare se le predette conclusioni siano condivisibili, né se la custodia in carcere sia necessaria o opportuna.

Deve invece limitarsi a verificare se la coerenza logica tra fatti, riscontri e qualificazione giuridica delle condotte – coerentemente ad uno sviluppo investigativo e procedimentale che non sembra affetto da *fumus persecutionis* – conduca a formulare una richiesta di misura cautelare plausibilmente motivata.

E questo è il mio convincimento nel caso concreto, che poggia le basi – come ho avuto modo di indicare in premessa – sull'esigenza di affermare il principio di uguaglianza tra i cittadini.

E, dunque – non potendosi riconoscere alcun privilegio personale per i membri delle Camere – deve esserci parità di trattamento tra il parlamentare e coloro che sono stati colpiti da misure cautelari nella medesima ordinanza, alcuni dei quali peraltro hanno già ottenuto modifiche migliorative della misura adottata nei loro confronti da parte del Tribunale della libertà.

LA NOVELLA DELL'ARTICOLO 275 C.P.P. — Da ultimo, ritengo necessario affrontare la questione relativa alla portata applicativa dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2014, espressamente richiamato nella seconda memoria prodotta da Galan e negli interventi di alcuni colleghi che hanno partecipato al dibattito.

Come noto, il recentissimo decreto-legge n. 92, entrato in vigore solo il 28 giugno scorso, riscrive parzialmente l'articolo 275 del codice di procedura penale nella parte in cui fissa i criteri di scelta delle misure cautelari.

L'innovazione normativa non incide sui presupposti per l'applicazione della misura né su quelli per la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.

Essa però interviene sul divieto – presente nell'articolo 275, comma 2-*bis*, c.p.p.

già prima della novella – di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Il divieto viene adesso, da un lato, esteso anche alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, dall'altro, si precisa che la custodia in carcere non può altresì essere disposta quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.

Il recente decreto-legge introduce quindi una norma simile (ma non identica) alla disposizione – deliberata nell'identico testo da entrambe le Camere – contenuta nella proposta di legge n. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, richiamata anche in precedenza. In essa, con formula più articolata, si dispone il divieto di adottare la misura della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ipotesi in cui il giudice ritiene che all'esito del giudizio, l'esecuzione della pena possa essere sospesa e sostituita da misure alternative (in via ordinaria quando la pena detentiva non è superiore a tre anni e in altri casi particolari).

Esprimo la convinzione che la nuova disciplina introdotta dal citato decreto-legge n. 92 non abbia incidenza rispetto alla questione all'esame della Giunta.

In primo luogo, rilevo che rientra nelle competenze della Giunta per le autorizzazioni esclusivamente il compito di verificare se nella richiesta dell'Autorità giudiziaria siano ravvisabili elementi sintomatici di un qualche intento persecutorio.

Evidentemente, nessuna interferenza su questo giudizio può derivare dallo *ius superveniens* riferito all'istituto giuridico della misura custodiale oggetto di richiesta. Non si può certo riconoscere il *fumus persecutionis* in un provvedimento giudiziario per il fatto – del tutto opinabile – che esso in ipotesi non sia conforme ad una disposizione che non esisteva al momento della sua emanazione.

In secondo luogo, occorre valutare se la novella legislativa abbia comportato *ipso iure* una sorta di revoca della richiesta

giudiziaria, tal che la Giunta non avrebbe più titolo ad autorizzarne l'esecuzione, in quanto essa è ormai divenuta palesemente e radicalmente contraria alla legislazione vigente.

Anche su questo aspetto, ritengo che la Giunta non abbia alcun titolo per assumere che la norma di legge trovi applicazione in tal senso.

La nuova disciplina legislativa non indica alcun criterio di successione di leggi nel tempo e, quindi, non precisa in quale misura operi sui procedimenti in corso.

Né appaiono univoci sul punto gli orientamenti giurisprudenziali: per un verso, si può ritenere che la sopravvenuta modifica di requisiti legislativi che legittimano l'applicazione delle misure cautelari sia applicabile anche ai procedimenti in corso (Cassazione Sez. VI, sent. n. 48462 del 08/10/2013, riferita alla novella legislativa che innalzava da quattro a cinque anni il limite minimo del massimo edittale necessario per disporre la custodia cautelare in carcere).

Vero è che, per altro verso, la stessa Cassazione (Sezioni Unite n. 27919 del 31/03/2011) ha ritenuto che, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, non può subire modifiche unicamente per effetto di una nuova e più sfavorevole normativa (in riferimento ad una modifica dell'articolo 275 c.p.p. che ampliava il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria). Infine, la stessa Cassazione (Sezioni Unite sentenza n. 27919 del 31/03/2011) ha ritenuto che il principio del *favor rei* non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari.

Ma, soprattutto, la nuova disciplina codicistica non reca alcun automatismo, ma subordina il divieto di irrogare la misura della custodia in carcere all'esito di un giudizio prognostico sull'ipotetica entità della pena detentiva da eseguire.

Non è assolutamente possibile che sia la Giunta (o comunque la Camera) a sostituirsi al giudice nel valutare (o nel rivalutare) i predetti presupposti applica-

tivi della misura custodiale, giungendo a prevedere finanche se il giudizio condurrà ad una pena detentiva da eseguire non superiore a tre anni.

Aggiungo, peraltro, che i due capi di imputazione per il deputato Galan fanno riferimento entrambi a reati puniti con una pena massima superiore a tale periodo: l'articolo 319 c.p. punisce la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio fino a 5 anni di reclusione, elevati nel novembre 2012 a 8 anni; l'articolo 321 c.p. prevede che tali pene si applichino anche al corruttore.

In conclusione, la nuova disciplina non comporta automatismi applicabili *ipso iure* al caso di specie tali da prefigurare un *fumus persecutionis*, ove non siano applicati. Sia la magistratura a valutare – in tempi ragionevolmente brevi – la conformità del provvedimento restrittivo più afflittivo con le recenti modifiche legislative dell'istituto della carcerazione preventiva, recate dal decreto in via di conversione da parte delle Camere.

Mariano RABINO, *relatore*.

ALLEGATO 2

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).**DICHIARAZIONE DI VOTO DELLA DEPUTATA GEA SCHIRÒ**

Dichiaro il voto favorevole del mio gruppo alla proposta del relatore. Con l'opportuno disagio, che condivido con le parole pronunciate ieri dal collega Chiarelli, credo che tale posizione sia coerente con la prassi e i principi sottesi all'istituto di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Esso non costituisce, infatti, un privilegio assicurato al singolo membro delle Camere ma rappresenta un presidio a tutela del corretto e pieno svolgimento della funzione parlamentare.

La Carta costituzionale impone di negare l'autorizzazione ad una richiesta dell'organo giudiziario solo ove si riconosca in essa un chiaro intento persecutorio. A seguito dell'ampia istruttoria svolta in questa sede – alla luce degli atti in nostro possesso – non si configurano gli estremi per ritenere sussistente il *fumus persecutionis* nei confronti del deputato Galan.

Siamo infatti di fronte ad una inchiesta che investe un fenomeno criminale di ampie proporzioni, certamente non pregiudizialmente rivolta a colpire il singolo deputato o la sua sola parte politica.

Né si possono desumere dalle note difensive argomenti convincenti a sostegno della tesi di un pretestuoso coinvolgimento

del parlamentare che, viceversa, è chiamato in causa da numerose testimonianze e riscontri documentali ritenuti significativi dagli inquirenti.

Non è questa la sede nemmeno per valutare se la ricostruzione dei fatti proposta dall'Autorità giudiziaria sia pienamente rispondente alla realtà: il nostro ordinamento offre a ciascun cittadino gli strumenti per far valere nelle sedi proprie il diritto alla difesa e nessun giudizio sulle responsabilità penali può svolgersi in questa sede.

All'organo parlamentare spetta esclusivamente il difficile compito di valutare se nel caso concreto sia ravvisabile o meno il *fumus persecutionis*. Al riguardo, da parte mia, ho sempre operato – anche nei casi precedentemente esaminati dalla Giunta – un giudizio di merito, assumendo di volta in volta posizioni favorevoli o contrarie alla richiesta dell'Autorità giudiziaria in base al caso concreto e senza far prevalere, come d'altronde tutti i colleghi, logiche di schieramento.

Con questo spirito ho valutato la proposta del relatore di votare per la concessione della autorizzazione richiesta, che condivido.

ALLEGATO 3

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).**DICHIARAZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO VINCENZO CASO**

Non spetta alla Giunta compiere una valutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari. Sulla base dei precedenti parlamentari, il primo parametro che la Giunta deve valutare per assumere le proprie determinazioni è quello relativo all'esistenza o meno del *fumus persecutionis*. In presenza di palesi anomalie procedurali che evidenzino un uso distorto delle funzioni giudiziarie in danno del parlamentare si dovrebbe giungere alla decisione di non accogliere la richiesta di applicazione della misura coercitiva che il giudice ha ritenuto necessaria.

Quando la Giunta ritiene di dover escludere la sussistenza di qualsiasi intento persecutorio, l'ulteriore parametro di valutazione è rappresentato dall'esigenza di garantire l'integrità dell'organo parlamentare. È noto, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Camere, secondo cui la tutela del *plenum* assembleare può essere sacrificata in presenza di fattispecie particolarmente gravi, in cui la natura del reato, e l'esigenza di privazione della libertà del parlamentare ai fini del corretto svolgersi del procedimento penale e della tutela della collettività siano tali da prevalere, in una logica di bilanciamento di diversi valori costituzionali e di compiuta attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Le difese e le audizioni del deputato Galan, però, non appaiono tali da incidere in nessuna maniera sui predetti ambiti di indagine.

Sui rilievi di carattere procedurale circa la durata delle indagini si rileva che la difesa di Galan fa riferimento solo all'articolo 406 c.p.p. e non anche all'articolo 407 che prevede una durata « che non può superare i diciotto mesi. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano; notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini; indagini che richiedono il compimento di atti all'estero ».

Quanto alla vicenda legata alla ristrutturazione della villa le argomentazioni del deputato Galan fanno riferimento non a documenti ma a dichiarazioni rese da terzi (arch. Zanaica – collaboratore del titolare dell'impresa Tecnostudio). È compito della magistratura e non della Camera mettere a confronto le dichiarazioni e fare chiarezza;

Quanto all'asserita impossibilità di spiegare e difendersi, vero è che i magistrati non hanno dato seguito alle richieste di rendere dichiarazioni ma hanno comunque sollecitato l'invio di memorie scritte che, tuttavia, pare che la difesa di Galan non abbia ritenuto opportuno far pervenire ai magistrati.

Vi è poi la vicenda relativa al deposito bancario a S. Marino anche in questo caso la difesa appare inconsistente e ingenua: « non ne sapevo niente...hanno operato con firme false.. ».

Contro queste affermazioni, chiaramente di parte, rilevano prove documentali che costituiscono chiari elementi ac-

cusatori contro i quali solo il processo dovrà eventualmente fare chiarezza. Prove documentali contro affermazioni di parte inducono a ritenere del tutto corretto l'operato dei magistrati che, pertanto, non appare affatto connotato da *fumus persecutionis*.

Le argomentazioni circa il preteso accanimento appaiono, pertanto, palesemente pretestuose e restano mere affermazioni difensive non avvalorate da alcun elemento di evidenza che possa essere oggetto di valutazione in questa sede e tale da connotare l'attività della magistratura come viziata tanto da apparire intrinsecamente ingiusta.

L'eventuale inattendibilità di dichiarazioni è evidentemente ambito di valutazione cui è chiamata istituzionalmente la magistratura e che non deve e non può rilevare ai fini dell'autorizzazione richiesta alla Camera.

Qualunque doglianza procedurale o di merito non deve e non può essere materia per celebrare un processo in una sede che non è e non deve diventare luogo per accuse e difese.

Bisogna poi analizzare la gravità dei fatti imputati considerando che si tratta sostanzialmente degli stessi fatti per cui sono state applicate misure cautelari nei confronti di altri imputati, misure cautelari che sono state tutte riconfermate dal tribunale del riesame; è dello scorso 2 luglio il provvedimento di conferma della custodia in carcere per Alessandro Mazzi (vicepresidente del Consorzio Venezia Nuova). In particolare il tribunale del riesame ha ritenuto attendibili le deposizioni di Mazzacurati e Tomarelli.

È facile sostenere – come si legge nelle difese di Galan – che le affermazioni degli accusatori sono opera di fantasia; anche in questo caso ogni valutazione spetta alla magistratura che, sino ad ora, sta dimostrando – come confermato dalle pronunce di conferma dei provvedimenti cautelari – di considerarle assolutamente credibili.

I capi 5 e 8 di imputazione si riferiscono alle seguenti fattispecie di reato:

Art. 319 c.p. Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: reclusione da 2 a 5 anni;

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: stesse pene del 319 c.p.

Art. 81 c.p. Concorso formale reato continuato: pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Sono all'evidenza reati gravissimi per i quali appare verosimile, anche alla luce della vastità dei fatti contestati e dei soggetti coinvolti, un'applicazione di una pena ben più elevata dei tre anni per i quali è stato sollevato il problema della nuova normativa applicabile in tema di misure cautelari.

Quanto detto evidenzia la gravità dei fatti contestati, l'accuratezza delle valutazioni dei magistrati inquirenti, confermate dal tribunale della libertà per gli imputati accusati di aver agito in concorso con il deputato Galan, e la debolezza delle argomentazioni portate a difesa dal deputato che appaiono limitarsi ad una banale contestazione circa la veridicità delle accuse non supportate da alcun sostegno probatorio.

Per questo motivo annuncio il voto favorevole.

Vincenzo Caso.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea in materia di difesa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione</i>)	25
---	----

AUDIZIONI

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Interviene il Ministro della difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea in materia di difesa.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione*).

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e

che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Roberta PINOTTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, Nicola LATORRE, *presidente*, e il deputato Carlo GALLI (PD) per svolgere alcune brevi considerazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. Testo unificato C. 360 Garavini ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	27
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	36

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32
Audizione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32
Audizione di rappresentanti di Confcooperative (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
Audizione di rappresentanti di: CGIL(FP), CISL(FP), UIL(PA), ANQUAP, CONFSAL, COSMED, CONFEDIRSTAT, CONFEDIR, CIDA, Co.Dir.P., AGDP e DIRPUBBLICA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
Audizione del direttore generale dell'INPS, Mauro Nori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
Audizione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
Audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
Audizione del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, Giovanni Tria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
Audizione di rappresentanti di FederUtility (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35

SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli.

Testo unificato C. 360 Garavini ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, fa presente che il testo unificato in esame, composto da 7 articoli, modifica la vigente disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli. In particolare, anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si prevede la possibilità di attribuire a questi ultimi il cognome materno.

Ricorda che il diritto al nome trova riconoscimento a livello costituzionale nell'articolo 22 della Costituzione, secondo cui « nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome », da leggersi in combinazione con l'articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all'identità personale. Il nome, secondo la Corte costituzionale, « assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione (...) accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare » (sentenza n. 13 del 1994). L'articolo 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome – definito come l'insieme di prenome e cognome – che le è per legge attribuito e che non sono ammessi cam-

biamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità indicati dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 7 del codice civile, la persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno. L'articolo 8 del codice civile stabilisce poi che le azioni previste dall'articolo 7 del codice civile possono essere promosse anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette. Le medesime azioni possono infine essere esperite a tutela dello pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquisito l'importanza del nome (articolo 9 del codice civile).

Attualmente, l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno non risulta oggetto di esplicita previsione normativa primaria risultando, tuttavia, norma consuetudinaria saldamente radicata nella realtà sociale. Il codice civile, in effetti, disciplina i soli casi di attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli adottati. L'attribuzione al figlio del cognome paterno si desume dal solo Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000), il cui articolo 33 stabilisce tale regola in relazione al figlio legittimato. Tale distinzione è peraltro caduta in seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2013 che ha eliminato dall'ordinamento la distinzione tra figli legittimi e figli naturali. La norma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica citato va quindi letta in relazione a tutti i figli.

Fa presente che l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 stabilisce che il figlio assume il cognome del padre, ma se è maggiorenne alla data della legittimazione può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il

cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha riconosciuto. Stessa facoltà di scelta è concessa al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio nato fuori dal matrimonio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 relative alla scelta del cognome sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta e vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.

Per il figlio nato fuori dal matrimonio, l'articolo 262 del codice civile – recentemente modificato dal citato decreto legislativo n. 154 del 2013 – prevede che il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre (comma 1). Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (comma 2).

La disciplina prevista dai primi due commi si applica anche se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile. Quando, poi, il cognome precedentemente attribuitogli sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, il figlio può conservarlo aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi (comma 3). Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia com-

piuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (comma 4).

L'attribuzione del cognome al figlio adottato è invece disciplinata dall'articolo 299 del codice civile, che prevede che questi assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio (primo comma); analoga disciplina si applica nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione (secondo comma). Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito (terzo comma) mentre se ad adottare è una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (quarto comma).

A livello di fonti sovranazionali, la Carta di Nizza (2000) sui diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso (articolo 21) nonché l'obbligo di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (articolo 23). Più specificamente – per quanto riguarda l'attribuzione del cognome – si deve richiamare la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132).

L'articolo 16 della Convenzione ha impegnato gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (lettera g).

Segnala, inoltre, le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 (e ancor prima con la risoluzione n. 37 del 1978), del Consiglio d'Europa che hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso,

ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due *partners*, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.

Ricorda, poi, le disposizioni della Convenzione EDU la cui violazione ha portato a una recente condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione; tali disposizioni riguardano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. La sentenza 7 gennaio 2014 della CEDU (Cusan e Fazio c. Italia) ha definito la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna.

Quanto al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 introduce nel codice civile l'articolo 143-ter, rubricato «Cognome del figlio nato nel matrimonio» che stabilisce, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre; il cognome della madre; il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). Al mancato accordo consegue l'attribuzione, in ordine alfabetico, di entrambi i cognomi dei genitori. I due ulteriori commi dell'articolo 143-ter stabiliscono: — che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); — che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmettere ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma).

L'articolo 2 del testo unificato riforma l'articolo 262 del codice civile, relativo al «Cognome del figlio nato fuori del

matrimonio» dettando una diversa disciplina in ragione del momento di riconoscimento del figlio. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina appena illustrata del nuovo articolo 143-ter (articolo 1) per il figlio di genitori coniugati (primo comma). Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome (secondo comma), ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, volontariamente come nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso (terzo e quarto comma).

Due ulteriori disposizioni dell'articolo 262 del codice civile prevedono — nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori — che il genitore che abbia un doppio cognome possa trasmetterne al figlio soltanto uno (quinto comma).

Estendendo la disciplina dell'articolo 143-ter del codice civile viene, infine, stabilito che nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio (sesto comma).

L'articolo 3, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile, relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina conferma come regola generale che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere (primo comma). Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, diversamente da quanto ora previsto (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) ai sensi dell'articolo 143-ter; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico (secondo comma). Il comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato

sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983), relativo agli effetti dell'adozione sullo *status* del minore adottato.

Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo) il nuovo articolo 27 fa riferimento ora allo stato di figlio degli adottanti estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopraddetta disciplina di cui all'articolo 143-ter del codice civile.

Risultano abrogati, quindi, i commi 2 e 3 dell'attuale articolo 27 che prevedono, rispettivamente: che se l'adozione è disposta nei confronti di moglie separata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei; che, a seguito dell'adozione, cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

L'articolo 4 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne in deroga alle previsioni dell'articolo 6 del codice civile – norma che, sancendo il principio dell'immutabilità del nome (ovvero l'insieme di prenome e cognome) – precisa che « Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati ». L'articolo 4 garantisce al figlio maggiorenne, cui sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. La procedura prevede, a tal fine, una dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile oralmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che abbia un riconoscimento di paternità o maternità riconosciuto in giudizio.

L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome e/o cognome prevista dal titolo X del Re-

golamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 5 prevede che, con un regolamento attuativo da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame vadano apportate le conseguenti, necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 5. Le nuove disposizioni sul cognome del figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio nonché sul cognome dell'adottato (articoli 1, 2 e 3 del testo unificato) si applicheranno, infatti, alle dichiarazioni di nascita rese successivamente alla data di vigenza del citato regolamento così come alle sole adozioni pronunciate con decreto emesso dopo tale data. Analogamente, la nuova disciplina sulla modifica del cognome del figlio maggiorenne (articolo 4) sarà applicabile solo alle dichiarazioni rese agli uffici di stato civile in data successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il testo unificato interviene su una materia – l'ordinamento civile – di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Relativamente al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sull'attribuzione ai figli del solo cognome paterno nella sentenza n. 61 del 2006, nella quale ha affermato che « l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra

uomo e donna. La Corte richiama altresì “il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall’articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare « gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome... » ».

La sentenza ricorda infine le raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Unal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Finlande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz c. Suisse). Ciononostante la sentenza dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto l’intervento invocato dal giudice a quo richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte, in quanto « viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, [...] la scelta tra le quali non può che essere rimessa al legislatore. »

Tenuto altresì conto del vuoto di regole che determinerebbe la mera caducazione della disciplina denunciata, la Corte non ritiene ipotizzabile nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia. Identiche considerazioni emergono dalla successiva ordinanza n. 145 del 2007.

Con riferimento alle specifiche disposizioni, ricorda che il testo unificato prevede una disciplina identica per l’attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio e ai figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, secondo l’ottica di completa equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio che ha ispirato la recente riforma della filiazione.

Evidenzia, tuttavia, al riguardo, che il nuovo articolo 262, quinto comma, del codice civile – come sostituito dall’articolo 2 del testo unificato – detta una disciplina sulla trasmissione del cognome in caso di doppio cognome di uno dei genitori valida solo per i figli nati fuori dal matrimonio. In particolare, per questi ultimi, in caso di doppio cognome di uno dei genitori, questi trasmette al figlio un solo cognome a sua scelta. Sottolinea, inoltre, che nel testo in esame manca una disposizione transitoria volta a consentire l’applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni. La prima finalizzata a richiedere una valutazione della Commissione di merito circa l’opportunità di coordinare la disposizione di cui all’articolo 1, capoverso ART. 143-ter, comma quarto, con quella di cui all’articolo 2, capoverso ART. 262, comma quinto, al fine di evitare differenze di disciplina suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio. La seconda finalizzata a sollecitare una riflessione della Commissione di merito sull’opportunità di introdurre nel testo una disposizione transitoria volta a consentire l’applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO e del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Maria Alessandra SANDULLI, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Roma Tre*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia la professoressa Sandulli per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

(Svolgimento e conclusione).

Dario FOCARELLI, *direttore generale dell'ANIA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Dario FOCARELLI, *direttore generale dell'ANIA*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il direttore generale Focarelli per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.

(Svolgimento e conclusione).

Umberto DI PRIMIO, *sindaco di Chieti e componente dell'ANCI*, Daniele BOSONE, *membro dell'ufficio di presidenza dell'UPI*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD) e Daniela Matilde Maria GASPARI (PD).

Daniele BOSONE, *membro dell'ufficio di presidenza dell'UPI*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD), Francesco Paolo SISTO, *presidente*, e Dorina BIANCHI (NCD).

Paolo BUZZETTI, *presidente dell'ANCE* e Francesca OTTAVI, *direttore legislazione opere pubbliche dell'ANCE*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confcooperative.

(Svolgimento e conclusione).

Tony DELLA VECCHIA, *capo segreteria dell'ufficio legislativo di Confcooperative*, e Milena CANNIZZARO, *rappresentante di Confcooperative*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Tony DELLA VECCHIA, *capo segreteria dell'ufficio legislativo di Confcooperative*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP).

(Svolgimento e conclusione).

Alfredo RICCIARDI, *segretario generale dell'UNSCP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Francesco Paolo SISTO, *presidente*, e i deputati Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Nazzareno PILOZZI (Misto).

Alfredo RICCIARDI, *segretario generale dell'UNSCP*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il segretario generale Ricciardi per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di: CGIL(FP), CISL(FP), UIL(PA), ANQUAP, CONFSAL, COSMED, CONFEDIRSTAT, CONFEDIR, CIDA, Co.Dir.P., AGDP e DIRPUBBLICA.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano BIASIOLI, *segretario generale Confedir*, Giorgio GERMANI, *presidente ANQUAP*, Giorgio CAVALLERO, *segretario generale aggiunto COSMED*, Marinella PERRINI, *dirigente sindacale CGIL – Funzione pubblica*, Chiara SEVERINO, *CISL – Funzione pubblica*, Gerardo ROMANO, *UIL – Pubblica amministrazione*, Fedele RICCIATO, *segretario generale CONFSAL*, Giancarlo BARRA, *segretario generale Dir-pubblica*, Pompeo SAVARINO, *presidente AGDP*, Giorgio REMBADO, *presidente CIDA*, Barbara CASAGRANDE, *segretario generale Co.Dir.P.*, Pietro Paolo BOIANO, *vice segretario generale DIRSTAT*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Elena CENTEMERO (FI-PdL).

Giorgio REMBADO, *presidente CIDA* e Gerardo ROMANO, *UIL – Pubblica amministrazione*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del direttore generale dell'INPS, Mauro Nori.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro NORI, *direttore generale dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Silvia GIOR-DANO (M5S).

Mauro NORI, *direttore generale dell'INPS*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il direttore generale Nori per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Marcella PANUCCI, *direttore generale Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Marcella PANUCCI, *direttore generale Confindustria*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il direttore generale Panucci, per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono.

(Svolgimento e conclusione).

Felice SCALVINI, *assessore della giunta del comune di Brescia*, in sostituzione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, impossibilitato a partecipare, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Teresa PICCIONE (PD).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia l'assessore Scalvini per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BENATO, *vicepresidente dell'ordine dei medici*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Dorina BIANCHI (NCD) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Maurizio BENATO, *vicepresidente dell'ordine dei medici*, e Giuseppe RENZO, *presidente della commissione nazionale iscritto all'Albo odontoiatri*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, Giovanni Tria.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni TRIA, *presidente della scuola nazionale dell'amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Elena CENTEMERO (FI-PdL).

Giovanni TRIA, *presidente della scuola nazionale dell'amministrazione*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il presidente Tria per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di FederUtility.

(Svolgimento e conclusione).

Massimiliano BIANCO, *direttore generale della Federutility*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare osservazioni, Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il direttore generale per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(Svolgimento e conclusione).

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'AGCOM*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Emanuele FIANO (PD) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Emanuele FIANO (PD), Tino IANNUZZI (PD), Francesco Paolo SISTO, *presidente* e Nazzareno PILOZZI (Misto).

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'AGCOM*, e Francesco SCLAFANI, *segretario generale dell'AGCOM*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni, Affari esteri, Difesa, Trasporti, Attività produttive, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Quindi, dopo aver ricordato che il termine degli emendamenti scade domani 11 luglio 2014 alle ore 13, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.35 alle 18.40.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(Testo unificato C. 360 Garavini ed abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 360 Garavini ed abbinata, recante « Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli »;

preso atto che il testo unificato in esame modifica la vigente disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli, anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di attribuire a questi ultimi il cognome materno;

ricordato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato recentemente l'Italia per la violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione EDU concernenti, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. In particolare, la sentenza 7 gennaio 2014 della CEDU (Cusan e Fazio c. Italia) ha definito la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna;

ricordate, altresì, le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 del Consiglio d'Europa che hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di uguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, raccoman-

dando agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due *partners*, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio;

evidenziato che la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sull'attribuzione ai figli del solo cognome paterno nella sentenza n. 61 del 2006, nella quale ha affermato che « l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna », richiamando, altresì, « il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall'articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare

« gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome... » »;

sottolineato che il testo unificato interviene su una materia – l'ordinamento civile – di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato, con riferimento alle specifiche disposizioni del provvedimento, che esso prevede una disciplina identica per l'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio e ai figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, secondo l'ottica di completa equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio che ha ispirato la recente riforma della filiazione;

evidenziato, tuttavia, che il nuovo articolo 262, quinto comma, del codice civile – come sostituito dall'articolo 2 del testo unificato – detta una disciplina sulla trasmissione del cognome in caso di doppio cognome di uno dei genitori valida solo per i figli nati fuori del matrimonio. In particolare, per questi ultimi, in caso di

doppio cognome di uno dei genitori, questi trasmette al figlio un solo cognome a sua scelta;

rilevata la mancanza di una disposizione transitoria volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 1, capoverso ART. 143-ter, comma quarto, con quella di cui all'articolo 2, capoverso ART. 262, comma quinto, al fine di evitare differenze di disciplina suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo una disposizione transitoria volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	38
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Relatore</i>)	43

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	57

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.
(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della I Commissione sul testo unificato in esame e che la III Commissione, invece, non esprimerà il parere. Oggi la Commissione concluderà l'esame in sede referente del provvedimento, iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 14 luglio prossimo.

Michela MARZANO (PD), *relatore*, rileva come il parere della I Commissioni sollevi una questione estremamente delicata, come quella dell'applicabilità del nuovo principio del doppio cognome ai figli minorenni alla data di entrata in vigore della legge, sulla quale occorre una riflessione in occasione dell'esame in Assemblea.

Per quanto attiene al testo unificato, propone le seguenti modificazioni di natura meramente formale, che la Commissione approva:

1) sostituire, ovunque ricorrano, la parola « 143-ter » con la seguente: « articolo 143-quater »;

2) all'articolo 2, comma 1, capoverso « ART. 262 », quinto comma, sostituire le parole « doppio cognome » con le seguenti: « due cognomi »;

3) all'articolo 2, comma 1, capoverso « ART. 262 », aggiungere, in fine, il seguente comma: « Al figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma »

4) all'articolo 3, comma 1, capoverso « ART. 299 », primo comma, sostituire le parole « a norma degli articoli 143-quater e dell'articolo 262 » con le seguenti: « a norma dell'articolo 143-quater »

5) all'articolo 5, comma 1, sopprimere le seguenti parole « le necessarie e conseguenti modifiche » ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: « le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Michela Marzano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta sospesa alle 16.05 è ripresa alle 16.45.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in vio-

lazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

C. 2496 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 14 luglio.

Andrea COLLETTI (M5S), relativamente al decreto legge in esame ricorda alla Presidenza di aver chiesto ulteriori audizioni prima di chiudere l'esame preliminare, sentendo soggetti particolarmente qualificati in relazione alle questioni inerenti al provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come nella seduta dell'8 luglio abbia precisato i criteri di ordine generale che regolano lo svolgimento delle audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento in esame. Si è deciso di audire solo soggetti idonei a rappresentare sul piano nazionale l'avvocatura e la magistratura nel loro complesso, riservando ad altri soggetti interessati la possibilità di produrre e consegnare memorie e contributi che verranno, come sempre, messi a disposizione dei deputati.

Andrea COLLETTI (M5S), ritiene che l'audizione del Procuratore Pignatone servirebbe sicuramente ad affrontare in maniera più completa diverse tematiche inerenti al testo in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver precisato che il criterio adottato nell'individuare i soggetti da audire non è

stato determinato da valutazioni personali sui soggetti per i quali sono state richieste delle audizioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

C. 559 Bolognesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che martedì 8 luglio scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Considerato che il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo (*vedi allegato 1*), ritiene opportuno fissare alle ore 12 di mercoledì 16 luglio il termine per la presentazione di subemendamenti al medesimo.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione. — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BERRETTA (PD) dopo avere espresso condivisione sulla proposta di parere nel suo complesso, propone alla relatrice di apportare talune modifiche. In particolare, con riferimento all'articolo 18, ritiene che si debba stabilire, con un apposita condizione, un criterio di razionalizzazione rispetto alla soppressione di tutte le sedi staccate, sottolineando come la presenza, nella sede, della Corte d'appello, già ponderata in seguito alla riforma del 2011, costituisca un valido indicatore per il mantenimento della sezione staccata. Occorrerebbe, inoltre, prevedere una procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo di nuovi magistrati amministrativi, al fine di sopperire alle carenze di organico che si determineranno con la cessazione del servizio prevista al settantesimo anno di età.

Quanto alle prime tre condizioni apposte al parere ritiene che quella relativa all'ampliamento del termine di cui all'articolo 1, comma 3, debba essere subordinato all'eventuale mancato recepimento delle condizioni che prevedono delle misure strutturali per fare fronte agli effetti dell'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio sull'organico della magistratura ordinaria.

Per quanto concerne la condizione n. 9), relativa all'articolo 32, considerando la natura e le funzioni dell'ANAC, ritiene opportuno non prevedere, in maniera univoca, la competenza del Prefetto del luogo in cui ha sede la stazione appaltante. In ordine alla condizione n. 17, relativa all'articolo 40, pur condividendo l'esigenza di sinteticità, riterrebbe sufficiente un'osservazione finalizzata all'attuazione delle esigenze di sinteticità. Come ultima osservazione sottolinea come la mancata indicazione di criteri ai quali commisurare la cauzione di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), costituisca un limite da colmare.

Antonio LEONE (NCD), dichiarandosi in accordo con le osservazioni svolte dal collega sulla questione della cauzione, ritiene che il problema del depauperamento degli organici della magistratura, laddove non siano previsti concorsi, possa essere affrontato con una riconsiderazione della posizione dei magistrati collocati « fuori ruolo » che potrebbero essere richiamati in servizio. In tal senso si potrebbe formulare un'osservazione da inserire nel parere alla I Commissione.

Paventa, inoltre, che a seguito della soppressione delle sezioni staccate dei TAR, si crei un disagio ed un aggravio dei tempi per i cittadini nella presentazione dei ricorsi.

Per il resto si dichiara favorevole alla proposta di parere.

Andrea COLLETTI (M5S), preannuncia che, articolo per articolo, presenterà proposte emendative. All'articolo 2, comma 4, proporrà la soppressione del termine « *manifesto* » e dell'ultimo periodo. Proporrà, altresì, emendamenti soppressivi dei commi 1 e 2 dell'articolo 18 precisando che, a suo parere, la soppressione delle sedi staccate dei TAR produrrà maggiori oneri per lo Stato e per i cittadini con aggravio di lavoro per le sedi centrali.

Relativamente alle sentenze in forma semplificata (articolo 40) ritiene che, considerata la complessità della materia, si determinerà un aumento dei ricorsi.

Per quanto concerne le misure previste dall'articolo n. 41 (Misure per il contrasto all'abuso del processo) presenterà emendamenti soppressivi a contrasto di una volontà legislativa che sembra volta ad impedire l'accesso alla giustizia, così come presenterà emendamenti relativi alla materia incidente sulle condizioni nn. 18 e 20 e relativamente all'articolo n. 53, recante le norme di copertura finanziaria del provvedimento in esame. Rivolge, inoltre, al rappresentante del Governo un quesito relativo all'articolo 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) che, però non è incluso nella proposta di parere.

Sofia AMODDIO (PD), rileva come non sia sufficiente, relativamente alla soppressione dei TAR, indicare il solo spostamento del termine di decorrenza al 31 dicembre 2014, in quanto se non opportunamente valutata, la norma porterà alla paralisi della giustizia amministrativa laddove alle sezioni staccate, come quella di Catania, afferisce un enorme bacino di utenza. Ritiene pertanto opportuno che si operi, per le singole sopprimende sezioni staccate, una valutazione « costi-benefici ».

Relativamente all'articolo n. 40 ritiene vada soppressa la locuzione « *in forma semplificata* » foriera di una serie infinita di futuri ricorsi; ritiene vada ampliato il termine di cui alla lettera a del primo comma, da 30 a 60 giorni; ritiene che vada soppressa la lettera b del primo comma, in quanto la cauzione viola il principio di giustizia ed è già prevista da norme concorrenti, con il rischio di contrasto tra norme.

L'articolo 41, inoltre, presenta evidenti profili problematici, mancando la fattispecie tipica che giustifica la sanzione e realizzandosi, in tal modo, una sorta di responsabilità oggettiva.

Francesca BUSINAROLO (M5S), ritiene utile rafforzare la tutela per il dipendente pubblico che segnali eventuali difformità ed abusi. Ritiene, inoltre, indispensabile apportare alcune modifiche al testo affinché sia rafforzato il processo telematico, anche attraverso l'estensione ad altri soggetti che rientrano nella gestione della giustizia civile, l'ambito di applicazione obbligatorio del processo civile telematico, quali gli ufficiali giudiziari ed i giudici di pace prevedendo, inoltre, il pagamento del contributo unificato con modalità esclusivamente tracciabili.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL), rileva come la giustizia in Italia, sia caratterizzata da una filosofia di fondo che introduce ed abbrevia i termini per la presentazione degli atti e per la gestione dei procedimenti senza che questi vengano poi rispettati, così il principio della rapidità, unitamente a quello della gratuità della giustizia viene meno.

Per l'introduzione del PCT prevede che ciò comporterà un aumento dei costi per il cittadino così come aumenteranno, per lo Stato e per i cittadini, i costi derivanti dalla soppressione delle sedi staccate come quella di Lecce, dimenticando che la Puglia è una regione che si sviluppa in lunghezza per oltre 400 chilometri. Ritiene, poi, che la sottolineatura connessa al ricambio generazionale, del minor costo derivante dall'immissione di dipendenti più giovani, sia di dubbio gusto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, tenuto conto dei rilievi emersi nel corso della seduta, formula una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.45.

ALLEGATO 1

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi.**EMENDAMENTO DEL RELATORE**

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« 1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 375.

(Depistaggio e inquinamento processuale).

È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine, o un processo penale:

1) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;

2) distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3) forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel precedente numero.

Il colpevole non è punibile se ripristina lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove prima che l'attività giudiziaria sia stata concretamente impedita, ostacolata o sviata. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

3. Dopo l'articolo 384-bis è inserito il seguente:

« ART. 384-ter.

(Circostanze aggravanti).

Nei casi previsti dagli articoli 371- bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Nei casi previsti dagli articoli 367, 368, 369, 371- bis, 371-ter, 372, 373, 374, 375, 377, 377-bis, la pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni;

2) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter, 422 del codice penale, nonché i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 e quelli concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente concorrono, la pena è aumentata dalla metà fino al doppio. »

1. 10. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto, rilevato che:

A) La finalità delle disposizioni previste dall'articolo 1 è pienamente condivisibile. Si tratta, infatti, di promuovere il ricambio generazionale nel settore di lavoro pubblico, nonché di favorire risparmi di spesa con l'abbattimento del monte stipendiale derivante dalla sostituzione di lavoratori più anziani, cui normalmente spettano livelli retributivi più elevati, con personale di nuova assunzione e quindi meno costoso. Per il personale di magistratura l'età di ordinaria cessazione dal servizio è prevista dall'articolo 5 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 « al compimento del settantesimo anno di età ». Pertanto, con l'entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2014, a regime, non potrà più essere autorizzata la facoltà di permanere in servizio oltre tale limite di età. Conseguenza della norma, sotto il profilo sistematico, è inoltre l'eliminazione della specialità della disciplina del trattenimento in servizio dei magistrati rispetto a quella ordinaria dei pubblici dipendenti, dalla quale si differenziava in ragione del maggior termine previsto per il prolungamento del servizio secondo l'articolo 16 d.l. n. 503 del 1992.

L'enunciato principio, per quanto condivisibile, può essere meglio conciliato con le esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari, tenendo conto delle attuali scoper-

ture e di quelle che si verranno a creare con l'applicazione della disciplina in questione.

B) Secondo i dati forniti dal Ministro della Giustizia con nota trasmessa il 7 luglio 2014, mentre il numero dei magistrati ordinari previsto per legge è di 10.151 unità, alla data del 4 luglio 2014 ne risultavano in servizio 9.410, con una scopertura di 741 unità. Questo dato tiene conto anche dei magistrati senza funzioni, ovvero dei m.o.t. nominati con decreto ministeriale 2 maggio 2013, per i quali è in corso il tirocinio mirato e che prenderanno possesso degli uffici di destinazione nel mese di gennaio 2015, e di quelli nominati con decreto ministeriale 20 febbraio 2014, per i quali è in corso il tirocinio generico e che prenderanno possesso degli uffici di destinazione nel mese di novembre 2015.

Attualmente risulta bandito con D.M 30 ottobre 2013 un concorso a n. 365 posti di magistrato ordinario in tirocinio, le cui tre prove scritte si sono concluse il 27 giugno scorso. Tenuto conto dell'elevato numero di compiti da correggere, il Ministero ipotizza che l'assunzione a magistrato ordinario in tirocinio (che richiede la delibera di approvazione del CSM e il successivo decreto ministeriale) avverrà non prima del luglio 2016.

Sempre secondo le informazioni fornite dal Ministero, a seguito dell'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio si verificherà una scopertura di organico pari a 309 unità; il CSM quantifica il dato

dei magistrati in 374 magistrati quelli che entro il 31 dicembre 2015 usciranno dal servizio per effetto del decreto.

Si osserva che le scoperture che deriveranno dall'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio si andranno a sommare a quelle attuali, per un totale di oltre 1.200 unità stimate al 31 dicembre 2015. Nella nota inviata dal Primo Presidente della Corte di Cassazione (8 luglio 2014) si specifica che il particolare depauperamento delle risorse umane riguarderà soprattutto la Corte di Cassazione con una percentuale ipotizzata al 31 dicembre 2015 di carenza del personale della Corte superiore al 35 per cento.

C) Con riferimento ai magistrati amministrativi, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, pur valutando positivamente la norma che abroga il trattenimento in servizio dei magistrati sino al 31 dicembre 2015, ha rilevato che, a causa del collocamento a riposo a quella data di 61 magistrati (tra cui 10 presidenti di Consiglio di stato e 13 presidenti di TAR), è urgente lo svolgimento del concorso a 33 posti di referendario che non è stato ancora avviato e che era stato proposto rispetto ad un sotto organico complessivo della giustizia amministrativa, già preesistente alle misure introdotte dal provvedimento in esame, di oltre 70 unità.

D) Va considerato, come rilevato in sede di audizioni, che l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio si risolve nella riduzione della carriera e quindi comporta l'opportunità di rivedere i meccanismi di accesso alla magistratura ordinaria, riportando il concorso in magistratura a concorso affrontabile dopo il conseguimento della laurea per consentire l'abbassamento dell'età media dei nuovi magistrati. Ciò anche nella prospettiva di consentire il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione a fini previdenziali (*condizione n. 1*).

In prospettiva, le Scuole per le professioni legali potrebbero essere anche valorizzate come sedi di formazione per la

preparazione ai concorsi in magistratura e notariato, nonché per l'abilitazione alla professione forense.

Inoltre, la situazione di particolare affanno in cui notoriamente versa l'amministrazione della giustizia impone una speciale cautela nella gestione della fase transitoria onde evitare gravi effetti sulla funzionalità degli uffici giudiziari. A tal fine appare necessario prevedere o un più ampio periodo transitorio quantificabile in un anno, al 31 dicembre 2016 (*condizione n. 2*), o il tempestivo avvio delle procedure concorsuali per il reclutamento di nuovi magistrati.

Appare anche necessario prevedere la reintroduzione della facoltà che l'articolo 127 del R.D. n. 12 del 1941, soppresso dall'articolo 8, del d.lgs. 160/06. Tale articolato attribuiva al Ministro della giustizia la facoltà di chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei ma non vincitori ulteriori posti disponibili in misura pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.

La reintroduzione di tale facoltà consentirebbe già dal bando dell'ottobre 2014 di riassorbire le vacanze di circa 40 unità, pari ad 1/3 delle scoperture createsi per effetto del decreto legge e lo stesso potrebbe avvenire per i futuri concorsi (*condizione n. 3*).

Attesi gli effetti immediati della normativa e la sostanziale invarianza finanziaria si potrebbe ipotizzare la facoltà di aumento del 10 per cento anche per il bando di concorso 30.10.2013.

E) L'articolo 1, comma 3, inoltre pone una questione interpretativa e una questione connessa con la funzionalità degli uffici giudiziari.

La disposizione, segnatamente, stabilisce una regolamentazione transitoria speciale per il personale della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e per l'Avvocatura dello Stato. Il legislatore, consapevole dell'effetto di improvvisa cessazione del servizio di un numero rilevante di dipendenti, e preoccupato delle conseguenti possibili criticità per il funzionamento regolare degli uffici

giudiziari, ha stabilito che, con riferimento a tali categorie di dipendenti i trattenimenti in servizio sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se previsti in data anteriore.

La prima questione, che si è posta fin dall'entrata in vigore del presente decreto, è di carattere interpretativo, poiché la norma, a differenza di quanto accade nel comma 2, considera in maniera unitaria, omogenea ed indistinta « i trattenimenti », senza specificazioni di sorta.

Appare quindi necessario precisare che si tratta non solo dei trattenimenti già deliberati o per i quali è stata presentata la relativa domanda di disponibilità entro la data di entrata in vigore del decreto legge ma anche quelli che potrebbero essere deliberati avendo riguardo a magistrati che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto hanno maturato i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni (*condizione n. 4*).

F) L'articolo 2, rubricato « Incarichi direttivi ai magistrati », contiene una pluralità di disposizioni, le quali, se per un verso condividono la finalità di accelerare le procedure volte al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive giudicanti e requirenti, presentano, in realtà, un contenuto piuttosto eterogeneo.

Un primo nucleo di norme, contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo in questione, è diretto ad evitare, ponendo dei tempi predefiniti per l'esaurimento della procedura di conferimento dei costi direttivi e semidirettivi, che possa determinarsi una effettiva vacanza e, con essa, una soluzione di continuità negli organi di vertice degli uffici, con i prevedibili riflessi sul versante organizzativo e della concreta attività giudiziaria.

Peraltro, in un'ottica di gradualità dell'intervento ed anche al fine di favorire l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte del Consiglio superiore della magistratura, il comma 2 ha inteso rinviare l'applicazione delle disposizioni

contenute al comma 1, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Le previsioni appena illustrate rispondono all'obiettivo – valutabile in termini indubbiamente positivi – di promuovere la funzionalità, la tempestività e l'efficacia delle procedure consiliari di nomina dei magistrati agli incarichi direttivi e semidirettivi. I ritardi di ogni intervento del Consiglio superiore in materia hanno l'effetto di lasciare le articolazioni giudiziarie prive dei vertici cui è affidato il compito di organizzare, programmare e gestire l'operatività degli uffici per periodi prolungati che, obbiettivamente danneggiano sia dal punto di vista strutturale che sotto il profilo della funzionalità il concreto proficuo esercizio della funzione giurisdizionale nel territorio interessato.

Sono state evidenziate, anche nel corso delle audizioni, talune criticità della normativa in esame soprattutto con riferimento all'eccessiva brevità del termine di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che è oggettivamente incompatibile con la complessità del procedimento istruttorio (presentazione delle domande, parere del Consiglio giudiziario, tutti i candidati, audizioni, formulazione della proposta e motivazione) (*condizione n. 5*).

La nuova disciplina, inoltre, attribuisce al Comitato di Presidenza il potere di valutare le ragioni del ritardo nella definizione della pratica pendente; e non è chiaro attraverso quali strumenti possa risolversi l'eventuale conflitto tra la Commissione referente ed il Comitato di presidenza nel caso in cui quest'ultimo, andando di diverso avviso rispetto alla prima, ritenga « ingiustificata » l'inosservanza dei termini stabiliti dal comma 1-*bis*.

La previsione normativa appare non tenere adeguatamente in conto la struttura assembleare del Consiglio superiore della magistratura, attribuendo al Comitato di Presidenza un potere decisorio che è del tutto estraneo al ruolo di organo promotore ed esecutivo delle deliberazioni consiliare (vedi legge istitutiva del CSM n. 195 del 1958) (*condizione n. 6*).

Il comma 3, ricollegandosi alle novità introdotte in materia di trattenimento dall'articolo 1, stabilisce che «In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo».

Va, inoltre, ricordato che, secondo quanto previsto dagli artt. 34-*bis* e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la legittimazione alla partecipazione ai relativi concorsi è riconosciuta ai magistrati in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo ed avuto riguardo alla data della vacanza del posto messo a concorso, almeno quattro anni di servizio.

Il comma 3 introduce, sia pure temporaneamente, una deroga a tale disciplina, stabilendo che la legittimazione alla partecipazione ai concorsi per gli uffici direttivi e semidirettivi pubblicati sino al 30 giugno 2015 sia riconosciuta anche ai magistrati che siano in grado di assicurare quantomeno due anni residui di servizio.

La fissazione in quattro anni del periodo minimo di svolgimento delle funzioni direttive e semidirettive costituiva uno dei principali capisaldi della riforma dell'ordinamento giudiziario che lega il conferimento e l'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive alle esigenze di migliore e più efficiente organizzazione del servizio.

Pur ritenendo condivisibile la *ratio* della norma che vuole attutire le conseguenze derivanti dall'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio si osserva che il requisito di legittimazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di un solo biennio a far data dalla vacanza del posto può ridursi in concreto a pochi mesi, in quanto suddetto periodo subisce inevitabilmente un'ulteriore riduzione corrispondente al tempo necessario per la definizione del procedimento concorsuale. Si ritiene pertanto che un buon punto di equilibrio possa essere quello di prevedere che i magistrati che

concorrono al conferimento di funzioni direttive e semidirettive per i posti pubblicati sino al 30 giugno 2015 debbano assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima del collocamento a riposo (*condizione n. 7*).

Sempre in via transitoria e fino al 31 dicembre 2015 potrebbe essere utile prevedere una norma che preveda per i dirigenti degli uffici giudiziari in servizio prossimi al collocamento a riposo la prosecuzione nell'incarico direttivo e semidirettivo senza la necessità di attivare una apposita procedura di conferma. Ciò al fine di evitare l'aggravio di lavoro del Consiglio superiore della magistratura che altrimenti dovrebbe provvedere quasi contestualmente per uno stesso posto alla procedura di conferma del dirigente in servizio prossimo alla pensione e alla tempestiva nomina del successore.

G) L'articolo 2, comma 4, disciplina due distinte tematiche che hanno avuto, in corso di audizione differenti prospettazioni: si tratta della struttura del giudizio di ottemperanza quando esso concerne l'esecuzione di pronunce aventi ad oggetto deliberazioni del CSM; e dei limiti del sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo su tali deliberazioni.

La novella non ha eliminato la tutela offerta dal giudizio di ottemperanza nei confronti degli atti del CSM. Essa, infatti, si limita a precludere alcune soluzioni previste, in via generale, dall'articolo 114, comma 4, del c.p.a., e precisamente quelle di cui alle lettere *a*) e *c*). Ciò comporta la conseguenza che, in sede di ottemperanza, il Giudice amministrativo dovrà sempre investire, in prima battuta, il CSM dell'esecuzione del proprio *decisum*, ma potrà sempre nominare un commissario ad acta in caso di inerzia (oltre il termine assegnato per provvedere) dell'organo di autogoverno della magistratura. Quel che non potrà fare, invece, sarà adottare esso stesso il provvedimento in luogo del Consiglio, né definire le modalità dell'ottemperanza «anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione» (la novella

dichiara non più applicabile la lettera *a*) dell'articolo 114, comma 4, c.p.a.).

Tale modifica risulta compatibile con l'articolo 105 Cost. che conferisce al CSM la competenza esclusiva all'adozione delle determinazioni sulla carriera dei magistrati, e quindi tale, funzione, rivolta alla garanzia dell'indipendenza della magistratura, se non può certo mettere il CSM al riparo del controllo giurisdizionale (che è superiore garanzia generale di legalità), deve comportare una regolazione specifica del suo esercizio.

Il provvedimento in esame incide anche sullo spazio lasciato al sindacato del Giudice amministrativo, in quanto stabilisce che i soli vizi rilevanti sono quello di violazione di legge e quello di eccesso di potere « manifesto ». È stato rilevato, nel corso delle audizioni, che la novità risulta assai limitata, né è ravvisabile un contrasto con l'articolo 113, comma 2, Cost. (che vieta la limitazione della tutela nei confronti degli atti della pubblica Amministrazione).

Si deve considerare, infatti, che, come dimostra il ricordato articolo 105 Cost., la novella in realtà non fa altro che esplicitare e rendere più direttamente vincolanti alcuni principi che proprio la giurisprudenza del Giudice amministrativo aveva fermamente enunciato.

Infatti, è ben noto che il controllo sugli atti del CSM, proprio per la peculiare discrezionalità che li caratterizza, è sempre stato definito, in sostanza, « esterno » e che — semmai — le controversie che hanno maggiormente segnato la materia sono quelle relative all'applicazione concreta di tali saldi principi. La novella, in definitiva, sembra semplicemente offrire conferma legislativa dei principi generali già enunciati dalla giurisprudenza, assistendoli con la forza normativa propria delle fonti primarie. Per altro verso, sembra evidente che la novella non comporta il venir meno della censurabilità dei vizi di difetto di istruttoria o di difetto di motivazione, per la semplice ragione che quei vizi costituiscono pur sempre violazioni di legge (essendo previsti dagli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990).

H) L'articolo 9 dispone la riforma degli onorari dell'avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici e degli enti territoriali.

Tralasciando ogni considerazione in merito all'entità della riduzione degli onorari in relazione alla particolare rilevanza della funzione degli « avvocati pubblici », nonché sulla convenienza anche economica per l'ente pubblico di avvalersi di un'avvocatura interna, occorre osservare che la norma, parametrata sulla retribuzione degli avvocati dello Stato, non tiene adeguatamente conto degli ordinamenti, estremamente vari e differenziati, che regolano la percezione della complessiva retribuzione da parte delle altre categorie di avvocati pubblici né dell'autonomia degli enti territoriali.

La disposizione appare quindi destinata a produrre effetti indifferenziati su voci speciali di spesa pubblica che incidono variamente sulla composizione del trattamento retributivo complessivo degli avvocati delle diverse amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali, in presenza di inquadramenti contrattuali (avvocati dirigenti, inseriti in distinti ruoli professionali, avvocati funzionari) e conseguenti retribuzioni tabellari ed accessorie molto diverse tra loro, che porterebbero ad accentuare rilevanti differenziazioni retributive in presenza della medesima professionalità esercitata.

Pur condividendosi pienamente il principio del contenimento della spesa pubblica alla quale, senza dubbio, devono partecipare anche gli « avvocati pubblici », si ritiene necessario un ulteriore approfondimento da parte della Commissione di merito per attuare un approfondimento finalizzato ad una rimodulazione dell'intervento normativo che tenga conto dei differenti regimi contributivi degli avvocati dipendenti degli enti pubblici e degli enti territoriali, nonché finalizzato ad estendere, a tutti gli « avvocati pubblici », compresi gli avvocati dello Stato, l'applicazione del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come

modificato dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (*osservazione sub lett. a*).

I) L'articolo 18 dispone la soppressione di tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali.

La soppressione delle sezioni staccate dei TAR può essere esaminata da due punti di vista: l'uno, strettamente economico, e, l'altro, di efficienza.

Si rileva, sotto il primo profilo, che la giustizia amministrativa non potrà provvedere agli oneri finanziari inevitabilmente conseguenti alla soppressione delle sezioni staccate a causa delle esigue risorse riconosciutele, come dimostrato dal fatto che già nell'anno 2013 ha dovuto attingere al suo fondo di riserva e rischia di rimanere senza disponibilità di alcun tipo, se non le verranno trasferiti i fondi del contributo unificato (circa cinquantuno milioni) che per legge le spettano.

Le Sezioni staccate corrispondono territorialmente ad una Corte d'appello, ad eccezione di Parma, Pescara e Latina. In realtà, poi la Sezione di Lecce coincide con la Corte d'appello di Lecce inclusa la Sezione distaccata di Corte di Appello di Taranto, mentre la Sezione di Catania comprende tre Corti d'appello, ovvero Catania, Messina e Caltanissetta (per la provincia di Enna).

Se l'obiettivo è quello della razionalizzazione del sistema, come evidenziato dalla relazione di accompagnamento, non si può prescindere dalla considerazione di alcuni dati oggettivi quali: l'estensione del bacino di utenza, con riferimento, sia alla quantità di popolazione che all'estensione geografica della singola Regione, sia dal livello del contenzioso amministrativo nonché degli oneri finanziari derivati dalle operazioni di soppressione e accorpamento.

È necessario, in ogni caso assicurare un maggior periodo per le operazioni di riorganizzazione territoriale spostato al 31 dicembre 2014 il termine attualmente previsto per il 1 ottobre 2014 (*condizione n. 8*).

L) L'articolo 32 prevede misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, attribuendo particolari poteri al Presidente dell'ANAC e coordinandone l'attività con quella del Prefetto.

In primo luogo, al comma 1, alinea, appare necessario integrare il testo della rubrica, specificando che le misure previste dall'articolo in questione si applicano non solo agli appalti di lavori, ma anche a quelli relativi a servizi o forniture.

Appare necessario, inoltre, precisare che il Prefetto competente è quello del luogo in cui ha sede la stazione appaltante.

Al fine di meglio coordinare l'attività dell'autorità giudiziaria con quella del Presidente dell'ANAC, appare necessario introdurre una modifica dell'articolo 129 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo un'informativa da parte dell'autorità giudiziaria al Presidente dell'ANAC, nel caso siano stati disposti una misura cautelare o un rinvio a giudizio per i delitti indicati dal comma 1, alinea.

A sua volta il presidente dell'ANAC, qualora ritenga di esercitare il potere di proposta al prefetto avendo avuto notizia di « situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili a un'impresa aggiudicataria di un appalto », e quindi sostanzialmente di una notizia di reato, deve dare di esse informazione immediata al procuratore della Repubblica (tale obbligo potrebbe essere considerato implicito in considerazione della qualità di pubblico ufficiale, appare comunque opportuno precisarlo nel testo).

Al comma 2, appare necessario precisare che la misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa dura fino al collaudo dell'opera.

Si osserva, inoltre, che problemi applicativi e di coordinamento potrebbero nascere dalla previsione del quinto comma dell'articolo 32. Si prevede, infatti, che le misure straordinarie di gestione adottate dal prefetto su proposta del presidente

dell'ANAC « sono revocate o cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ».

Si ricorda che le misure in questione sono di natura gestionale, potendo comportare sostanzialmente la sostituzione dei soggetti preposti alla gestione dell'azienda per l'esecuzione del contratto di appalto. Secondo la previsione contenuta nel decreto gli amministratori nominati dal prefetto in sostituzione di quelli dell'impresa dovrebbero essere a loro volta sostituiti da altri nominati dall'autorità giudiziaria qualora intervenga successivamente uno dei provvedimenti adottati da quest'ultima. È evidente la portata disfunzionale di tale norma, la cui applicazione comporterebbe come regola la sostituzione inutile degli amministratori nominati dal prefetto, e quindi già anch'essi per così dire « di garanzia », con altri nominati dall'autorità giudiziaria, con gli ovvi problemi conseguenti. Sarebbe quindi opportuno prevedere una regola di diverso tipo, che escluda quantomeno l'ineluttabilità dell'evento descritto (*condizioni da n. 9 a n. 14*).

M) L'articolo 38 riguarda il processo amministrativo digitale.

L'intento di completare la digitalizzazione del processo amministrativo è pienamente condiviso. Appare peraltro necessario stabilire un termine certo per il definitivo utilizzo della firma digitale (*condizione n. 15*).

N) L'articolo 40 introduce misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici.

L'auspicata accelerazione dei giudizi in materia di appalti deve essere ragionevolmente sostenibile. A tale scopo appare preferibile un lieve ampliamento dei termini che renda praticabile l'effettiva trattazione delle controversie in materia di appalti e garantisca l'effettività della difesa delle parti pubbliche (*condizione n. 16*).

L'obiettivo della velocizzazione dei processi in materia di appalti, perseguito dalla

norma in esame, può essere razionalmente ed efficacemente realizzato attraverso non solo la previsione di termini più brevi, ma anche con un rafforzamento del principio di sinteticità degli atti delle parti. Questo principio trova già espresso riconoscimento nell'articolo 3 del codice del processo amministrativo e nell'articolo 47 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. Esso assume inoltre rilievo in quanto strumentale all'attuazione della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost. e articolo 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Dovrebbe però essere declinato in modo più stringente nel processo in materia di appalti, per non rendere la misura dell'accorciamento dei termini di difficile applicazione pratica (*condizione n. 17*).

Con riferimento al comma 1, lettera b) si osserva che subordinare alla prestazione di una cauzione la concessione di una tutela cautelare sembrerebbe violare il principio che la tutela giurisdizionale deve essere assicurata a tutti, al di là delle condizioni personali e sociali. La Corte costituzionale ha affermato tale principio sin dalla sent. n. 67 del 1960 e lo ha costantemente ribadito (v., ad es., sentenze nn. 21 del 1961; 55 del 1995; 114 del 2004). D'altra parte è anche vero che chi partecipa ad appalti pubblici ha normalmente i mezzi per prestare la cauzione. Quindi, per la realizzazione di un equilibrato bilanciamento tra la finalità perseguita dal legislatore di attuare una forte efficacia dissuasiva nei confronti di richieste cautelari che bloccano la stipula dei contratti di appalto e il principio di effettività della tutela di chi denuncia la violazione delle regole di evidenza pubblica, appare opportuna la fissazione di criteri oggettivi che delimitino la discrezionalità del giudice nella determinazione del *quantum* in aderenza all'articolo 23 della Costituzione (osservazione sub lettera b).

O) L'articolo 41 prevede misure per il contrasto dell'abuso del processo amministrativo. Per quanto la *ratio* della disposizione sia condivisibile, tuttavia si osserva che la condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente

determinata costituisce una vera e propria sanzione, che però è prevista in assenza di criteri in ordine sia all'*an* che al quantum (osservazione sub lettera *c*).

Il titolo IV, Capo II reca una serie di disposizioni volte a garantire l'effettività del processo telematico. Le audizioni hanno consentito di evidenziare alcune criticità che possono essere adeguatamente superate recependo le seguenti proposte di modifica pervenute.

P) L'articolo 45, comma 1, lettera *b*) dispone che la sentenza venga comunicata integralmente (dispositivo e motivazione) ai difensori. Appare necessario precisare che tale comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 c.p.c. (osservazione n. 18).

Appare inoltre necessario integrare l'articolo 45 con la previsione di talune modifiche agli articoli 111 e 137 del R.D. 18 dicembre 1941, n.1368, al fine di evitare che gli stessi siano interpretati nel senso che le copie cartacee ivi richieste lo possano essere anche nell'ipotesi di deposito telematico. Quando si procede telematicamente, infatti, non sussiste esigenza di fornire copia degli atti, posto che gli stessi sono immediatamente fruibili da tutti i soggetti coinvolti (giudice, cancelliere, parti, ecc.) tramite la consultazione del fascicolo informatico (condizione n. 19).

Q) Appare necessario l'inserimento di alcune disposizioni utili a razionalizzare l'avvio del PCT, eliminando alcuni profili critici evidenziati dagli operatori (condizione n. 20).

In particolare, occorre adeguare le norme del codice di procedura civile alle esigenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tramite la modifica dell'articolo 125 c.p.c. e l'eliminazione dell'obbligo del difensore di indicare negli atti introduttivi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, tenuto conto che le disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche contenute nell'articolo 149-*bis* c.p.c., nella legge n. 53 del 1994 e nell'articolo 16 del decreto-legge

n. 179 del 2012 prevedono l'impiego dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 125 c.p.c. può creare problemi applicativi, nel caso in cui l'avvocato indichi un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici elenchi. Conseguentemente è necessario adeguare la norma di cui all'articolo 13, comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 nella parte in cui prevede la sanzione pecuniaria del pagamento di un importo pari alla metà del contributo unificato dovuto a carico del difensore che non indica nell'atto difensivo l'indirizzo di PEC

È altresì opportuno intervenire in materia di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche, tramite la modifica dell'articolo 16-*ter* del DL 179/12 (che enumera i pubblici elenchi degli indirizzi PEC da utilizzare le comunicazioni e notificazioni telematiche), per specificare che non tutti gli elenchi degli indirizzi PEC previsti dall'articolo 16 del DL 185/08 rientrano nel novero dei pubblici elenchi previsti dall'articolo 16-*ter* del DL 179/12, ma solo quello indicato al comma 6 (e quindi solo quello tenuto dal registro delle imprese). Si esclude, quindi, dai pubblici elenchi quello tenuto dagli ordini professionali, perché coincide con il ReGIndE a sua volta oggetto di una specifica previsione contenuta nell'articolo 16-*ter* del DL 179 citato. È parimenti escluso l'Indice delle Pubbliche amministrazioni (c.d. IPA), perché ai sensi del comma 12 dell'articolo 16 del DL 179/12 le comunicazioni destinate alle PP.AA. devono essere effettuate ad un indirizzo PEC che esse devono dedicare al settore giustizia.

È opportuno poi inserire una disposizione che chiarisca che l'articolo 16-*ter* del DL 179/12 si applica anche alla giustizia amministrativa: ne deriva che anche per le comunicazioni del processo amministrativo si dovrà tener conto esclusivamente degli indirizzi PEC risultante dai pubblici elenchi.

Occorre, inoltre, stabilire che la disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni per via telematica.

Anche in questo caso, viene accolta una sollecitazione prospettata dagli intervenuti al Tavolo Permanente, volta a superare il dubbio interpretativo sull'applicabilità anche alle notificazioni telematiche del precepto contenuto nell'articolo 147 c.p.c., che stabilisce che le notifiche non possono essere effettuate tra le ore 21 e le ore 7. Viene precisato comunque che le notificazioni eseguite dopo le ore 21 si intendono perfezionate alle ore 7 del giorno successivo.

È noto infatti che, secondo la sentenza della S.C. 21.06.79 n. 3478, l'articolo 147 cpc non si applica « nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza l'accesso dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all'articolo 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in tal caso, l'orario dall'articolo 147 citato da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione ...sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l'ultimo giorno utile ».

Considerato che la notifica telematica può essere eseguita direttamente dal difensore, in ogni momento, si è ritenuto preferibile prevedere l'applicazione dei predetti limiti orari anche al caso delle notifiche telematiche, per garantire al potenziale destinatario una fascia oraria giornaliera in cui non è tenuto a verificare il contenuto della propria casella di posta elettronica certificata.

Infine, appare utile modificare l'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), eliminando l'obbligo per il difensore di indicare l'indirizzo PEC nel ricorso o nel primo atto difensivo, e si è al contempo disposto che la comunicazione va effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. La disposizione, quindi, allinea interamente la disciplina delle comunicazioni del processo amministrativo a quella del

processo civile. Questa uniformità di regime giuridico si risolve in un indubbio beneficio per tutti gli operatori e, soprattutto, per gli avvocati.

R) All'articolo 46, comma 1, appare necessario prevedere che le modalità per fornire la prova in formato analogico dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC siano dettate al fine di fornire al cancelliere contezza dell'avvenuta impugnazione od opposizione di un provvedimento. In via di interpretazione analogica le prassi applicative concordate hanno esteso tale modalità anche alla prova della notificazione *tout court*. La proposta di modifica fornisce alle prassi il necessario substrato normativo, al fine di eliminare ogni incertezza (*condizione n. 21*).

S) L'articolo 50 prevede che gli stagisti siano inseriti nell'ufficio del processo.

Ulteriori modifiche alla disciplina dello stage formativo appaiono necessarie per estendere l'ambito di applicazione dell'istituto.

In particolare, oltre a prevedersi l'estensione dell'istituto agli uffici requisiti di merito ed agli uffici del giudice delle indagini preliminari (fermo restando l'obbligo del segreto già imposto agli stagisti), al fine di fornire ai giovani laureati che in forza della esposta modifica possono accedere da subito al concorso un adeguato incentivo a svolgere lo stage presso gli uffici giudiziari (di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013), acquisendo un adeguato livello di formazione, è opportuno, per un verso, che ai concorrenti dichiarati idonei che hanno svolto con esito positivo lo stage formativo sia assegnato un punteggio aggiuntivo di tre punti, da sommarsi al numero totale dei punti riportati all'esito delle prove nelle quale sia stato conseguito il relativo giudizio di idoneità.

Inoltre, come è emerso nel corso della discussione presso la Commissione Giustizia, la circostanza che gli stagisti siano stati inseriti nell'ufficio del processo, rende non più rinviabile la previsione a vantaggio di costoro di una borsa di stu-

dio, come accade per altri per altri settori professionali (*condizione n. 22*).

T) Appare necessario introdurre una modifica all'articolo 52, comma 1, lettera a), al fine di prevedere che il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine (*condizione n. 23*).

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al concorso per esami sono ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni. »;

2) all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole « 31 dicembre 2015 » con le seguenti « 31 dicembre 2016 »;

3) all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « posti messi a concorso » sono inserite le seguenti « e di quelli aumentati ai sensi del comma *3-bis* »

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « *3-bis.* Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulte-

riori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta. ».

3-ter. Le disposizioni del comma *2-bis* si applicano ai concorsi per magistrato ordinario banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

4) all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole da « i trattenimenti in servizio » fino a « avvocati dello Stato » con le seguenti: « i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché per gli avvocati dello Stato, che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni »;

5) all'articolo 2, comma 1, capoverso *1-bis*, lettera *b*), sostituire le parole « tre mesi » con le parole « 6 mesi »;

6) all'articolo 2, comma 1, sostituire il capoverso *1-ter* con il seguente: « In caso di inosservanza dei termini di cui al comma *1-bis*, il presidente della commissione referente, entro il termine di 30 giorni, provvede alla formulazione della proposta. »;

7) all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole « due anni di servizio » con le seguenti « tre anni di servizio dalla vacanza »;

8) all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole « 1 ottobre 2014 » con le seguenti « 31 dicembre 2014 »;

9) all'articolo 32, comma 1, alinea, dopo la parola « Prefetto », inserire le seguenti: « del luogo ove ha sede la stazione appaltante »;

10) all'articolo 32, comma 1, alinea, dopo le parole « il Presidente dell'ANAC » inserire le seguenti « ne informa il Procuratore della Repubblica e »;

11) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*quater*. Il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione quando sia disposta una misura cautelare o sia esercitata l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del codice penale. Trasmette pertanto copia dell'ordinanza cautelare e dell'atto di esercizio dell'azione penale. »;

12) all'articolo 32, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e comunque non oltre il collaudo »;

13) All'articolo 32, inserire il seguente periodo: « L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto ».

14) al Titolo III, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: « MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SERVIZI O FORNITURE »;

15) all'articolo 38, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il comma 2-*bis* dell'articolo 136 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è sostituito dal seguente: « 2-*bis*. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. »;

16) all'articolo 40, comma 1, lett. a), le parole « entro trenta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « entro quarantacinque giorni », e alla lettera c) del medesimo comma, le parole « entro venti giorni », sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni »;

17) all'articolo 40, comma 1, lettera a), dopo le parole « non oltre trenta giorni », inserire le seguenti: « Al fine di

consentire lo svolgimento immediato del giudizio di cui al presente comma ed in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, le parti hanno l'obbligo di contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei limiti e secondo le modalità fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti il Presidente del Consiglio di Stato, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con lo stesso decreto sono stabiliti i casi nei quali può essere, per concrete e specifiche ragioni, preventivamente autorizzato il superamento di tali limiti. Il giudice non esamina le questioni trattate nelle pagine eccedenti quelle fissate o autorizzate nei modi predetti. »;

18) all'articolo 45, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 »;

19) all'articolo 45, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 2. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n.1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il presente comma non si applica. »;

b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica. »;

20) Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).

1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax. ».

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa. »;

b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:

« ART. 16-septies (*Tempo delle notificazioni con modalità telematiche*). — 1. La disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. ».

3. All'articolo 136 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax. ».

4. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo

di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: « Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile ».

21) all'articolo 46, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « e) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: « 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1 bis del presente articolo. »;

22) all'articolo 50, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole « i tribunali ordinari, « sono inserite le seguenti: « gli uffici requirenti di primo e secondo grado »;

2) il periodo compreso fra le parole « Lo stage formativo « e quelle « giudice del dibattimento « è soppresso.

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

« 8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-ter. Il Ministro della giustizia, con decreto non avente natura regolamentare, determina annualmente i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Allo stesso modo si procede per determinare i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. ».

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, attribuisce al concorrente dichiarato idoneo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, un punteggio aggiuntivo di tre punti, da sommarsi al numero totale dei punti riportati all'esito delle prove nelle quale sia stato conseguito il relativo giudizio di idoneità. I documenti comprovanti l'esito positivo dello stage sono presentati, a pena di decadenza, a norma dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Rimane fermo quanto previsto dal comma 14. ».

23) all'articolo 52, comma 1, lettera a) sostituire le parole « Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. » con le seguenti: « Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un

sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine »

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di effettuare un approfondimento finalizzato ad una rimodulazione dell'intervento normativo che tenga conto dei differenti regimi contributivi degli avvocati dipendenti degli enti pubblici e degli enti territoriali, nonché finalizzato ad estendere, a tutti gli « avvocati pubblici », compresi gli avvocati dello Stato, l'applicazione del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) all'articolo 40, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere fissazione di criteri oggettivi che delimitino la discrezionalità del giudice nella determinazione del *quantum* della cauzione, con la previsione di limiti minimi e massimi;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 41.

ALLEGATO 3

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto, rilevato che:

A) La finalità delle disposizioni previste dall'articolo 1 è pienamente condivisibile. Si tratta, infatti, di promuovere il ricambio generazionale nel settore di lavoro pubblico, nonché di favorire risparmi di spesa con l'abbattimento del monte stipendiale derivante dalla sostituzione di lavoratori più anziani, cui normalmente spettano livelli retributivi più elevati, con personale di nuova assunzione e quindi meno costoso. Per il personale di magistratura l'età di ordinaria cessazione dal servizio è prevista dall'articolo 5 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 « al compimento del settantesimo anno di età ». Pertanto, con l'entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2014, a regime, non potrà più essere autorizzata la facoltà di permanere in servizio oltre tale limite di età. Conseguenza della norma, sotto il profilo sistematico, è inoltre l'eliminazione della specialità della disciplina del trattenimento in servizio dei magistrati rispetto a quella ordinaria dei pubblici dipendenti, dalla quale si differenziava in ragione del maggior termine previsto per il prolungamento del servizio secondo l'articolo 16 d.l. n. 503 del 1992.

L'enunciato principio, per quanto condivisibile, può essere meglio conciliato con le esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari, tenendo conto delle attuali scoper-

ture e di quelle che si verranno a creare con l'applicazione della disciplina in questione.

B) Secondo i dati forniti dal Ministro della Giustizia con nota trasmessa il 7 luglio 2014, mentre il numero dei magistrati ordinari previsto per legge è di 10.151 unità, alla data del 4 luglio 2014 ne risultavano in servizio 9.410, con una scopertura di 741 unità. Questo dato tiene conto anche dei magistrati senza funzioni, ovvero dei m.o.t. nominati con decreto ministeriale 2 maggio 2013, per i quali è in corso il tirocinio mirato e che prenderanno possesso degli uffici di destinazione nel mese di gennaio 2015, e di quelli nominati con decreto ministeriale 20 febbraio 2014, per i quali è in corso il tirocinio generico e che prenderanno possesso degli uffici di destinazione nel mese di novembre 2015.

Attualmente risulta bandito con D.M 30 ottobre 2013 un concorso a n. 365 posti di magistrato ordinario in tirocinio, le cui tre prove scritte si sono concluse il 27 giugno scorso. Tenuto conto dell'elevato numero di compiti da correggere, il Ministero ipotizza che l'assunzione a magistrato ordinario in tirocinio (che richiede la delibera di approvazione del CSM e il successivo decreto ministeriale) avverrà non prima del luglio 2016.

Sempre secondo le informazioni fornite dal Ministero, a seguito dell'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio si verificherà una scopertura di organico pari a 309 unità; il CSM quantifica il dato

dei magistrati in 374 magistrati quelli che entro il 31 dicembre 2015 usciranno dal servizio per effetto del decreto.

Si osserva che le scoperture che deriveranno dall'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio si andranno a sommare a quelle attuali, per un totale di oltre 1.200 unità stimate al 31 dicembre 2015. Nella nota inviata dal Primo Presidente della Corte di Cassazione (8 luglio 2014) si specifica che il particolare depauperamento delle risorse umane riguarderà soprattutto la Corte di Cassazione con una percentuale ipotizzata al 31 dicembre 2015 di carenza del personale della Corte superiore al 35 per cento.

C) Con riferimento ai magistrati amministrativi, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, pur valutando positivamente la norma che abroga il trattenimento in servizio dei magistrati sino al 31 dicembre 2015, ha rilevato che, a causa del collocamento a riposo a quella data di 61 magistrati (tra cui 10 presidenti di Consiglio di stato e 13 presidenti di TAR), è urgente lo svolgimento del concorso a 33 posti di referendario che non è stato ancora avviato e che era stato proposto rispetto ad un sotto organico complessivo della giustizia amministrativa, già preesistente alle misure introdotte dal provvedimento in esame, di oltre 70 unità.

D) Va considerato, come rilevato in sede di audizioni, che l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio si risolve nella riduzione della carriera e quindi comporta l'opportunità di rivedere i meccanismi di accesso alla magistratura ordinaria, riportando il concorso in magistratura a concorso affrontabile dopo il conseguimento della laurea per consentire l'abbassamento dell'età media dei nuovi magistrati. Ciò anche nella prospettiva di consentire il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione a fini previdenziali.

In prospettiva, le Scuole per le professioni legali potrebbero essere anche valorizzate come sedi di formazione per la preparazione ai concorsi in magistratura e notariato, nonché per l'abilitazione alla professione forense.

La situazione di particolare affanno in cui notoriamente versa l'amministrazione della giustizia impone una speciale cautela nella gestione della fase transitoria onde evitare gravi effetti sulla funzionalità degli uffici giudiziari, nonché il tempestivo avvio delle procedure concorsuali per il reclutamento di nuovi magistrati (*condizione n. 1*)

Appare anche necessario prevedere la reintroduzione della facoltà che l'articolo 127 del R.D. n. 12 del 1941, soppresso dall'articolo 8, del d.lgs. n. 160 del 2006. Tale articolato attribuiva al Ministro della giustizia la facoltà di chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei ma non vincitori ulteriori posti disponibili in misura pari al 10 per cento di quelli messi a concorso. La reintroduzione di tale facoltà consentirebbe già dal bando dell'ottobre 2014 di riassorbire le vacanze di circa 40 unità, pari ad un terzo delle scoperture createsi per effetto del decreto legge, e lo stesso potrebbe avvenire per i futuri concorsi (*condizione n. 2*).

In ultima analisi, ove non si ritenesse di realizzare gli interventi strutturali sopra indicati, sarebbe indispensabile prevedere un più ampio periodo transitorio quantificabile in un anno, ampliando al 31 dicembre 2016 il termine previsto all'articolo 1, comma 3 (*condizione n. 3*).

Attesi gli effetti immediati della normativa e la sostanziale invarianza finanziaria si potrebbe ipotizzare la facoltà di aumento del 10 per cento anche per il bando di concorso del 30 ottobre 2013.

Appare utile anche una riflessione sul tetto massimo del numero dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e degli avvocati dello Stato fuori ruolo.

E) L'articolo 1, comma 3, pone, inoltre, una questione interpretativa e una questione connessa con la funzionalità degli uffici giudiziari.

La disposizione, segnatamente, stabilisce una regolamentazione transitoria speciale per il personale della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e per l'Avvocatura dello Stato. Il

legislatore, consapevole dell'effetto di improvvisa cessazione del servizio di un numero rilevante di dipendenti, e preoccupato delle conseguenti possibili criticità per il funzionamento regolare degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con riferimento a tali categorie di dipendenti i trattenimenti in servizio sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se previsti in data anteriore.

La prima questione, che si è posta fin dall'entrata in vigore del presente decreto, è di carattere interpretativo, poiché la norma, a differenza di quanto accade nel comma 2, considera in maniera unitaria, omogenea ed indistinta « i trattenimenti », senza specificazioni di sorta.

Appare quindi necessario precisare che si tratta non solo dei trattenimenti già deliberati o per i quali è stata presentata la relativa domanda di disponibilità entro la data di entrata in vigore del decreto legge ma anche quelli che potrebbero essere deliberati avendo riguardo a magistrati che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto hanno maturato i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni (*condizione n. 4*).

F) L'articolo 2, rubricato « Incarichi direttivi ai magistrati », contiene una pluralità di disposizioni, le quali, se per un verso condividono la finalità di accelerare le procedure volte al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive giudicanti e requirenti, presentano, in realtà, un contenuto piuttosto eterogeneo.

Un primo nucleo di norme, contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo in questione, è diretto ad evitare, ponendo dei tempi predefiniti per l'esaurimento della procedura di conferimento dei costi direttivi e semidirettivi, che possa determinarsi una effettiva vacanza e, con essa, una soluzione di continuità negli organi di vertice degli uffici, con i prevedibili riflessi sul versante organizzativo e della concreta attività giudiziaria.

Peraltro, in un'ottica di gradualità dell'intervento ed anche al fine di favorire l'adozione delle necessarie misure organiz-

zative da parte del Consiglio superiore della magistratura, il comma 2 ha inteso rinviare l'applicazione delle disposizioni contenute al comma 1, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Le previsioni appena illustrate rispondono all'obiettivo – valutabile in termini indubbiamente positivi – di promuovere la funzionalità, la tempestività e l'efficacia delle procedure consiliari di nomina dei magistrati agli incarichi direttivi e semidirettivi. I ritardi di ogni intervento del Consiglio superiore in materia hanno l'effetto di lasciare le articolazioni giudiziarie prive dei vertici cui è affidato il compito di organizzare, programmare e gestire l'operatività degli uffici per periodi prolungati che, obbiettivamente danneggiano sia dal punto di vista strutturale che sotto il profilo della funzionalità il concreto proficuo esercizio della funzione giurisdizionale nel territorio interessato.

Sono state evidenziate, anche nel corso delle audizioni, talune criticità della normativa in esame soprattutto con riferimento all'eccessiva brevità del termine di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che è oggettivamente incompatibile con la complessità del procedimento istruttorio (presentazione delle domande, parere del Consiglio giudiziario, tutti i candidati, audizioni, formulazione della proposta e motivazione) (*condizione n. 5*).

La nuova disciplina, inoltre, attribuisce al Comitato di Presidenza il potere di valutare le ragioni del ritardo nella definizione della pratica pendente; e non è chiaro attraverso quali strumenti possa risolversi l'eventuale conflitto tra la Commissione referente ed il Comitato di presidenza nel caso in cui quest'ultimo, andando di diverso avviso rispetto alla prima, ritenga « ingiustificata » l'inosservanza dei termini stabiliti dal comma 1-*bis*.

La previsione normativa appare non tenere adeguatamente conto della struttura assembleare del Consiglio superiore della magistratura, attribuendo al Comitato di Presidenza un potere decisorio che è del tutto estraneo al ruolo di organo

promotore ed esecutivo delle deliberazioni consiliari (vedi legge istitutiva del CSM n. 195 del 1958) (*condizione n. 6*).

Il comma 3, ricollegandosi alle novità introdotte in materia di trattenimento dall'articolo 1, stabilisce che «In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo».

Va, inoltre, ricordato che, secondo quanto previsto dagli artt. 34-*bis* e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la legittimazione alla partecipazione ai relativi concorsi è riconosciuta ai magistrati in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo ed avuto riguardo alla data della vacanza del posto messo a concorso, almeno quattro anni di servizio.

Il comma 3 introduce, sia pure temporaneamente, una deroga a tale disciplina, stabilendo che la legittimazione alla partecipazione ai concorsi per gli uffici direttivi e semidirettivi pubblicati sino al 30 giugno 2015 sia riconosciuta anche ai magistrati che siano in grado di assicurare quantomeno due anni residui di servizio.

La fissazione in quattro anni del periodo minimo di svolgimento delle funzioni direttive e semidirettive costituiva uno dei principali capisaldi della riforma dell'ordinamento giudiziario che lega il conferimento e l'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive alle esigenze di migliore e più efficiente organizzazione del servizio.

Pur ritenendo condivisibile la *ratio* della norma che vuole attutire le conseguenze derivanti dall'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, si osserva che il requisito di legittimazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di un solo biennio a far data dalla vacanza del posto può ridursi in concreto a pochi mesi, in quanto suddetto periodo subisce inevitabilmente un'ulteriore riduzione corrispondente al tempo necessario per la definizione del procedimento concorsuale. Si ritiene pertanto che

un buon punto di equilibrio possa essere quello di prevedere che i magistrati che concorrono al conferimento di funzioni direttive e semidirettive per i posti pubblicati sino al 30 giugno 2015 debbano assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima del collocamento a riposo (*condizione n. 7*).

Sempre in via transitoria e fino al 31 dicembre 2015 potrebbe essere utile prevedere una norma che preveda, per i dirigenti degli uffici giudiziari in servizio prossimi al collocamento a riposo, la prosecuzione nell'incarico direttivo e semidirettivo senza la necessità di attivare una apposita procedura di conferma. Ciò al fine di evitare l'aggravio di lavoro del Consiglio superiore della magistratura che altrimenti dovrebbe provvedere quasi contestualmente per uno stesso posto alla procedura di conferma del dirigente in servizio prossimo alla pensione e alla tempestiva nomina del successore.

G) L'articolo 2, comma 4, disciplina due distinte tematiche che hanno avuto, nel corso delle audizioni differenti prospettazioni: si tratta della struttura del giudizio di ottemperanza quando esso concerne l'esecuzione di pronunce aventi ad oggetto deliberazioni del CSM; e dei limiti del sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo su tali deliberazioni.

La novella non ha eliminato la tutela offerta dal giudizio di ottemperanza nei confronti degli atti del CSM. Essa, infatti, si limita a precludere alcune soluzioni previste, in via generale, dall'articolo 114, comma 4, del c.p.a., e precisamente quelle di cui alle lettere *a*) e *c*). Ciò comporta la conseguenza che, in sede di ottemperanza, il Giudice amministrativo dovrà sempre investire, in prima battuta, il CSM dell'esecuzione del proprio *decisum*, ma potrà sempre nominare un commissario *ad acta* in caso di inerzia (oltre il termine assegnato per provvedere) dell'organo di autogoverno della magistratura. Quel che non potrà fare, invece, sarà adottare esso stesso il provvedimento in luogo del Consiglio, né definire le modalità dell'ottemperanza «anche mediante la determina-

zione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione » (la novella dichiara non più applicabile la lettera *a*) dell'articolo 114, comma 4, c.p.a.).

Tale modifica risulta compatibile con l'articolo 105 della Costituzione, che conferisce al CSM la competenza esclusiva all'adozione delle determinazioni sulla carriera dei magistrati, e quindi, tale funzione, rivolta alla garanzia dell'indipendenza della magistratura, se non può certo mettere il CSM al riparo del controllo giurisdizionale (che è superiore garanzia generale di legalità), deve comportare una regolazione specifica del suo esercizio.

Il provvedimento in esame incide anche sullo spazio lasciato al sindacato del giudice amministrativo, in quanto stabilisce che i soli vizi rilevanti sono quello di violazione di legge e quello di eccesso di potere « manifesto ». È stato rilevato, nel corso delle audizioni, che la novità risulta assai limitata, né è ravvisabile un contrasto con l'articolo 113, comma 2, della Costituzione (che vieta la limitazione della tutela nei confronti degli atti della pubblica Amministrazione).

Si deve considerare, infatti, che, come dimostra il ricordato articolo 105 della Costituzione, la novella in realtà non fa altro che esplicitare e rendere più direttamente vincolanti alcuni principi che proprio la giurisprudenza del Giudice amministrativo aveva fermamente enunciato.

Infatti, è noto che il controllo sugli atti del CSM, proprio per la peculiare discrezionalità che li caratterizza, è sempre stato definito, in sostanza, « esterno » e che — semmai — le controversie che hanno maggiormente segnato la materia sono quelle relative all'applicazione concreta di tali saldi principi. La novella, in definitiva, sembra semplicemente offrire conferma legislativa dei principi generali già enunciati dalla giurisprudenza, assistendoli con la forza normativa propria delle fonti primarie. Per altro verso, sembra evidente che la novella non comporta il venir meno della censurabilità dei vizi di difetto di istruttoria o di difetto di motivazione, per la semplice ragione che quei vizi costitui-

scono pur sempre violazioni di legge (essendo previsti dagli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990).

H) L'articolo 9 dispone la riforma degli onorari dell'avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici e degli enti territoriali.

Tralasciando ogni considerazione in merito all'entità della riduzione degli onorari in relazione alla particolare rilevanza della funzione degli « avvocati pubblici », nonché sulla convenienza anche economica per l'ente pubblico di avvalersi di un'avvocatura interna, occorre osservare che la norma, parametrata sulla retribuzione degli avvocati dello Stato, non tiene adeguatamente conto degli ordinamenti, estremamente vari e differenziati, che regolano la percezione della complessiva retribuzione da parte delle altre categorie di avvocati pubblici né dell'autonomia degli enti territoriali.

La disposizione appare quindi destinata a produrre effetti indifferenziati su voci speciali di spesa pubblica che incidono variamente sulla composizione del trattamento retributivo complessivo degli avvocati delle diverse amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali, in presenza di inquadramenti contrattuali (avvocati dirigenti, inseriti in distinti ruoli professionali, avvocati funzionari) e conseguenti retribuzioni tabellari ed accessorie molto diverse tra loro, che porterebbero ad accentuare rilevanti differenziazioni retributive in presenza della medesima professionalità esercitata.

Pur condividendosi pienamente il principio del contenimento della spesa pubblica alla quale, senza dubbio, devono partecipare anche gli « avvocati pubblici », si ritiene necessario un ulteriore approfondimento da parte della Commissione di merito per attuare un approfondimento finalizzato ad una rimodulazione dell'intervento normativo che tenga conto dei differenti regimi contributivi degli avvocati dipendenti degli enti pubblici e degli enti territoriali, nonché finalizzato ad estendere, a tutti gli « avvocati pubblici », compresi gli avvocati dello Stato, l'applicazione

del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (*osservazione sub lett. a*).

I) L'articolo 18 dispone la soppressione di tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali.

La soppressione delle sezioni staccate dei TAR può essere esaminata da due punti di vista: l'uno, strettamente economico, e, l'altro, di efficienza.

Si rileva, sotto il primo profilo, che la giustizia amministrativa non potrà provvedere agli oneri finanziari inevitabilmente conseguenti alla soppressione delle sezioni staccate a causa delle esigue risorse riconosciutele, come dimostrato dal fatto che già nell'anno 2013 ha dovuto attingere al suo fondo di riserva e rischia di rimanere senza disponibilità di alcun tipo, se non le verranno trasferiti i fondi del contributo unificato (circa cinquantuno milioni) che per legge le spettano.

Le sezioni staccate corrispondono territorialmente ad una corte d'appello, ad eccezione di Parma, Pescara e Latina. In realtà, poi la Sezione di Lecce coincide con la Corte d'appello di Lecce inclusa la Sezione distaccata di Corte di appello di Taranto, mentre la Sezione di Catania comprende tre corti d'appello, ovvero Catania, Messina e Caltanissetta (per la provincia di Enna).

Se l'obiettivo è quello della razionalizzazione del sistema, come evidenziato dalla relazione di accompagnamento, non si può prescindere dalla considerazione di alcuni dati oggettivi quali: l'estensione del bacino di utenza, con riferimento, sia alla quantità di popolazione che all'estensione geografica della singola Regione, sia dal livello del contenzioso amministrativo nonché degli oneri finanziari derivati dalle operazioni di soppressione e accorpamento.

È necessario, in ogni caso, assicurare un maggior periodo per le operazioni di

riorganizzazione territoriale spostando al 1° dicembre 2014 il termine attualmente previsto per il 1 ottobre 2014 (*condizione n. 8*).

Occorre, inoltre, stabilire un criterio di razionalizzazione rispetto alla soppressione, indiscriminata, di tutte le sedi staccate: la presenza, nella sede, della Corte d'appello, già ponderata in seguito alla riforma del 2011, costituisce un valido indicatore per il mantenimento della sezione staccata (*condizione n. 9*).

L) L'articolo 32 prevede misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, attribuendo particolari poteri al presidente dell'ANAC e coordinandone l'attività con quella del prefetto.

In primo luogo, al comma 1, alinea, appare necessario integrare il testo della rubrica, specificando che le misure previste dall'articolo in questione si applicano non solo agli appalti di lavori, ma anche a quelli relativi a servizi o forniture.

Al fine di meglio coordinare l'attività dell'autorità giudiziaria con quella del presidente dell'ANAC, appare necessario introdurre una modifica dell'articolo 129 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo un'informativa da parte dell'autorità giudiziaria al presidente dell'ANAC, nel caso siano stati disposti una misura cautelare o un rinvio a giudizio per i delitti indicati dal comma 1, alinea.

A sua volta il presidente dell'ANAC, qualora ritenga di esercitare il potere di proposta al prefetto avendo avuto notizia di « situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili a un'impresa aggiudicataria di un appalto », e quindi sostanzialmente di una notizia di reato, deve dare di esse informazione immediata al procuratore della Repubblica (tale obbligo potrebbe essere considerato implicito in considerazione della qualità di pubblico ufficiale, appare comunque opportuno precisarlo nel testo).

Al comma 2, appare necessario precisare che la misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa dura fino al collaudo dell'opera.

Si osserva, inoltre, che problemi applicativi e di coordinamento potrebbero nascere dalla previsione del quinto comma dell'articolo 32. Si prevede, infatti, che le misure straordinarie di gestione adottate dal prefetto su proposta del presidente dell'ANAC « sono revocate o cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ».

Si ricorda che le misure in questione sono di natura gestionale, potendo comportare sostanzialmente la sostituzione dei soggetti preposti alla gestione dell'azienda per l'esecuzione del contratto di appalto. Secondo la previsione contenuta nel decreto gli amministratori nominati dal prefetto in sostituzione di quelli dell'impresa dovrebbero essere a loro volta sostituiti da altri nominati dall'autorità giudiziaria qualora intervenga successivamente uno dei provvedimenti adottati da quest'ultima. È evidente la portata disfunzionale di tale norma, la cui applicazione comporterebbe come regola la sostituzione inutile degli amministratori nominati dal prefetto, e quindi già anch'essi per così dire « di garanzia », con altri nominati dall'autorità giudiziaria, con gli ovvi problemi conseguenti. Sarebbe quindi opportuno prevedere una regola di diverso tipo, che escluda quantomeno l'ineluttabilità dell'evento descritto (*condizioni da n. 10 a n. 14*).

M) L'articolo 38 riguarda il processo amministrativo digitale.

L'intento di completare la digitalizzazione del processo amministrativo è pienamente condiviso. Appare peraltro necessario stabilire un termine certo per il definitivo utilizzo della firma digitale (*condizione n. 15*).

N) L'articolo 40 introduce misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici.

L'auspicata accelerazione dei giudizi in materia di appalti deve essere ragionevolmente sostenibile. A tale scopo appare preferibile un lieve ampliamento dei termini che renda praticabile l'effettiva trattazione delle controversie in materia di appalti e garantisca l'effettività della difesa delle parti pubbliche (*condizione n. 16*).

L'obiettivo della velocizzazione dei processi in materia di appalti, perseguito dalla norma in esame, può essere razionalmente ed efficacemente realizzato attraverso non solo la previsione di termini più brevi, ma anche con un rafforzamento del principio di sinteticità degli atti delle parti. Questo principio trova già espresso riconoscimento nell'articolo 3 del codice del processo amministrativo e nell'articolo 47 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. Esso assume inoltre rilievo in quanto strumentale all'attuazione della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost. e articolo 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Dovrebbe però essere declinato in modo più stringente nel processo in materia di appalti, per non rendere la misura dell'accorciamento dei termini di difficile applicazione pratica (*osservazione sub lett. b*).

Con riferimento al comma 1, lettera b) si osserva che subordinare alla prestazione di una cauzione la concessione di una tutela cautelare sembrerebbe violare il principio che la tutela giurisdizionale deve essere assicurata a tutti, al di là delle condizioni personali e sociali. La Corte costituzionale ha affermato tale principio sin dalla sent. n. 67 del 1960 e lo ha costantemente ribadito (v., ad es., sentenze nn. 21 del 1961; 55 del 1995; 114 del 2004). D'altra parte è anche vero che chi partecipa ad appalti pubblici ha normalmente i mezzi per prestare la cauzione. Quindi, per la realizzazione di un equilibrato bilanciamento tra la finalità perseguita dal legislatore di attuare una forte efficacia dissuasiva nei confronti di richieste cautelari che bloccano la stipula dei contratti di appalto e il principio di effet-

tività della tutela di chi denuncia la violazione delle regole di evidenza pubblica, appare opportuna la fissazione di criteri oggettivi che delimitino la discrezionalità del giudice nella determinazione del *quantum*, in aderenza all'articolo 23 della Costituzione (osservazione sub lettera c).

O) L'articolo 41 prevede misure per il contrasto dell'abuso del processo amministrativo. Per quanto la *ratio* della disposizione sia condivisibile, tuttavia, si osserva che la condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata costituisce una vera e propria sanzione, che però è prevista in assenza di criteri in ordine sia all'*an* che al *quantum*. Appare, quindi, opportuno fissare dei criteri di quantificazione stabilendo, ad esempio, che si tenga conto del valore dell'appalto e che la somma non possa essere superiore al doppio delle spese liquidate (osservazione sub lett. d).

P) Il titolo IV, Capo II reca una serie di disposizioni volte a garantire l'effettività del processo telematico. Le audizioni hanno consentito di evidenziare alcune criticità che possono essere adeguatamente superate recependo le seguenti proposte di modifica pervenute.

L'articolo 45, comma 1, lettera b) dispone che la sentenza venga comunicata integralmente (dispositivo e motivazione) ai difensori. Appare necessario precisare che tale comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 c.p.c. (osservazione n. 17).

Appare inoltre necessario integrare l'articolo 45 con la previsione di talune modifiche agli articoli 111 e 137 del R.D. 18 dicembre 1941, n.1368, al fine di evitare che gli stessi siano interpretati nel senso che le copie cartacee ivi richieste lo possano essere anche nell'ipotesi di deposito telematico. Quando si procede telematicamente, infatti, non sussiste esigenza di fornire copia degli atti, posto che gli stessi sono immediatamente fruibili da tutti i soggetti coinvolti (giudice, cancel-

liere, parti, ecc.) tramite la consultazione del fascicolo informatico (condizione n. 18).

Q) Appare necessario l'inserimento di alcune disposizioni utili a razionalizzare l'avvio del PCT, eliminando alcuni profili critici evidenziati dagli operatori (condizione n. 19).

In particolare, occorre adeguare le norme del codice di procedura civile alle esigenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tramite la modifica dell'articolo 125 c.p.c. e l'eliminazione dell'obbligo del difensore di indicare negli atti introduttivi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, tenuto conto che le disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni telematiche contenute nell'articolo 149-*bis* c.p.c., nella legge n. 53 del 1994 e nell'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 prevedono l'impiego dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 125 c.p.c. può creare problemi applicativi, nel caso in cui l'avvocato indichi un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici elenchi.

Conseguentemente è necessario adeguare la norma di cui all'articolo 13, comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 nella parte in cui prevede la sanzione pecuniaria del pagamento di un importo pari alla metà del contributo unificato dovuto a carico del difensore che non indica nell'atto difensivo l'indirizzo di PEC

È altresì opportuno intervenire in materia di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche, tramite la modifica dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 179 del 2012 (che enumera i pubblici elenchi degli indirizzi PEC da utilizzare le comunicazioni e notificazioni telematiche), per specificare che non tutti gli elenchi degli indirizzi PEC previsti dall'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008 rientrano nel novero dei pubblici elenchi previsti dall'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 179 del 2012, ma solo quello indicato al comma 6 (e quindi solo quello tenuto dal

registro delle imprese). Si esclude, quindi, dai pubblici elenchi quello tenuto dagli ordini professionali, perché coincide con il ReGIndE a sua volta oggetto di una specifica previsione contenuta nell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012. È parimenti escluso l'Indice delle Pubbliche amministrazioni (c.d. IPA), perché ai sensi del comma 12 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 le comunicazioni destinate alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuate ad un indirizzo PEC che esse devono dedicare al settore giustizia.

È opportuno, poi, inserire una disposizione che chiarisca che l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012 si applica anche alla giustizia amministrativa: ne deriva che anche per le comunicazioni del processo amministrativo si dovrà tener conto esclusivamente degli indirizzi PEC risultante dai pubblici elenchi.

Occorre, inoltre, stabilire che la disposizione di cui all'articolo 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni per via telematica.

Anche in questo caso, viene accolta una sollecitazione prospettata dagli intervenuti al Tavolo Permanente, volta a superare il dubbio interpretativo sull'applicabilità anche alle notificazioni telematiche del precepto contenuto nell'articolo 147 c.p.c., che stabilisce che le notifiche non possono essere effettuate tra le ore 21 e le ore 7. Viene precisato comunque che le notificazioni eseguite dopo le ore 21 si intendono perfezionate alle ore 7 del giorno successivo.

È noto infatti che, secondo la sentenza della Suprema Corte del 21 giugno 1979, n. 3478, l'articolo 147 c.p.c. non si applica « nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza l'accesso dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all'articolo 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in tal caso, l'orario dall'articolo 147 citato da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione, sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l'ultimo giorno utile ».

Considerato che la notifica telematica può essere eseguita direttamente dal difensore, in ogni momento, si è ritenuto preferibile prevedere l'applicazione dei predetti limiti orari anche al caso delle notifiche telematiche, per garantire al potenziale destinatario una fascia oraria giornaliera in cui non è tenuto a verificare il contenuto della propria casella di posta elettronica certificata.

Infine, appare utile modificare l'articolo 136, comma 1, del d. lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo), eliminando l'obbligo per il difensore di indicare l'indirizzo PEC nel ricorso o nel primo atto difensivo, e si è al contempo disposto che la comunicazione va effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. La disposizione, quindi, allinea interamente la disciplina delle comunicazioni del processo amministrativo a quella del processo civile. Questa uniformità di regime giuridico si risolve in un indubbio beneficio per tutti gli operatori e, soprattutto, per gli avvocati.

R) All'articolo 46, comma 1, appare necessario prevedere che le modalità per fornire la prova in formato analogico dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC siano dettate al fine di fornire al cancelliere contezza dell'avvenuta impugnazione od opposizione di un provvedimento. In via di interpretazione analogica le prassi applicative concordate hanno esteso tale modalità anche alla prova della notificazione *tout court*. La proposta di modifica fornisce alle prassi il necessario substrato normativo, al fine di eliminare ogni incertezza (*condizione n. 20*).

S) L'articolo 50 prevede che gli stagisti siano inseriti nell'ufficio del processo.

Ulteriori modifiche alla disciplina dello stage formativo appaiono necessarie per estendere l'ambito di applicazione dell'istituto.

In particolare, oltre a prevedersi l'estensione dell'istituto agli uffici requisiti di merito ed agli uffici del giudice delle indagini preliminari (fermo restando

l'obbligo del segreto già imposto agli stagisti), al fine di fornire ai giovani laureati che, in forza della esposta modifica, possono accedere da subito al concorso un adeguato incentivo a svolgere lo stage presso gli uffici giudiziari (di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013), acquisendo un adeguato livello di formazione, è opportuno che, ai concorrenti dichiarati idonei che hanno svolto con esito positivo lo stage formativo, sia assegnato un punteggio aggiuntivo di tre punti, da sommarsi al numero totale dei punti riportati all'esito delle prove nelle quale sia stato conseguito il relativo giudizio di idoneità (*condizione n. 21*).

Inoltre, come è emerso nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia, la circostanza che gli stagisti siano stati inseriti nell'ufficio del processo, rende non più rinviabile la previsione a vantaggio di costoro di una borsa di studio, come accade per altri per altri settori professionali (*condizione n. 22*).

T) Appare necessario introdurre una modifica all'articolo 52, comma 1, lettera a), al fine di prevedere che il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine (*condizione n. 23*).

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al concorso per esami sono ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni. »;

2) all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « posti messi a concorso » sono inserite le seguenti « e di quelli aumentati ai sensi del comma *3-bis* »

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « *3-bis.* Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta. ».

3-ter. Le disposizioni del comma *2-bis* si applicano ai concorsi per magistrato ordinario banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

3) in caso di mancato accoglimento delle condizioni nn. 1 e 2, all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole « 31 dicembre 2015 » con le seguenti « 31 dicembre 2016 »;

4) all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole da « i trattenimenti in servizio » fino a « avvocati dello Stato » con le seguenti: « i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché per gli avvocati dello Stato, che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni »;

5) all'articolo 2, comma 1, capoverso *1-bis*, lettera *b*), sostituire le parole « tre mesi » con le seguenti « 6 mesi »;

6) all'articolo 2, comma 1, sostituire il capoverso 1-*ter* con il seguente: « In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-*bis*, il presidente della commissione referente, entro il termine di 30 giorni, provvede alla formulazione della proposta. »;

7) all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole « due anni di servizio » con le seguenti « tre anni di servizio dalla vacanza »;

8) all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole « 1 ottobre 2014 » con le seguenti « 1° dicembre 2014 »;

9) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, dopo le parole « le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelle che si trovano in città sedi di Corti d'Appello e ».

10) all'articolo 32, comma 1, alinea, dopo le parole « il Presidente dell'ANAC » inserire le seguenti « ne informa il Procuratore della Repubblica e »;

11) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*quater*. Il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione quando sia disposta una misura cautelare o sia esercitata l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del codice penale. Trasmette pertanto copia dell'ordinanza cautelare e dell'atto di esercizio dell'azione penale. »;

12) all'articolo 32, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e comunque non oltre il collaudo »;

13) All'articolo 32, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: « L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto ».

14) al Titolo III, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: « MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SERVIZI O FORNITURE »;

15) all'articolo 38, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il comma 2-*bis* dell'articolo 136 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è sostituito dal seguente: « 2-*bis*. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. »;

16) all'articolo 40, comma 1, lett. a), le parole « entro trenta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « entro quarantacinque giorni », e alla lettera c) del medesimo comma, le parole « entro venti giorni », sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni »;

17) all'articolo 45, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 »;

18) all'articolo 45, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 2. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n.1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il presente comma non si applica. »;

b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica. »;

19) Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).

1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax. ».

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa. »;

b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:

« ART. 16-septies (*Tempo delle notificazioni con modalità telematiche*). – 1. La disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. ».

3. All'articolo 136 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un

recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax. ».

4. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: « Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile ».

20) all'articolo 46, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « e) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: « 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1 bis del presente articolo. »;

21) all'articolo 50, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole « i tribunali ordinari, » sono inserite le seguenti: « gli uffici requirenti di primo e secondo grado »;

2) il periodo compreso fra le parole « Lo stage formativo » e quelle « giudice del dibattimento » è soppresso.

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-*bis*. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, attribuisce al concorrente dichiarato idoneo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, un punteggio aggiuntivo di tre punti, da sommarsi al numero totale dei punti riportati all'esito delle prove nelle quale sia stato conseguito il relativo giudizio di idoneità. I documenti comprovanti l'esito positivo dello stage sono presentati, a pena di decadenza, a norma dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Rimane fermo quanto previsto dal comma 14. ».

22) dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

« 8-*bis*. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-*ter*, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-*ter*. Il Ministro della giustizia, con decreto non avente natura regolamentare, determina annualmente i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8-*bis*, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Allo stesso modo si procede per determinare i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. ».

23) all'articolo 52, comma 1, lettera a) sostituire le parole « Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo

23-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. » con le seguenti: « Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine »

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di effettuare un approfondimento finalizzato ad una rimodulazione dell'intervento normativo che tenga conto dei differenti regimi contributivi degli avvocati dipendenti degli enti pubblici e degli enti territoriali, nonché finalizzato ad estendere, a tutti gli « avvocati pubblici », compresi gli avvocati dello Stato, l'applicazione del limite retributivo di cui all'articolo 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) all'articolo 40, valuti la Commissione di merito l'opportunità di perseguire l'obiettivo della velocizzazione dei processi in materia di appalti tramite un rafforzamento del principio di sinteticità degli atti delle parti, già previsto dall'articolo 3 del codice del processo amministrativo e dall'articolo 47 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, prevedendo che le parti abbiano l'obbligo di contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei limiti e secondo le modalità fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti il Presidente del Consiglio di Stato, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato.

c) all'articolo 40, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la fissazione di criteri oggettivi che delimitino la discrezionalità

del giudice nella determinazione del *quantum* della cauzione, con la previsione di limiti minimi e massimi o di scaglioni riferiti alla base d'asta;

d) all'articolo 41, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'oppor-

tunità di fissare dei criteri di quantificazione della somma al pagamento della quale la parte soccombente può essere condannata, stabilendo, in particolare, che si tenga conto del valore dell'appalto e che la somma non possa essere superiore al doppio delle spese liquidate.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>).	71
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	81
AVVERTENZA	80

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI, indi del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 8.35.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che il relatore ha ritirato l'emendamento 8.3 e contestualmente presentato i nuovi emendamenti 8.50 e 21.05. Ha altresì presentato gli emendamenti 7.10, 12.10, 26.5 e 27.10 nonché una nuova formulazione del suo emendamento 30.2 (*vedi allegato*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione degli ulteriori emendamenti testé presentati.

Il viceministro Lapo PISTELLI esprime parere favorevole sui nuovi emendamenti del relatore.

Manlio DI STEFANO (M5S) ritira gli emendamenti Del Grosso 2.12 e Spadoni 2.16 dei quali è cofirmatario. Illustra quindi l'emendamento 4.1 a sua prima firma che rappresenta una delle proposte più importanti presentate dal suo gruppo poiché sintetizza l'approccio del Movimento 5 Stelle in materia di aiuto pubblico allo sviluppo.

Il viceministro Lapo PISTELLI, pur concordando con la filosofia sottesa all'emendamento, fa presente che la terminologia utilizzata nel testo normativo è direttamente mutuata dal lessico in uso presso le Organizzazioni internazionali e le Agenzie specializzate nel settore.

La Commissione respinge l'emendamento Di Stefano 4.1.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Cimbro 4.4, Di Battista 4.2, Spadoni 5.1 e Grande 5.2 sono stati ritirati.

Il viceministro Lapo PISTELLI esprime le perplessità del Governo sull'emendamento Scagliusi 5.3, sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole, poiché altererebbe l'architettura il sistema decisionale previsto.

La Commissione respinge l'emendamento Scagliusi 5.3.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Di Battista 6.1 è stato ritirato.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) accoglie l'invito del Governo ad una rapida disamina in Commissione del provvedimento ribadendo le ragioni del ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo che si riversa di ripresentare nel corso dell'esame in Aula.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) annuncia il ritiro dell'emendamento 7.2 a sua prima firma poiché il contenuto è oggetto del nuovo emendamento 7.10 del relatore. Ritira altresì l'emendamento 7.3 a sua prima firma.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento Grande 7.4 ed insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Grande 7.4.

Maria Edera SPADONI (M5S) ritira l'emendamento 7.5 a sua prima firma.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, constatata l'assenza del proponente, fa suo l'emendamento Picchi 7.6.

La Commissione approva l'emendamento Picchi 7.6.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, illustra l'emendamento 7.10 che costituisce una sorta di riformulazione dell'emendamento Scagliusi 7.2 precedentemente ritirato.

La Commissione approva l'emendamento 7.10 del relatore.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 7.01 a sua prima firma ed insiste per la votazione.

Il viceministro Lapo PISTELLI osserva che si tratta di una proposta *cross-cutting* che rischia di alterare l'impianto complessivo del provvedimento. Il contenuto dell'emendamento potrebbe utilmente essere trasposto in una specifica disposizione a carattere regolamentare.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sibilìa 7.01

Carlo SIBILIA (M5S) illustra l'emendamento 8.1 a sua prima firma ed insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilìa 8.1

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Del Grosso 8.2 è stato ritirato.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, ritornando sul parere espresso ieri sull'emendamento Alli 9.2, riguardante le iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Con riferimento all'emendamento Scotto 10.2, conferma il parere favorevole, a condizione che il testo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Alli 9.2 e Scotto 10.2 vengono riformulati nei termini indicati dal Relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Alli 9.2 (*nuova formulazione*) e Scotto 10.2 (*nuova formulazione*).

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Di Stefano 10.3, Spadoni, 11.1, Picchi 11.2 e Spadoni 12.2 sono stati ritirati. Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cirielli 11.3, avverte che lo stesso si intende decaduto.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento 12.3 a sua prima firma sull'eventualità di prevedere programmazioni delle attività di cooperazione internazionale a durata quinquennale.

Il viceministro Lapo PISTELLI esprime la contrarietà del Governo sulla proposta emendativa che presenta una formulazione poco coerente con il testo dell'articolo in esame.

Manlio DI STEFANO (M5S) ritira l'emendamento 12.3 a sua prima firma annunciando che presenterà un ordine del giorno in merito.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra l'emendamento 12.4 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilia 12.4

Alessandro DI BATTISTA (M5S) illustra l'emendamento 12.5 a sua prima firma chiedendo le motivazioni dell'invito al ritiro formulato dal relatore.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, spiega le ragioni della sua posizione facendo rilevare che l'emendamento circoscrive eccessivamente il ricorso a fonti e strumenti indipendenti di valutazione. Una simile soluzione rischia di essere impropria all'interno di una norma di legge.

Il viceministro Lapo PISTELLI ricorda come il tema dell'efficacia e della misu-

rabilità degli aiuti allo sviluppo costituisca uno dei nuovi punti chiave del dibattito internazionale in materia e sia alla base dei principi adottati al vertice di Bausan. Ritiene che questi importanti progressi nel campo della valutazione della cooperazione internazionale possano formare oggetto di uno specifico ordine del giorno.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) concorda con le ragioni prospettate dal Governo e dal Relatore e ritira l'emendamento 12.5 a sua prima firma. Annuncia la presentazione di un ordine del giorno che affronti il problema dell'aggiornamento periodico degli indicatori di valutazione dell'efficacia degli aiuti.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento Del Grosso 12.6 di cui è cofirmatario riguardante la rendicontazione trasparente delle attività di cooperazione.

La Commissione respinge l'emendamento Del Grosso 12.6.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, illustra il suo emendamento 12.10 che raccoglie i contenuti dell'emendamento Grande 12.7 in tema di rendicontazione degli oneri retributivi del personale pubblico impegnato nell'attività di cooperazione internazionale.

Marta GRANDE (M5S) ritira l'emendamento 12.7 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 12.10 del relatore, Del Grosso 12.8 e Scotto 12.9.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Scotto 12.9, l'emendamento Scagliusi 14.2 risulta assorbito.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'emendamento 13.1 a sua prima firma sul carattere del parere parlamentare sul documento triennale di programmazione delle attività di cooperazione.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) dichiara di sostenere l'emendamento Spadoni 13.1.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, fa presente che l'invito a ritirare questo emendamento nasce dalla volontà di sollecitare un ruolo attivo delle Assemblee parlamentari nel ciclo di programmazione e di indirizzo delle scelte di cooperazione internazionale.

Maria Edera SPADONI (M5S) ribadisce che la disposizione in realtà depotenzia il ruolo del parlamento in materia e che al contrario l'obbligatorietà del parere renderebbe centrale la funzione parlamentare.

Paolo ALLI (NCD) ritiene che l'articolo in questione conferisca poteri molto labili al Parlamento ma al tempo stesso condivide l'esigenza di fissare termini certi per l'approvazione di un documento così importante. Propone pertanto di portare il termine per l'espressione del parere da trenta a quarantacinque o sessanta giorni.

Il viceministro Lapo PISTELLI invita a leggere le disposizioni di cui all'articolo 13 congiuntamente a quelle introdotte dall'articolo 12: l'intero ciclo di programmazione delle politiche di cooperazione non può non basarsi su tempi e termini certi che consentano a ciascun attore istituzionale di svolgere il proprio ruolo.

Mario MARAZZITI (PI) si associa alla richiesta di estendere il termine del parere parlamentare a quarantacinque giorni.

Manlio DI STEFANO (M5S), dopo aver ritirato l'emendamento 13.1, di cui è cofirmatario, ne annuncia la ripresentazione in Aula. Illustra quindi l'emendamento 13.2 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Di Stefano 13.2.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Spadoni 13.01, Grande 14.1 e Alli 15.2 sono stati ritirati.

La Commissione approva l'emendamento Scotto 16.3.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento 16.4 di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Di Battista 16.4.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra l'emendamento 17.2 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilìa 17.2.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'emendamento 17.3, di cui è cofirmataria che affida all'Agenzia compiti in tema di educazione allo sviluppo.

Mario MARAZZITI (PI) sottolinea come l'emendamento rischi di ampliare troppo i compiti dell'Agenzia fino a svuotarne l'operatività.

Il viceministro Lapo PISTELLI osserva che l'emendamento appesantisce eccessivamente un organismo, l'Agenzia, che si vuole mantenere snello ed efficace.

Maria Edera SPADONI (M5S) chiede chiarimenti circa i poteri decisionali in merito allo svolgimento di programmi di educazione allo sviluppo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, ribadisce la richiesta di ritiro della proposta pur in assenza di una contrarietà di fondo poiché già sono operative apposite strutture del Ministero degli Affari esteri che si occupano di questi profili.

Il viceministro Lapo PISTELLI annuncia l'imminente sottoscrizione di un protocollo tra il Ministero degli Affari esteri ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca focalizzato proprio su queste tematiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Spadoni 17.3 ed approva l'emendamento Grande 17.4.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) motiva la sua precedente assenza per un impegno in Commissione Difesa di cui è componente ed annuncia la ripresentazione in Assemblea dell'emendamento 11.3 a sua prima firma, decaduto precedentemente, poiché attinente al tema cruciale delle partecipazioni ai capitali delle banche e dei fondi di sviluppo, la cui gestione non può essere appaltata alla burocrazia del Ministero dell'economia e delle finanze. Illustra quindi l'emendamento 17.5 a sua prima firma e chiede le motivazioni dell'invito al ritiro.

Il viceministro Lapo PISTELLI replica osservando che l'Agenzia farà ricorso ad un bilancio di tipo civilistico e pertanto non potrà essere soggetta alle norme della contabilità pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Cirielli 17.5.

Mario MARAZZITI (PI) illustra l'emendamento 17.6 a sua prima firma che eleva da 2 a 5 milioni di euro il limite di autonomia decisionale di spesa dell'Agenzia per la cooperazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, evidenzia come il massimale di 2 milioni costituisca un buon punto di equilibrio tra le esigenze di autonomia gestionale e quelle di contenimento delle spese.

Mario MARAZZITI (PI), dopo aver rilevato che un massimale più elevato darebbe all'Agenzia una maggiore snellezza operativa, si rimette alla scelta del relatore e ritira l'emendamento 17.6.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Di Stefano 17.7 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Cimbro 17.8.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Scagliusi 17.9 e

17.10, Del Grosso 17.11, Spadoni 17.01, Sibia 18.2 sono stati ritirati.

La Commissione approva l'emendamento Picchi 18.3.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento Di Battista 18.4 di cui è cofirmatario che elimina le liberalità dal complesso dei mezzi finanziari dell'Agenzia.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), dopo aver richiamato la sua personale esperienza all'interno di una ONLUS, evidenzia in termini critici l'abuso del ricorso al *fund raising* che caratterizza l'operato di alcune organizzazioni.

Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente che la possibilità di accettare liberalità rappresenta un carattere distintivo della nuova Agenzia rispetto all'organizzazione di un ministero.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) ritira l'emendamento 18.4 a sua prima firma e ne annuncia la ripresentazione in Assemblea.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Marazziti 19.1 e Grande 19.2 sono stati ritirati.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) illustra l'emendamento 19.3 a sua prima firma che sopprime la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di un contingente di magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché di avvocati dello Stato. Motiva il suo emendamento con l'esigenza di concentrare questo personale sui compiti istituzionali cui è preposto.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) propone una riduzione del contingente di magistrati ed avvocati dello Stato previsto nel disegno di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Picchi 19.3.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento 20.1 a sua prima firma chiedendo al Governo puntuali elementi informativi circa le spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo presso il Ministero degli affari esteri.

Carlo SIBILIA (M5S) ribadisce la posizione del suo gruppo di netta contrarietà al mantenimento della DGCS che fin'ora si è dimostrata una struttura scarsamente trasparente ed efficace. In aggiunta alla richiesta presentata dal collega Di Stefano, chiede che il Governo fornisca un quadro riepilogativo delle attività che la DGCS svolge e sarà chiamata a svolgere dopo la riforma.

Maria Edera SPADONI (M5S) sottolinea l'assenza sul sito *web* della DGCS di rendiconti aggiornati e trasparenti sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo finanziate da quell'organismo.

La Commissione respinge l'emendamento Di Stefano 20.1.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Di Battista 20.2 è stato ritirato.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) ritiene che la Commissione abbia già svolto un buon lavoro e propone di sospendere la seduta poiché tra circa venti minuti avranno inizio le votazioni in Aula.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) esprime il consenso del suo gruppo alla proposta del collega Picchi.

Vincenzo AMENDOLA (PD) ritiene si possa procedere ancora dieci minuti per poi sospendere la seduta esprimendo la disponibilità del suo gruppo a continuare i lavori, ove necessario, anche nella giornata di domani.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento 21.1 di cui è cofirmatario

che prevede la soppressione del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente che in realtà l'articolazione del Comitato è estremamente snella e non comporta oneri aggiuntivi.

Carlo SIBILIA (M5S) rileva come in realtà il Comitato rischi di rallentare l'azione dell'Agenzia.

La Commissione respinge l'emendamento Spadoni 21.1.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento 21.2 di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Spadoni 21.2.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, sospende la seduta che riprenderà al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 13.30.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, propone che la Commissione sottoponga alla Presidente della Camera la richiesta di posticipare l'inizio della discussione generale in Assemblea a mercoledì prossimo, per consentire alle Commissioni assegnatarie in sede consultiva di esprimere, entro la giornata di martedì, il parere di competenza.

La Commissione concorda.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Del Grosso 22.3 è stato ritirato.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento Scagliusi 22.4 di cui è cofirmatario che estende l'obbligo di pubblicazione telematica dei bilanci a tutti i soggetti del sistema della cooperazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, fa presente che una simile misura rappresenterebbe un onere eccessivo in capo a tutti gli attori del sistema.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) propone di modificare l'emendamento nel senso di restringere l'obbligatorietà di pubblicazione alle sole organizzazioni che si avvalgono di finanziamenti pubblici. Ritira, pertanto, l'emendamento annunciandone la presentazione in Assemblea in un testo riformulato.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) illustra l'emendamento 23.1 a sua prima firma che modifica la rubrica dell'articolo 23.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, rettifica il parere sull'emendamento dichiarandosi favorevole alla proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Picchi 23.1 e 23.2 e Beni 25.3.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Di Battista 25.4 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Beni 25.5 e 25.6.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Grande 25.7, Santerini 25.9 e Sibilia 25.10 sono stati ritirati.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra l'emendamento 25.11 a sua prima firma riguardante i criteri di valutazione delle organizzazioni della società civile operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, esprime la non contrarietà ai principi che ispirano questo emendamento e propone che essi possano essere ricompresi in un ordine del giorno che si dichiara disponibile a sottoscrivere.

Carlo SIBILIA (M5S) ritira l'emendamento 25.11 a sua prima firma.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Beni 25.12, Del Grosso 25.13 e Picchi 25.14 sono stati ritirati.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento 25.15 a sua prima firma riguardante l'adozione di criteri di proporzionalità retributiva nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Il viceministro Lapo PISTELLI, pur apprezzando la *ratio* dell'emendamento, invita il proponente a prendere in considerazione le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 che disciplinano l'inquadramento retributivo del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale.

Manlio DI STEFANO (M5S) ritira l'emendamento 25.15 a sua prima firma ed annuncia la presentazione di un ordine del giorno sul tema in Assemblea.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Picchi 25.16 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Santerini 25.17 e Picchi 26.1

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Grande 26.2 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Cimbro 26.3.

Manlio DI STEFANO (M5S), dopo aver illustrato l'emendamento 26.4 di cui è cofirmatario, lo ritira annunciandone la ripresentazione in Aula.

La Commissione approva l'emendamento 26.5 del Relatore.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'emendamento 27.2 a sua prima firma che esclude dalla partecipazione anche indiretta a progetti di cooperazione gli istituti bancari coinvolti in operazioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento segnalando che una analoga misura è prevista dal suo emendamento 27.10.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) ritira l'emendamento Spadoni 27.2 di cui è cofirmatario e illustra l'emendamento 27.3 a sua prima firma che introduce il rispetto del principio dello slegamento degli aiuti da parte di soggetti aventi finalità di lucro.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, precisa che la questione dello slegamento è già regolata in maniera coerente dalla norma di cui all'articolo 2 comma 4.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) ritira l'emendamento 27.3 a sua prima firma.

La Commissione approva l'emendamento 27.10 del relatore.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) illustra l'emendamento 27.4 a sua prima firma riguardante la deducibilità dal reddito complessivo d'impresa degli oneri sostenuti per l'ideazione e l'implementazione del piano d'impatto sociale da parte di soggetti aventi finalità di lucro.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) dichiara di sostenere la proposta del collega Picchi, chiedendo le ragioni della contrarietà del Governo a questo emendamento.

Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente che la contrarietà del suo dicastero è legata alla difficile sostenibilità finanziaria di questa proposta emendativa.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) replica menzionando le esenzioni fiscali previste dalla legislazione di settore.

Il viceministro Lapo PISTELLI precisa che tali esenzioni erano già contemplate dalla legge n. 49 del 1987 e non rappresentano pertanto, a differenza di quanto proposto nell'emendamento, un ulteriore beneficio fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Picchi 27.4.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento Del Grosso 27.5 di cui è cofirmatario che inserisce un esplicito riferimento alle PMI nell'ambito dei potenziali destinatari della quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8.

Carlo SIBILIA (M5S) invita il Governo ed il relatore a modificare le proprie posizioni dal momento che l'emendamento non altera l'impianto complessivo del provvedimento.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal collega Sibilìa sottolineando come l'emendamento abbia una valenza fondamentale per il suo gruppo e non presenta, a differenza di altri casi, specifici problemi di coerenza terminologica.

Il viceministro Lapo PISTELLI invita i proponenti a ripresentare l'emendamento, che ha una sua valenza programmatica, in Aula.

Manlio DI STEFANO (M5S) ritira l'emendamento Del Grosso 27.5 di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Beni 30.1

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento Del Grosso 31.1 di cui è cofirmatario in tema di rendicontazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo da parte della DGCS.

Il viceministro Lapo PISTELLI esprime la contrarietà del Governo poiché la soluzione prefigurata dall'emendamento appare eccessivamente onerosa sotto il profilo amministrativo e suscettibile di creare lunghi contenziosi.

La Commissione respinge l'emendamento Del Grosso 31.1 e approva l'emendamento 31.2 del relatore.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, propone di illustrare congiuntamente gli emendamenti riguardanti il ruolo della Cassa depositi e prestiti come istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di una significativa innovazione apportata presso questo ramo del Parlamento che trasforma la Cassa depositi e prestiti in una vera e propria leva finanziaria per i progetti di cooperazione allo sviluppo.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL), dopo aver richiamato le sue esperienze lavorative con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Cassa depositi e prestiti, critica la soluzione prefigurata nelle proposte emendative del relatore che conferiscono a quell'istituto di credito una posizione di monopolio mentre è invece preferibile determinare un quadro di concorrenza per i diversi soggetti finanziari operanti nel settore della cooperazione

Carlo SIBILIA (M5S) si associa alle critiche svolte dal collega Picchi rimarcando il fatto che la Cassa depositi e prestiti è un soggetto solo formalmente pubblico e che non appare opportuno rimettere ad un unico organismo creditizio i compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale.

Mario MARAZZITI (PI) sottolinea come la Cassa depositi e prestiti operi come moltiplicatore finanziario in una pluralità di situazioni segnate da una carenza di fondi pubblici.

Vincenzo AMENDOLA (PD) evidenzia come le proposte emendative configurino il ricorso a convenzioni con la Cassa depositi e prestiti come una facoltà riconosciuta al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione ed all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e non come un obbligo. Gli emendamenti delineano in realtà un quadro di solidità finanziaria che è stato lungamente carente nel mondo della cooperazione allo sviluppo italiana. Sono chiare le ragioni per le quali si è preferita un'opzione in favore

di un organismo pubblico che ha precisi vincoli ed obblighi di funzionamento.

Maria Edera SPADONI (M5S) rileva come l'emendamento sollevi alcune perplessità sia per la tempistica con la quale è stato presentato sia per il fatto che uno di essi preveda che la Cassa depositi e prestiti possa destinare risorse proprie – e dunque pubbliche – alle iniziative di cooperazione in regime di cofinanziamento con soggetti privati.

Il viceministro Lapo PISTELLI rileva che le proposte emendative in esame rappresentano un ulteriore elemento dell'architettura complessiva della cooperazione allo sviluppo italiana che presenta forti tratti di innovatività e al tempo stesso appare pienamente confrontabile con le esperienze maturate da altri grandi Paesi occidentali leader in questo settore, come la Francia e la Germania. Per la prima volta la cooperazione italiana potrà avvalersi oltre che di una *governance* politica ed amministrativa efficace, di un effettivo attore finanziario, una vera e propria banca di sviluppo sul modello della KfW (*Kreditanstalt für Wiederaufbau*) che sosterrà la presenza degli attori italiani della cooperazione nell'articolato panorama delle banche e dei fondi multilaterali di sviluppo consentendo loro di accedere pienamente ad un mercato molto vasto.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che è iniziata la prima chiama dei deputati per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e di otto componenti del CSM.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) propone di proseguire i lavori fino all'inizio della seconda chiama dei deputati.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, prende atto che non vi sono obiezioni a che la Commissione continui a votare fino all'inizio della seconda chiama.

Mario MARAZZITI (PI) sottolinea l'importanza di inserire alcuni limiti minimi

percentuali riguardanti il complesso delle risorse pubbliche destinate dal nostro parere alla cooperazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, rileva come una specifica proposta emendativa approvata dia una risposta a questo problema garantendo che gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni e che risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nel corso dell'esercizio stesso siano riportate per intero nell'esercizio successivo.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) critica le modalità di presentazione di un pacchetto di emendamenti così significativo. Rileva altresì che la Cassa depositi e prestiti potrebbe perdere le caratteristiche di organismo pubblico e ciò rende ancora meno preferibile un legame così stretto tra il settore dell'aiuto pubblico allo sviluppo e questo istituto. In particolare propone una riformulazione dell'emendamento 8.50 del relatore nel senso di autorizzare uno o più istituti finanziari gestori a concedere crediti concessionali.

Carlo SIBILIA (M5S) sostiene pienamente la proposta avanzata dal collega Picchi sottolineando l'inutilità di vincolarsi ad un'unica istituzione finanziaria, rimarcando altresì il fatto che la KfW – la cui esperienza positiva è stata più volte richiamata dal suo gruppo – è una struttura integralmente pubblica mentre in prospettiva la Cassa depositi e prestiti potrebbe passare sotto controllo privato al pari di altre aziende già controllate dallo Stato.

Il viceministro Lapo PISTELLI esprime apprezzamento per lo spirito con cui la Commissione ha accolto questo elemento innovativo della legge di riforma che ha necessitato un percorso di elaborazione tra le diverse amministrazioni pubbliche, gli attori della cooperazione e che non era ancora giunto a maturazione durante l'iter al Senato. Un intervento strutturale così importante incide altresì sulla missione

istituzionale della Cassa depositi e prestiti che diventa un partner fondamentale del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo ed implica un necessario adeguamento dello statuto della Cassa.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) si associa alla proposta del collega Picchi.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, accoglie la proposta del collega Picchi riformulando l'emendamento 8.50 nel senso di prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze possa autorizzare uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere crediti concessionali.

Il viceministro Lapo PISTELLI formula un parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 8.50 avanzata dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 8.50 (*nuova formulazione*), 21.05 e 30.2 (*nuova formulazione*) del relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, essendo concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.

C. 360 Garavini, C. 1943 Picchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.

ALLEGATO

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 7.

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole:
e del coinvolgimento delle comunità locali.*

7. 10. Il Relatore.

(Approvato)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguito periodo: , avuto riguardo al rico-
noscimento e alla valorizzazione delle
espressioni della società civile operanti nei
Paesi partner nel campo dei servizi alla
persona, in aderenza al principio di sus-
sidiarietà.*

7. 6. Picchi.

(Approvato)

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza un istituto finanziario gestore a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere

sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

8. 50. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1 Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

8. 50. (Nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Sostituire il comma 2 col seguente:

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali

possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.

9. 2. (Nuova formulazione) Alli.

(Approvato)

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: esperienza in materia aggiungere le seguenti: avvalendosi, quando possibile, dei soggetti *in loco* per gli interventi legati alla primissima emergenza.

10. 2. (Nuova formulazione) Scotto, Palazzotto.

(Approvato)

ART. 12.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La relazione rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni.

12. 8. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: in sede multilaterale *aggiungere il seguente periodo:* La relazione dà inoltre conto delle retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione, così come dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, come da decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, articolo 15.

12. 10. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo. ».

12. 9. Scotto, Palazzotto.

(Approvato)

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: e delle università, aggiungere le seguenti: , del volontariato.

16. 3. Scotto, Palazzotto.

(Approvato)

ART. 17.

Al comma 5, dopo la parola: selezione aggiungere le seguenti: con evidenza pubblica.

17. 4. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

(Approvato)

Al comma 8, dopo le parole: nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2 aggiungere le seguenti: , del personale di cui all'articolo 31, comma 4.

17. 8. Cimbrio.

(Approvato)

ART. 18.

Al comma 1, dopo la parola: autonomia, inserire le seguenti: organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale.

18. 3. Picchi.

(Approvato)

ART. 21.

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente Capo:

CAPO IV-bis.

(Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).

ART. 21-bis.

(Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al fine di avvalersi della medesima e delle sue partecipate, per

l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione Europea.

3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.

4. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

21. 05. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 23.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici).

23. 1. Picchi.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: pubbliche e degli altri enti pubblici con le seguenti: e degli enti pubblici.

23. 2. Picchi.

(Approvato)

ART. 25.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: finalizzate alla aggiungere le seguenti: cooperazione allo sviluppo e alla.

25. 3. Beni, Amendola, Cimbrio.

(Approvato)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e comunità di cittadini immigrati che *con le seguenti:* e le associazioni delle comunità di cittadini immigrati che.

25. 5. Beni, Amendola, Cimbrotto.

(Approvato)

Al comma, 2 lettera e) sostituire le parole: e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguono finalità di lucro, *con le seguenti:* le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991 e successive modificazioni e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e successive modificazioni,.

25. 6. Beni, Amendola, Cimbrotto.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo, sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

25. 17. Santerini, Marazziti, Fitzgerald Nissoli.

(Approvato)

ART. 26.

Al comma 9, in fine, aggiungere i seguenti periodi: I soggetti di cui all'articolo 25 organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza dei giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

26. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 27.

Al comma 1, dopo le parole: Paesi partner, *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per le società e le imprese iscritte al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

27. 10. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 26.

Collocare l'articolo 26 dopo l'articolo 27, rinumerando conseguentemente i due articoli.

26. 1. Picchi.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

26. 3. Cimbrotto, Amendola.

(Approvato)

ART. 30.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

12) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

30. 1. Beni.

(Approvato)

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

4. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 7, lettera a);

a) dopo le parole: dallo statuto sociale della cassa depositi e prestiti S.p.A., è inserito: 1);

b) dopo le parole: di ciascuna operazione sono inserite le parole: ; 2) effettuata in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali e/o sovranazionali. Le attività di cui al presente comma 7, lettera a) numero 2) possono essere svolte anche indirettamente, per il tramite di società partecipate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

al comma 11, dopo la lettera e-bis), sono inserite le parole:

f) di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a) numero 2).

30. 2. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.
(Approvato)

ART. 31.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate Onlus ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus.

31. 2. Il Relatore.

(Approvato)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	98
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario – Parere su emendamenti</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica depositata dal rappresentanza del Governo</i>)	100
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 e abb (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	88

SEDE REFERENTE:

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2256 Zanda, approvata dalla 5 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	91
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	105

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	92
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 8.45.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta del 9 luglio 2014, deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*) e una nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*).

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, nel prendere atto dei profili problematici evidenziati nelle note depositate dal rappresentante del Governo, chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, allo scopo di approfondire le tematiche oggetto di rilievi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

C. 2299-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196

del 2009 (*vedi allegato 3*), richiesta nella seduta del 3 luglio 2014.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, nel prendere atto che la relazione tecnica conferma gli elementi di criticità evidenziati in sede di illustrazione del provvedimento nella seduta del 3 luglio 2014, propone di esprimere parere contrario sul testo del provvedimento e di chiedere conseguentemente la soppressione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'intero testo del provvedimento, ossia degli articoli da 1 a 4.

Fa presente, inoltre, che l'Assemblea in data 9 luglio 2014 ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In relazione all'emendamento Causi 1.5, volto a sopprimere integralmente gli articoli da 1 a 4, e pertanto di contenuto identico al parere testé formulato sul testo del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole. Sulle restanti proposte emendative Cancellieri 1.7, 2.5, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.01, che non consentono di superare i profili critici relativi al testo, propone invece di esprimere parere contrario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Laura CASTELLI (M5S), nel far presente che il contenuto della relazione tecnica dovrebbe essere fatto oggetto di adeguato approfondimento, osserva che gli elementi di criticità emersi sul piano finanziario potrebbero essere superati attraverso l'individuazione di idonee coperture.

Guido GUIDESI (LNA), concordando con le osservazioni della collega Castelli, rileva l'opportunità di approfondire ulteriormente i profili critici evidenziati dalla relazione tecnica, anche al fine di non vanificare il lavoro svolto dalla Commissione di merito.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ritiene che gli aspetti problematici del provvedimento siano talmente numerosi da pre-

cludere, di fatto, alla Commissione la possibilità di esprimere sullo stesso un parere favorevole. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 3, relativo al trasferimento del personale da Equitalia Spa all'Agenzia delle entrate, che sembra comportare la possibilità per la stessa Agenzia di effettuare un totale di circa 16.000 assunzioni, senza indicare alcuna copertura del relativo onere, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di estinzione degli interessi, more, aggi e sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali.

Laura CASTELLI (M5S), ribadendo che i problemi di natura contabile possono essere superati mediante l'individuazione di apposite coperture, con specifico riferimento all'estinzione di interessi, more, aggi e sanzioni sulle cartelle esattoriali, osserva che, nell'ipotesi in cui la suddetta estinzione fosse disposta da una sentenza, i mezzi per farvi fronte sarebbero reperiti senza eccessive difficoltà.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur tenendo conto degli interventi dei rappresentanti dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega Nord e Autonomie, conferma il parere contrario del Governo sul testo del provvedimento. Con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, osserva, infatti, come la radicale modifica del sistema di riscossione coattiva, con il venir meno degli interessi, more, aggi e sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, è suscettibile di determinare rilevanti effetti negativi a carico della finanza pubblica. Richiama, infine, l'attenzione sulla possibilità di aumento del fenomeno dell'evasione fiscale, in conseguenza dell'attenuazione dei profili di carattere sanzionatorio.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2299-A, recante Soppressione della società

Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE CONTRARIO

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli da 1 a 4.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Causi 1.5.

PARERE CONTRARIO

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Nuovo testo unificato C. 101 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) e che oggetto di esame è il testo unificato elaborato dalla XII Commissione (Affari sociali), come risultante dalle proposte emendative approvate dalla medesima Commissione, testo non corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, circa l'analisi degli effetti finanziari segnala quanto segue.

In merito agli articoli 3, 4 e 17, comma 1, concernenti i livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico, rileva che l'ammontare destinato annualmente al finanziamento del Sistema sanitario nazionale – SSN (cosiddetto fabbisogno sanitario nazionale standard) viene determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 68 del 2011, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Viene inoltre determinato, tramite intesa Stato-regioni, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. Osserva che, essendo l'ammontare complessivo del finanziamento del SSN già vincolato all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie attualmente vigenti, non appare possibile ridurre l'ammontare degli stanziamenti a ciò destinati, a meno di rivedere i perimetri degli attuali LEA o, come avviene in occasione delle manovre di finanza pubblica, prevedere misure che comportino un abbattimento dei costi in sanità e della relativa spesa. Ritiene pertanto che, per ricomprendere nei LEA anche le prestazioni correlate al GAP – attualmente escluse –, occorra procedere alla quantificazione dei costi associabili ai livelli essenziali delle prestazioni che si intendono assicurare e defi-

nire quindi un'apposita integrazione del livello di finanziamento del SSN attualmente previsto.

Per quanto riguarda l'adozione del Piano nazionale nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (articolo 4), per la cui attuazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 (articolo 17, comma 1), reputa necessario acquisire dati ed elementi volti a chiarire la congruità del finanziamento rispetto alle specifiche finalità e ai contenuti del Piano, che non vengono esplicitati dalle norme in esame. Ritiene che la congruità dello stanziamento dovrà essere verificata anche con riferimento alle minori entrate derivanti da servizi relativi alle patologie legate al gioco d'azzardo, eventualmente già erogati dietro compartecipazione alle spese da parte dei pazienti, che – in attuazione del Piano medesimo – sarebbero presumibilmente sottoposti ad un regime di esenzione, totale o parziale, dalla compartecipazione. Sugli aspetti richiamati giudica necessario acquisire chiarimenti.

In ordine agli articoli 5, 7, 8, 9 e 17, comma 2, riguardanti gli adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni, rileva che le norme in esame prevedono una serie di adempimenti a carico di amministrazioni pubbliche. In particolare fa riferimento, tra l'altro, all'apposita sezione del sito del Ministero della salute dedicata alle patologie da gioco d'azzardo (articolo 5) e all'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 7). Ritiene opportuno acquisire elementi volti a confermare che detti adempimenti possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene all'attuazione degli interventi in materia di informazione e di educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo (articolo 8, commi 1, 2 e 3), per i quali è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui, pur rilevando che detto importo si configura come limite di spesa, ritiene che andrebbero forniti i criteri e le valutazioni posti alla base della relativa quantificazione, nonché un chiarimento in merito alla

coerenza della previsione di un limite di spesa rispetto alla natura delle attività previste, che non sembrano configurarsi come di carattere facoltativo.

A proposito degli articoli 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17, comma 3, recanti misure di contrasto al gioco d'azzardo, osserva che le norme introducono prescrizioni e limiti, corredati delle relative sanzioni, finalizzati a circoscrivere o a ridurre la diffusione dei giochi con vincite in denaro. In proposito reputa che andrebbero acquisiti elementi volti a quantificare l'incidenza di tali misure rispetto agli effetti di gettito – già scontati ai fini dei tendenziali – ascritti alla vigente normativa in materia di giochi. Per quanto attiene alla gestione dei dati anagrafici dei giocatori, di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5 e 6, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo volti ad escludere eventuali oneri connessi alla necessità di adeguare le dotazioni informatiche delle amministrazioni interessate. In relazione alle attività di vigilanza dei comuni, di cui all'articolo 14, non formula osservazioni, nel presupposto che gli stessi vi provvedano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, nel rispetto dei vincoli dal patto di stabilità interno. Relativamente all'introduzione di nuove sanzioni o all'inasprimento di quelle già in vigore (articoli 10 e 12), rinvia alle considerazioni formulate con riferimento al successivo articolo 16, inerente l'istituzione di Fondi a sostegno delle vittime affette da GAP.

In merito all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 4, concernenti i fondi per il sostegno dei soggetti affetti da GAP, rileva preliminarmente che il Fondo per il sostegno delle famiglie, di cui all'articolo 16, comma 2, viene finanziato con 20 milioni di euro nel 2015 e con 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Sul punto non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione, trattandosi di importi che si configurano come limiti di spesa. Per quanto attiene alle ulteriori fonti di alimentazione del Fondo per le famiglie, individuate nelle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni pecuniarie già previste e dall'intro-

duzione di nuove sanzioni (articoli 10 e 12), reputa necessario acquisire una valutazione del Governo circa l'idoneità di tale forma di finanziamento rispetto alle esigenze del Fondo, tenuto conto che si tratta di introiti caratterizzati da incertezza nell'*an* e nel *quantum*. Per i profili finanziari relativi al Fondo per la prevenzione, rinvia alle osservazioni relative all'articolo 17, commi 5 e 6.

Con riguardo all'articolo 17, commi 5 e 6, recanti la copertura finanziaria, osserva che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle maggiori entrate PREU indicate dal testo, con particolare riferimento all'andamento effettivo della raccolta nell'esercizio in corso, alle conseguenti previsioni per l'anno successivo ed alle possibili variazioni nei consumi alla luce dell'inasprimento tributario in esame e delle misure limitative introdotte con il presente provvedimento. Circa l'articolo 18, concernente l'accesso delle famiglie al Fondo antiusura, con riferimento al comma 2, volto ad ampliare a nuovi soggetti l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che l'estensione introdotta dalla norma in esame si configuri come una nuova finalizzazione di somme già stanziata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito considera utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, non presenta più in bilancio alcuno stanziamento, né in conto competenza né in termini di cassa, dal momento che si è concluso il suo finanziamento previsto dalla normativa vigente (capitolo 1618 – Ministero dell'economia e delle finanze). In merito ritiene necessaria la conferma da parte del Governo. Segnala che il comma 2 dell'articolo 18 reca modifiche all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, che disciplina le finalità del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. Ricorda che il suddetto Fondo, ai sensi

dell'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, è stato unificato con quello di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Gli stanziamenti dei suddetti fondi sono, quindi, confluiti nel capitolo 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, recante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 possa comunque provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sul suddetto fondo di rotazione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, sottolineando come i profili problematici evidenziati dal relatore siano numerosi, rileva che potrebbe essere opportuna l'acquisizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Maino MARCHI (PD), dichiarando di condividere le finalità del provvedimento, osserva come la seconda parte dello stesso si sovrapponga con l'articolo 14 della legge n. 23 del 2014, che ha delegato il Governo al riordino delle vigenti disposizioni in materia di giochi pubblici. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di valutare l'impatto delle norme del provvedimento in esame sull'esercizio della delega, evidenziando la necessità di coordinare i due interventi.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, segnalando di aver già evidenziato, in maniera informale, questo aspetto alla Commissione finanze della Camera, osserva che le disposizioni del provvedimento in esame, che si sovrappongono alla delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, potrebbero essere stralciate, mantenendo solo quelle di carattere socio-sanitario.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo

circa l'opportunità di acquisire la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali.

C. 2256 Zanda, approvata dalla 5ª Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio — Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore aveva presentato una proposta di testo unificato, sulla quale la Commissione si era riservata di pronunciarsi.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, osserva, preliminarmente, come alcune delle disposizioni espunte dalla proposta di testo

unificato in ragione dei profili di criticità evidenziati dalla Ragioneria generale dello Stato, in particolare, quelle concernenti le agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni della Sardegna colpite dagli eventi meteorologici del 2013, di cui all'articolo 11 della proposta di legge n. 2256, nonché quelle riguardanti la facoltà di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione, di cui al successivo articolo 17 della stessa proposta, dovrebbero essere oggetto, data la loro rilevanza, di ulteriore approfondimento. Ribadisce, tuttavia, il fatto che la Ragioneria avrebbe potuto più tempestivamente far conoscere i propri rilievi quando il provvedimento era ancora all'esame del Senato.

Ciò premesso, ritiene, quindi, opportuno sottoporre alla valutazione della Commissione la proposta di testo unificato già presentata nella seduta del 3 luglio 2014, riservandosi comunque di inserire le disposizioni dianzi citate, opportunamente riformulate, nel corso del prosieguo dell'esame, attraverso appositi emendamenti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel ritenere non prive di fondamento le osservazioni del relatore, si impegna a svolgere – qualora la Commissione dovesse deliberare l'adozione come testo base del testo unificato proposto nella seduta del 3 luglio 2014 – ulteriori approfondimenti sulle questioni in precedenza richiamate. In particolare, osserva come talune norme, delle quali la proposta di testo unificato prevede la soppressione, potrebbero essere oggetto di una nuova valutazione, anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute nella legislazione vigente ovvero della sopravvenuta scadenza di taluni termini dalla stessa previsti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel condividere il percorso procedurale tracciato dal relatore, propone di adottare, come testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato predisposto dal relatore dei progetti di legge C. 2256 Zanda, approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo all'adozione quale testo base del testo unificato proposto dal relatore.

La Commissione delibera quindi di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il testo unificato predisposto dal relatore dei progetti di legge C. 2256 Zanda, approvato dalla 5^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Atto n. 92.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il relatore sottoporrà alla Commissione, nella seduta odierna, una proposta di parere che potrà essere oggetto, alla luce della particolare rilevanza della materia, di successiva discussione ed approfondimento.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, sottolinea come la proposta di parere che si accinge a formulare, nel tenere sostanzialmente conto del parere sul provvedimento

deliberato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella giornata di ieri, contenga tuttavia taluni rilievi ulteriori in merito alla effettiva sostenibilità finanziaria delle norme da esso recate, nonché alla necessità di prevedere specifiche misure di accompagnamento, dal punto di vista tecnico e formativo, in favore dei comuni direttamente interessati dalle disposizioni in esame.

Auspica pertanto che, una volta acquisiti le valutazioni del Governo e gli eventuali suggerimenti dei colleghi, la Commissione possa pervenire all'espressione del parere già nel corso della prossima settimana. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, preso atto della proposta di parere formulata dal relatore, si riserva di svolgere su di essa i dovuti approfondimenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO

9 Lug 2014 17:13:37

Ufficio Coordinamento Reg. Gen. 6028/PM/ANF

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

1/4

- 9 LUG. 2014

Prot. n.

1-6174

3876



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO X

Roma, 9 LUG. 2014

Prot. nr. 55416
Rif. Prot. Entrata nr. 55098
Allegati:
Risposta a Nota



All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: Atto Camera 303 ed abb. - Testo unificato risultante dall'esame degli emendamenti in Commissione e in sede Referente relativo a: "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto nella versione elaborata dalla XIII Commissione della Camera dei Deputati che riprende un analogo disegno di legge della precedente legislatura (Atto camera 3905) sul quale questo Dipartimento si era espresso con nota 23 novembre 2012 prot. 102147.

Al riguardo, preliminarmente si segnala l'esigenza che le amministrazioni interessate (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Dipartimento delle finanze) predispongano, per quanto di competenza, apposita relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che fornisca puntuali ed esaustivi elementi al fine di consentire una corretta valutazione degli effetti finanziari contenuti nelle disposizioni ivi contemplate.

In merito agli articoli si osserva quanto segue.

Articolo 2 e 3. Trattasi di disposizioni dirette a prevedere la possibilità che gli imprenditori agricoli possano fornire "prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale", in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio (articolo 2, comma 1, lettera c). Si prevede, inoltre, che i distretti socio-

ds

sanitari siano tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale (articolo 2, comma 6). Si disciplina, in aggiunta, l'istituto del riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, prevedendo l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di adeguare le proprie disposizioni al fine di consentirne il riconoscimento presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni socio-sanitari e stabilendo, inoltre, un riconoscimento provvisorio (articolo 3).

In proposito, nel rinviare circa il merito sanitario dell'iniziativa (fornitura di prestazioni e servizi terapeutici da parte di imprenditori agricoli) alle valutazioni del competente Ministero della salute, con particolare riferimento ai profili di tutela della salute e di programmazione sanitaria (anche per i possibili risvolti in materia di risarcimento dei danni, con oneri a carico del SSN, arrecati ai pazienti in trattamento presso le strutture agricole), si fa presente che le disposizioni sono in ogni caso suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati, né coperti, per i seguenti profili:

- l'indicato "riconoscimento" sembra atteggiarsi ad "accreditamento" obbligatorio (inserimento degli imprenditori agricoli in oggetto fra i soggetti che possono erogare prestazioni con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale) con conseguente ampliamento del numero dei soggetti portatori di un interesse qualificato ad erogare prestazioni in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale e con oneri a carico dello stesso (con ciò determinando pressioni per un incremento della spesa per acquisiti di prestazioni da privato);
- la previsione per cui gli enti pubblici e i distretti sanitari sono tenuti a predisporre piani triennali di sostegno e di promozione (articolo 2, comma 6);
- la costituzione a livello regionale di un elenco ufficiale di imprese riconosciute (articolo 3, comma 1, ultimo periodo); in tal senso, andrebbe chiarito se tale elenco ufficiale debba intendersi come unico elenco nazionale ripartito in sezioni regionali ovvero come una pluralità di elenchi gestiti a livello regionale e andrebbe specificato il soggetto tenuto alla gestione di detti elenchi, nonché al relativo funzionamento (Ministero, Regioni, CCLAA, ecc.).

Pertanto, allo stato, in mancanza di una relazione tecnica delle amministrazioni competenti, non può che esprimersi parere contrario all'ulteriore corso.

Articolo 5 :

Comma 1: prevede che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio dell'agricoltura sociale mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti. Al riguardo si reputa necessario acquisire il

competente parere del Dipartimento delle finanze in quanto il riconoscimento della ruralità potrebbe determinare oneri per la finanza pubblica in termini di minori entrate.

Comma 2: è necessario che l'Amministrazione competente chiarisca quali attività devono essere poste in essere dalle Regioni che promuovono il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'attività di agricoltura sociale per stabilire se dalla disposizione da loro disposta possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6:

Comma 2: prevede che i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 114 del 1998. Al riguardo si reputa necessario che l'Amministrazione competente chiarisca quali specifiche attività devono svolgere i comuni per le finalità suddette al fine di stabilire se dalla disposizione in questione possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5: prevede che con apposito decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per l'agricoltura sociale. Si fa presente che la disposizione di cui si tratta è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti. Infatti le ulteriori agevolazioni e gli interventi di sostegno non possono che tradursi in minori entrate e/o maggiori spese per la finanza pubblica.

Articolo 7: istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio sull'agricoltura sociale, prevedendo l'assenza di corresponsione di indennità, compensi o rimborsi spese per i relativi componenti.


In proposito, si fa presente che l'istituzione di un nuovo organismo si pone in contrasto con quanto previsto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede il trasferimento delle funzioni svolte da organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali tali organismi operano.

Inoltre, in considerazione delle molteplici attività che il predetto Organismo dovrà svolgere, nonché della sua composizione, si nutrono perplessità circa la non onerosità della disposizione come, peraltro, indicato al comma 1 del presente articolo 7. Ciò posto, al fine di dare dimostrazione della clausola di invarianza di cui all'art. 17, comma 7, della L. n. 196/2009, risulta

necessario acquisire dall'Amministrazione competente puntuali chiarimenti in merito, anche con riferimento ai capitoli di bilancio su cui sono iscritte a legislazione vigente le risorse con cui si farebbe fronte alle attività in esame.

Infine, con riferimento, alla previsione relativa all'utilizzo di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale di cui al comma 3, si esprime parere contrario atteso che la stessa è suscettibile di comportare oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria, segnalando che, ai sensi della vigente normativa contabile, non sarebbe, in ogni caso idonea una copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Si ritiene, pertanto, necessario espungere la disposizione in parola.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI


Prot. *2823* /2014/Ufficio VI

(Seguito e-mail del 02/07/2014 h 10.02)

Roma, 02 LUG. 2014

All'Ufficio Legislativo - Economia
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma



**OGGETTO: A.C. 303 – Disposizioni in materia di agricoltura sociale – Osservazioni formulate
dalla Commissione VI Finanze.**

Si fa riferimento alla e-mail sopra indicata con la quale codesto Ufficio ha trasmesso le osservazioni della Commissione VI Finanze al provvedimento indicato in oggetto recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Al riguardo alla luce di quanto osservato dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale di questo Dipartimento con e-mail odierna delle ore 10.19, si evidenzia che l'articolo 2, comma 1 del disegno di legge in esame dà una definizione di agricoltura sociale indicando le attività rientranti in tale definizione esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che i requisiti minimi e le modalità relative alle attività svolte nell'ambito dell'agricoltura sociale dovranno essere individuate con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, l'articolo 5, comma 1 stabilisce che i fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale godono del requisito della ruralità.

Al riguardo si evidenzia che le disposizioni potrebbero comportare potenziali effetti negativi laddove gli attuali regimi agevolativi in materia di agricoltura, in termini di tassazione dei redditi, di imposte indirette e di imposte locali, dovessero essere estesi a fattispecie attualmente non

agevolate. Tali effetti negativi non sono al momento quantificabili considerato che le fattispecie interessate dal provvedimento non sono puntualmente definite.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo



GMP

ALLEGATO 3

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all’Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299-A.

**RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo

Settore Rapporti istituzionali convenzionali
Ufficio Rapporti con intermediari e agenti
della riscossione

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ufficio del Coordinamento Legislativo –
Economia

(rif. note prott. 1-4044 del 4 luglio 2014 e 1-4080 del 7
luglio 2014)

e, p.c. Ufficio del Direttore

Direzione Centrale Normativa

(rif. R.U. 88766 del 3 luglio 2014 e R.I. 12504 del 7 luglio
2014)

Direzione Centrale del Personale

(rif. R.I. 11876 del 25 giugno 2014 e R.I. 12611 dell’8 luglio
2014)

Direzione Centrale Accertamento

Equitalia S.p.a.

All. 3

OGGETTO: A.C. 2299-A. Soppressione della società Equitalia S.p.a. e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all’Agenzia delle Entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei procedimenti di riscossione

Si riscontrano la note in indirizzo, con le quali codesto Ufficio Legislativo ha chiesto le osservazioni di competenza in merito alla proposta della Commissione VI Finanze relativa all’integrale soppressione dell’A.C. indicato in oggetto, nonché la relazione tecnica sul medesimo provvedimento.

Al riguardo, tenuto conto delle criticità già evidenziate e del conseguente parere sfavorevole fornito in ordine alla proposta di legge con la nota prot. 85696 del 25 giugno 2014, mail del 2 luglio 2014 e nota R.U. 88766 del 3 luglio u.s., allegate alla presente e integralmente richiamate, si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di sopprimere l’A.C. in argomento.

Per quanto riguarda la richiesta di relazione tecnica e le conseguenti valutazioni in ordine ai riflessi sulle finanze pubbliche, sentita anche Equitalia S.p.a., si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all’art. 2 della proposta di legge, nella parte in cui prevede che “gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali”, maturati sino all’entrata in vigore della medesima proposta di legge siano estinti e sostituiti con il pagamento di un

interesse pari alla misura del tasso Euribor a 12 mesi¹, occorre segnalare che, attualmente, nell'ordinamento sono presenti le seguenti voci a titolo di "interessi, more, aggi e sanzioni":

Interessi

Ad eccezione degli interessi di mora di cui *infra*, non esistono interessi direttamente connessi al "ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali". Sono previsti, infatti gli interessi connessi alla ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi connessi al mancato/ritardato versamento delle singole imposte (cfr. d.m. 21 maggio 2009), che confluiscono in cartella di pagamento al momento dell'iscrizione a ruolo.

Esistono, altresì, gli interessi da rateazione, connessi ai piani di rateazione concessi da Equitalia *ex art.* 19 del d.P.R. n. 602/1973, attualmente pari, per i ruoli erariali, al 4,5% delle somme rateizzate (cfr. art. 3 d.m. 21 maggio 2009).

Mora

Gli interessi di mora si applicano sulle somme iscritte a ruolo e pagate oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi (cfr. art. 30 del d.P.R. n. 602/1973); ad esempio, per i ruoli di competenza dell'Agenzia delle entrate, il tasso applicato dal 1° maggio 2014 è pari al 5,14% (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2014).

Aggi

Attualmente, per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, è dovuto all'Agente della riscossione un aggio pari all'8% delle somme riscosse. Tale aggio, integralmente a carico del contribuente nel caso di accertamento esecutivo consegnato all'Agente o di pagamento effettuato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, è in parte a carico dell'ente creditore (nella misura del 3,35%) in caso di pagamento da parte del contribuente entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

In caso di riscossione di ruoli emessi anteriormente al 1° gennaio 2013, si applica l'aggio esposto in cartella (fino al 2008 l'aggio era variabile a seconda dell'ambito di riscossione, successivamente è stato unificato al 9%), sempre suddiviso tra ente creditore e contribuente in caso di pagamento nei 60 giorni dalla notifica della cartella.

Sanzioni

Non esistono sanzioni propriamente dette per il mancato o ritardato pagamento di cartelle esattoriali. I d.lgs. n. 471-2-3/1997, infatti, prevedono

¹ Salvo che per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni.

sanzioni connesse al mancato pagamento o alla mancata dichiarazione delle imposte. Esse confluiscono in cartella come carico all'atto dell'iscrizione a ruolo.

Ciò premesso, dalla lettura della norma, sembra evincersi che:

- sono estinti gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento di cartelle esattoriali maturate alla data di entrata in vigore della norma, sostituiti da un interesse pari all'Euribor a 12 mesi (pari allo 0,51%²);
- per il futuro, sembrerebbero sopravvivere “interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento di cartelle esattoriali”, a condizione che la somma non superi il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (tasso di usura). L'applicazione (e la misura?) di tali voci dovrebbe essere effettuata sulla base delle modalità e dei criteri individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia (cfr. art. 2 comma 3 della proposta).

Alla luce di quanto sopra è possibile stimare quanto segue.

La proposta comporterebbe un abbattimento delle voci relative agli interessi di mora e all'aggio di riscossione. Tali voci sono contabilizzate solo al momento della riscossione, pertanto, ai fini di una stima degli effetti della proposta, si riporta il dato medio annuo relativo alla effettiva riscossione³:

- a) Interessi di mora: 400 milioni di euro annui;
- b) Aggio di riscossione: 500 milioni di euro annui.

Le perdite annue relative a tali voci, pertanto, sarebbero pari a circa 0,9 miliardi di euro.

Peraltro, ove la proposta, di difficile interpretazione, volesse ricomprendere, tra le somme oggetto di estinzione, anche gli interessi e le sanzioni confluite nel carico iscritto a ruolo – quindi non connesse al mancato o ritardato pagamento delle cartelle esattoriali (come detto, infatti, non esistono apposite sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle cartelle) – è possibile formulare le seguenti stime.

A fronte di un carico residuo complessivo netto⁴ per il periodo 2000-2013, pari a circa 615 miliardi di euro:

- Il carico relativo alle sanzioni iscritte a ruolo oggetto di estinzione sarebbe di circa 273 miliardi, con un abbattimento, in termini percentuali, del 44% del carico residuo complessivo netto;

² Dato riferito alla rilevazione effettuata dalla Banca Centrale Europea nel mese di giugno 2014.

³ Al riguardo, si evidenzia che tali voci, all'atto della riscossione, possono essere riferite a carichi affidati ad Equitalia da tutti gli enti impositori e in tutto il periodo di osservazione.

⁴ Pari al totale del carico affidato (cd. carico lordo) da tutti gli Enti ad Equitalia meno gli sgravi e le riscossioni.

- Il carico relativo agli interessi iscritti a ruolo oggetto di estinzione sarebbe di circa 48 miliardi con un abbattimento, in termini percentuali, del 7,8% del carico residuo complessivo netto.

Pertanto, per il periodo 2000-2013, rispetto al carico residuo complessivo netto di circa 615 miliardi, l'abbattimento sarebbe di complessivi 321 miliardi (273 di sanzioni e 48 di interessi).

Stante, altresì, la genericità della formulazione della proposta normativa, potrebbe essere considerata anche l'ipotesi di estinzione degli interessi per le rateazioni concesse ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. Al riguardo, si segnala che tale voce, in termini di carico soggetto ad estinzione relativo al periodo 2000-2013, è stimabile in almeno 3,4 miliardi di euro. Ove, invece, si volesse considerare l'estinzione di tale voce in termini di minore riscossione, si segnala che il dato medio annuo relativo alla riscossione degli interessi in argomento è pari a 400 milioni di euro.

A fronte delle complessive perdite segnalate (che impattano sul Bilancio dello Stato, dell'INPS, su quelli dei Comuni e degli altri Enti che si avvalgono per la riscossione di Equitalia), la proposta prevede la sola applicazione di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi, da applicare, alle somme che saranno rimosse, sulla base delle modalità e dei criteri da individuarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia (cfr. art. 2, comma 3, della proposta in argomento).

Inoltre, per quanto riguarda la previsione in merito al trasferimento delle funzioni di Equitalia all'Agenzia e le previste assunzioni di personale, pari a 16.000 unità (gli attuali 8.000 addetti di Equitalia verrebbero tutti riassorbiti dall'Agenzia, a fronte di altrettante nuove assunzioni)⁵, si osserva quanto segue.

Nel precisare che la proposta di legge non autorizza espressamente né l'effettuazione delle nuove assunzioni (che eccederebbero notevolmente la quota di *turn over* attualmente consentita), né la revisione dell'attuale, incapiante, dotazione organica dell'Agenzia, si ritiene che il costo delle assunzioni in questione possa essere quantificato, a regime, in 903,3 milioni annui, di cui 503,3 per gli ex dipendenti Equitalia e 400 per i nuovi assunti dell'Agenzia.

Nello specifico, l'importo di 503,3 milioni corrisponde agli oneri sostenuti da Equitalia per il proprio personale nel 2013, riportati nel conto consolidato del gruppo al 31 dicembre: è ragionevole pensare che il personale in questione manterrebbe il trattamento attualmente in godimento (c.d. "galleggiamento"), lasciando così inalterato il relativo costo.

⁵ Ciò, in quanto l'art. 3 della proposta di legge in commento prevede che l'Agenzia delle entrate assuma personale a tempo indeterminato con una riserva del 50 per cento in favore dei dipendenti di Equitalia S.p.a.

Le altre 8.000 unità, coerentemente con la politica assunzionale perseguita dell'Agenzia, verrebbero presumibilmente inquadrare tutte nella III area, posizione economica F1, il cui costo unitario è di 50.000 euro annui. Moltiplicando tale importo per le 8.000 assunzioni previste si ottiene appunto un costo complessivo di 400 milioni.

Da ultimo, in ordine ai costi di gestione, si segnala quanto segue.

Il costo consolidato di gestione della struttura di riscossione è pari a circa 820 milioni di euro all'anno (bilancio Equitalia 2013). Tale importo, che già sconta il rilevante efficientamento realizzato (- 19 per cento: si è passati dai 1.012 milioni di euro del 2010 ai citati 820 milioni del 2013), ricomprende oltre al costo del personale, anche tutti gli altri costi necessari ad assicurare l'operatività delle strutture di recupero coattivo⁶.

Di conseguenza, all'Agenzia delle entrate dovrebbe essere assicurata, su base annua, una corrispondente provvista finanziaria. Attualmente a tale costo si fa fronte con gli aggi, le commissioni e i rimborsi spese riscossi e con operazioni di indebitamento per la parte di ricavi corrispondente ai crediti vantati nei confronti degli enti creditori per i rimborsi spese connessi alle procedure infruttuose. In proposito, si ricorda che nella prospettiva ipotizzata nel disegno di legge in commento, non è chiaro se e in che misura sarà ancora previsto un aggio sulle somme che saranno riscosse (attualmente, come detto, pari a circa 500 milioni annui), mentre appare certa l'eliminazione di tale voce con riferimento ai carichi già affidati fino all'entrata in vigore della proposta normativa.

Va, altresì, considerata la necessità di provvedere alla restituzione degli importi per i quali sono stati emessi "strumenti finanziari" attribuiti agli azionisti degli ex concessionari della riscossione (il relativo onere è pari a circa 100 milioni di euro) e alla restituzione all'INPS della quota di capitale sociale versato (74 milioni di euro).

IL DIRETTORE VICARIO DELL'AGENZIA

Marco Di Capua

⁶ Attività strettamente funzionali alla produzione, quali creazione della documentazione, notifica e svolgimento materiale dell'attività esecutiva; servizi informatici funzionali ad assicurare la indispensabile potenza elaborativa, licenze software e manutenzione ed evoluzione dello stesso software; assistenza ai debitori; spese di funzionamento, quali, per esempio, le locazioni; altri voci di minore impatto.

ALLEGATO 4

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2256 Zanda, approvata dalla 5^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

TESTO UNIFICATO
(C. 2256 e C. 2343 Governo).

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.

ART. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore).

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore »;

b) al comma 7-bis, il quarto periodo è soppresso.

ART. 2.

(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali).

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio *on line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio

fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria).

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, del-

l'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte

del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali ».

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di

previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa).

1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del « Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2015-2017 » finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15 sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi aventi carattere di certezza e stabilità.

4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui al presente articolo devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.

5. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del « Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016 » e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.

ART. 6.

(Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare).

1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazio-

nali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui al comma 1, lettera e.5), dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati, legittimamente e in conformità alla concessione, nella regione Sardegna, fino alla scadenza della concessione stessa così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

ART. 7

(Misure per la regione Sardegna).

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia stessa, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2013, e 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2013, e al loro utilizzo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2013, e successivamente, in via ordinaria, il Presidente della regione, cura la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, al fine di verificare l'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto dei medesimi eventi alluvionali, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi.

ART. 8.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia »;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: « qualora si tratti » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti ».

ART. 9.

(Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del presente comma, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spettano ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal

Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 10.

(Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di altre norme).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 91, le parole da: « sono versati all'entrata del bilancio dello Stato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) al comma 118, primo periodo, le parole: « , in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, » sono soppresse.

c) al comma 550 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli intermediari finanziari di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità »;

d) al comma 573, la parola: « comunale » è soppresa;

e) il comma 624 è sostituito dal seguente:

« 624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, i termini del 31 marzo 2014 e del 15 aprile 2014, di cui ai commi 620 e 623, si intendono riferiti al 31 maggio 2014 e al 15 giugno 2014 ».

2. L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differita al 31 dicembre 2014.

3. All'alinea dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: « ferma restando la copertura » sono inserite le seguenti: « a carico del bilancio regionale ».

ART. 11.

(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

1. Al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « , il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni » sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

b) al primo periodo del comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dalle dichiarazioni di confor-

mità catastale previste dall'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

3. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2001, n. 410, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. Non si applica la disposizione del comma 3 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Misure in materia di infrastrutture e di trasporti).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di consentire la completa esecuzione del piano di rientro dal disavanzo accertato e del piano dei pagamenti approvati in data 24 dicembre 2013, la regione Campania mette a disposizione le risorse concordate nel piano entro il primo semestre dell'anno di riferimento. In caso di inerzia della regione, il Commissario *ad acta* appresta tutte le misure finanziarie necessarie, anche mediante l'adozione di atti di variazione del bilancio regionale da considerare nella definizione delle scelte programmatiche relative al rispetto dei limiti del patto di stabilità

interno, per l'appostamento nel bilancio stesso delle risorse finanziarie di cui al comma 9 del presente articolo e all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

5-ter. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico e del potenziamento del servizio erogato dalla società esercente il trasporto ferroviario regionale, partecipata in via totalitaria dalla regione Campania in regime di controllo analogo, il Commissario *ad acta* adotta tutti gli atti di natura programmatica e gestionale, riguardanti anche la dotazione di personale e la rimodulazione dei servizi e delle tariffe di trasporto ferroviario, necessari al conseguimento degli obiettivi del piano di rientro di cui al comma 5 nonché allo scorporo del ramo d'azienda relativo al trasporto e all'immediata conseguente indizione di una gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione dei

soci nella costituenda società per un'efficace ed economica gestione del servizio ».

ART. 13.

(Disposizioni in materia di Expo 2015).

1. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di EXPO s.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale »;

b) le parole: «31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016,».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92),

rilevato che tali disposizioni costituiscono una tappa fondamentale nel percorso di risanamento dei conti pubblici, anche in virtù delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi *standard*;

condivisa l'esigenza, connessa all'armonizzazione dei bilanci, di rendere la finanza pubblica più trasparente a vantaggio dei cittadini e dei vari portatori d'interesse verso la pubblica amministrazione;

sottolineato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito del più ampio progetto di armonizzazione avviato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a eliminare la pluralità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei vari settori delle amministrazioni pubbliche e a prevedere la graduale adozione di strumenti e principi contabili comuni, che garantiscano bilanci e rendiconti confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri;

rilevato che lo schema di decreto in esame è il risultato di oltre due anni di impegno dedicato a seguire la sperimentazione e ad integrare ed affinare la versione sperimentale della riforma, da parte di diversi gruppi di lavori operanti presso la Ragioneria Generale dello Stato;

considerati gli esiti delle specifiche audizioni svolte dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia – UPI (15 maggio 2014), della Corte dei conti (29 maggio 2014), dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT (4 giugno 2014), della Conferenza delle regioni e delle province autonome (12 giugno 2014), dell'Associazione nazionale comuni italiani – ANCI (19 giugno 2014) e della Ragioneria generale dello Stato (26 giugno 2014);

condiviso, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, l'invito della Corte dei conti, formulato in occasione della citata audizione concernente lo schema di decreto in esame, ad « una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all'adozione della competenza finanziaria potenziata. Il principio della competenza « a scadenza », introdotto per gli enti territoriali (regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva deve trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91 del 2011) »;

considerato che, con riferimento alla disciplina dei residui, sono ampiamente condivisibili le più rigorose regole per la loro contabilizzazione; tuttavia occorre non pregiudicare la continuità del funzionamento dell'ente e dei servizi resi ed evitare – attraverso un impatto a efficacia immediata dei meccanismi di riaccertamento dei residui e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – situazioni insostenibili di disequilibrio; ad esempio, nel corso della propria audizione, la rappresentante dell'ANCI ha ricordato che « una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro. L'importo dell'accantonamento sopra evidenziato costringe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva pari ad oltre il 29,4 per cento della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di finanza locale... Per tale ragione si ritiene necessario immaginare sin da ora un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'applicazione delle nuove regole contabili »;

sottolineato che dovrebbe essere dato rilievo nei bilanci ai dati contabili relativi alle società partecipate o controllate che effettivamente incidono sulla situazione finanziaria degli enti, che nel testo dello schema di decreto legislativo il perimetro del consolidamento è esteso rispetto al diritto comune (obbligatorio solo per le società controllate) alle società partecipate e a quelle quotate, nei limiti della quota di partecipazione, e che è conseguentemente ampiamente condivisibile l'esigenza di effettuare una differenziazione tra le diverse forme di consolidamento in ragione delle diverse forme di partecipazione e controllo da parte degli enti territoriali, oltre che del diverso tipo di società (es. quotate e non quotate);

considerato che risulta essenziale garantire – anche attraverso l'esperienza maturata da coloro che già hanno effettuato la sperimentazione – un percorso formativo e di aggiornamento del perso-

nale degli enti territoriali, con particolare attenzione e riferimento a quelli di minore dimensione ai quali devono altresì essere garantite forme adeguate e permanenti di assistenza e supporto tecnico, per favorire il tempestivo adeguamento ai nuovi metodi contabili;

considerato che è necessario che sia garantito l'efficace scambio di dati tra le diverse amministrazioni, aggiornando i sistemi già utilizzati;

rilevato che è necessario garantire un passaggio graduale, facilitato ed assistito anche nel superamento di specifiche criticità ed errori, al nuovo sistema contabile e tenere presente che è difficile garantire l'ordinato avvio del nuovo sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per tutti gli enti che non hanno preso parte alla sperimentazione; tra l'altro, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non pochi enti avranno già predisposto i documenti di bilancio con la contabilità tradizionale;

sottolineato che è comunque necessario procedere in modo incisivo con l'introduzione dei nuovi metodi contabili;

condivisi i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014 sullo schema di decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), punto 1), il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito dal seguente: « 1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto »;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le parole « dall'ambito sanitario » siano sostituite dalle seguenti « dal perimetro sanitario »;

3) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla lettera *a*), siano sostituite le parole « dall'ambito sanitario » con le seguenti « dal perimetro sanitario » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura »;

4) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sia sostituito il comma 16 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 con il seguente: « 16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto »;

5) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *h*) sia inserita la seguente: « *h-bis*) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria »;

6) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla lettera *e*) siano sostituite le parole « lettera *o*) » con le seguenti « lettera *n*) »;

7) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), al comma 15 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo la parola « adottano » sia soppressa la parola « solo » e dopo le parole « funzione autorizzatoria » siano aggiunte le seguenti parole: « cui affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati »;

8) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), all'articolo 11-*quater* del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: « 4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del co-

dice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari »;

9) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *s*) – relativa all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – il numero 3) sia sostituito dal seguente « 3) alla lettera *c*) del comma 1, le parole « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

10) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), il comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito dal seguente: « 4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti »;

11) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *t*), sia inserita la seguente:

t-bis) all'articolo 20:

al comma 2 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: « *a*) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente »;

dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-*ter*. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi »;

12) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e fi-

nanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.»;

13) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia sostituita la parola « permanente » con la parola « continuativo » e le parole « legge di stabilità » siano sostituite con le seguenti « legge di bilancio »;

14) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole « trasferimenti in *c/capitale*, » siano aggiunte le seguenti « al saldo negativo delle partite finanziarie, » e dopo le parole « di competenza di parte corrente » aggiungere le seguenti « , salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità »;

15) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito il comma 6 con il seguente: « 6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti »;

16) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia soppressa la lettera *h*);

17) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole « secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9 » siano inserite le seguenti « le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente »;

18) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo la lettera *f*) siano aggiunte le seguenti lettere:

« *g*) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera *d*);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente »;

19) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente: « 10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015 »;

20) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano sostituite le lettere *h*) ed *i*) con le seguenti:

« *g*) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;

21) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 56, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: « nel registro delle fatture ricevute » siano aggiunte le seguenti: « secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 », le parole « Per tali documenti è istituito un registro unico » siano sostituite con le seguenti « Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » e siano soppresse le parole da « Nel registro delle fatture è annotato: » e le relative lettere da *a*) ad *h*);

22) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 63 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *b*), con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1 »;

23) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Nel sito *internet* della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il

relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2 »;

24) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 114 del TUEL sia soppressa la lettera *d*);

25) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 151 del TUEL, al comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola « deliberano » con la parola « presentano »;

26) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 162 del TUEL sia sostituita la lettera *a*) con la seguente: « *a*) al comma 1, le parole: « redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo » sono sostituite dalle seguenti: « riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni »;

27) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 162 del TUEL, al comma 6, dopo le parole « trasferimenti in *c/capitale*, » siano aggiunte le seguenti « al saldo negativo delle partite finanziarie » e dopo le parole « non possono avere altra forma di finanziamento » siano aggiunte le seguenti parole: », salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio appli-

cato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità »;

28) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 163 del TUEL, al comma 5, dopo le parole « . Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, » siano aggiunte le seguenti « unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti »;

29) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 166 del TUEL, al comma 1 e al comma 2-*quater*, sostituire le parole « Altri Fondi » con le seguenti « Fondo di riserva »;

30) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 19, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 170 del TUEL, al comma 1 siano sostituite le parole « 30 giugno » con le parole « 31 luglio », siano soppresse le parole « da adottarsi entro il 31 luglio » e siano aggiunte in fine le seguenti « Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi »;

31) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera c) – concernente modifiche al comma 3 – dopo la lettera d) siano aggiunte le seguenti:

« e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-*bis*, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-*quater*, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente »;

32) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-*quater* – alla lettera a) sopprimere le parole « limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti »;

33) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-*quater* – dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti « d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi »;

34) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, dopo la lettera l) sia aggiunta la seguente: « m) dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente: « 9-*ter*. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. »;

35) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 34, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 191 del TUEL, alla lettera *c*) dopo le parole: « nel registro delle fatture ricevute » siano aggiunte le seguenti « secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 », dopo le parole « Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico » siano inserite le seguenti « nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » e siano soppresse le parole da « Nel registro delle fatture è annotato: » e le relative lettere da *a*) ad *h*);

36) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 74, n. 61, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 239 del TUEL, al comma 1, n. 2), dopo le parole « variazioni di bilancio » siano aggiunte le seguenti: « escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio »;

37) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano sostituite le parole « con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi » con le seguenti « con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi »;

38) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), allegato n. 4/1, al paragrafo 4/1 (Gli strumenti della pro-

grammazione regionale) sia soppresso l'ultimo periodo;

39) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia soppresso il secondo periodo;

40) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia sostituito l'ultimo periodo « Lo sviluppo puntuale del contenuto della seconda sezione del DEFR è condizionato all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale: nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge di bilancio. » con il seguente: « I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al Governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la Nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio »;

41) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), all'allegato 4/2, paragrafo 3.3. dopo le parole « L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. » aggiungere le seguenti « Per le

entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.»;

42) siano adeguati i principi applicati di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo schema di decreto a seguito del parere della Commissione;

e con le seguenti osservazioni:

a) il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non determini situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi siano individuati: 1) un programma, con tempistica scadenzata, di capillare formazione e assistenza tecnica del personale, con particolare attenzione alle specifiche condizioni degli enti di minore dimensione; 2) un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema, fatto salvo che gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1° gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità che gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile possano beneficiare di un limitato « premio » in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno;

c) individui il Governo le modalità più idonee per assicurare, d'intesa con gli enti interessati, la continuità dell'attività amministrativa e la sostenibilità complessiva, laddove l'ulteriore disavanzo – eventualmente connesso all'applicazione delle nuove regole contabili – costituisca una quota consistente del bilancio complessivo;

d) assicuri il Governo, con riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera *s)*, dello schema di decreto correttivo, le attività e condizioni, di competenza sua e del Parlamento, che consentano l'effettivo esercizio del dovere da parte degli enti territoriali di adottare i propri bilanci nei termini prescritti. Occorre infatti garantire il loro diritto a vedere assicurato, nel corso del tempo, il rispetto da parte dello Stato di termini certi e compatibili con il processo di bilancio, oltre ad una ragionevole coerenza, semplicità e stabilità nel tempo della legislazione che incide sulle condizioni, di merito e procedurali, che afferiscono al processo di elaborazione ed approvazione dei bilanci, consentendo agli enti effettività di autonomia finanziaria e di possibilità di programmazione;

e) valuti il Governo l'esigenza di differenziare ulteriormente l'area del consolidamento, tenendo conto del tipo di società e delle diverse forme di partecipazione o controllo da parte degli enti; in particolare, individui il Governo, tenendo conto anche delle dimensioni dell'ente, una quota minima di partecipazione – ad esempio inferiore all'1 per cento – al di sotto della quale non vi è obbligo di consolidamento;

f) individui il Governo tempi, modi e strumenti della formazione del personale, in grado di garantire la piena e diffusa attuazione dei nuovi metodi contabili; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere forme di premialità in favore degli enti che hanno effettuato la sperimentazione e che mettono a disposizione proprio personale per la formazione dei dipendenti di altri enti;

g) assicuri il Governo, posto che per i componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera *d)*, non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese e atteso che la

norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, l'effettiva assenza di oneri per il funzionamento della Commissione e per l'eventuale assegnazione di ulteriori funzioni. Sul punto andrebbe pertanto assicurato che alle predette attività della Commissione e al suo funzionamento si possa farvi fronte con le ordinarie dotazioni previste a legislazione vigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

h) assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riuso del medesimo Sistema;

i) assicuri il Governo, in relazione all'esigenza della flessibilità degli stanziamenti di bilancio, la piena sostenibilità per le Regioni della abrogazione della possibilità di provvedere a rimodulazioni degli stanziamenti tra programmi in corso d'anno, con il solo vincolo della natura giuridicamente «rimodulabile» delle risorse interessate, prevedendosi, invece, che le variazioni tra programmi di bilancio in corso d'anno possano essere effettuate limitatamente agli stanziamenti di spesa relativi al personale e per le sole occorrenze connesse al trasferimento di risorse umane tra settori dell'amministrazione;

l) chiarisca il Governo, in materia di cooperazione tra Stato e regioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 118 del 2011, così come modificato dall'arti-

colo 1, comma 1, lettera *v)*, se per la predetta collaborazione-cooperazione sia prevista, oltre alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche l'implementazione di particolari sistemi informativi tra loro interoperanti e apposite forme di collaborazione con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

m) sul piano della tecnica normativa, si suggerisce di prevedere la possibilità di apportare ulteriori modifiche ai principi contabili generali e applicati di cui agli allegati del decreto legislativo n. 118 del 2011, tramite fonte normativa di rango secondario, trattandosi di aspetti tecnico-contabili di dettaglio; ciò anche in considerazione del fatto che la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» rientra ormai negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e di conseguenza la legislazione statale in materia non deve più limitarsi ai soli principi fondamentali, ma si espande anche alla normativa di dettaglio;

n) in relazione allo straordinario rilievo del processo di armonizzazione, della sua complessità, del suo impatto sui sugli enti locali, e della necessità ribadita di un adeguato processo di formazione ed accompagnamento degli enti di cui alla precedente lettera *a)*, il Governo riferisca alla Commissione entro la fine di settembre sugli sviluppi e l'attuazione di tale processo, con particolare riferimento al tema della formazione ed agli eventuali strumenti permanenti di assistenza tecnica che si ritenga opportuno attivare».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 123

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio*) 149

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397 Capezzone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 159

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 Pisano (*Esame e rinvio*) 159

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

Atto n. 99.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, evidenzia come nella seduta odierna la Commissione avvii l'esame del primo degli schemi di decreto legislativo predisposti in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99).

Al riguardo ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega legislativa conferita dalla legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da

attuare entro dodici mesi, il quale, all'articolo 7 definisce i principi e criteri direttivi della delega volti allo specifico obiettivo della semplificazione.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo prevede la revisione sistematica dei regimi fiscali e il loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue.

Il comma 1, lettera *b*), contempla la revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità.

Il comma 1, lettera *c*), prevede la revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione sono contenute in altri articoli della citata delega di cui alla legge n. 23.

In primo luogo, l'articolo 2, in materia di revisione del catasto dei fabbricati, prevede la semplificazione delle procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali, la semplificazione dell'accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare.

L'articolo 3, nell'introdurre una delega per una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina attuativa e dell'accertamento dei tributi, richiama esplicitamente gli obiettivi di « semplificazione e riduzione degli adempimenti, di

certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi ».

Nell'ambito della riforma della tassazione delle imprese di cui all'articolo 6:

il comma 2 prevede incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata;

il comma 3 prevede di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli precompilati;

il comma 4 prevede di istituire forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio;

il comma 5, lettera *a*), contempla la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari;

il comma 6 prevede l'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione.

L'articolo 10, in materia di revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, delega il Governo ad introdurre norme in materia di semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nonché a prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la sem-

plificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria.

L'articolo 11, comma 1, prevede poi l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la semplificazione delle modalità di imposizione delle indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché di altre somme soggette a tassazione separata.

In tema di imposta sul valore aggiunto l'articolo 13 prevede la razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati nonché, con riferimento alle altre imposte indirette, la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote e accorpamento o soppressione di fattispecie particolari.

Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 34 articoli, suddivisi in 6 capi, il Capo I, che contiene gli articoli da 1 a 13, reca semplificazioni per le persone fisiche.

In particolare, rileva come l'articolo 1 introduca, al comma 1, in via sperimentale, a partire dall'anno 2015 per i redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. Al riguardo la norma precisa che per l'elaborazione della dichiarazione precompilata l'Agenzia delle entrate utilizza:

le informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria (quali la dichiarazione dell'anno precedente e versamenti effettuati);

i dati trasmessi da soggetti terzi (quali banche, assicurazioni ed enti previdenziali);

i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e

ai redditi diversi (quali compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

L'Agenzia delle entrate trasmette entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata, la quale può essere accettata ovvero modificata dal contribuente.

Le tipologie di lavoratori interessati sono i titolari di redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni di ogni genere e assegni assimilati (ai sensi dell'articolo 49 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), nonché i titolari di redditi assimilati.

Il comma 2 prevede l'istituzione di un'apposita unità di monitoraggio all'interno dell'Agenzia delle entrate, la quale riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati.

Il comma 3 individua le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata, che può avvenire:

direttamente, mediante il sito internet dell'Agenzia delle entrate;

tramite delega al proprio sostituto d'imposta;

tramite delega al CAF ovvero ad un professionista abilitato;

tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Segnala che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate inoltre le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, al di fuori del procedimento definito dagli articoli da 2 a 6 dello schema di decreto, la norma

richiama il decreto legislativo n. 241 del 1997 sulla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, il relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 164 del 1999, nonché l'articolo 51-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, il quale ha previsto l'ampliamento dell'assistenza fiscale a favore dei soggetti che si fossero trovati nel corso dell'anno privi di un sostituto d'imposta.

Il comma 4 fa salva per i contribuenti interessati la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico persone fisiche. Tuttavia, nel caso di presentazione del modello 730 si applicano le nuove disposizioni in materia di limiti ai poteri di controllo e di visto di conformità (previsti dagli articoli 5, comma 3, e 6, dello schema di decreto).

Fa presente quindi come, in connessione con l'articolo 1, l'articolo 2 introduca alcuni obblighi di trasmissione da parte dei sostituti di imposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate funzionali alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata nei tempi necessari.

In particolare, il comma 1 stabilisce che i sostituti di imposta trasmettano in via telematica all'Agenzia, entro il 7 marzo di ogni anno, i dati relativi alla certificazione unica (prevista dall'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 322 del 1998) che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti, nonché gli altri dati previsti. La norma prevede altresì una sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In tal caso non viene applicata la norma in tema di concorso di violazioni e continuazione (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997), la quale dispone un'aggravante di pena per chi viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse

violazioni formali della medesima disposizione. Nel caso di errore nella trasmissione della certificazione, la sanzione suddetta non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Il comma 2 modifica il termine e la modalità di trasmissione da parte dei sostituti di imposta all'indirizzo telematico dove l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni 730. Tale modifica consente all'Agenzia delle entrate di conoscere entro il 7 marzo il recapito telematico di tutti i sostituti di imposta e di poter effettuare in tempo utile la trasmissione dei dati necessari per effettuare i conguagli sulle retribuzioni. La norma specifica che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta.

Con riferimento all'articolo 3, segnala come, in base al comma 1, al fine della compilazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate prevista dall'articolo 1, si prevede che siano trasmessi all'Agenzia delle entrate (e non più all'Anagrafe tributaria) entro il 28 febbraio, i dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare. A tal fine la disposizione novella l'articolo 78, commi 25 e 26, della legge n. 413 del 1991: in particolare tra i soggetti obbligati alla trasmissione sono inserite le forme pensionistiche complementari, che si aggiungono ai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici e enti previdenziali, mentre tra i dati oggetto di comunicazioni sono inseriti i contributi ad esse versate. La disposizione specifica che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità e il contenuto dei flussi informativi provenienti dalle banche, dalle assicurazioni, dagli enti previdenziali e dai fondi pensione. Al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la tra-

smissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l'applicazione di un'apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione dell'aggravante in caso di concorso di violazioni e continuazione. Nel caso di errore nella trasmissione della certificazione, la sanzione suddetta non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Il comma 2 prevede che per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati del sistema Tessera Sanitaria (il quale contiene i dati relativi alle prescrizioni di farmaci, di prestazioni specialistiche e dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa).

Il comma 3 prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere e di tutti i soggetti erogatori di prestazioni mediche e sanitarie, delle informazioni necessarie al fine di predisporre, a partire dal 2016 per l'anno d'imposta 2015, le dichiarazioni precompilate con tutti i dati relativi alle spese mediche, quelle di assistenza specifica e alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta. Per le modalità di trasmissione di queste ultime il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il comma 5 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità tecniche di utilizzo dei dati.

Il comma 6 attribuisce all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare accessi e verifiche nei confronti dei soggetti terzi per verificare la correttezza dei dati trasmessi, avvalendosi dei poteri previsti dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Passando a illustrare l'articolo 4, rileva come al comma 1, esso ribadisca che la

dichiarazione precompilata, oltre che essere semplicemente accettata dal contribuente, può essere anche modificata.

Il comma 2 reca modifiche al citato decreto ministeriale n. 164 del 1999 sull'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, al fine di armonizzare i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione. In particolare:

il termine per la presentazione della dichiarazione (previsto nell'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale), diversificato per i sostituti d'imposta entro il mese di aprile e per i CAF e i professionisti abilitati entro il mese di maggio, è unificato alla data del 7 luglio dell'anno successivo all'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

il termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione elaborata, fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale, per i CAF e i professionisti abilitati entro il 15 giugno e per i sostituti d'imposta entro il 31 maggio dall'articolo 17 del decreto ministeriale, è uniformato nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione;

il termine per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate disposto, per i CAF e i professionisti abilitati dall'articolo 16 del decreto e per i sostituti dall'articolo 17 del medesimo decreto, alla data del 30 giugno, è prorogato in entrambi gli articoli al 7 luglio.

Il comma 3 illustra le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata, sia nel caso di accettazione che nel caso di interventi modificativi a tal fine prevedendo che il contribuente possa presentare la dichiarazione:

direttamente sul sito dell'Agenzia delle entrate, se abilitato ai servizi telematici;

al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;

ad un CAF o a un professionista abilitato, presentando in questo caso anche la relativa documentazione, per permettere la verifica di conformità anche sui dati forniti con la dichiarazione precompilata.

Il comma 4 specifica che i soggetti privi di sostituto d'imposta devono presentare la dichiarazione entro il 31 maggio (dato che tali contribuenti devono effettuare i versamenti, se dovuti, entro il termine del 16 giugno), prevedendo altresì che tali soggetti possano presentare la dichiarazione direttamente sul sito dell'Agenzia oppure presso un CAF o un professionista abilitato (e non al sostituto d'imposta), analogamente a quanto previsto dall'articolo 51-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 in caso di assenza di un sostituto d'imposta.

Il comma 5 dispone che i coniugi, in presenza dei requisiti previsti per la presentazione della dichiarazione in forma congiunta, possono congiungere le proprie dichiarazioni. Se la dichiarazione precompilata è messa a disposizione di uno solo dei coniugi è esclusa la presentazione diretta della dichiarazione in forma congiunta attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 6 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei sistemi alternativi per l'accettazione, anche con modifiche, della dichiarazione precompilata.

Il comma 7 prevede che con decreto ministeriale possono essere modificati sia il termine di trasmissione da parte dei sostituti di imposta dell'indirizzo telematico dove l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni 730 di cui all'articolo 2, comma 2) sia i termini previsti dall'articolo 4.

In relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 5, rileva come esso intervenga sulla disciplina dei controlli sulle dichiarazioni, in particolare escludendo al comma 1 il controllo formale a carico del contribuente per i dati forniti dai sostituti d'imposta e per gli oneri detraibili comunicati dai soggetti terzi all'Agenzia delle

entrate qualora la dichiarazione precompilata sia presentata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, senza modifiche. In tale ipotesi non si applica la norma (introdotta dall'articolo 1, comma 586, della legge n. 147 del 2013) la quale stabilisce che l'Agenzia delle entrate effettua controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. In ogni caso permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni (comprese quelle per familiari a carico) e alle agevolazioni, nonché sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti d'imposta.

Il comma 2 specifica che, se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il controllo è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione. Il comma 3 prevede, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche, ad un CAF o a un professionista abilitato, che il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto il quale appone il visto di conformità, anche con riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi. Nei riguardi del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.

Con riguardo all'articolo 6, evidenzia come esso, al comma 1, disciplini il caso in cui il modello 730 di cui è stato apposto il visto di conformità risulti infedele, prevedendo che la richiesta di pagamento non sia effettuata nei confronti dei contribuenti ma sia indirizzata al CAF o al professionista che ha prestato l'assistenza fiscale per un importo pari all'imposta, agli interessi e alla sanzione (la quale sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del

1973). A tal fine la lettera a) del comma 1 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi), il quale, nella formulazione vigente, prevede l'applicazione ai responsabili del CAF che rilasciano il visto di conformità o l'asserazione infedele di una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In tale ambito viene specificato che le comunicazioni con le quali è richiesto il pagamento costituiscono titolo esecutivo per la riscossione mediante ruolo e che le eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. La lettera b) del comma 1 inserisce invece una nuova lettera *a-bis*) nel medesimo comma 1 dell'articolo 39, la quale esclude dalla sanzione le dichiarazioni presentate con le modalità ordinarie, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico persone fisiche (ai sensi del citato articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164). Il comma 2 prevede, qualora il CAF o il professionista entro il 10 novembre comunichi i dati rettificati, che la somma richiesta sia commisurata alla sola sanzione in quanto l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

In merito al comma 2 segnala l'opportunità di riformularlo come novella all'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 in materia di sanzioni previste in sede di dichiarazione.

Il comma 3 modifica il già citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, prevedendo, alle lettere a) e b), l'estensione della garanzia prevista a favore degli utenti al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore e l'adeguamento del massimale della garanzia in considerazione del maggiore rischio connesso all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni pre-compilate. Le lettere c) e d) del comma 3 inseriscono invece i nuovi commi da *3-bis* a *3-quater* dell'articolo 26, del decreto ministeriale n. 164, con cui si stabiliscono le procedure per la verifica del visto di conformità. Sottolinea come, in sostanza, ai sensi del nuovo comma *3-bis*, entro il 31

dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmetta in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti al Centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. In base al nuovo comma *3-ter* l'esito del controllo è comunicato in via telematica al Centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con il modello F24. In tal caso l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato ridotta a due terzi (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997). Si applicano le ordinarie procedure di riscossione coattiva previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Il comma 4 prevede che le nuove disposizioni introdotte dal comma 3 nell'articolo 26 del decreto ministeriale n. 164 del 1999 si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

In merito alla formulazione del comma 4 segnala l'opportunità, ai fini di una migliore chiarezza del testo, di inserire la decorrenza delle disposizioni in commento direttamente nel testo modificato dell'articolo 26 del decreto ministeriale n. 164 del 1999.

In riferimento all'articolo 7 specifica come esso disponga la rimodulazione dei compensi ai CAF e ai professionisti che

prestano assistenza, onde tener conto del diverso livello di responsabilità nel processo, da attuarsi, entro il 30 novembre 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono l'eliminazione dei compensi per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ma che non appongono visto di conformità. Il comma 3 demanda invece ad un decreto ministeriale la rimodulazione dei compensi unitari a favore dei CAF e dei professionisti, a parità di costo complessivo per lo Stato e per i contribuenti, da ottenere prevedendo compensi diversificati per le diverse attività svolte dagli intermediari nell'ambito del processo (assistenza, verifica di conformità, elaborazione e invio delle dichiarazioni):

verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;

consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;

invio all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La disposizione specifica, all'ultimo periodo, che le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

Passando a illustrare l'articolo 8, segnala come esso semplifichi e uniformi le disposizioni in materia di addizionale regionale e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, al fine di agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, la lettera a) del comma 1 prevede l'invio da parte delle Regioni e delle Pro-

vince autonome, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it). Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi. A tal fine è modificato il comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997. La lettera b) del comma 1 uniforma al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e comunale (oggi, rispettivamente, 31 dicembre e 1° gennaio). Il comma 2 abroga la norma che consente al Comune di variare l'aliquota per l'acconto nel caso in cui pubblici la delibera entro il 20 dicembre dell'anno precedente. Pertanto l'acconto dell'addizionale comunale dovrà essere versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente. Per semplificare l'attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi e le attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, il comma 3 prevede l'individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica – mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale – da parte dei Comuni dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni. Tali modalità sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comma 4 dispone l'emanazione dei decreti attuativi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto.

In relazione all'articolo 9, segnala come esso, al comma 1, dimanda ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate l'attuazione di quanto previsto dal Capo I dello schema di decreto, in particolare per quanto riguarda i termini e le modalità applicative, mentre il comma 2 dispone che l'Agenzia delle entrate provvede alle nuove funzioni assegnate dalle norme citate con le risorse umane, stru-

mentali e finanziarie previste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10, attraverso una novella all'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del TUIR, interviene sul regime di deducibilità delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande erogate al professionista e acquistate direttamente dal committente, stabilendo che esse non costituiscono compensi in natura per il professionista. In merito ricorda che il vigente comma 5 del predetto articolo 54 prevede due regimi fiscali delle « spese di vitto ed alloggio » sostenute dal professionista per conto di uno specifico cliente, determinando un duplice regime di adempimenti. Per il professionista, le spese sostenute relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Fermo restando la natura di compenso dei rimborsi spese, in base al secondo periodo del comma 5 le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura per l'importo effettivamente pagato dal committente, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, non soggiacciono ai limiti del primo periodo. Ove le spese siano anticipate dall'impresa-committente, deve essere seguito l'iter amministrativo che così sintetizza:

1) il prestatore del servizio di albergo o ristorazione emette il documento fiscale intestato al committente, con l'indicazione esplicita del professionista che ha usufruito dei servizi;

2) il committente paga le prestazioni di albergo o di ristorazione, ma non può immediatamente dedurre il costo;

3) il committente deve comunicare al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e inviare allo stesso copia della relativa documentazione fiscale;

4) il professionista, una volta ricevuta copia del documento, emetterà fattura comprensiva sia del suo onorario che delle spese di vitto ed alloggio anticipate dal committente: è questa fattura che consente all'impresa-committente di dedurre il costo complessivo (onorario e spese di vitto ed alloggio del professionista anticipate dall'impresa stessa).

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 10, i professionisti non dovranno addebitare in fattura al committente tali spese, di cui si esclude esplicitamente la natura di compenso in natura; di conseguenza i professionisti non potranno considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo, con evidente semplificazione degli adempimenti.

Con riferimento all'articolo 11, specifica come esso individui il regime fiscale delle società tra professionisti. In particolare la norma chiarisce che, a prescindere dalla forma giuridica di tale società (dunque anche nel caso di società di capitali), in deroga alla disciplina generale trovano applicazione le norme in materia di imposta sui redditi dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del TUIR, e che le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP. Di conseguenza, le società tra professionisti saranno equiparate alle società semplici. Tale equiparazione implica che tali società non producano redditi d'impresa, in quanto vige il divieto civilistico (articolo 2249 del codice civile) di esercitare attività commerciali. Possono dunque produrre redditi di lavoro autonomo, di capitale, redditi diversi e fondiari. I redditi sono determinati con le modalità e le regole previste per le persone fisiche e sono dunque soggette ad IRPEF.

Passando all'illustrazione dell'articolo 12, rileva come esso incida sulla disciplina sull'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. Più in dettaglio, la lettera a), numero

1), interviene sull'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 346 del 1990, onde chiarire che l'erogazione di rimborsi fiscali non comporta l'obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, sebbene i rimborsi possano dar luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore. Il numero 2) della lettera a), novellando l'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 346 del 1990, innalza — adeguandolo alla valuta corrente — da cinquanta milioni di lire (ovvero 25.823 euro) a 100.000 euro l'importo dell'eredità fino al quale non è obbligatorio rendere la dichiarazione di successione, purché detta eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. La lettera b) inserisce un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 346 del 1990, che disciplina gli allegati alla dichiarazione di successione, semplificando gli adempimenti in capo agli eredi. In particolare, la norma consente di sostituire alcuni documenti da allegare in copia autentica con copie non autentiche, purché corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Rileva come si tratti delle copie autentiche dei seguenti documenti:

atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;

atto pubblico o scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;

ultimo bilancio o inventario relativo alle aziende, alla quote o partecipazioni

comprese nell'attivo ereditario nonché delle pubblicazioni e prospetti relative a titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento sempre comprese nell'asse ereditario;

altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;

i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni d'imposta disposte dalla stessa disciplina delle imposte di successione.

La lettera c), novellando l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di coordinare tale previsione con le modifiche recate dalla lettera a), n. 1), chiarisce la rilevanza dei rimborsi fiscali in sede liquidazione dell'imposta, specificando che l'ufficio del registro che ha il compito di liquidare l'imposta in base alla dichiarazione della successione debba tenere conto anche dei rimborsi fiscali (ancorché non diano luogo all'obbligo di dichiarazione integrativa o sostitutiva) erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.

Con riguardo all'articolo 13, fa presente che esso abroga il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185 del 2008, eliminando così l'obbligo, per i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 per la riqualificazione energetica degli edifici i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, di inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti.

Passando a illustrare il Capo II, evidenzia come esso, che si compone degli articoli da 14 a 16, rechi semplificazioni in materia di rimborsi. Con particolare riferimento all'articolo 14, rileva come esso sostituisca pressoché integralmente l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di rimborsi IVA. La disposizione intende far fronte alla procedura d'in-

frazione 2013/4080, secondo la quale sono contestati all'Italia tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali IVA e per le condizioni, troppo severe, per l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso dell'IVA. In dettaglio, il nuovo comma 1 dell'articolo 38-bis mantiene ferma la norma che dispone l'esecuzione dei rimborsi IVA su richiesta, da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale; viene tuttavia specificato che il rimborso avviene entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione e non più entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, restando ferma la spettanza, sulle somme rimborsate, di un interesse del 2 per cento annuo. Viene ribadita inoltre la decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Rispetto alla disposizione vigente viene espunta la previsione che condiziona il rimborso alla prestazione di una garanzia, che viene inserita nell'ambito comma 5. Nella formulazione vigente, infatti, per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare idonea garanzia contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento. Essa consiste in un deposito cauzionale in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero in una fideiussione bancaria o rilasciata o da un'impresa commerciale che sia solvibile a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, ovvero in una polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sono previste specifiche regole per le PMI, che possono prestare le suddette garanzie anche dai Confidi iscritti all'apposito albo. Sono inoltre previste specifiche regole per i gruppi societari fortemente patrimonializzati in modo da consentire la diretta assunzione da parte della società capogruppo o della

controllante dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Il comma 2 dell'articolo 38-bis non viene modificato, rimanendo ferma la possibilità di ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, in specifiche ipotesi.

Per quanto riguarda la formulazione della norma, segnala come essa faccia riferimento, per i suddetti casi particolari, ad alcune lettere del secondo comma dell'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in luogo del terzo comma, come indicato dal testo vigente dell'articolo 38-bis, comma 2) e come tale riferimento appaia un palese errore materiale, in quanto il secondo comma dell'articolo 30 non è suddiviso in lettere e non reca l'indicazione di ipotesi specifiche.

Il comma 3 dell'articolo 38-bis viene sostanzialmente modificato, ad eccezione delle norme in materia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui al comma 7, lettera c), del medesimo articolo 38-bis). In particolare la nuova formulazione del comma 3 amplia anzitutto l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (in precedenza disciplinati dal comma 1, sesto periodo), innalzando il relativo ammontare a 15.000 euro (in luogo dei 5.165 euro previsti dall'attuale comma 1, sesto periodo). Al di sopra della predetta soglia di 15.000 euro i rimborsi dovranno essere effettuati previa presentazione di dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, recante l'apposito visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, disciplinate dall'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2009. Ai fini dell'esecuzione dei rimborsi sopra i 15.000 euro, accanto all'obbligo del visto di conformità, viene richiamato l'insieme di condizioni di cui alla vigente lettera c) dell'articolo 38-bis, comma 7. Viene disposto al riguardo che alla dichiarazione o

istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), che attesti la sussistenza delle seguenti tre condizioni, in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

1) il patrimonio netto non deve essere diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non deve essersi ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il comma 4, anch'esso integralmente sostituito, indica gli specifici casi in cui il rimborso è richiesto previa prestazione di garanzia. In particolare, richiedono la prestazione di garanzia i rimborsi di ammontare superiore a 15,000 euro richiesti dai seguenti soggetti passivi:

a) soggetti che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, diversi dalle cosiddette « *start-up* innovative » disciplinate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012;

b) soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superino 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500,000 euro;

c) da soggetti passivi che, potendo richiedere il rimborso senza garanzia (ai sensi del comma 3), non alleghino alla dichiarazione o istanza il richiamato visto di conformità ovvero la sottoscrizione alternativa, ovvero non presentino la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Il comma 5 ribadisce le vigenti modalità di prestazione della garanzia, sostanzialmente riprendendo il contenuto di cui al già illustrato comma 1 dell'articolo 38-*bis*. In particolare, per l'individuazione delle regole specifiche previste per le società capogruppo, si fa riferimento al patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, in luogo dell'attuale – non aggiornata – soglia di 500 miliardi di lire. Il comma 6 del riformulato articolo 38-*bis* chiarisce che la prestazione di garanzia esonera il contribuente dal presentare dichiarazione o istanza di rimborso corredate da visto di conformità / sottoscrizione alternativa. Di conseguenza, il richiedente può scegliere se prestare garanzia o corredare l'istanza del visto di conformità. Restano immutati, ancorché riformulati o riposizionati all'interno dell'articolo 38-*bis*, i contenuti delle seguenti disposizioni:

il comma 7, che riproduce in parte il comma 4 vigente, ai sensi del quale la competenza per i rimborsi e per il pagamento degli interessi spetta al competente

ufficio dell'Agenzia delle entrate e che ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio;

il comma 8 che (analogamente al comma 3 vigente), sospende l'esecuzione dei rimborsi nel caso sia constatato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000; la sospensione avviene fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale;

il comma 9, il quale disciplina (analogamente al vigente comma 6) le conseguenze della notifica, successiva al rimborso o alla compensazione, di avviso di rettifica o accertamento; in tal caso il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'Ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo;

il comma 10 affida a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione, anche in modo progressivo, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti per i quali i rimborsi sono eseguiti in via prioritaria;

il comma 11 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi così disciplinati, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.

Con riferimento al contenuto dell'articolo 15 evidenzia come esso velocizzi i termini per i rimborsi in conto fiscale da

parte dell'agente della riscossione, ove si tratti di rimborso effettuato dietro richiesta dell'ufficio competente (entro venti giorni decorrenti dalla ricezione dell'apposita comunicazione dell'ufficio stesso). Il comma 1 sostituisce l'articolo 78, comma 33, lettera a), della legge n. 413 del 1991, che disciplina le condizioni alle quali gli agenti della riscossione, nella qualità di gestori del conto fiscale, possono erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti. In particolare, ferme restando le altre condizioni di legge e fermo restando l'obbligo di corrispondere il rimborso entro sessanta giorni, sulla base di apposita richiesta sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, le modifiche apportate fissano un termine massimo di venti giorni per il rimborso effettuato dietro richiesta dell'ufficio competente (decorrente dalla ricezione dell'apposita comunicazione dell'ufficio stesso). Viene previsto inoltre che, contestualmente all'erogazione del rimborso siano anche liquidati ed erogati gli interessi secondo le norme vigenti. Il comma 2 specifica che le nuove modalità di rimborso si applicano ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

Riguardo all'articolo 16, sottolinea come esso rechi alcune disposizioni per favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale. Il comma 1, lettera a), dispone che le somme rimborsate ai contribuenti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati vengono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità delle compensazione di imposte previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso. Di conseguenza i rimborsi, anziché operare mediante le maggiori / minori ritenute (a seconda della presenza di un debito o un credito) interne, sono effettuati mediante l'utilizzo della delega di versamento F24. Tali somme non concorrono alla determinazione del limite massimo, fissato in

700.000 euro, di compensabilità dei crediti e dei debiti fiscali fissato dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000. La lettera *b)* prevede un analogo meccanismo per i compensi corrisposti ai sostituti d'imposta per la prestazione di assistenza fiscale. In particolare, anche detti compensi saranno corrisposti mediante il riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione con le predette modalità (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero delega di versamento con modello F24), a partire dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata elaborata e trasmessa. Anche tali somme non avranno il richiamato limite di compensabilità di 700.000 euro di cui all'articolo 34, comma 1 della richiamata legge n. 388 del 2000). Le lettere *c)* e *d)* stabiliscono che i sostituti d'imposta che effettuano versamenti di ritenute o di imposte sostitutive superiori a quelle dovute, effettuano la compensazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 (anche in tal caso, mediante delega di pagamento F24 ai sensi della lettera *c)* che, analogamente alle fattispecie precedenti, non concorre al determinazione del tetto di compensabilità pari a 700.000 euro). Conseguentemente la lettera *d)* sopprime la previsione di compensazione interna delle ritenute, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1997.

Per quanto riguarda il Capo III, che si compone degli articoli 17 e 18, fa presente come esso rechi semplificazioni in favore delle società.

L'articolo 17 reca disposizioni volte a semplificare l'esercizio di opzioni per regimi specifici da parte delle società di capitali. In dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 115, comma 4, del TUIR al fine di semplificare le modalità per l'esercizio dell'opzione, da parte delle società (soggetti IRES) per il regime della cosiddetta trasparenza fiscale, il quale, in deroga alle norme generali, consente di imputare il reddito della società partecipata a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla sua

quota di partecipazione alla persona giuridica. Di conseguenza il reddito prodotto dal soggetto « trasparente » è imputato ai soggetti che vi partecipano in una misura pari alla percentuale di partecipazione agli utili, la quale è determinata in via presuntiva. Ai sensi della vigente formulazione del citato comma 4 dell'articolo 115 del TUIR, tale opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali menzionati, secondo specifiche modalità indicate in un provvedimento di rango secondario. In base alle modifiche recate dal comma 1, invece di dover utilizzare il modello di dichiarazione attualmente previsto, le società di capitali comunicheranno la propria scelta per il regime della trasparenza fiscale con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Un'analoga disposizione è contenuta nel comma 2, che semplifica le modalità per esercitare l'opzione per il regime del consolidato nazionale.

Ricorda al riguardo che il consolidato nazionale, di cui all'articolo 119 del TUIR, è una particolare forma di organizzazione delle imprese che consente di determinare, in base a un'opzione triennale irrevocabile, un unico reddito complessivo IRES per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. In tale ambito il comma 2 consente di esercitare l'opzione per il regime del consolidato nazionale con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione, laddove le disposizioni vigenti impongono invece di presentare l'apposita comunicazione entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa, secondo le modalità previste con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004, che ha approvato anche il relativo modello. Analogamente ai

commi 1 e 2, il comma 3 intende semplificare le modalità di comunicazione all'erario per l'esercizio dell'opzione per la cosiddetta *tonnage tax*.

Ricorda in merito che, ai sensi del richiamato articolo 155 del TUIR, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e che operano nel settore marittimo possono usufruire di un particolare regime di tassazione forfetaria denominato *tonnage tax*; il reddito, determinato a forfait, si riferisce alle navi che:

esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle appena indicate;

sono iscritte al Registro internazionale (Dl 457/1997);

hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.

Possono esercitare l'opzione anche le società e gli enti non residenti, ma dotati di stabile organizzazione in Italia. In tale contesto il comma 3 modifica l'articolo 155, comma 1, primo periodo, del TUIR, prevedendo che l'opzione per tale regime possa essere espressa con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende usufruirne, laddove la vigente disciplina prevede l'obbligo di presentare una comunicazione da farsi entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende fruire di tale regime, con specifiche modalità definite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 giugno 2005. Il comma 4, modificando in particolare, l'articolo 5-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, interviene invece sulla disciplina dell'IRAP, segnatamente sulle modalità per le persone fisiche e le imprese individuali di

comunicazione al fisco dell'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP (valore della produzione) secondo le regole dettate dalla legge per la società di capitali.

In particolare, in luogo delle modalità e dei termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008, tali soggetti potranno effettuare l'esercizio dell'opzione con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione medesima.

Il comma 5 fissa la decorrenza delle suddette disposizioni, stabilendo che esse si applicheranno a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, dal momento che la « modulistica 2014 » è già stata predisposta e non possiede, quindi, tutte le informazioni richieste per l'esercizio delle varie opzioni.

Per quanto riguarda l'articolo 18 rileva come esso rechi alcune semplificazioni riguardanti le modalità di presentazione ed i termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, il quale disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, prevedendo attualmente che le dichiarazioni dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare debbano essere redatte su modello conforme a quello approvato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In particolare, secondo la disciplina vigente le società di capitali (soggetti IRES) con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare utilizzano i modelli approvati entro il 31 gennaio, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione; in sostanza, le società di capitali con periodo d'imposta a cavallo dell'anno solare utilizzano i modelli approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento. In tale contesto la modifica

proposta dal comma 1 intende estendere l'utilizzo dei modelli dichiarativi cosiddetti « vecchi » (ovvero approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento) anche alle società di persone ed enti equiparati, espungendo dall'articolo 1, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 il riferimento ai soli soggetti IRES.

Il comma 2, modificando l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, interviene sui termini di versamento del saldo dovuto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella IRAP, da parte delle società semplici ed equiparate (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'articolo 5 del TUIR) coinvolte in operazioni straordinarie, il quale, ai sensi della disciplina vigente, deve al momento essere effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione. La modifica proposta fissa un termine mobile per il versamento di tale saldo nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione, ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998). Nel caso di tali operazioni straordinarie, i versamenti a saldo saranno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (specificamente predisposta per ciascuna delle richiamate operazioni straordinarie).

In tal modo, poiché la normativa tributaria pone apposite modalità di presentazione delle dichiarazioni nelle fattispecie di operazioni straordinarie, si intende evitare ai soggetti coinvolti in dette operazioni di dover versare le imposte in un unico termine fisso, quindi con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione prevista nelle ipotesi speciali.

Con riferimento al Capo IV, che si compone degli articoli da 19 a 25, segnala come esso rechi semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale.

In particolare, specifica come l'articolo 19, abrogando l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, elimini l'obbligo per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. L'eliminazione per la suddetta categoria di contribuenti di tale obbligo è motivata dal fatto che si tratta di informazioni di cui l'amministrazione finanziaria risulta già in possesso, ed intende consentire che le comunicazioni dei dati anagrafici all'Agenzia delle Entrate avvengano attraverso canali e modelli istituzionali diversi da quelli dichiarativi.

Passando quindi alle disposizioni contenute nell'articolo 20, evidenzia come esso modifichi la disciplina relativa alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento in materia di IVA disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983. Al riguardo rammenta che, secondo la disciplina attualmente vigente, i soggetti che vendono beni o forniscono servizi a operatori non obbligati al pagamento dell'IVA sugli acquisti devono trasmettere all'Agenzia delle entrate una specifica comunicazione. Possono acquistare senza pagamento dell'imposta i cosiddetti « esportatori abituali », ovvero coloro che nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d'affari conseguito nello stesso periodo (ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 633 del 1972). Per acquistare senza pagamento dell'IVA, i predetti « esportatori abituali » devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d'intento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti. I fornitori, a loro volta, comu-

nicano i dati della dichiarazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (per esempio, professionisti, associazioni di categoria, CAF).

In tale contesto normativo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 20 prevede che detta dichiarazione d'intento, anziché essere subito consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, deve innanzitutto essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, la quale sarà tenuta a rilasciare un'apposita ricevuta telematica. Solo in un secondo momento la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore ovvero in dogana. La disposizione specifica inoltre che l'Agenzia delle entrate, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, dovrà mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione, prima dell'effettuazione dell'operazione.

Rimane fermo che la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. In sostanza, attraverso tale modifica si elimina l'obbligo, per il fornitore dell'esportatore abituale, di comunicare periodicamente i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, trasferendo tale adempimento in capo al soggetto (esportatore abituale) che fruisce della non imponibilità dell'operazione. L'Agenzia delle entrate dovrà rilasciare apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale, che consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. Il

fornitore potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta. La lettera *b*) del comma 1 prevede altresì che, nel caso di consegna della dichiarazione al fornitore di beni o al prestatore di servizi, per effetto delle modifiche proposte, sarà il cedente o il prestatore a dover riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. Viene dunque eliminato l'onere, da parte del cedente/prestatore, di comunicare all'Agenzia delle entrate per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale (nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta) i dati contenuti nella dichiarazione di intento ricevuta. In conseguenza delle modifiche apportate dal comma 1, il comma 2, sostituendo l'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 471 del 1997, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'imposta a carico del cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni non imponibili prima di aver ricevuto, da parte del cessionario o committente, la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 dispone l'applicazione della nuova procedura alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. La disposizione inoltre affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di definire le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle procedure suddette; tale provvedimento stabilirà i requisiti cui subordinare il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.

Con riguardo all'articolo 21 rileva come esso modifichi, al comma 1, la cadenza delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative alle cessioni di beni e le

prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* da parte dei soggetti passivi IVA, disponendo che tale comunicazione sia effettuata annualmente. Inoltre la disposizione innalza la soglia di valore delle operazioni da comunicare, portandola da 500 a 10.000 euro. Il comma 2 dispone l'applicazione delle modifiche recate dal comma 1 alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore dello schema di decreto.

L'articolo 22 apporta numerose modifiche alla disciplina sull'apertura della partita IVA di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in particolare consentendo ai contribuenti, all'atto della richiesta di partita IVA, di essere inseriti nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE.

Al riguardo ricorda che la vigente formulazione del predetto articolo 35 obbliga i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, a farne dichiarazione entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate, che attribuisce al contribuente un numero di partita IVA. Nella dichiarazione di inizio attività deve tra l'altro risultare, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, la volontà di effettuare dette operazioni. In tal caso, ai sensi del comma 7-*bis* del vigente articolo 35, il competente ufficio dell'amministrazione finanziaria può negare l'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA.

In particolare, la lettera *a)*, sostituendo il comma 7-*bis* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilisce che l'opzione dichiarata all'inizio dell'attività, relativa alla volontà, da parte del soggetto passivo, di effettuare operazioni intracomunitarie, implichi l'immediata inclusione del dichiarante nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui

all'articolo 17 del predetto regolamento (CE) n. 904/2010. Fatto salvo il potere dell'amministrazione finanziaria di effettuare riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio del numero di partita IVA, la modifica proposta introduce la presunzione che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine viene previsto che l'Agenzia delle entrate proceda all'esclusione della partita IVA dalla banca dati, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

In conseguenza delle modifiche recate dalla lettera *a)*, la lettera *b)* abroga il comma 7-*ter* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. La lettera *c)* integra il comma 15-*bis* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il quale, nella formulazione vigente, sancisce che l'attribuzione del numero di partita IVA determina l'esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dalla legge.

L'integrazione proposta dalla lettera *c)* consente agli Uffici di verificare che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA siano completi ed esatti, prevedendo, in caso di esito negativo, che l'Ufficio emani un provvedimento di cessazione della partita IVA e provveda all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. La disposizione affida inoltre a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le

modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.

In conseguenza delle modifiche recate dalla lettera *c*) la lettera *d*) abroga conseguentemente il comma 15-*quater* del predetto articolo 35, il quale, per contrastare le frodi sull'IVA intracomunitaria, ha affidato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (provvedimento 29 dicembre 2010, recante criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie).

Le modifiche apportate dall'articolo 22 intendono assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina IVA nazionale al diritto dell'UE in materia di attribuzione del numero di identificazione IVA e inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, ai sensi del Regolamento (CE) n. 904/2010.

Segnala quindi come l'articolo 23 affidi a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, il compito di semplificare il contenuto degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi cosiddette « generiche » (cioè diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità, di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) rese nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato membro UE e quelle da questi ultimi ricevute.

Tale modifica ha lo scopo di ridurre il contenuto degli elenchi alle sole informazioni concernenti:

i numeri di identificazione IVA delle controparti;

il valore totale delle transazioni sud-dette;

il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;

il Paese di pagamento.

Al riguardo ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, i soggetti passivi IVA, in riferimento alle operazioni intracomunitarie, devono presentare l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

cessioni intracomunitarie di beni comunitari;

prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (di cui ai già citati articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Devono inoltre presentare l'elenco riepilogativo delle seguenti due categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

acquisti intracomunitari di beni comunitari;

prestazioni di servizi (di cui all'articolo 7-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Al momento l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi intracomunitari deve indicare, per ciascuna tipologia di prestazione di servizi, anche le seguenti informazioni, che sarebbero pertanto eliminate ai sensi della modifica proposta dall'articolo 23:

il numero di riferimento della fattura; la data della fattura; il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;

la modalità di erogazione del servizio;

la modalità di incasso/pagamento del corrispettivo;

il Paese di pagamento.

Passa quindi a illustrare l'articolo 24 il quale modifica l'articolo 4-*bis* della legge n. 1216 del 1961, al fine di allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori assicurativi esteri (imprese assicurative aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali di tali imprese), operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia, ai fini della determinazione dell'imposta sui premi assicurativi.

Al riguardo rammenta che l'articolo 4-*bis* della citata legge n. 1216 disciplina l'imposta sui premi assicurativi per i contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi. Tali imprese, se intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi, devono nominare un rappresentante fiscale sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi. Ai sensi del vigente comma 5 dell'articolo 4-*bis*, il predetto rappresentante fiscale deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

In tale contesto normativo la lettera *a*) trasforma da mensile a annuale la cadenza della comunicazione di detta denuncia (da presentare entro il 31 maggio di ciascun anno), con specifiche modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Essa riguarderebbe i premi e gli accessori incassati nell'anno solare precedente (in luogo di quelli incassati nel mese precedente), ferma restando la distinzione per categoria e per aliquota applicabile.

Verrebbero estesi al rappresentante fiscale anche gli obblighi di denuncia e di

versamento dell'imposta previsti per gli assicuratori nazionali dall'articolo 9 della medesima legge n. 1216 del 1961.

La lettera *b*) aggiunge alcuni periodi nel comma 6-*bis* del richiamato articolo 4-*bis*, il quale attualmente esclude dalle norme appena illustrate le imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea, ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo, che assicurano un adeguato scambio di informazioni. In particolare, se tali imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi non si avvalgono di un rappresentante fiscale, l'integrazione proposta prevede che esse devono comunque presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Ove il rappresentante fiscale sia nominato, si applicano a tale soggetto i già richiamati obblighi di denuncia e versamento di cui all'articolo 9 della legge n. 1216 del 1961 vigenti per gli operatori nazionali.

Evidenzia quindi come l'articolo 25, sostituendo l'articolo 34, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 1995, rimoduli le sanzioni comminate per omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi Intrastat.

Al riguardo ricorda che il vigente articolo 34 del decreto-legge n. 41 stabilisce che gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, devono provvedere direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente. Ove rilevino la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non abbiano la disponibilità dei dati esatti, gli uffici devono inviare richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comu-

nicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate. In particolare, il comma 5 del citato articolo 34 prevede che per l'omissione o l'inesattezza dei dati relativi agli elenchi Intrastat (facendo tuttavia riferimento alle informazioni e ai dati dell'ormai abrogato regolamento CEE n. 3330/91) si applichino le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989), i cui limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito ad integrare i predetti elenchi riepilogativi:

a) nella misura minima di quattrocentomila lire (206,58 euro) e in quella massima di quattro milioni di lire (2.065,8 euro) per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di un milione di lire (516,5 euro) e in quella massima di dieci milioni di lire (5.164,5 euro) per le violazioni da parte di enti e società.

In tale contesto normativo la modifica proposta prevede che le sanzioni previste per l'omissione o l'inesattezza dei dati sono più correttamente riferite ai dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat, ai sensi del vigente articolo 9 del regolamento (CE) n. 638/2004 che disciplina la materia. Inoltre, la modifica limita l'applicazione delle stesse sanzioni alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di fornire tutti i dati che vengano richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Di conseguenza, l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989 riguarderebbe i soli operatori che hanno effettuato nel

mezzo di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore a 750.000 euro, secondo quanto indicato, da ultimo, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche ed i relativi criteri di applicazione per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.

Viene disposto inoltre che le predette sanzioni saranno applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

In merito al Capo V, che si compone degli articoli da 26 a 28, fa presente come esso rechi l'eliminazione di adempimenti superflui.

In particolare, segnala come l'articolo 26, modificando l'articolo 104, comma 4, del TUIR, elimini la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle quote di ammortamento finanziario deducibili dall'IRES, a favore delle imprese titolari di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

Al riguardo ricorda che la vigente formulazione del predetto comma 4 affida al decreto ministeriale l'individuazione delle quote di ammortamento nei singoli casi, in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi (anche in deroga alle regole generali in tema di valutazione del costo dei beni, di cui all'articolo 110 TUIR). L'autorizzazione mediante tale provvedimento deve essere emanata ad ogni modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie. La semplificazione trova il suo fondamento nella rilevanza del piano economico-finanziario, approvato da parte del concedente e che costituisce parte integrante della concessione relativa alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

Con riguardo all'articolo 27, rileva come esso modifichi il settimo comma dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, semplificando quindi gli adempimenti di-

chiarativi a carico dei soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, al fine di agevolare la presentazione dell'apposita dichiarazione volta a ottenere, in ragione dell'apporto continuativo di dipendenti o terzi, un'applicazione ridotta delle ritenute di legge.

Al riguardo ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 25-*bis*, i committenti, i preponenti presso i mandanti, nella loro qualità di sostituti d'imposta, sono obbligati ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, la cui aliquota è al 23 per cento.

La ritenuta è applicata su una base imponibile pari in via generale al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni (dunque in pratica è pari all'11,5 per cento dell'importo complessivo della provvigione). La medesima norma dispone che, se i percipienti dichiarano ai loro committenti (preponenti o mandanti) di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è applicata ad una base imponibile pari al 20 per cento dell'importo delle provvigioni stesse (quindi il 4,6 per cento dell'importo complessivo della provvigione). L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20 per cento della base imponibile anziché sul 50 per cento) è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del soggetto che percepisce le provvigioni (agente o rappresentante) di un'apposita dichiarazione.

Tale dichiarazione, ai sensi delle norme vigenti, è spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita) e ha effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che possano far venire meno le predette condizioni. Nel caso in cui le condizioni previste per l'applicazione della minore ritenuta si verificano nel corso

dell'anno, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta. Per quanto sopra, gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o terzi, sono tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute sulle provvigioni percepite.

La modifica proposta, fermo restando che sarà un decreto ministeriale a dettare la relativa disciplina di attuazione:

consente la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione;

consente di stabilizzare nel tempo la dichiarazione, che non potrà avere limiti temporali e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente;

introduce una sanzione amministrativa (da 258 a 2.065 euro) per l'omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti in capo al contribuente, in luogo dell'attuale pena pecuniaria, da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata, in caso di « dichiarazione non veritiera ».

L'articolo 28, sopprimendo il comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2013, elimina l'obbligo, in capo al contribuente che vanta crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di allegare alla dichiarazione dei redditi un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle P.A., relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi resi alle medesime PA,

distinti in ragione dell'ente pubblico debitore.

Per quanto attiene al Capo VI, che si compone degli articoli da 29 a 34, segnala come esso rechi ulteriori semplificazioni e coordinamenti normativi.

In particolare segnala che l'articolo 29, novellando l'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modifica il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare aumentando al 50 per cento (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.

Al riguardo rammenta che il vigente sesto comma del richiamato articolo 74 stabilisce che per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di spettacolo (le attività soggette all'imposta sugli spettacoli), la detrazione IVA è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo specifiche eccezioni di legge; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. In

tale contesto la modifica proposta innalza al 50 per cento la detrazione per tutte le operazioni compiute dalle predette tipologie di imprese, fatta eccezione per la riduzione a un terzo per le operazioni di cessione o concessione di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. La modifica estende i propri effetti anche a soggetti IVA diversi dalle imprese di intrattenimento, in quanto, in forza dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 1999, le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione dello specifico regime fiscale agevolato disciplinato dalla legge n. 398 del 1991, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni *pro-loco* applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni previste dall'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, godendo, pertanto, dello speciale regime IVA previsto per le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti.

Con riferimento all'articolo 30, fa presente come esso intervenga sul regime IVA degli omaggi di modesto valore unitario, al fine di uniformare la disciplina IVA in materia con quanto previsto a fini delle imposte sui redditi (dall'articolo 108 del TUIR) e dunque rendere detraibili anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro, in luogo della precedente soglia di 25,82 euro (cinquantamila lire). In particolare la disposizione interviene sulle seguenti norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di adeguarne gli importi:

all'articolo 2, comma secondo, n. 4), aggiornando da 25,82 a 50 euro il costo unitario dei beni la cui cessione gratuita non è qualificabile come « cessione di beni » rilevante ai fini dell'imposta, purché si tratti di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa;

all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, aggiornando alla predetta soglia

di 50 euro il costo unitario delle prestazioni di servizi non considerate rilevanti a fini Iva;

all'articolo 19-*bis*1, lettera *h*), consentendo di detrarre le sole spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ai predetti 50 euro.

In tale contesto, ricorda che l'articolo 31 apporta una modifica di coordinamento alla disciplina IVA delle perdite su crediti, al fine di uniformarla alle norme in materia di deducibilità delle medesime perdite su crediti recata dal TUIR. In particolare, la norma interviene sull'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta, al fine di consentire che, se l'imponibile si riduce a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ai sensi dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare), ovvero di un piano di rientro (attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera *d*) della medesima legge fallimentare, pubblicato nel registro delle imprese), oltre a dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (ai sensi dell'articolo 101, comma 5 del TUIR), il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, abbia la possibilità di recuperare l'IVA originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato, portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.

L'articolo 32, sostituendo il comma 3-*bis* dell'articolo 51 del Codice delle leggi antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), limita l'ambito di applicazione della esenzione da imposte e tasse per i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca, ai sensi delle disposizioni antimafia. Chiarisce in particolare che non saranno dovute le sole imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli

atti e i contratti relativi agli immobili, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono.

Al riguardo rammenta che la normativa vigente in materia si limita ad esentare i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca non definitiva da imposte e tasse, fino alla loro assegnazione o destinazione; qualora la confisca sia revocata, è prevista l'applicazione delle imposte sul bene immobile dovute per il periodo di amministrazione giudiziaria. Le modifiche apportate dall'articolo 32 precisano anzitutto che l'agevolazione opera durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono; essa consiste nella sospensione del versamento (che sostituisce la locuzione « esenzione ») di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi (ad esempio, IMU e parte della TASI).

Dalla formulazione della norma in commento sembra dunque che dovranno essere versati i tributi il cui presupposto si fonda nella mera utilizzazione del bene (ad esempio TARI e la quota TASI a carico dei soggetti detentori).

La novella chiarisce inoltre che gli atti e i contratti relativi a tali immobili sono esenti dall'imposta di registro, di bollo e dalle imposte ipocatastali.

È previsto altresì che, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino all'assegnazione o destinazione dei beni, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dunque sono esenti da tassazione i redditi prodotti dai beni immobili sequestrati in Italia e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I del TUIR (in materia di determinazione dei redditi fondiari) e dell'articolo 70 del TUIR (redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e redditi di immobili all'estero). In vigenza del sequestro o della confisca, tali redditi non rilevano (dunque sono esenti da tas-

sazione) anche nell'ipotesi di locazione. La disposizione definisce altresì le conseguenze della revoca della confisca: in tal caso l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria. Viene specificato che tali somme sono poste in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

La *ratio* della modifica recata dall'articolo risiede nel fatto che i suddetti provvedimenti sono emanati in una fase del procedimento in cui non è ancora chiara la destinazione finale dell'immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione all'indagato) e che appare pertanto necessario sospendere il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare.

Con riguardo all'articolo 33, sottolinea come esso modifichi i criteri da utilizzare per l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni IVA per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili a uso abitativo. In particolare, modificando la Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la quale reca l'insieme dei beni e servizi sottoposti ad aliquota IVA «super ridotta» (4 per cento), è previsto che non assumono più rilievo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle «prime case» di abitazione, i criteri dettati per l'individuazione degli immobili «di lusso» dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; in luogo di tali criteri, si fa riferimento alle categorie catastali, per cui l'abitazione principale che usufruisce delle agevolazioni è quella che non rientra nelle categorie A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli). In tal modo, la modifica proposta allinea la nozione di «prima casa» rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina IVA a quella prevista in materia di imposta di registro.

Passando a illustrare l'articolo 34 rileva come esso miri a rendere operativa la normativa introdotta dal decreto-legge n. 145 del 2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Ricorda al riguardo che l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 145 del 2013, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, ha sostituito la sanzione della nullità degli atti privi dell'attestato di prestazione energetica (APE) con sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle parti in solido e in eguale misura, in un ammontare compreso tra 3.000 e 18.000 euro, per il caso di omessa dichiarazione o allegazione. Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, la sanzione è ridotta (da 1.000 a 4.000 euro) e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla metà. La disposizione ha affidato l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla Guardia di Finanza o, alla registrazione dell'atto, all'Agenzia delle entrate. Le attività di accertamento e contestazione sono effettuate ai fini del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981). Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

In tale contesto normativo il comma 1 dell'articolo 34 modifica in primo luogo l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005, specificando, fermi restando gli obblighi di legge, che il soggetto cui deve essere effettuata la presentazione successiva dell'attestato di prestazione energetica (dopo il pagamento della sanzione e comunque entro quarantacinque giorni), è il Ministero dello sviluppo economico. Le ulteriori modifiche recate dal comma 1 sono volte a rimediare alla discrepanza tra l'affidamento degli obblighi di contestazione della violazione all'Agenzia delle entrate, «all'atto della registrazione», e l'attuale modalità di registrazione telematica degli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e dei contratti di locazione: l'atto infatti è au-

tomaticamente registrato al momento della ricezione del *file* telematico e ciò non sembra consentire, in concreto, la contestazione e l'accertamento della insussistenza della clausola o dell'allegazione dell'attestato di prestazione energetica all'atto della registrazione. Di conseguenza viene stabilito che l'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di trasferimento cui è obbligatorio allegare la certificazione, le informazioni rilevanti ai fini del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico, che può avvalersi della Guardia di Finanza per l'accertamento e la contestazione della violazione.

In tal modo vengono individuati con precisione sia l'organo competente a porre in essere i provvedimenti sanzionatori, sia le modalità di raccordo e di trasmissione del flusso di informazioni fra l'Agenzia delle entrate e il soggetto competente ad irrogare la sanzione. Inoltre le predette intese tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate sono finalizzate a creare un flusso telematico di informazioni diretto a consentire al Ministero dello sviluppo economico di assumere le informazioni acquisite dall'Amministrazione finanziaria con la registrazione nel sistema informativo dei contratti.

Il comma 2, al fine di consentire la concreta operatività del processo sanzionatorio a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 145 del 2013, affida alle già richiamate intese la disciplina del flusso delle informazioni relative ai contratti registrati a partire dal 24 dicembre 2013 (vale a dire, la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145).

Marco CAUSI (PD) chiede al Viceministro se il Governo sia disponibile a valutare le proposte di modifiche e riformulazioni dello schema di decreto legislativo che la Commissione intendesse inserire nel proprio parere, eventualmente volte anche

ad inserire nel testo del provvedimento ulteriori temi, ovvero se ritenga che le proposte di modifica del testo debbano riferirsi esclusivamente alle questioni che risultano già affrontate dall'articolato dello schema di decreto legislativo.

Il viceministro Luigi CASERO ritiene di confermare il metodo già adottato dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale, ribadendo quindi l'intenzione dell'Esecutivo di recepire nel modo più ampio possibile, anche alla luce dell'esame dei decreti legislativi di attuazione della delega che sarà svolto dalle competenti Commissioni parlamentari, le istanze che saranno espressione dell'orientamento maggioritario delle Commissioni stesse. Reputa infatti che sarebbe molto positivo se anche su tali provvedimenti attuativi della delega fiscale si riuscisse a raccogliere il più ampio consenso da parte di tutte le forze politiche.

Ricorda quindi come il primo dei due temi principali affrontati dallo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione sia quello delle semplificazioni fiscali, rispetto al quale, pur ribadendo la disponibilità del Governo a valutare le osservazioni e le proposte che perverranno dalla Commissione, fa presente come debba essere tenuto in debito conto il fatto che le misure che verranno proposte dovranno trovare la relativa copertura finanziaria.

Rispetto all'altro tema affrontato dal provvedimento, relativo all'introduzione, a partire dall'anno 2015, per i redditi prodotti nel 2014, in via sperimentale, della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate, rileva come si tratti di una novità importante per i cittadini, che dovrà essere disciplinata in modo attento e dettagliato, posto che si tratta di una questione tecnicamente complessa, la quale merita la massima attenzione da parte di tutte le forze politiche, costituendo una semplificazione importante nell'ambito del rapporto tra contribuenti e fisco. Dichiarata quindi la disponibilità dell'Esecutivo ad accogliere ogni

possibile miglioramento in tale campo, premesso che si tratta comunque di un'innovazione che richiederà un processo applicativo non breve, nel corso del quale occorrerà evitare di compiere errori, che rischierebbero di pregiudicare un progetto ampiamente condiviso.

Per quanto riguarda la specifica questione, già oggetto di discussione, circa il regime di responsabilità ed ai controlli sugli intermediari abilitati, in merito ai contenuti della dichiarazione precompilata, desidera precisare fin d'ora che non sarà posta a carico dei predetti intermediari abilitati alcuna responsabilità per i dati inseriti dall'Agenzia delle entrate nelle dichiarazioni precompilate, mentre tale responsabilità potrebbe casomai sussistere in relazione alle modifiche apportate ai dati inseriti dall'Agenzia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico GINATO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni, recante disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Rileva come l'articolo 1 definisca l'oggetto e le finalità dell'intervento legislativo, il quale è volto ad assicurare:

a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari;

b) la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;

c) la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso un approccio consapevole al gioco.

L'articolo 2 definisce i soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), indicandoli in coloro che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.

Con riferimento all'articolo 3, fa presente come esso, al comma 1, stabilisca che i servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti, sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Ai sensi

del comma 3 la certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico è rilasciata da tali servizi.

Il comma 2 specifica che i medesimi servizi promuovono e attuano interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia da GAP, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, in analogia a quanto previsto per le altre dipendenze, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della salute, mentre il comma 4 specifica che la certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto:

a) all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia;

b) all'accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.

In connessione con le previsioni del comma 4, il comma 5 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono essere aggiornati i livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012), il Ministro della salute integri al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti), al fine di inserire il GAP tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.

In tale ambito segnala inoltre come l'articolo 4 stabilisca che il Ministro della salute adotta, con proprio decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP, in attesa che siano aggiornati i livelli essenziali di assistenza con riferimento

alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.

L'articolo 5 prevede che una specifica sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute sia dedicata a fornire indicazioni sul trattamento della patologia GAP, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti di servizi pubblici e progetti di piani di zona, nonché per fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite, ai debiti accumulati e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno.

Passando a illustrare l'articolo 6, fa presente come esso introduca, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il divieto, per almeno cinque anni, di introdurre nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni di gioco già in essere, nonché di introdurre nuove tipologie di giochi d'azzardo.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, il quale è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le regioni, mentre al comma 2 specifica i compiti dell'Osservatorio, il quale è chiamato a:

a) effettuare il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie;

b) redigere e trasmettere al Ministro della salute un rapporto annuale che può contenere anche proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore dei soggetti affetti da GAP;

c) definire, entro sei mesi dalla sua istituzione, le linee guida per la promozione e la realizzazione di campagne informative, volte a prevenire comporta-

menti patologici e forme di assuefazione connessi al gioco d'azzardo;

d) definire linee guida per lo svolgimento di corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d'azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze;

e) proporre al Ministero della salute le caratteristiche del logo identificativo *no slot*, nonché le modalità per il rilascio in uso e per la revoca;

f) raccogliere le osservazioni dei cittadini o di associazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti.

Rileva inoltre come, ai sensi del comma 3, dell'Osservatorio, che si compone di 20 membri, fanno parte:

a) cinque esperti designati, rispettivamente, due dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi delle dipendenze patologiche;

c) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) tre componenti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani;

e) tre componenti individuati dal Ministro della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale

che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti;

f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute.

Il comma 4 esclude che ai componenti dell'Osservatorio siano riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese e specifica che al funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In connessione con la costituzione del nuovo Osservatorio, rileva altresì come il comma 5 stabilisca che cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge n. 158 del 2012 (si tratta dell'Osservatorio istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave).

In merito al comma 5 segnala l'opportunità di valutare se non sia più proprio prevedere la soppressione dell'osservatorio istituito dal decreto-legge n. 158, piuttosto che limitarsi a disporre la cessazione dell'attività.

L'articolo 8 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio istituito dall'articolo 7, predisponga campagne di informazione e promuova progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado, stabilendo inoltre al comma 2 che il Ministero della salute, su proposta del-

l'Osservatorio, predisporre apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;

b) a pubblicizzare il sito internet di cui all'articolo 5 al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo;

c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

d) a diffondere la conoscenza del logo identificativo *no slot* previsto dall'articolo 13.

Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP.

In base al comma 4 viene stabilito l'obbligo che nei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento e nelle vicinanze delle postazioni di gioco sia esposta in modo visibile la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP. Presso i medesimi locali, in maniera visibile e immediatamente individuabile, devono altresì essere disponibili i moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un *test* di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.

Fa presente inoltre che, in base all'articolo 9, ai soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 404 del codice civile, il quale prevede la possibilità che la persona affetta da infermità o menomazione fisica o psichica che sia impossibilitata, anche in via temporanea o parziale, a provvedere ai propri interessi, sia assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare.

L'articolo 10 reca una serie di misure per contrastare l'accesso ai giochi da parte dei minori e dei soggetti vulnerabili. In tale contesto evidenzia come, in primo luogo, il comma 1 inasprisca la sanzione amministrativa prevista a carico del titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici ai minorenni, innalzandone l'ammontare, ora previsto in un ambito compreso tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 20.000 euro, ad un ambito compreso tra 10.000 e 30.000 euro. Inoltre i commi da 2, 4, 5 e 6 introducono un sistema di registrazione dei giocatori. A tal fine il comma 2 prevede che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (si tratta dei giochi con vincita in denaro – cosiddette *slotmachine* – e delle slot machine collegate in rete che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa), nonché ai giochi *online*, può avvenire solo mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.

In connessione con il comma 2, il comma 4 prevede che i dati anagrafici dei giocatori sono registrati attraverso il sistema « tessera sanitaria », il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l'entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e di permettere ai giocatori medesimi di prevedere un limite alla somma giocata. La

norma demanda poi a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico istituito dall'articolo 7, la definizione delle modalità tecniche per l'attuazione di tali previsioni, in coerenza con le misure di sicurezza previste nel Codice in materia di protezione dei dati personali, e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B al decreto legislativo n. 196 del 2003). Inoltre il comma 5 stabilisce che i dati rilevati dal sistema tessera sanitaria, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini delle attività svolte dal predetto Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico. La disposizione specifica che i citati dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Il comma 6 prevede che il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) sia integrato con i dati relativi alla patologia da GAP, al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP. I commi 3, 8 e 9 disciplinano l'introduzione di un sistema di inibizione all'accesso ai giochi per i minori.

In particolare, rileva come il comma 3 stabilisca che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento, nei *software* degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi online, di appositi sistemi di filtro. Ai sensi del comma 8 il decreto deve definire le diciture e le caratteristiche grafiche e cromatiche delle avvertenze generali e supplementari da apporre su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco, nonché di quelle che debbono apparire automaticamente sugli schermi degli apparecchi di gioco.

In tale ambito, in caso di installazione in locali aperti al pubblico di apparecchi

o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 il comma 9, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore e l'applicazione, in caso di recidiva, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale. In aggiunta alle appena descritte misure di registrazione dei giocatori e di inibizione dell'accesso dei minori, in base al comma 7, ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia. Le avvertenze sono stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco. In tale ambito viene specificato che le avvertenze debbono comparire automaticamente sullo schermo degli apparecchi di gioco all'avvio di ogni giocata, per non meno di 15 secondi.

Ai sensi del comma 10 il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del TULPS, può avvenire solo mediante carte nominative elettroniche. Inoltre si prevede che, al termine di ogni sessione di gioco, gli apparecchi devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l'ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza, indicare il tempo complessivo di collegamento con l'apparecchio, nonché riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d'azzardo patologico.

Il comma 11 estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10, in quanto compatibili, al gioco *on line* con corresponsione in denaro, mentre il comma 12 stabilisce che le disposizioni dei commi 10 e 11 sono efficaci dal 1o gennaio 2016. Il comma 13 vieta ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del TULPS.

Passando a illustrare l'articolo 11, rileva come esso intervenga sull'etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, stabilendo, al comma 1, che essi devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Ai sensi del comma 2 il contenuto delle avvertenze da apporre sui tagliandi e le relative caratteristiche grafiche sono definite con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7.

In tale contesto segnala come il comma 3 elenchi le diciture che i tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, mentre il comma 4 precisa che le avvertenze apposte sui tagliandi devono essere stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini. Il comma 5 stabilisce un limite temporale di 12 mesi alla possibilità di porre in vendita i tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 12 introduce, al comma 1, il divieto di propaganda pubblicitaria, sia diretta sia indiretta, del gioco d'azzardo sul territorio nazionale e al comma 2 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro a chi trasgredisce a tale divieto. Nel caso di reiterazione per tre volte della violazione delle disposizioni del comma 1, il comma 3 stabilisce la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni per l'esercizio del gioco.

L'articolo 13 introduce una forma di incentivazione alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo, prevedendo, al comma 1, che gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1941, installati prima del 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i

due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la definizione dell'entità e della modalità dell'indennizzo, nonché delle procedure per effettuarne la richiesta.

Specifica inoltre come, in base all'articolo 14, comma 1, gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano i sopra richiamati apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del TULPS possano richiedere il rilascio in uso del logo identificativo « no slot ». Ai sensi del comma 2 le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo, sono definite con decreto del Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, mentre il comma 3 affida ai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo « no slot », sulla base delle linee guida indicate nel decreto di cui al comma 2.

Rileva quindi come l'articolo 15 inserisca una serie di obblighi relativi ai luoghi dove si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro prevedendo a tal fine, al comma 1, che i comuni devono adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento che stabilisce i criteri in materia di ubicazione, di orari di apertura, di caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge tale attività di gioco, specificando che i termini entro i quali i locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro operanti alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarsi ai suddetti requisiti non possono in ogni caso essere superiori a diciotto mesi dalla data dell'adozione del regolamento.

I commi da 2 a 7 indicano i criteri ai quali i regolamenti comunali previsti dal comma 1 devono adeguarsi. Specifica che, in particolare, il comma 2 prevede che l'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse

su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e l'installazione di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del TULPS, sono vietati a una distanza inferiore a 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani, nonché banche e uffici postali.

Il comma 3 stabilisce che l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività, mentre il comma 4 vieta l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti all'interno delle sale gioco e dei locali dove sono ubicati i punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse. Il comma 5 stabilisce il divieto inderogabile di fumo, anche per quanto riguarda le sigarette elettroniche, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

Il comma 6 stabilisce il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche all'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi.

Rileva inoltre come il comma 7 ponga un limite all'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco, stabilendo che esso non possa comunque superare le otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, si specifica che il regolamento co-

munale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco.

Rappresenta altresì come, in base al comma 8, i comuni, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra. Il comma 9 reca una previsione sanzionatoria, in base alla quale la condanna del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi per mancato rispetto delle disposizioni della legge e della normativa vigente in materia comporta l'inabilitazione all'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.

L'articolo 16, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, il quale ha il compito di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.

Il Fondo è alimentato, ai sensi del comma 3, dalle somme derivanti dall'incremento del Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento disposto dall'articolo 17, comma 6, al netto degli utilizzi previsti dall'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4. Inoltre è previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della prima legge di stabilità successiva all'attuazione della delega per la riforma del sistema dei giochi pubblici di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 23 del 2014 (recante delega per la riforma del sistema fiscale), le risorse destinate al Fondo confluiscono nel fondo finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera *v)*, della medesima legge n. 23.

Al riguardo ricorda che la dotazione di tale fondo, ai sensi della predetta lettera v), è determinata annualmente con la legge di stabilità, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, anche in concorso con la finanza regionale e locale, attraverso modifiche mirate della disciplina fiscale dei citati giochi che incrementino le risorse erariali. Il comma 2 istituisce invece nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, con il compito di ridurre il disagio delle famiglie, anche attraverso il numero verde previsto dall'articolo 4. Tale ulteriore Fondo è alimentato, oltre che dalle risorse specificamente stanziato dall'articolo 17, comma 4, anche ai sensi del comma 4, dalle maggiori entrate derivanti dall'incremento, operato dall'articolo 8, comma 1, della legge, delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici ai minorenni (ai sensi dell'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011), nonché dalle nuove entrate derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 10, comma 9, e 12, comma 2, della legge stessa.

Passando a illustrare l'articolo 17, rileva come esso rechi la disciplina gli aspetti finanziari dell'intervento legislativo.

In tale ambito il comma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 per l'attuazione del piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 4, comma 1, mentre il comma 2 autorizza la spesa annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per l'attuazione degli interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 3. Il comma 3 autorizza la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per gli indennizzi economici previsti dall'articolo 13, comma 1. Il comma 4 autorizza invece la spesa di 20 milioni di euro

per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per finanziare il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico istituito dall'articolo 16, comma 2.

Segnala quindi come i commi 5 e 6 rechino la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 47 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si fa fronte attraverso l'incremento entro il limite dello 0,7 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n. 773 del 1931: la disposizione indica che l'incremento dovrà assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. L'aumento del PREU sarà disposta con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In merito alla formulazione del comma 6 segnala come l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sia stata ormai incorporata entro la nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per quanto riguarda il contenuto del medesimo comma 6, segnala altresì come un aggravio del prelievo tributario in materia debba partire da un'armonizzazione delle tassazione tra le diverse tipologie di giochi che comprenda anche una ridefinizione dei relativi *payout*. Si tratta quindi di operazioni complesse che richiedono un'attenta valutazione degli impatti sul gettito a causa di un possibile spostamento dei giocatori verso altre tipologie di gioco, a iniziare dal settore del gioco illegale.

Con riferimento a tale questione ricorda di aver presentato, nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2014, un emendamento volto a incrementare il PREU nella misura dello 0,5 per cento, evidenziando come tale emendamento, sebbene fosse formulato in modo molto puntuale e tenesse conto della necessità di armonizzare la tassazione tra le diverse tipologie di giochi, abbia ricevuto il parere

contrario dal Governo proprio in considerazione del suo possibile effetto impatto negativo sul gettito.

L'articolo 18 stabilisce, al comma 1, che hanno diritto ad accedere al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura istituito dall'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, anche il coniuge e i parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da GAP, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco. A tal fine il comma 2 integra l'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996. In particolare, la lettera *a*) stabilisce che l'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e che siano parti offese nel relativo procedimento penale.

In tale ambito fa presente come, in parallelo, la lettera *b*) preveda, nel caso di erogazione del mutuo in favore dei familiari del soggetto vittima di usura in quanto affetto da GAP, che la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione circa la sussistenza di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.

L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, stabilendo che la legge entra in vigore il 1° gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 10 e 11 (le quali, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo 10, sono efficaci a far data dal 1° gennaio 2016).

In generale evidenzia come il provvedimento, in particolare gli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, incida sotto vari profili sulla materia affrontata dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, introducendo anche soluzioni normative difformi rispetto a quelle indicate in tale sede.

Al riguardo ricorda che l'articolo 14 della predetta legge n. 23 del 2014 confe-

risce una specifica delega al Governo per la riforma della disciplina dei giochi pubblici, prevedendo, al comma 2, una serie molto articolata di principi e criteri direttivi, tra i quali segnala in particolare, in quanto oggetto di tematiche affrontate anche dal provvedimento in esame:

alla lettera *d*), il riordino del prelievo erariale sui singoli giochi (tematica su cui interviene l'articolo 17, comma 6, del testo unificato);

alla lettera *e*), l'introduzione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione.

Al riguardo ricorda che il principio di delega specifica che in tale ambito occorre tenere conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, riservando comunque allo Stato la definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con tali principi (tematica su cui interviene l'articolo 15, commi 1 e 8, del testo unificato):

alla lettera *g*), la razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera *e*), a partire da quello praticato mediante gli apparecchi per il gioco lecito. Al riguardo rammenta che il principio di delega specifica che tale razionalizzazione è comunque improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio (tematica su cui interviene l'articolo 15 del testo unificato);

sempre alla lettera *q*), il riordino e lo sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati (tematica su cui interviene l'articolo 15 del testo unificato);

alla lettera *v*), l'istituzione, con il concorso statale, di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali (tematica su cui interviene l'articolo 16 del testo unificato);

alla lettera *z*), il rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, soprattutto per quelli *on-line*, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori (tematica su cui interviene l'articolo 12 del testo unificato);

alla lettera *aa*), il divieto della pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi (tematica su cui interviene l'articolo 12);

alla lettera *bb*), la limitazione massima della pubblicità riguardante il gioco *on-line*, in particolare di quella realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco (tematica su cui interviene l'articolo 12);

alla lettera *cc*), l'introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal gioco, basato anche su un registro nazionale cui

possono iscriversi i soggetti che lo richiedano (tematica su cui interviene l'articolo 10, comma 4, del testo unificato);

alla lettera *d*), l'introduzione di modalità di riconoscimento per gli esercizi commerciali che si impegnino, per un certo numero di anni, a rimuovere o non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro (tematica su cui intervengono gli articoli 13 e 14 del testo unificato).

alla lettera *o*), il riordino e l'integrazione del sistema sanzionatorio (tematica su cui intervengono gli articoli gli articoli 10, comma 9, 12, commi 2 e 3, e 15, commi 1 e 9, del testo unificato).

Ricorda inoltre che la delega di cui all'articolo 14 della legge n. 23 prevede inoltre:

la definizione delle fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria (lettera *b*);

la disciplina dei singoli giochi (lettera *c*);

la revisione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari (lettera *g*);

il riordino e rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti, oggettivi e di onorabilità, dei soggetti che controllano al capitale delle società concessionarie (lettere *h* e *i*);

la verifica, con riferimento alle concessioni sui giochi, circa l'efficacia della normativa in materia di conflitti di interesse (lettera *m*);

il riordino della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi (lettera *n*);

il coordinamento delle disposizioni in materia di giochi con quelle di portata generale in materia di emersione di atti-

vità economiche e finanziarie detenute in Stati aventi regimi fiscali privilegiati (lettera s);

l'attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del gioco lecito (lettera u).

Rileva come l'articolo 14, inoltre, confermi il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, ma ribadisca anche che l'autorizzazione dovrà tener presente, come già detto precedentemente, di forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione.

Alla luce di tali considerazioni ritiene opportuno valutare se il provvedimento in esame, almeno per quanto riguarda gli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, non si sovrapponga con l'altro strumento di intervento legislativo in materia costituito dall'articolo 14 della legge n. 23 del 2014, i cui termini di esercizio sono ancora in corso, e che intende realizzare una riforma più complessiva del sistema dei giochi pubblici la quale travalica le misure per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che la Commissione Bilancio ha chiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ritenendo pertanto opportuno acquisire tale documento prima di procedere all'espressione del parere sul testo unificato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

C. 2397 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che con le audizioni, svoltesi nella giornata di ieri, del professor Diego Piacentino e della dottoressa Patrizia Lattarulo, si sarebbe concluso il ciclo di audizioni finora previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.

Propone tuttavia, prima di procedere ulteriormente nell'esame della proposta di legge, di ascoltare in sede informale anche i rappresentanti di Confindustria.

La Commissione concorda con la proposta di procedere all'audizione informale dei rappresentanti di Confindustria.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

C. 1899 Pisano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

In estrema sintesi, fa presente come la proposta in esame istituisca e disciplini i cosiddetti certificati di credito fiscale (CCF), al fine di consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con modalità alternative al vigente meccanismo della detrazione. Evidenzia come, in tal modo, il contribuente che intenda effettuare lavori di ristrutturazione edilizia agevolati potrebbe scegliere se usufruire della detrazione secondo le norme vigenti (ai sensi dell'articolo 16-*bis* del TUIR), e cioè pagando interamente al committente l'importo pattuito con modalità tracciabili ed usufruendo dell'agevolazione solo dopo il pagamento delle somme, in dieci quote annuali, ovvero se effettuare il pagamento in parte con bonifico bancario e, in parte, con un apposito titolo denominato certificato di credito fiscale (emesso per ciascuna fattura relativa ai lavori da eseguire). Tale titolo verrebbe emesso dall'Agenzia delle Entrate e « girato » all'impresa che realizzi i lavori. L'impresa potrà dunque scontare il certificato presso una banca o un istituto di credito; quest'ultima potrà scegliere se far circolare il titolo sul mercato interbancario ovvero ottenerne la liquidazione presso l'Agenzia delle entrate.

Passando a illustrare le singole disposizioni della proposta di legge, segnala come l'articolo 1 inserisca i nuovi commi da 8-*bis* a 8-*novies* nell'articolo 16-*bis* del TUIR, che disciplina le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie.

Al riguardo ricorda che le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, introdotte dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 449 del 1997, e dopo essere state più volte modificate e prorogate, sono state infine resi permanenti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 201 del 2011, il quale che ha inserito nel TUIR il menzionato articolo 16-*bis*. A regime, la misura della detrazione IRPEF è del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La legge di stabilità per il 2014 ha esteso il limite delle spese detraibili a 96.000 euro per il 2014 e il 2015, stabilendo che sino al 31 dicembre 2014 la detrazione si applica al 50 per cento. Per l'anno 2015 il medesimo provvedimento ha fissato la detrazione nella misura del 40 per cento.

In tale contesto, il decreto-legge n. 63 del 2013 ha introdotto una detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali; grazie alla legge di Stabilità 2014, essa è concessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. Lo stesso decreto-legge n. 63 del 2013 ha introdotto una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Rammenta come anche tale agevolazione sia valida sino al 31 dicembre 2014; la detrazione si applicherà nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Il comma 2 del nuovo articolo 16-*bis* del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Il comma 3 del nuovo articolo 16-*bis* riconduce a regime la de-

trazione d'imposta del 36 per cento sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione rileva come essi siano stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti. A tale riguardo ricorda anzitutto, che dal maggio 2011 (per effetto del decreto-legge n. 70 del 2011) non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate; è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, gli specifici documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (comunicazione all'Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento). Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino la causale del versamento, con riferimento alla norma (l'articolo 16-*bis* del TUIR), il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. Ricorda che le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità e che, al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori (disposta dall'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010). Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) questa ritenuta è pari al 4 per cento. I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o

le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

In tale contesto normativo, segnala come il nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 16-*bis* del TUIR consenta di usufruire delle richiamate agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, in alternativa al meccanismo della detrazione, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario, mentre il nuovo comma 8-*ter* dell'articolo 16-*bis* prevede che il certificato di credito fiscale sia emesso dall'Agenzia dell'Entrate all'atto dell'esercizio di apposita opzione irrevocabile da parte del contribuente. Le modalità e i termini di esercizio dell'opzione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; a tale decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, si affida il compito di determinare le modalità telematiche per l'esercizio dell'opzione e per l'emissione del certificato, nonché l'annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e in un apposito registro, tenuto dall'Agenzia delle entrate, che dovrà provvedere a istituirlo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Ai sensi del nuovo comma 8-*quater*, il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione per l'emissione dei CCF dovrà richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nell'istanza di cartolarizzazione, il beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico, nonché gli estremi di versamento della somma pagata mediante bonifico bancario.

Evidenzia inoltre come, dal momento che i lavori potranno essere pagati anche

mediante emissione del CCF, e non più solo con bonifico bancario, la ritenuta del 4 per cento che le banche e le poste devono operare, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori, sopra richiamata, troverebbe applicazione solo sulla parte del corrispettivo dei lavori stessi pagato mediante bonifico bancario. Il nuovo comma 8-*quinquies* reca specifiche disposizioni per l'emissione dei certificati in relazione ad interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

In tale ambito rileva come, fermo restando che la detrazione d'imposta spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile, la disposizione stabilisca che, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore (ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato) richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini. Ai sensi del nuovo comma 8-*sexies*, il certificato di credito fiscale dovrà essere emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario e da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui si riferisce la fattura, unita all'istanza di cartolarizzazione.

Il secondo periodo del nuovo comma 8-*sexies* prevede esplicitamente che il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. Sottolinea quindi come l'esercizio dell'opzione per l'emissione di CCF – in luogo della detrazione – consentirebbe di effettuare i pagamenti dei corrispettivi mediante i certificati medesimi. Di fatto, dunque, esercitando l'opzione prevista dalla proposta di legge, il contribuente ottiene un finanziamento da parte dell'Erario per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, sotto forma di certificati di credito fiscale.

Al riguardo, segnala l'opportunità di valutare se non sia necessario predisporre un sistema di verifiche e controlli, ovvero

modificare i meccanismi di emissione dei titoli, al fine di prevenire eventuali condotte fraudolente: tale meccanismo, così configurato, non sembra infatti escludere del tutto la possibilità di un utilizzo indebito dei CCF, atteso soprattutto il fatto che, in forza del nuovo sistema proposto, il contribuente non procede ad esborso per la parte relativa alle detrazioni spettanti; a titolo esemplificativo rileva infatti come le parti potrebbero accordarsi per una fatturazione superiore agli importi dei lavori effettivamente eseguiti, al fine di ottenere illecitamente finanziamenti dall'erario.

Ricorda come l'attuale sistema di detrazioni preveda che l'agevolazione sia corrisposta solo dopo l'effettuazione dei lavori, il cui pagamento è effettuato con modalità tracciabili (che consentono di verificare l'effettivo esborso delle somme dovute da parte del contribuente, pena la non utilizzabilità dell'agevolazione o la sua perdita). Ancorché dunque i controlli siano effettuati a posteriori, la normativa vigente sembrerebbe lasciare minori spazi a fenomeni fraudolenti.

Per quanto riguarda il trasferimento dei certificati di credito fiscale in favore dell'impresa che esegue i lavori, il terzo periodo del nuovo comma 8-*sexies* stabilisce uno specifico limite, stabilendo che tale trasferimento è consentito, in relazione a ciascun soggetto esecutore e in relazione a ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore, con riferimento al precedente anno d'imposta.

In merito alla formulazione del predetto terzo periodo del nuovo comma 8-*sexies*, rileva l'opportunità di riferirsi al « periodo d'imposta », per i soggetti il cui anno di esercizio non corrisponde con l'anno solare.

Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, il quarto periodo del nuovo comma 8-*sexies* fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento

dei certificati di credito fiscale. Ancorché non esplicitato nell'articolato della proposta di legge (che demanda, al nuovo comma 8-ter, la definizione di modalità e tempi della procedura a una norma di rango secondario), la Relazione illustrativa del provvedimento afferma che l'emissione del certificato da parte dell'Agenzia delle entrate avverrà su richiesta del contribuente interessato e che il diritto della ditta appaltatrice a beneficiare del pagamento con CCF verrà verificato « contestualmente » alla richiesta, mediante verifica relativa alla dichiarazione contributiva delle imprese, quale risulta dalle gestioni previdenziali alle quali le medesime sono iscritte.

A tal fine rileva l'opportunità che la tempistica di tale procedura venga esplicitata direttamente nell'articolato della proposta di legge, invece di demandare tale aspetto ad un provvedimento secondario.

Passando a illustrare il nuovo comma 8-septies, rappresenta come esso disciplini l'utilizzo del certificato da parte dell'impresa che esegue i lavori, che in virtù delle previsioni precedenti, diventa giratario del titolo, prevedendo che, previa annotazione del trasferimento del titolo nell'apposito registro dell'Agenzia delle entrate, il diritto sottostante viene esercitato esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare a un istituto bancario o a un intermediario finanziario. Il secondo periodo del nuovo comma 8-septies prevede altresì un meccanismo di circolazione interbancaria del titolo, che può essere trasferito ad altri istituti bancari ovvero a intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare con provvedimento di rango secondario. In alternativa, il soggetto scontante può esercitare il sottostante diritto di credito direttamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

Sotto il profilo della formulazione della norma, segnala l'opportunità di riferirsi agli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il nuovo comma 8-octies dispone che, nel caso in cui il contribuente scelga di usufruire dei CCF, non si applica la norma (si tratta dell'articolo 16-bis, comma 8, del TUIR) ai sensi della quale, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all'acquirente, salvo diverso accordo delle parti. Di conseguenza, se l'agevolazione è usufruita mediante CCF, la titolarità dei certificati non muta in caso di vendita del bene.

Il nuovo comma 8-novies al primo periodo esenta i certificati di credito fiscale dall'imposta di registro (prevista in misura proporzionale, pari allo 0,5 per cento, per le cessioni di credito dell'articolo 6 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986). Il secondo periodo del nuovo comma 8-novies estende inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (prevista dall'articolo 5, primo comma, dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 per atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente), « ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo ».

Stante il riferimento, contenuto nel primo periodo del nuovo comma 8-novies, al « presente articolo », che, trattandosi di novella, è l'articolo 16-bis del TUIR, segnala l'opportunità di chiarire se tale previsione intenda estendere l'esenzione a tutti gli atti e documenti formati in attuazione delle norme sulle ristrutturazioni edilizie di cui al predetto articolo 16-bis del TUIR, ritenendo in tal caso opportuno valutarne l'eventuale impatto finanziario.

L'articolo 2 della proposta di legge intende salvaguardare il soggetto esecutore dei lavori dall'eventuale maggior costo sostenuto per lo sconto dei CCF presso un

istituto bancario. Infatti la disposizione esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi le somme ulteriori, pattuite tra il committente delle ristrutturazioni e l'impresa esecutrice degli stessi lavori (le quali non vengono qualificate come ricavi e non concorrono dunque alla determinazione del reddito imponibile), che l'impresa dovrà corrispondere all'istituto bancario per lo sconto dei certificati di credito fiscale disciplinati dalla proposta di legge. Di tali somme, eccedenti il corrispettivo « fatturato », a fini fiscali dovrà eseguirsi separata annotazione in fattura, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Tale disposizione si applica anche ai soggetti in contabilità semplificata (di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

Con riferimento all'obbligo di separata annotazione in fattura di tali somme, segnala, sotto il profilo della formulazione della norma, l'opportunità di specificare che il predetto obbligo di separata indicazione riguarda le somme eccedenti il corrispettivo « pattuito » tra le parti per l'esecuzione dei lavori.

L'articolo 3 dispone, in deroga alle norme generali (di cui agli articoli 61, comma 1 e 66, comma 1, del TUIR a fini IRPEF e di cui all'articolo 96, comma 1, del TUIR ai fini IRES), l'indeducibilità assoluta degli interessi passivi e degli oneri assimilati, « corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto » di cui all'articolo 1858 del codice civile.

In merito ricorda che il richiamato articolo 1858 del codice civile definisce il contratto di sconto bancario: esso è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

Al riguardo segnala come la formulazione della disposizione non appaia del tutto chiara in relazione al soggetto destinatario di tale ineducibilità assoluta: in proposito appare presumibile che tale soggetto sia individuabile nell'impresa realiz-

zatrice dei lavori; tuttavia, l'impresa che sconta il CCF presso un istituto bancario, in quanto destinataria di un ulteriore importo esentasse per coprire i costi dello sconto, non dovrebbe poter usufruire della parziale deduzione disposta in via generale dal TUIR per gli interessi passivi e gli oneri ad essi assimilati.

L'articolo 4, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge, cui si fa fronte mediante l'aumento dal 2 al 2,20 per mille dal 2015 dell'imposta di bollo (prevista dal comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte I, di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972) gravante sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali.

In linea generale rileva come la proposta di legge appaia certamente molto interessante, anche in quanto potrebbe fungere da « apripista » per analoghe iniziative in altri settori. In tale contesto considera importante approfondire tutti gli aspetti del testo, in modo da assicurare la piena funzionalità ed efficacia delle norme da esso previste. In particolare, reputa necessario valutare come i CCF costituiscano, in pratica, una sorta di nuovo titolo finanziario che verrebbe introdotto nei mercati finanziari, con evidenti ricadute sotto vari profili, ad esempio per quanto riguarda la liquidità e la funzionalità del medesimo mercato.

Suggerisce pertanto, a tal fine, di procedere ad alcune audizioni, in particolare della Banca d'Italia e della CONSOB, in particolare al fine di approfondire gli aspetti della proposta di legge relativi alla circolazione finanziaria dei CCF.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce l'utilità dei certificati di credito fiscale previsti dalla proposta di legge per consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-bis del TUIR con modalità alternative rispetto al vigente meccanismo della detrazione. Evidenzia

quindi come, pur trattandosi di uno strumento di natura finanziaria, esso abbia il pregio fondamentale di nascere dall'economia reale del Paese e di essere finalizzato a favorire la stessa economia reale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che il quadro delle eventuali audizioni da svolgere ai fini dell'istruttoria

legislativa sul provvedimento potrà essere definito nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01301 Luigi Gallo: Sull'efficienza e qualità nella realizzazione di un progetto da attuarsi nel comune di Piano di Sorrento (Napoli)	166
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	169
5-02044 Piazzoni: Sulla tutela dell'area limitrofa al sito archeologico di Villa Adriana a Tivoli ...	167
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	170
5-02804 Bossa: Sulla composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense	167
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	174
5-02482 Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione alla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Salerno	167
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 13.45.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01301 Luigi Gallo: Sull'efficienza e qualità nella realizzazione di un progetto da attuarsi nel comune di Piano di Sorrento (Napoli).

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Dopo aver rilevato che il sottosegretario Barracciu ha ammesso che il progetto esecutivo presentato dal comune di Piano di Sorrento non sembra aver contemplato buona parte degli obiettivi originariamente delineati, invita il Governo a rappresentare la questione prospettata nell'interrogazione in titolo alla regione Campania, auspicando che le valutazioni

assunte da quest'ultima in merito siano informate a criteri tecnici anziché a logiche politiche.

5-02044 Piazzoni: Sulla tutela dell'area limitrofa al sito archeologico di Villa Adriana a Tivoli.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ileana Cathia PIAZZONI (Misto), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta dell'approfondita risposta resa dal sottosegretario Barracciu. Auspica quindi che il Governo vigili sulla salvaguardia dell'area del sito archeologico di Villa Adriana, ponendo in essere le iniziative necessarie affinché il sito archeologico continui ad essere inserito tra i siti Unesco. Sottolinea, a tal proposito, l'attività meritoria svolta dall'Unesco, la quale non sempre viene riconosciuta, così come spesso accade con talune organizzazioni internazionali. Rileva quindi l'opportunità di riconsiderare le competenze in materia di tutela in materia di beni culturali e paesaggistici nel senso di ricondurre a livello di amministrazione centrale dello Stato le decisioni afferenti a siti di particolare rilievo nazionale.

5-02804 Bossa: Sulla composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luisa BOSSA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Ricorda infatti che la situazione esposta nel presente strumento di sindacato ispettivo, già illustrata nell'interrogazione a sua firma n. 5-00268, alla quale il sottosegretario Rossi Doria aveva reso ri-

sposta il 2 agosto 2013, non ha nel frattempo subito alcuno sviluppo, nonostante le rassicurazioni allora fornite. Ribadisce che l'aspetto saliente della vicenda risiede nel fatto che uno dei componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense è stato condannato in primo grado a sei mesi di reclusione per il reato di falso, mentre gli altri due sono anche consiglieri comunali del comune di Vico Equense, realizzandosi in quest'ultimo caso un chiaro conflitto di interesse tra soggetto controllato e soggetto controllore. Attende quindi, come anticipato nella risposta del Governo, le determinazioni che saranno assunte in merito entro il prossimo mese di settembre.

5-02482 Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione alla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Salerno.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Toccafondi per la risposta resa, da cui si evince la fondatezza della richiesta della facoltà di medicina dell'Università di Salerno, finalizzata al riconoscimento di un congruo e significativo numero di nuove Scuole di specializzazione per l'anno accademico in corso. Rileva quindi come il processo graduale nel tempo di attribuzione delle Scuole deve tuttavia vedere l'assegnazione alla facoltà salernitana nelle prossime settimane di un numero di borse di specializzazione già consistente. Ricorda, infatti, che l'Osservatorio nazionale, nelle sedute del 5 aprile 2013 e del 3 dicembre 2013, ha riconosciuto che l'Università, proprio in quanto possiede tutti gli standard e tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente, e abilitata per l'accREDITAMENTO, prima, di sei Scuole di specializzazione di maggiore impatto per il Servizio sanitario nazionale e, poi, di ulteriori diciotto nuove

Scuole. Rileva, altresì che, a fronte di queste rilevanti e obiettive decisioni, nello scorso anno accademico all'Ateneo salernitano sono state assegnate solamente due Scuole di specializzazione, per di più in aggregazione con l'Università Federico II di Napoli. Ritiene, di conseguenza, che il prossimo ed imminente decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba rispettare i due predetti documentati pareri dell'Osservatorio, attribuendo quindi alla facoltà di medicina di Salerno un numero significativo di Scuole, anche alla luce dell'intervenuto rifinanziamento, per l'anno in corso, di 5 mila borse di specializzazione a livello nazionale. Aggiunge che la facoltà di Salerno ha sicuramente capacità ricettiva e volume assistenziale delle strutture sanitarie idonei a garantire un importante numero di Scuole e di borse di specializzazione. Chiede quindi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tuteli la realtà dell'Università di Salerno, evitando di ripetere scelte penalizzanti come quelle assunte lo scorso anno, che sarebbero gravi

e ingiustificate, atteso il rimarchevole accredito di ben 24 Scuole complessive alla facoltà di medicina di Salerno. Aggiunge che questa facoltà, in pochi anni, si è già segnalata nel panorama accademico e scientifico nazionale per la qualità dell'offerta formativa e per il livello di eccellenza dei suoi laureati. Annuncia infine la continuazione della sua attività tesa a incalzare il Governo affinché vengano soddisfatte le giuste richieste provenienti dall'Università di Salerno.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-01301 Luigi Gallo: Sull'efficienza e qualità nella realizzazione di un progetto da attuarsi nel comune di Piano di Sorrento (Napoli).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo all'atto di sindacato ispettivo relativo all'assegnazione dei fondi FESR 2007/2013 obiettivo beni e siti culturali « Promuovere la conoscenza della Campania » in particolare Premio penisola sorrentina Arturo Esposito per un valore di 150 mila euro si segnala quanto segue:

a) Il progetto preliminare è stato presentato dal comune di Piano di Sorrento che, come evidenziato nell'interrogazione, risulta aver modificato la programmazione per arrivare ad un progetto esecutivo che non sembra aver contemplato buona parte degli obiettivi originariamente delineati.

b) In effetti costi sono rimasti invariati rispetto ad una diversa programmazione dell'evento e a tale riguardo l'autorità di certificazione responsabile della corretta certificazione delle spese erogate, organismo che opera presso la regione Campania, ha il compito di verificare la

correttezza e la ammissibilità della spesa rispetto alla normativa comunitaria e nazionale degli obiettivi. Al termine di tale verifica sarà possibile attestare se effettivamente sono stati rispettati i criteri di efficienza e correttezza richiesti dalla normativa vigente e se non ci sarà corrispondenza tra obiettivi e finanziamento assegnato le spese non saranno certificate.

Si segnala infine che il Governo intende rafforzare i meccanismi di controllo e verifica degli interventi oggetto di finanziamenti pubblici attraverso una più efficace e capillare riorganizzazione delle autorità di gestione, delle autorità di certificazione e delle autorità di *audit* che, in qualità di centri di responsabilità devono attentamente verificare le eventuali disomogeneità e provvedere, se il caso necessita, ad avviare ogni azione per ricondurre nell'alveo della correttezza amministrativa gli interventi pianificati.

ALLEGATO 2

5-02044 Piazzoni: Sulla tutela dell'area limitrofa al sito archeologico di Villa Adriana a Tivoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Piazzoni chiede se il Ministro non ritenga opportuno e necessario che il sito archeologico di Villa Adriana, a Tivoli, continui ad essere inserito tra i siti Unesco; che sia fornita al *World Heritage Committee*, organismo dell'Unesco, tutta la documentazione richiesta e che siano compiuti gli atti necessari per salvaguardare la *buffer zone* del sito.

In merito, ricordando che il sito è gestito in forma diretta dal Ministero e l'ente gestore è la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, ritengo opportuno ricostruire in maniera puntuale la vicenda, invero molto lunga, complessa e che nei suoi ultimi sviluppi presenta profili problematici nuovi e senza precedenti in Italia per quanto attiene al rapporto fra i sistemi e le procedure di tutela nazionale e dell'UNESCO.

1981

Il Consiglio Comunale di Tivoli, con delibera n. 68 del 1981, ha approvato il piano di lottizzazione del Comprensorio di Ponte Lucano in località Villa Adriana – Zona Galli. Sulla scorta di detta delibera è stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica.

1986

Con concessione edilizia n. 93 del 15 novembre 1986, il comune di Tivoli ha consentito l'urbanizzazione primaria dell'area.

1990

Il Consiglio comunale di Tivoli, con delibera n. 152 del 20 novembre 1990, ha approvato una variante al piano di lottizzazione dell'area di cui trattasi e prorogato i termini della convenzione urbanistica.

1998

La Società proprietaria dell'area in esame ha presentato, il 9 luglio 1998, un nuovo progetto di piano di lottizzazione, visto anche il decorso dei termini di vigenza della convenzione urbanistica sopra citata.

1999

Iscrizione di Villa Adriana nella Lista UNESCO del Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

2008

Il Consiglio comunale di Tivoli, con delibera n. 35 del 10 luglio 2008, ha adottato il nuovo piano di lottizzazione convenzionata « Comprensorio di Ponte Lucano » in Tivoli, località Ponte Lucano, cosiddetto « Piano Nathan ».

2009

Il 17 novembre 2009 la soprintendenza per i beni archeologici del Lazio ha reso parere favorevole, con prescrizioni, al piano di lottizzazione, dettando disposizioni specificamente volte a preservare le preesistenze archeologiche insistenti sull'area, già tutelate con decreto ministeriale del 5 giugno 1991 e decreto ministeriale del 25 giugno 2009.

2010

Il 1° marzo 2010 la regione Lazio ha autorizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, della legge regionale Lazio n. 24 del 1998 e degli articoli 16 e 28 della legge n. 1150 del 1942, il piano di lottizzazione dell'area.

2011

Il 21 giugno 2011 la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha reso il parere di competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, della legge n. 1150 del 1942 e della legge regionale Lazio n. 24 del 1998, esprimendo una posizione sostanzialmente contraria al piano di lottizzazione.

2012

Il 20 febbraio 2012 la stessa soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nel concordare con quanto statuito nel parere della regione Lazio del 1° marzo 2010, esaminata una nuova versione del piano di lottizzazione, rilasciava un parere favorevole con ampie e dettagliate prescrizioni.

Con provvedimento del 1° marzo 2012, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, visti i testé citati pareri endoprocedimentali favorevoli resi dalle Soprintendenza Architettonica e Ar-

cheologica competenti per territorio, nonché l'istruttoria sottesa a detti atti, ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, al piano di lottizzazione « Nathan ».

Avverso il parere della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, proponeva ricorso al TAR Lazio l'Associazione Italia Nostra *Onlus* (rg. 6779/2012), ricorso ad oggi pendente.

Il Consiglio Comunale di Tivoli, con deliberazione n. 74 del 6 dicembre 2012, ha definitivamente approvato il nuovo piano di lottizzazione convenzionata « Comprensorio di Ponte Lucano » in Tivoli, località Ponte Lucano, cosiddetto « Piano Nathan ».

Così chiarito l'iter procedimentale relativo al progetto edilizio, si può passare ad illustrare la problematica, menzionata nell'interrogazione, relativa alle iniziative dell' Unesco per Villa Adriana.

Al riguardo, va premesso che il riconoscimento di Villa Adriana come sito UNESCO ha comportato la individuazione di due aree: il sito vero e proprio (circa 80 ha) e una più ampia area circostante detta « zona cuscinetto » (*buffer zone* – circa 500 ha). Il progettato piano di lottizzazione ricade all'interno della zona cuscinetto.

Nel corso dei lavori del Comitato per il patrimonio mondiale dell'UNESCO, tenutisi a San Pietroburgo nel giugno del 2012, a seguito di segnalazioni pervenute al Comitato stesso a proposito di Villa Adriana, veniva approvata una decisione che chiedeva: « allo Stato Parte (cioè l'Italia) di informare il Centro del patrimonio mondiale in tempo utile su qualsiasi progetto di sviluppo di rilievo previsto nella *buffer zone* del Bene, compresi gli sviluppi dei programmi edilizi nel Comprensorio Ponte Lucano, per il quale dovrebbe essere inclusa una valutazione d'impatto sul Patrimonio, in conformità al punto 172 delle Linee Guida, prima che sia preso qualunque impegno irreversibile. Chiede inoltre allo Stato Parte di presentare al Centro del Patrimonio Mondiale un rapporto aggiornato sullo stato di conservazione del bene entro il 1° febbraio 2014 ».

La « Valutazione di impatto sul patrimonio » (*Heritage Impact Assessment, HIA*) richiesta dall'UNESCO è uno studio che deve essere realizzato da esperti indipendenti a cura dell'organismo nazionale responsabile per il sito UNESCO in questione (nel caso di Villa Adriana, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio). Tali esperti si avvalgono di strumenti di indagine e metodologie multidisciplinari, che attengono a diversi profili riguardanti il bene, non limitati esclusivamente a quelli storico-artistici o paesaggistici.

Conseguentemente, con contratto prot. n. 22891, del 4 dicembre 2013 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio incaricava l'architetto Jane Thompson per la redazione di uno studio di valutazione di impatto sul Patrimonio (HIA), come richiesto dalle procedure UNESCO.

Con nota protocollo n. 7674 del 15 maggio 2014, la Direzione regionale riscontrava la richiesta della soprintendenza per i beni archeologici del Lazio concedendo alle soprintendenze il termine del 26 maggio 2014 per i richiesti approfondimenti e per la trasmissione di una relazione sui contenuti della HIA.

Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto dal Comitato per il patrimonio Mondiale, in data 31 gennaio 2014, il Ministero inoltrava il rapporto aggiornato sullo stato di conservazione di Villa Adriana, nel quale si evidenziano i fattori di rischio e le attuali problematiche di conservazione che dovrebbero costituire la base degli interventi nell'area.

Quanto alla HIA, la versione definitiva della Relazione è stata trasmessa alla Direzione regionale lo scorso 7 luglio nelle duplici versioni inglese (facente fede) ed italiana. Sembra opportuno riportarne testualmente le conclusioni (dal Sommario breve versione italiana).

« Il piano di lottizzazione per il Comprensorio di Ponte Lucano avrebbe un forte impatto negativo sui vari aspetti del patrimonio all'interno del sito proclamato Patrimonio Mondiale dell'Umanità e sul suo rapporto con il paesaggio che lo cir-

conda, l'area di rispetto, che contribuiscono all'OUV (*Outstanding Universal Value*, Eccezionale Valore Universale), e su ulteriori valori culturali. Portare avanti il progetto è in conflitto con l'articolo 98 delle linee guida della convenzione UNESCO per il Patrimonio Mondiale (...). Comporterebbe il rischio di una decisione del *World Heritage Committee* di far collocare Villa Adriana nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo (*World Heritage in Danger List*) e, in assenza della rimozione delle cause dell'impatto negativo sull'OUV, la sua successiva cancellazione. L'unica possibilità che lo Stato italiano ha per evitare una tale eventualità è di bloccare questo progetto di pianificazione urbanistica ».

In base alle conclusioni emerse dal predetto studio di impatto, il Ministero ha immediatamente convocato riunioni – in corso in questi giorni – dapprima con gli organi competenti del Ministero stesso e immediatamente dopo con gli enti locali interessati, al fine di valutare congiuntamente le implicazioni derivanti dalla presentazione della Relazione suddetta e le conseguenti determinazioni da adottare.

In vista di tali determinazioni, aggiungo che l'esame dei profili giuridici della vicenda induce a ritenere sussistenti i presupposti contemplati dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo per avviare un eventuale procedimento di revisione degli atti fin qui adottati.

È appena il caso di osservare che la semplice ipotesi di un inserimento di Villa Adriana nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo o – peggio – di una sua cancellazione dalla Lista UNESCO è del tutto inaccettabile e il Ministero farà quanto occorre per impedirlo.

Si può altresì rilevare come la Relazione HIA richiesta per Villa Adriana non abbia precedenti, almeno per l'Italia (che come è noto ospita il più elevato numero di siti UNESCO) e dunque rappresenti un precedente di grande rilievo per ciò che attiene al rapporto fra ordinamento – e organi di tutela – nazionali da un lato, e regole, procedure e metodi di valutazione dell'UNESCO dall'altro. In sostanza, la

vicenda ha il pregio di richiamare all'attenzione delle autorità italiane – organi politici e amministrativi, amministrazioni centrali e locali – il fatto che l'inserimento di un sito nell'elenco UNESCO non rappresenta solo un prestigioso ed ambito

riconoscimento, ma reca con sé anche il potenziale assoggettamento a controlli e valutazioni operati da soggetti e istituzioni internazionali, operanti secondo regole e criteri non necessariamente coincidenti con quelli espressi dagli organi nazionali.

ALLEGATO 3

5-02804 Bossa: Sulla composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante ripropone la questione relativa al consiglio di amministrazione dell'istituto educativo « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense, e chiede di conoscere quali accertamenti siano stati condotti e quali provvedimenti l'amministrazione intenda assumere in proposito.

Sono note le vicissitudini che hanno coinvolto l'istituzione in discorso, riconosciuta dapprima come pubblico educando con regio decreto n. 2301 del 1869, e poi divenuta nel 1931, con regio decreto n. 1312, Istituto femminile di educazione amministrato dal Ministero, e che dall'anno scolastico 2000/2001 non esercita in pratica alcuna attività scolastica ed educativa a causa della progressiva riduzione del numero degli iscritti.

Le difficoltà sono state accentuate dal progressivo peggioramento della situazione finanziaria, determinatosi negli ultimi anni, che ha spinto questa Amministrazione a predisporre nel 2010 un'apposita ispezione, le cui risultanze hanno accertato, per l'esercizio 2009, un disavanzo di amministrazione pari a 847.867,75 euro.

Considerata tale situazione e al fine di tutelare il considerevole patrimonio immobiliare dell'ente, sono state presentate in sede parlamentare diverse proposte di

legge volte all'estinzione dell'istituto e al trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. Tali proposte sono tuttora all'esame della competente Commissione parlamentare, in attesa che venga definita la necessaria relazione tecnica.

Venendo all'argomento oggetto dell'interrogazione, ricordo che il consiglio di amministrazione è stato ricostituito, dopo un periodo di gestione commissariale, dapprima con decreto ministeriale del 26 ottobre 2009 e successivamente, scaduto il mandato triennale, con successivo decreto del 18 febbraio 2013. Sulle modalità di tale ultimo rinnovo, faccio riferimento a quanto riferito dal Governo, in data 2 agosto 2013, rispondendo alla precedente interrogazione n. 5-00268 dello stesso interrogante.

E con particolare riferimento alla eventuale rimozione di uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, è stato coinvolto direttamente l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, con il quale stiamo lavorando per esaminare nel dettaglio la vicenda. Al riguardo, proprio a conferma del lavoro che si sta svolgendo, c'è l'impegno del Ministero a dare una risposta definitiva all'annosa questione entro il prossimo mese di settembre.

ALLEGATO 4

5-02482 Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione alla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Salerno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Iannuzzi risottopone il tema del riconoscimento di un congruo e significativo numero di scuole di specializzazione mediche e borse di studio alla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Salerno.

Come è noto, la questione è stata già affrontata in sede di risposta ad un precedente atto parlamentare dello stesso interrogante, resa nel corso della seduta di questa Commissione svoltasi in data 12 febbraio 2014.

Oggi confermo quanto riferito nella precedente occasione circa lo stato della procedura in argomento, che di seguito riassumo. Nell'anno accademico 2012-2013, la maggior parte delle richieste di istituzione di nuove scuole di specializzazione mediche, è pervenuta, su tutto il territorio nazionale, dall'Ateneo salernitano.

L'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, organismo competente in materia, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ha esaminato nella seduta del 5 aprile 2013 gli *standard* e i requisiti di 31 proposte di istituzione di scuole di specializzazione avanzate dall'Università degli Studi di Salerno. In coerenza con la scelta operata sugli altri Atenei, l'Osservatorio ha esaminato, in quella sede, soltanto le Scuole di maggiore impatto per il Servizio sanitario nazionale e cioè chirurgia generale, malattie dell'apparato cardiovascolare, medicina interna, ortopedia e traumatologia, psichiatria, radiodiagnostica.

L'Osservatorio ha, pertanto, proposto per l'accreditamento le suddette scuole di specializzazione dell'Università di Salerno, dopo aver verificato la conformità degli *standard* e requisiti alla vigente normativa.

Con decreto ministeriale 24 aprile 2013, n. 333, il MIUR ha successivamente attivato le scuole di specializzazione in Medicina interna e Chirurgia Generale dell'Ateneo salernitano, assegnando due borse di studio, in aggregazione con l'Università Federico II di Napoli, tenuto conto, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole.

Nella successiva seduta del 3 dicembre 2013, l'Osservatorio ha esaminato gli *standard* e i requisiti per l'accreditamento delle nuove scuole di specializzazione non ancora valutate, esprimendo parere negativo per alcune di esse e parere, invece, positivo per le altre scuole indicate nell'atto parlamentare.

Detti pareri sono stati trasmessi al Ministero della Salute, con nota del 9 gennaio 2014, prot. n. 261 del 2014, al fine dell'emanazione del decreto interministeriale di accreditamento delle strutture ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368.

Informo, infine, che con il prossimo decreto per l'anno accademico 2013/2014, che dovrà essere emanato entro il 31 luglio

2014, come previsto dal Regolamento 30 giugno 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, il Ministero provvederà, come ogni anno, ad assegnare borse di studio anche alle scuole di spe-

cializzazione di Salerno che tra le altre risulteranno accreditate, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	177
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	179
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) ...	180

INTERROGAZIONI:

5-02302 Gagnarli: Sugli sfratti per morosità incolpevole	178
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	182
5-02918 Oliverio: Sulla realizzazione della diga di Gimigliano sul fiume Melito	178
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	183

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.35

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Nuovo testo unificato C. 101 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

Angelo Antonio D'AGOSTINO, (SCpI) relatore, presenta una proposta di parere

favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*), che illustra.

Alberto ZOLEZZI (M5S) presenta la proposta di parere alternativa del suo gruppo (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 luglio 2014- — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso de Caro.

La seduta comincia alle 14.30.

5-02302 Gagnarli: Sugli sfratti per morosità incolpevole.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando all'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando come l'atto di sindacato ispettivo sia stato presentato in data anteriore all'emanazione del decreto interministeriale richiamato dal rappresentante del Governo al fine di sollecitarne l'emanazione medesima.

5-02918 Oliverio: Sulla realizzazione della diga di Gimigliano sul fiume Melito.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando all'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatto della risposta, sottolineando che l'opera citata nell'atto ispettivo, la cui progettazione risale al 1978, risulta ad oggi incompiuta, anche a causa dell'indisponibilità dei vari Governi succedutisi a reperire le adeguate risorse finanziarie. Rileva pertanto la necessità di stabilire con urgenza se portare avanti il compimento dell'opera citata, considerando che sono stati spesi circa 20 milioni di euro per gli espropri propedeutici all'opera medesima, o se restituire ai legittimi proprietari i territori espropriati, tenendo conto altresì dell'esigenza di garantire agli stessi il necessario approvvigionamento idrico indispensabile per le attività agricole e gli usi abitativi.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione, esaminato per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni, recante « Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico »;

considerato che l'articolo 15 del testo unificato disciplina gli obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo;

rilevata l'opportunità di prevedere nel testo indicazioni ai comuni in relazione alle distanze minime tra i diversi luoghi per il gioco d'azzardo, in modo da evitare lo stravolgimento degli equilibri

commerciali e sociali delle zone urbane in cui frequentemente tali luoghi si addensano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che il regolamento comunale di cui al comma 1 preveda anche distanze minime tra i diversi luoghi per il gioco d'azzardo tali da evitare lo stravolgimento dell'equilibrio commerciale e sociale dei quartieri e quindi da limitare la densità della realizzazione dei medesimi impianti entro bacini di utenza definiti e quantificati.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della
dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato
C. 101 e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione,

premessi che:

il testo in esame riguarda temi apparentemente connessi solo indirettamente all'VIII Commissione;

il tema del gioco d'azzardo in realtà è parte integrante della struttura sociale ed economica italiana, visto che dai dati AAMS si stima che nel 2013 il raccolto del gioco d'azzardo è stato di circa 83 miliardi di euro tracciati e circa altri 23 stimati dalla Guardia di Finanza, con entrate relative alla tassazione che non sono sensibilmente variate dal 2004 (circa 8 miliardi di euro a fronte dell'aumento del raccolto del 251 per cento). Tali dati confermano la grave azione di depauperamento sociale esercitata dal gioco d'azzardo che non esercita alcuna significativa azione di incremento delle entrate nelle casse statali, sono noti oltretutto i passaggi di denaro a concessionarie estere in particolare per quanto concerne scommesse e gioco online. Il trattamento della ludopatia ha un costo crescente;

in definitiva le ingenti somme drenate dal gioco d'azzardo tendono a ridurre le capacità di investimento pubbliche e private nel nostro Stato, sottraendo risorse anche per gli urgenti investimenti pubblici e privati in ambito ambientale che porterebbero ad una significativa crescita della sostenibilità ambientale e dell'occupazione, invertendo anche gli aspetti depres-

sivi sociali ed economici che stanno contribuendo al dilagare del gioco d'azzardo;

il provvedimento in esame, all'articolo 10, comma 4, prescrive l'utilizzo della tessera sanitaria a fini di tracciabilità del gioco d'azzardo; questa iniziativa, seppur lodevole, non inciderà sui circa 7.000 punti scommesse italiani (circa uno per comune) non autorizzati né dai monopoli né dalla polizia giudiziaria (dati Guardia di Finanza), dove è possibile scommettere per chiunque, indipendentemente da età ed eventuali conflitti di interesse (combine sportive ecc.); appare opportuno che detta criticità, già evidenziata in numerosi atti di sindacato ispettivo fra cui l'interrogazione Zolezzi numero 4/03214., sia oggetto di approfondimento nel prosieguo dell'esame della proposta di legge;

all'articolo 12 si evidenzia la necessità di bloccare la pubblicità del gioco d'azzardo. La tutela estetica delle città e dei centri storici in particolare dovrebbe passare anche dalla rimozione di cartellonistica pubblicitaria relativa al gioco d'azzardo per l'intrinseco disvalore apportato al contesto e per l'incitamento al gioco d'azzardo, questo dovrebbe valere anche per i punti gioco esistenti, potrebbe essere proposto l'incremento della tassa di concessione degli spazi pubblicitari/insegne; in merito ad eventuali nuovi punti gioco, andrebbe studiata una opportuna distanza da un punto gioco/scommesse ad un altro, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 in merito all'ubicazione dei punti

gioco/scommesse in relazione a luoghi socialmente sensibili;

In merito alla pubblicità andrebbe stigmatizzata anche la pubblicità indiretta realizzata a livello televisivo mainstream

(vedi trasmissioni che incitano a sorteggi in prima serata sulle reti di Stato), che potrebbero essere sostituite da trasmissioni di approfondimento ambientale.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

5-02302 Gagnarli: Sugli sfratti per morosità incolpevole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica segnalata dagli Onorevoli Interroganti è stata proprio di recente discussa dal Ministro Lupi in Aula Camera nel corso della seduta di *question time* del 2 luglio scorso.

Come lo stesso Ministro ha avuto modo di evidenziare il Governo è particolarmente sensibile alle problematiche connesse all'emergenza abitativa nel nostro Paese.

Infatti, tra le diverse iniziative intraprese, il 14 maggio scorso, è stato adottato il decreto interministeriale MIT-MEF recante i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole per l'accesso ai contributi del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Detto decreto ha ripartito tra le Regioni la dotazione relativa al 2014 tenendo conto della priorità riconosciuta dalla legge alle Regioni che sono già intervenute sul problema, riservando ad esse il 30 per cento dei fondi disponibili e ripartendo il restante 70 per cento tra tutte le altre Regioni in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto per morosità.

Compete poi alle Regioni individuare i Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87/2003, ivi compresi i comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera, cui destinare le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali.

In considerazione della rilevanza della questione è stato necessario un intenso confronto con l'amministrazione concorrente, con la Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza Unificata al fine di pervenire a un testo condiviso da tutti i soggetti coinvolti.

Il decreto, trasmesso agli Organi di controllo, è stato registrato dalla Corte dei conti lo scorso 24 giugno e sarà pubblicato a breve sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Devo infine ricordare che il Governo nella consapevolezza del disagio per molte famiglie italiane, si è adoperato per l'incremento della dotazione di detto Fondo con il decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, e relativa legge di conversione.

In proposito evidenzio che su espressa indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze il riparto delle risorse aggiuntive verrà effettuato con successivo provvedimento di integrazione della tabella, con i medesimi criteri previsti dal decreto interministeriale già adottato.

ALLEGATO 4

5-02302 Oliverio: Sulla realizzazione della diga di Gimigliano sul fiume Melito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti ritengo non necessario ripercorrere l'iter del progetto della diga di Gimigliano ben noto agli onorevoli interroganti.

Come correttamente evidenziato dagli interroganti, nel corso del 2009, il Consorzio concessionario trasmetteva, ai fini del riappalto dell'opera, un aggiornamento progettuale denominato « Riassetto e adeguamento del progetto delle opere di completamento – perizia esecutiva » perché venisse assoggettato all'iter istruttorio e approvativo di legge.

Detta stesura progettuale, previa istruttoria, è stata inoltrata al Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, per il parere tecnico di competenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 (Regolamento Dighe).

Al riguardo, informo che detto Organo, nel novembre 2010, ha ritenuto di non poter rendere il proprio parere tecnico « essendo tuttora in corso un contenzioso tra il Consorzio e l'impresa appaltatrice Astaldi ».

I competenti Uffici del MIT hanno quindi provveduto a restituire formalmente al Consorzio, nell'aprile del 2011, gli elaborati progettuali richiedendo sulla base degli atti istruttori, i necessari approfondimenti e adeguamenti.

Preciso, altresì, che tra le opere eseguite ma non completate con il contratto « Astaldi » vi erano le gallerie e la vasca di dissipazione; in particolare, per quanto riguarda le gallerie, erano stati eseguiti gli scavi e il rivestimento provvisorio (centine

e spritz-beton) e per quanto riguarda la vasca di dissipazione era stato eseguito solamente lo scavo di sbancamento.

Nel corso dei lavori di scavo delle gallerie si sono verificati alcuni distacchi lungo le pareti e lungo la volta delle gallerie stesse; l'esecuzione del solo rivestimento provvisorio non poteva garantirne la tenuta, né tantomeno scongiurarne il degrado e l'ammaloramento in conseguenza di possibile presenza di acqua.

Lo scavo della vasca di dissipazione, pur essendo stato in gran parte eseguito, doveva essere completato con i necessari ulteriori scavi per adeguare la vasca alle dimensioni, pendenze e quote del modello idraulico; inoltre, poiché segni di erosione cominciavano a manifestarsi nelle pareti, appariva pure urgente la sistemazione con il rivestimento definitivo.

Il Consorzio, a salvaguardia delle suddette opere solo parzialmente eseguite, ha ritenuto necessario predisporre con urgenza una perizia stralcio di urgenza volta al completamento delle stesse.

I competenti uffici del MIT, nel corso del 2009, approvavano in linea tecnica la « perizia stralcio », relativamente alle gallerie di scarico e vasca di dissipazione. Quindi, i lavori sono stati appaltati dal Consorzio alla SAFAB, per circa 18,2 Milioni di euro, ed eseguiti sino alla risoluzione del contratto disposta dal Consorzio nell'aprile del 2011 a seguito di procedimento avviato dalla formale comunicazione della Prefettura di Roma circa « la situazione di infiltrazione mafiosa » della suddetta impresa. La realizzazione di tali interventi è stata pertanto interrotta.

Inoltre, circa la riprogettazione dell'opera, non può non evidenziarsi che il progetto originario, poi restituito, contempla solo lo sbarramento, le opere di scarico e sicurezza e gli interventi complementari sul bacino (deviazione strada statale), con delocalizzazione di zona abitativa. Peraltro, a distanza di circa 30 anni dall'approvazione del citato progetto, risultano realizzate, come già detto, solo in parte le due gallerie di scarico e opere minori. La costruzione dello sbarramento nella sostanza ancora non è stata avviata e i competenti uffici del MIT ritengono che la tecnologia costruttiva prevista nel progetto originario andrebbe ottimizzata.

A seguito della avvenuta restituzione dell'ultima stesura progettuale, il Consorzio Concessionario si è poi attivato per predisporre un progetto ridimensionato, aderente allo stato dei luoghi, dal punto di vista delle risorse idriche accertate come disponibili e della problematica conformazione geologico-geotecnica del sito, e calibrato sulle risorse economiche assentite.

Detta nuova progettazione è in fase di predisposizione da parte del Consorzio.

Nello specifico, il Consorzio ha provveduto ad inoltrare, nel gennaio 2013, nuovi elaborati relativi agli aspetti geologici inerenti la riprogettazione delle opere, riservandosi di trasmettere in una fase successiva gli elaborati afferenti agli aspetti geotecnico-strutturali e idrologico-idraulici.

Nella Relazione introduttiva, il Consorzio delinea, sommariamente, il nuovo inquadramento dell'intervento, che porta alla prospettazione di un ridimensionamento dell'invaso, e quindi delle opere, rispetto al pregresso. In sintesi, la stima degli afflussi idrici viene basata – oltre che sull'afflusso proprio del fiume Melito – sull'allacciamento dei fiumi Pomo e Corace (rinunciando all'allacciamento del fiume Amato, peraltro in conformità alla pronuncia di VIA) e il volume del progettando serbatoio viene rideterminato da 106 Mm³ a circa 50 Mm³; l'altezza della diga verrebbe a ridursi da 108,76 m a 82

m ed il volume di materiale del corpo diga del 60 per cento circa (da 20 Mm³ a 8 Mm³).

La stima sommaria riportata nella medesima relazione indica in 189 milioni di euro il costo dell'infrastruttura diga e in 94 milioni di euro il costo del complesso delle opere accessorie, per un totale presunto di 283 milioni di euro che, comprensivi di IVA, portano ad un totale generale di 343 milioni di euro circa quale stima sommaria del nuovo progetto in corso di predisposizione.

Per quanto concerne specificatamente gli aspetti geologici, i nuovi elaborati risultano in linea con le osservazioni effettuate in precedente sede istruttoria dal MIT, che esprimeva, in particolare, incertezze sulla stabilità della porzione di versante compresa tra il paramento di valle e la parte alta della spalla destra e quindi, sostanzialmente, sulla stabilità del sistema diga-terreni di fondazione. I nuovi elaborati progettuali, oltre a prospettare il ridimensionamento del volume del corpo diga, e quindi della sua altezza, prevedono anche lo spostamento verso monte dell'imposta della spalla destra, di circa 80 m, rispetto all'ubicazione precedente. Tali elaborati descrivono e rappresentano le caratteristiche geomorfologiche e l'assetto geologico-strutturale dell'area d'invaso e di sedime della diga, mettendo in evidenza gli aspetti geologico-tecnici connessi alla « nuova » imposta della spalla destra. La riduzione dell'altezza del corpo diga, e lo spostamento verso monte della spalla destra, permettono di superare le problematiche geomorfologiche connesse alla precedente imposta della menzionata spalla; la nuova imposta ricade infatti su aree con caratteristiche litotecniche e geomorfologiche che appaiono idonee ad ospitare le opere in progetto. Inoltre, le nuove ipotesi progettuali prevedono interventi di bonifica e consolidamento dei terreni potenzialmente instabili, direttamente o indirettamente interessati dalla precedente ipotesi d'imposta per la spalla destra, ma comunque ancora prospicienti il costruendo sbarramento.

Tutto quanto sopra è stato rappresentato dagli uffici tecnici del MIT al Con-

sorzio Concessionario nel marzo 2013, precisando peraltro che si restava in attesa dell'inoltro della completa rielaborazione progettuale delineata, per la successiva approvazione di competenza – ove ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti del Regolamento Dighe. Ad oggi, nulla è pervenuto da parte del Consorzio Concessionario.

Le gallerie, della lunghezza complessiva di 3000 metri circa, risultano completate per circa il 70 per cento della lunghezza totale. Restano da ultimare 360 metri delle gallerie policentriche e i tratti a sezione circolare per una lunghezza pari a 600 metri circa; della vasca di dissipazione è stato pressoché ultimato lo scavo di sbancamento, resta da eseguire il rivestimento in calcestruzzo e le opere di difesa idraulica. Con riferimento all'elenco prezzi vigente della Regione Calabria (anno 2009), l'importo delle opere da eseguire può stimarsi in euro 12.470.000,00 comprensivi di spese generali ed IVA.

Informo, infine, che sulla questione dei crediti che il Consorzio ritiene di vantare

nei confronti del MIT, e per i quali ha attivato un contenzioso, il competente Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ha riferito che, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore del Consorzio, in conseguenza della mancata erogazione del quarto rateo previsto in convenzione – dell'importo di 38.960.331,00 euro – si è innestato un giudizio tuttora pendente che ha determinato la sospensione dell'erogazione del finanziamento.

Peraltro, allo stato, la Concessione al trasferimento dell'opera nei confronti del Consorzio risulta scaduta il 27 aprile 2013 e non più prorogata, per le stesse motivazioni che hanno determinato la sospensione della erogazione del finanziamento.

Nel concludere assicuro che i competenti uffici del MIT promuoveranno ogni azione utile al completamento di un'opera così rilevante per una regione che presenta forti criticità in termini di approvvigionamento idrico.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186
INTERROGAZIONI:	
5-00984 Pilozzi: Chiusura della linea ferroviaria Avezzano (AQ)-Roccasecca (FR)	186
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	189
5-01131 Biasotti: Assenza del servizio di deposito bagagli nello scalo aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova	187
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	190
5-02234 Fiano: Modalità di svolgimento delle procedure di collaudo e di omologazione dei veicoli industriali	187
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	191
5-02776 Mannino: Modalità di carico, scarico e trasbordo del <i>pet coke</i> presso lo scalo di Porto Empedocle (AG)	187
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	192
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta e abb.	188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

5-00984 Pilozzi: Chiusura della linea ferroviaria Avezzano (AQ)-Roccasecca (FR).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nazzareno PILOZZI (Misto), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, esprime soddisfazione per l'informazione ivi contenuta relativa alla riapertura della linea ferroviaria oggetto dell'interrogazione. Nel fare presente che si tratta di una delle linee storiche del Paese, che pertanto è opportuno rendere più efficiente e moderna, anche perché assicura un collegamento importante con

l'università dell'Aquila e le strutture sanitarie del territorio, osserva che il servizio sostitutivo di pullman, oltre a presentare profili problematici in ordine alla tutela dell'ambiente, espone i passeggeri ad evidenti rischi di sicurezza, soprattutto nella stagione invernale, trattandosi di un territorio appenninico. Nel giudicare positivamente, quindi, la risposta resa dal rappresentante del Governo, auspica che le future valutazioni relative all'efficientamento del servizio ferroviario lascino impregiudicato il servizio sulla tratta in questione, anche al fine di dare pari opportunità, in termini di mobilità, ai cittadini di tutto il territorio nazionale.

5-01131 Biasotti: Assenza del servizio di deposito bagagli nello scalo aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), replicando, fa presente al rappresentante del Governo che l'esigenza manifestata nell'interrogazione a propria firma era quella di istituire un deposito bagagli nell'aeroporto di Genova, che, al di là dell'episodio specifico citato nell'atto di sindacato ispettivo, consenta ai viaggiatori in transito di poter visitare la città. Nel fare presente che l'aeroporto di Genova, pur non essendo stato ricompreso tra gli aeroporti di rilevanza nazionale nell'ambito del Piano degli aeroporti, è strategico per il territorio ligure e il nord ovest del Paese, auspica che il Governo possa intervenire presso le autorità competenti, con particolare riferimento all'ENAC, al fine di prevedere un'infrastruttura aeroportuale che aumenterebbe la fruibilità dello scalo e consentirebbe un significativo sviluppo in termini turistici della città di Genova.

5-02234 Fiano: Modalità di svolgimento delle procedure di collaudo e di omologazione dei veicoli industriali.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta ad un'interrogazione nella quale egli stesso si è fatto latore di una problematica evidenziata dal soggetto interessato, la cui vita professionale è stata segnata dalla vicenda riportata nell'atto, osserva che, pur potendosi, dalla mera lettura dei fatti, ravvisare dubbi sulla corretta esecuzione delle procedure di omologazione e collaudo dei veicoli industriali, la risposta è volta a fugare tali dubbi, in quanto attesta espressamente la correttezza della condotta delle strutture preposte all'effettuazione dei controlli e la regolarità delle procedure seguite dalle medesime strutture.

5-02776 Mannino: Modalità di carico, scarico e trasbordo del *pet coke* presso lo scalo di Porto Empedocle (AG).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Claudia MANNINO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta sul cui contenuto esprime alcune perplessità che la indurranno a chiedere l'accesso agli atti presso l'autorità portuale, soprattutto al fine di verificare che la sagoma che si intravede dalla documentazione fotografica dalla quale prende spunto l'interrogazione era quella di una nave sotto sequestro. Riguardo all'osservanza della regole di sicurezza previste per la mobilitazione del *pet coke*, rileva che dalla documentazione fotografica si evince chiaramente sia che alla zona hanno accesso anche i turisti, sia anche che tale materiale non viene trasportato su camion a chiusura ermetica, come previsto, bensì con un telo di protezione e a volte anche senza quella protezione, che pure risulta palesemente inadeguata. Ricorda inoltre che un'ordinanza del comune di Palermo vieta

il passaggio del *pet coke* all'interno del comune, e ritiene che tale ordinanza non venga rispettata e che piuttosto che attraversare tutta la linea costiera i camion arrivino lungo la direttrice più veloce, che passa appunto attraverso la città di Palermo. Auspica quindi che il Ministero compia quanto di propria competenza per far sì che vengano rispettate le regole di movimentazione del *pet coke* e si riserva di vigilare sulla questione, anche attraverso ulteriori interventi di sindacato ispettivo, successivamente alla lettura degli atti sulla base dei quali è stata elaborata la risposta del Governo.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 10 luglio 2014.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.

C. 1512 Meta e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-00984 Pilozi: Chiusura della linea ferroviaria Avezzano (AQ)-Roccasecca (FR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle criticità sulla linea ferroviaria Avezzano-Roccasecca esposte dall'onorevole interrogante, sono state acquisite precise informazioni presso Ferrovie dello Stato Italiane.

Tale linea ferroviaria, soprattutto nel tratto appenninico tra le stazioni di Balsorano e Capistrello, presenta un tipico tracciato di montagna con la criticità di alcuni versanti in movimento. Al momento della chiusura, avvenuta nel luglio 2013, la linea presentava movimenti franosi attivi e numerosi punti di caduta massi, dovuti anche ad avversi eventi meteo, che rendevano necessario mettere in sicurezza l'esercizio ferroviario.

In effetti, come giustamente riportato dall'onorevole interrogante, i lavori necessari alla riapertura si sono protratti a lungo, e poi definitivamente interrotti per mancanza dei necessari finanziamenti per l'adeguamento strutturale stimati in 8 milioni di euro.

Tuttavia, per sopperire all'interruzione del servizio svolto da 12 treni/giorno sulla relazione Avezzano-Roccasecca-Cassino, è stato istituito un servizio sostitutivo su gomma garantito da 13 bus (di cui 6 per Roccasecca-Avezzano e 7 per Avezzano-Roccasecca), caratterizzato da un tempo di percorrenza di circa 2 ore e 15 minuti tra le due località, pressoché coincidente con quello previsto dal servizio ferroviario.

Sulla situazione attuale informo che i lavori per il ripristino della linea sono ad oggi in corso e la riapertura è prevista per il prossimo 1° ottobre.

Da ultimo, per quanto riguarda la situazione del trasporto pubblico locale delle regioni Abruzzo e Lazio, evidenzio che i servizi in parola sono oggetto di un processo di razionalizzazione ed efficientamento previsto dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 così come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2013: tale processo sarà oggetto di verifica nel corso dell'anno da parte del MIT.

Qualora gli obiettivi di miglioramento del rapporto ricavi-costi e del *load factor* dei servizi in parola non fossero raggiunti, il MIT provvederà ad applicare una penalizzazione alla regione interessata nei limiti massimi del 10 per cento delle risorse assegnate sul fondo istituito dal richiamato articolo 16-*bis*, proprio allo scopo di incentivare una più efficace riprogrammazione dei servizi.

Nel concludere, informo che tutte le problematiche relative al trasporto pubblico locale potranno essere esaminate nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale all'uopo istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ALLEGATO 2

5-01131 Biasotti: Assenza del servizio di deposito bagagli nello scalo aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, sono state assunte precise informazioni presso ENAC.

In primo luogo, devo evidenziare che, sebbene il traffico di crocieristi risulti da tempo sviluppato sull'aeroporto di Genova, nessuna delle due grandi compagnie di navigazione operanti nel settore, COSTA Crociere e MSC Crociere, ha mai manifestato l'esigenza di utilizzare un deposito bagagli per i propri clienti.

Inoltre, l'obiettivo di agevolare i turisti in transito nella città di Genova potrebbe essere raggiunto più funzionalmente predisponendo un deposito bagagli direttamente presso la Stazione Marittima, ubicata in prossimità del centro città.

Ciò premesso, informo che il Piano di Sviluppo Aeroportuale già prevede la realizzazione di un deposito bagagli per le esigenze aeroportuali, presidiato da GPG (guardie particolari giurate) e munito delle apparecchiature di controllo radiogeno

previste, che sarà avviato nell'ambito del più complesso e generale intervento infrastrutturale, non appena approvato il modello di tariffazione, in corso di approvazione da parte di ENAC.

Infine, con particolare riferimento a quanto accaduto durante la giornata del 29 settembre 2013, ENAC ha precisato che i passeggeri presenti in aerostazione al momento dell'evento lamentato erano circa 850, a causa di voli dirottati da altri scali.

Di questi, solo 42 risultavano crocieristi «*fly and cruise*» della MSC, che al riguardo non ha rappresentato alcuna lamentela. Infatti, i 42 turisti sono stati regolarmente segnalati al gestore aeroportuale dalla stessa compagnia di navigazione e sono stati tutti regolarmente assistiti in pre-accettazione, con bagaglio preso in consegna, e poi ospitati nella sala dedicata MSC sino al momento dell'imbarco.

ALLEGATO 3

5-02234 Fiano: Modalità di svolgimento delle procedure di collaudo e di omologazione dei veicoli industriali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La vicenda esposta dall'onorevole interrogante, che vede protagonista il signor Carlo Massone, ha origine esattamente venticinque anni fa ed è stata già oggetto nel corso delle precedenti legislature di atti di sindacato ispettivo.

Infatti, può assumersene quale data di inizio quella dell'11 luglio 1989, data del rilascio, ai sensi dell'articolo 76 del Codice della Strada, del certificato di approvazione n. 02 CN234480, da parte dell'Ufficio provinciale della motorizzazione di Cuneo, per l'autocarro targato AL 359341, allestito con cassone ribaltabile trilaterale e gru dietro cabina.

Successivamente, in data 4 marzo 1991, il veicolo viene sottoposto, presso l'Ufficio della motorizzazione di Alessandria, a visita di conferma delle caratteristiche costruttive essendo scaduto il certificato tecnico per decorrenza temporale.

In tale sede vengono rilevati numerosi difetti sicuramente connessi all'inutilizzo del veicolo, nonché l'opportunità di un supplemento di relazione tecnica per la verifica delle mensole del cassone ribaltabile.

Varrà a questo punto evidenziare, in relazione alle preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante circa le modalità operative degli Uffici periferici del MIT, che la competenza dei collaudatori di detti uffici è esclusivamente limitata all'efficienza del veicolo in ordine di marcia mentre la competenza a valutare l'apparato sollevatore è di altro Ente, l'allora I.S.P.E.S.L. (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).

Inoltre, le accuse mosse dal signor Massone, di presunta corrività nello svolgimento delle operazioni di collaudo, riguarderebbero lo stato d'uso della gru non conforme – a dire del denunciante – alle specifiche di salvaguardia degli operatori addetti al carico e scarico.

Tuttavia, l'ulteriore visita e prova finalizzata ad accertare il ripristino delle carenze rilevate non fu mai effettuata. Per quanto risulta, il Massone ha attivato un contenzioso giudiziale con la Ditta allestitrice del veicolo ottenendo, nel 1999, un risarcimento per i danni subiti.

Mi preme in questa sede ribadire che i competenti Uffici tecnici del MIT adottano, nella operatività quotidiana, le rigorose procedure previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Devo altresì attestare che l'Amministrazione, ben consapevole della rilevanza delle proprie incombenze istituzionali, esplica anche attività ispettiva presso i suddetti Uffici. Non mancherebbe perciò di assumere le appropriate determinazioni ove dovessero emergere irregolarità comportamentali di funzionari dipendenti.

Concludo aggiungendo che, con riferimento alla tematica trattata, l'Autorità inquirente non ha mai rilevato motivi di censura a carico dei tecnici che nel tempo hanno operato sul veicolo del signor Massone.

ALLEGATO 4

5-02776 Mannino: Modalità di carico, scarico e trasbordo del *pet-coke* presso lo scalo di Porto Empedocle (AG).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono una serie di quesiti in merito alle operazioni di movimentazione del *pet-coke* nello scalo marittimo di Porto Empedocle, in ragione della presunta pericolosità e/o tossicità di tale prodotto, in quanto contenente idrocarburi policiclici aromatici.

Al riguardo sono stati acquisiti dettagliati elementi informativi presso l'Autorità Marittima.

In via generale, per quanto riguarda la sicurezza del trasporto alla rinfusa di carichi solidi e, in particolare, lo scarico della merce in questione, occorre premettere che le operazioni di imbarco/sbarco avvengono utilizzando gru con benna a tenuta, che trasferiscono i materiali provenienti dalla stiva direttamente all'interno delle tramogge. Il contenimento delle polveri avviene facendo adottare, agli operatori che manovrano la gru, procedure che minimizzano l'altezza e la velocità di caduta dei materiali all'interno della tramoggia, mentre il posizionamento della benna – a filo con la tramoggia – impedisce la dispersione del materiale polverulento contenuto nel prodotto.

Al termine delle operazioni, i residui del materiale di carico vengono raccolti con le apposite spazzatrici e aspiratrici, e conferiti ai mezzi adibiti al trasporto. Nel caso in cui durante le operazioni di sbarco si riscontrino presenza di vento che crea spolverio del prodotto, si procede ad abbattere le polveri con acqua e, in caso di condizioni meteorologiche avverse (in particolare, con forte vento tale da sollevare le polveri) si interrompono le operazioni e

si chiudono le stive, informando prontamente l'Autorità Marittima e il consulente chimico del porto.

Il consulente chimico, ogni qual volta viene presentata istanza di caricazione o sbarco di *pet-coke*, rilascia un certificato in cui esprime parere favorevole allo sbarco del prodotto dalla nave con i mezzi di terra, purché vengano osservate tutte le norme di sicurezza e le precauzioni elencate nel medesimo certificato.

Occorre premettere che per il disbrigo delle formalità in porto, necessarie per le movimentazioni del prodotto, l'armatore si è avvalso della agenzia marittima « Pietro Barbaro » che ha presentato alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle apposita istanza per il rilascio della prescritta autorizzazione. In data 10 aprile 2012 la suddetta Capitaneria rilasciava il nulla osta allo sbarco n. 124/2014 contenente le prescrizioni per l'effettuazione dell'operazione.

Entrando ora nel merito dei singoli quesiti informo che:

L'attività di scarico e trasbordo del *pet-coke* a Porto Empedocle è effettuata dall'impresa portuale O.R.M.M.E.S. s.r.l., debitamente autorizzata a svolgere attività di impresa portuale per conto terzi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Tale impresa portuale ha indicato quale attività da svolgere lo sbarco e l'imbarco di merci pericolose, ed è in possesso dell'autorizzazione n. 18/2014 (con validità annuale) rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;

la movimentazione del *pet-coke* da parte dell'impresa portuale si limita allo

spostamento del materiale dalla stiva della nave alla banchina del porto o viceversa, mentre il trasferimento del carico alla destinazione finale avviene a cura di imprese di autotrasporto incaricate dalla ditta « Italcementi » s.p.a. L'impresa portuale si attiene, per quanto riguarda le operazioni di scarico e trasbordo del *pet-coke*, alle vigenti norme in tema di sicurezza. Per quanto concerne la valutazione d'impatto ambientale (VIA), sebbene il rilascio non sia previsto per tali operazioni la citata impresa portuale, nell'anno 2009, ha avanzato comunque alla regione Siciliana istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tuttora in corso di valutazione presso il Tavolo tecnico regionale sulla qualità dell'aria;

a tutela della salute dei lavoratori, degli operatori marittimi e portuali, dei passeggeri in transito e della cittadinanza di Porto Empedocle, durante le operazioni di trasbordo nello scalo portuale sono state adottate le misure di cui al citato nulla-osta n. 124/2014 rilasciato dalla locale Autorità Marittima;

la frequenza con cui hanno luogo le operazioni di scarico e trasbordo del *pet-coke* diretto allo stabilimento di Isola delle Femmine è di circa una volta al mese, variabile in funzione delle esigenze commerciali;

il valore in percentuale del quantitativo di zolfo contenuto nel *pet-coke* che arriva allo scalo di Porto Empedocle è riportato sul documento « *Petcoke cargoes declaration by skipper* » prodotto dal caricatore, in via preventiva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo sbarco del prodotto, ed è pari al 4,5/5 per cento. Il quantitativo del tenore di zolfo, come riportato nella parte I, paragrafi 2 e 5, dell'allegato X del citato decreto legislativo, riguarda gli impianti di combustione;

la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha adottato norme specifiche per disciplinare le operazioni di scarico e trasbordo di *pet-coke* con il Regolamento annesso all'Ordinanza n. 9/2005 del

31 marzo 2005 e con l'Ordinanza n. 49/2006, per il cui rispetto sono disposti regolari servizi di vigilanza da parte del personale della Capitaneria di Porto ai sensi dell'articolo 499 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Non è prevista alcuna precauzione aggiuntiva, in quanto la banchina adibita alle operazioni di trasbordo di *pet-coke* si trova all'interno dell'area di *security* portuale ed è interdetta al transito/sosta di personale non autorizzato; le navi passeggeri adibite al servizio di linea per le isole Pelagie, nonché le navi da crociera che scalano il porto di Porto Empedocle, sono ormeggiate presso una diversa banchina portuale; inoltre, l'area adibita alla movimentazione di *pet-coke* si trova all'estremità del porto più distante dall'abitato cittadino. Peraltro, da quest'anno le strutture amovibili (gazebo e tendone) destinate dall'Amministrazione Comunale all'accoglienza dei turisti sbarcati da navi da crociera – fino al 2013 posizionate in area portuale limitrofa alla banchina adibita alla movimentazione di *pet-coke* – sono state ricollocate, su proposta dell'Autorità Marittima, al di fuori dell'area di *security* portuale, presso il varco di ingresso del porto, ad una distanza di circa mille metri dalla banchina di ormeggio;

per quanto concerne l'adozione della procedura « *suction unloading* », richiamata dagli onorevoli interroganti, la locale Autorità marittima, in assenza di una specifica disposizione normativa che ne imponga l'adozione, ha stimato idonee e sufficienti le prescrizioni già impartite per la sicurezza delle operazioni e a salvaguardia dell'ambiente appena indicate.

In ultimo, per completezza espositiva, faccio osservare che le foto a corredo dell'articolo pubblicato il 21 aprile 2014 sul sito www.palermo.repubblica.it evidenziano come la nave da crociera e la nave adibita al trasporto di *pet-coke* siano ormeggiate presso banchine differenti. Per quanto riguarda gli automezzi utilizzati per il trasporto del materiale, le medesime foto li riprendono in sosta in prossimità

non della nave da crociera, ma di altra nave passeggeri sotto sequestro giudiziario da oltre un anno nello scalo di Porto Empedocle senza equipaggio a bordo mentre per quanto riguarda l'automezzo privo di copertura, dalle informazioni assunte, è

emerso che il materiale era ancora in corso di scaricazione con i mezzi meccanici dell'impresa portuale e non erano state completate le operazioni di riempimento del cassone a tenuta stagna del veicolo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	195
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	206
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni e si dichiara in ogni caso disponibile a recepire eventuali ulteriori suggerimenti e proposte di mo-

difica che dovessero emergere dal dibattito (*vedi allegato 1*).

Guido GALPERTI (PD), nel condividere l'impianto complessivo della proposta di parere predisposta dal relatore che giudica molto puntuale ed articolata, chiede se sia possibile rafforzare l'osservazione di cui alla lett. *a*), in materia di soppressione delle sezioni staccate dei TAR trasformandola in una condizione e sottolineando in modo più marcato le perplessità circa l'effettiva possibilità che da tale riassetto siano conseguibili rilevanti risparmi finanziari. Esprime quindi un giudizio di sostanziale condivisione per la condizione di cui al punto 1, concernente la riduzione del diritto annuale dovuto alla camere di commercio.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare il relatore per l'approfondita analisi del provvedimento in esame, svolge alcune considerazioni sulle norme relative alla riorganizzazione delle

sedi delle Autorità indipendenti. In particolare, ritiene debba svolgersi una riflessione sulla compatibilità delle misure che si riferiscono all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con le norme del Terzo pacchetto Energia. Ribadisce quindi l'opportunità di un maggiore approfondimento sulle disposizioni che riguardano la razionalizzazione delle sedi delle Autorità indipendenti. Al riguardo, chiede al relatore di valutare un rafforzamento della condizione di cui al punto 2 della proposta di parere. Esprime infine un giudizio complessivamente favorevole sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea l'ottimo lavoro del relatore che coglie egregiamente gli spunti necessari da rivolgere alla Commissione di merito.

Sottolinea, in particolare, l'efficacia della condizione di cui al punto 1 relativa al dimezzamento del diritto annuale di competenza delle camere di commercio, il cui ruolo va certamente difeso, rammaricandosi come in questa fase il Governo abbia scelto un modello economico differente. Evidenzia in ogni caso come il Parlamento non possa di certo propendere per una soluzione che possa presentare anche solo ipoteticamente i tratti di una difesa corporativa; occorre tuttavia al contempo garantire la sopravvivenza del tessuto produttivo delle imprese.

Con riferimento alle disposizioni volte ad una razionalizzazione delle sedi delle Autorità indipendenti, ritiene che si debba certamente puntare ad un uso efficiente delle risorse finanziarie.

Ribadisce quindi come il parere predisposto dal relatore, se reso in questa fase dell'esame di merito da parte della Commissione competente, risulterà certamente più efficace nell'evidenziare le questioni centrali di competenza della Commissione Attività produttive.

Marco DA VILLA (M5S), nell'esprimere un orientamento non sfavorevole sul complesso delle questioni evidenziate dalla proposta di parere predisposta dal relatore mentre esprime perplessità sul complesso

del provvedimento in esame in relazione al quale ritiene sarebbe stato preferibile un dibattito più approfondito.

Desidera in ogni caso esprimere alcune perplessità circa le misure in materia di razionalizzazione delle autorità indipendenti e in particolare sullo spostamento della sede dell'Autorità indipendente sui trasporti da Torino a Roma. Il suo gruppo politico aveva già a suo tempo criticato la scelta di collocare la sede dell'Autorità a Torino, ma la maggioranza ha insistito per tale soluzione; ora che tale scelta è stata compiuta ed ha avuto i suoi effetti si chiede se lo spostamento della sede a Roma possa recare risparmi per la finanza pubblica.

Stigmatizza, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 24, in materia di città metropolitane ed in particolare il meccanismo che prevede un sistema di elezione dei rappresentanti di secondo grado; si tratta di una scelta che il M5S ha espressamente criticato in quanto limita di fatto il diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti.

Condivide, al contrario, la condizione formulata in riferimento all'articolo 28 del provvedimento in esame, che dispone il dimezzamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, contributo che, come evidenziato anche da Unioncamere e da Rete Imprese in sede di audizione, rappresenta oltre un terzo delle risorse finanziarie delle camere di commercio.

Condivide altresì l'osservazione relativa all'articolo 24 in materia di Agenda della semplificazione amministrativa, tema sul quale il suo gruppo ha anche presentato una mozione in Assemblea.

Critica altresì l'abnorme aumento del contributo unificato previsto per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo, che rappresenta un notevole deterrente e che certamente colpisce anche molte associazioni portatrici di interessi legittimi in settori delicati quali ad esempio la tutela dell'ambiente.

Sottolinea infine la forte limitazione dei poteri prevista per la nuova Autorità anti-

corruzione (ANAC), derivante dal ruolo riconosciuto al Prefetto, organo che di fatto dipende dall'esecutivo.

In conclusione, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Catia POLIDORI (FI-PdL) ritiene che il parere proposto dal relatore sia esaustivo e pienamente condivisibile. Sottolinea in particolare, con riferimento alla riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese, che sarebbe stato preferibile procedere prioritariamente ad una loro riforma organizzativa che auspica sia attuata in tempi brevi anche con il contributo della Commissione Attività produttive. Al riguardo, osserva che sarebbe interessante valutare i costi a parità di servizi offerti nelle diverse città.

Chiede al relatore se sia possibile inserire nella proposta di parere un'integrazione alla lettera *b*) delle osservazioni un riferimento volto a considerare incompatibili anche gli uffici di diretta interlocuzione con i regolati. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, accogliendo le sollecitazioni dei colleghi intervenuti nel dibattito, riformula la propria proposta di parere. Relativamente alla condizione n. 1 inserisce un richiamo alla metodologia dei costi standard. Con riferimento alla condizione n. 2 e alle osservazioni del collega Peluffo, aggiunge un'integrazione volta a tenere conto del quadro normativo europeo e delle ragioni del già operativo assetto territoriale delle sedi delle Autorità e dei connessi impegni finanziari già sostenuti. Quanto all'osservazione formulata dall'onorevole Galperti, propone di inserire alla lettera *a*) delle osservazioni un richiamo a valutare la profondità dell'impatto e la sostenibilità complessiva della scelta organizzativa di ridurre le sezioni distaccate dei TAR. In riferimento alla considerazione dell'onorevole Polidori, integra la proposta di parere aggiungendo alla lettera *b*) delle osservazioni un riferimento volto a considerare incompatibili anche gli

uffici di diretta interlocuzione con i regolati (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia il relatore per la proposta di parere che condivide pienamente nei contenuti. Osserva che le disposizioni in materia di TAR, *authority* e camere di commercio, pur ispirate a principi di risparmio di denaro pubblico, possono creare inefficienze. Invita a riflettere che le camere di commercio in diverse città hanno costruito e gestiscono aeroporti e che in questi giorni è stata siglata una convenzione tra Politecnico di Torino e Autorità dei trasporti: tornare indietro su queste scelte potrebbe comportare costi superiori ai risparmi attesi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato dalla Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati.

Il provvedimento si compone di 19 articoli e introduce misure volte alla tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, e dei loro familiari; alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili; alla prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso l'affermazione di un approccio consapevole al gioco.

Con riferimento ai profili di competenza della X Commissione, rilevano in particolare le disposizioni recate dall'arti-

colo 6 (divieto di introdurre nuovi apparecchi e nuovi giochi d'azzardo) dall'articolo 10 (disciplina delle misure di contrasto ed azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili), dall'articolo 11 (etichettatura dei tagliandi delle lotterie), dall'articolo 13 (incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo), dall'articolo 14 (logo identificativo « no slot ») e dall'articolo 15 (obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo).

L'articolo 6 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

L'articolo 10 disciplina una serie di misure di contrasto e di azioni positive a tutela dei minori. In particolare si segnalano le disposizioni recate dal comma 2 che prevedono che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai giochi *online* è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute. Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Con un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute sentita L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia (comma 3). Le

avvertenze devono essere stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco prevista dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

L'articolo 11 prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Si rinvia ad un successivo decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione del contenuto delle avvertenze e delle caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, alcune diciture specificamente indicate.

L'articolo 13 prevede che gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla

rimozione, di un apposito indennizzo economico. Si rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la definizione dell'entità e delle modalità dell'indennizzo di cui al comma 1, nonché delle procedure per effettuare la richiesta.

L'articolo 14 del testo unificato dispone che gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono richiedere il rilascio in uso del logo identificativo « *no slot* ». Il comma 2 stabilisce che con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo « *no slot* », sulla base delle linee guida indicate nel decreto di cui al comma 2, sono effettuate dai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.

Infine, ai sensi dell'articolo 15 in materia di obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo i comuni sono tenuti ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento comunale che stabilisce i criteri relativi all'ubicazione, agli orari di apertura, alle caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e l'installazione di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, sono vietati a una distanza inferiore a 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani, nonché banche e uffici postali. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti. Nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque essere superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, il regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, i

comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra. La condanna del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia comporta l'inabilitazione allo svolgimento dell'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.

Ivan DELLA VALLE (M5S), esprime la condivisione del proprio movimento sul testo unificato in esame, sottolineando come una delle proposte confluite nel testo sia stata avanzata dal suo gruppo; segnala al relatore l'esigenza di tenere conto, nella predisposizione del parere, della situazione di alcuni locali, nei quali si trovano le apparecchiature da gioco, che per situazioni logistiche specifiche non sono in grado di adeguarsi alle disposizioni recate dalla proposta in esame (ad esempio collocare le macchine da gioco in un locale separato dal resto dell'esercizio). In relazione a tali specifiche situazioni riterrebbe essenziale prevedere soluzioni che consentano ai gestori di non dover pagare penali per la rescissione di contratti in essere.

Catia POLIDORI (FI-PdL) osserva che il marchio « *no slot* » per gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano *slot machines* deve rappresentare motivo di orgoglio. Chiede se sia possibile individuare una denominazione più immediatamente comprensibile dai cittadini.

Lorenzo BASSO (PD) sottolinea che la legge non può obbligare gli esercizi commerciali ad adeguare i locali a norme successivamente approvate. Pertanto, i locali esistenti che non hanno le caratteristiche richieste dal testo in esame non possono mantenere le macchine da gioco. Sarebbe

opportuno prevedere meccanismi incentivanti la dismissione di questa attività. Lamenta che le sale giochi aperte negli ultimi anni nelle città hanno distrutto il tessuto commerciale e produttivo di molti centri storici. Nel prossimo futuro è prevedibile la chiusura di molte sale per effetto delle nuove disposizioni in esame e anche in relazione al fatto che il gioco d'azzardo è ormai effettuato *online*. Ritiene che si dovrà recuperare e restituire alle comunità il tessuto produttivo devastato dall'incontrollata diffusione delle sale giochi.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che la normativa in esame richiama per molti aspetti quella relativa al divieto di fumo che ha imposto agli esercizi commerciali di avere locali idonei per fumatori, in caso contrario il divieto vale senza eccezione alcuna. Ritiene che, in questo caso, a fronte di un cambiamento della normativa anche il fornitore deve essere responsabile e non pretendere penali in caso di rescissione del contratto.

Lorenzo BASSO (PD) osserva che, dal punto di vista normativo, non è possibile applicare il modello della cosiddetta legge Sirchia al provvedimento in esame. Nel caso dei fumatori l'infrazione del divieto è infatti responsabilità del singolo, mentre la presenza della macchina da gioco in una situazione non più consentita è responsabilità del gestore dell'attività.

Daniele MONTRONI (PD), ribadisce l'esigenza di porre un'attenzione particolare per le attività che non riescono ad adeguarsi alle nuove norme per vincoli strutturali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione X,

esaminato il disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari » (C. 2486 Governo);

sottolineato il rilievo delle disposizioni complessivamente introdotte dal Titolo I concernente misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23), dal Titolo II concernente interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28), dal Titolo III concernente misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37), dal Titolo IV concernente misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54);

rammentato che le motivazioni in premessa del decreto-legge ravvisano la straordinaria necessità ed urgenza delle suddette disposizioni nelle esigenze di favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici e di migliorare l'organizzazione amministrativa di Stato ed enti pubblici, perseguendo processi di semplificazione per l'accesso di cittadini ed imprese ai servizi delle pubbliche amministrazioni; di assicurare più elevati livelli di certezza giuridica, di correttezza e di trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche in riferimento ai lavori ed alle opere necessari allo svolgimento di Expo 2015; di sospendere i processi di informa-

tizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed il migliore assetto degli uffici giudiziari allo scopo di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione organizzativa e tecnologica;

evidenziato, dunque, il concorso degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni recate dal provvedimento al miglioramento complessivo della produttività e della competitività del sistema-Paese e, in specie, alla costruzione di un più collaborativo tessuto di relazioni tra funzione pubblica ed attività d'impresa, anche in coerenza con i principi dello *Small Business Act* adottato dall'Unione europea nel 2008, della sua direttiva italiana di attuazione del 2010 e dello Statuto delle imprese recato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in riferimento all'articolo 28 recante « Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese », premesso che la misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire, detratta una quota calcolata in

base ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema; rammentato che dall'analisi sviluppata da Unioncamere dei dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nel 2013, risulta che il risparmio medio nominale per ciascuna impresa pagante risulterebbe – stante l'attuale formulazione dell'articolo 28 – pari a 94 euro ed il risparmio medio effettivo (tenendo conto della deducibilità fiscale del diritto) pari a 63 euro; sottolineato che – secondo l'analisi d'impatto effettuata da Unioncamere – la riduzione del 50 per cento del diritto annuale si tradurrebbe complessivamente in minori entrate per oltre 400 milioni di euro, determinando per 48 Camere di commercio una situazione di non compiuta sostenibilità dei costi del personale e di funzionamento e per le restanti 57 Camere una disponibilità complessiva di risorse per attività promozionali di 145 milioni di euro a fronte dei circa 500 investiti a sostegno dei territori nel 2013; sottolineato altresì che elaborazioni sui bilanci camerali del 2012 indicano in circa 416 milioni di euro le risorse dedicate alle prime otto aree d'intervento promozionale del sistema camerale – finanza ed accesso al credito per le MPMI; internazionalizzazione; servizi per il turismo ed i beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, commercio e servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università; lavoro e servizi per l'imprenditorialità – cioè in circa l'80 per cento del totale di interventi promozionali per quasi 515 milioni di euro, con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2 miliardi di euro; segnalato, ancora, l'impatto del dimezzamento del diritto camerale sulle stesse competenze di legge (dalla tenuta del Registro delle imprese alle funzioni SUAP delegate da oltre 3.200 enti comunali alla piattaforma telematica camerale, dai compiti di regolazione del mercato e di risoluzione stragiudiziale delle controversie alla gestione delle Borse merci, dalle competenze in materia ambientale e di proprietà industriale alle funzioni sanzionatorie); rimarcato che,

dunque, il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo attraverso la cui definizione e finalizzazione per via legislativa si assicura la dotazione finanziaria necessaria all'espletamento delle funzioni demandate al sistema camerale; doverosamente rammentate anche le ricadute sulla tenuta occupazionale degli enti del sistema camerale (circa 11.500 unità) della decurtazione del diritto camerale; ritenuto che vadano pertanto riviste le disposizioni recate dall'articolo 28 in materia di « Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese », prevedendo un processo triennale di progressivo contenimento del diritto, tale da riflettere ed accompagnare un sostenibile processo di rivisitazione ed efficientamento del modello organizzativo del sistema camerale – evitando così l'impatto di riduzioni lineari che compromettano tenuta e qualità dei servizi fin qui resi a pubbliche amministrazioni, imprese e territori e determinino negative ricadute occupazionali – provveda la Commissione I a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 28 con la seguente: « 1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 ».

2) in riferimento all'articolo 22 recante, ai commi 9 e 10, norme in materia di accorpamento delle sedi delle Autorità indipendenti e, al comma 12, norme in materia di attribuzione alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – in luogo del TAR Lombardia – delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, provveda la Commissione I ad invitare il Governo – fermi restando gli obiettivi di razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili pubblici, di valorizzazione del patrimonio pubblico e di conseguimento di importanti economie di spesa – ad affrontare i temi accennati

nell'ambito di specifico ed organico provvedimento, che tenga anche conto delle ragioni del già operativo assetto territoriale delle sedi delle Autorità e dei connessi impegni finanziari già sostenuti;

e con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 18 recante, ai commi 1 e 2, norme in materia di soppressione delle sezioni staccate di TAR, valuti la Commissione I la congruità del termine ultimo del 15 settembre 2014 – previsto, al comma 1, per l'emanazione del DPCM di individuazione delle modalità di trasferimento del contenzioso pendente e delle risorse umane e finanziarie – con la decorrenza dal 1 ottobre 2014 della suddetta soppressione – fatta salvaguardia per la sola sezione autonoma della Provincia di Bolzano – e, più in generale, impatto e sostenibilità complessivi di una simile scelta organizzativa;

b) in riferimento all'articolo 22 recante norme in materia di « Razionalizzazione delle autorità indipendenti » ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 2 con cui si introduce, per i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti a tempo indeterminato della Consob, il divieto, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, precisando, però, che tale divieto non si applica ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, nonché in considerazione delle disposizioni di cui al comma 3 con cui si estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità – anche in tal caso con l'esclusione dei dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati esclusivamente responsabili di uffici di supporto – il regime delle incompatibilità successive già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995, valuti la Commissione I l'opportu-

nità di una più puntuale individuazione di detti « uffici di supporto », in considerazione della eterogeneità dei regolamenti organizzativi interni delle autorità;

c) in riferimento all'articolo 23 recante « Interventi urgenti di riforma delle province e delle città metropolitane » ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), che procedono a modifiche della legge n. 56/2014 (articolo 1, comma 49), riguardanti il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad Expo 2015, prevedendo ora che il subentro della regione Lombardia riguardi anche tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla provincia di Monza e Brianza nelle predette società e stabilendo che, entro il 30 giugno 2014, siano eseguiti gli adempimenti societari necessari, valuti la Commissione I la congruità del termine rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di cui è in corso l'iter di conversione, nonché rispetto al termine ordinario del 18 maggio 2014 entro cui, ai sensi della legge n. 56/2014, sono definite – con decreto del Ministro per gli affari regionali da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti – le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento in esenzione fiscale alla regione Lombardia;

d) in riferimento all'articolo 24 recante norme in materia di « Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard », valuti la Commissione I la relazione ed il coordinamento tra l'Agenda per la semplificazione amministrativa per il triennio 2015-2017 – prevista, al comma 1, quale atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, deve approvare entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza Unificata – e l'introduzione a

regime di un'agenda della semplificazione a cadenza annuale, di cui all'articolo 7, comma 2 del disegno di legge S. 958, di cui il Senato ha avviato l'esame;

e) in riferimento all'articolo 28 ed alla condizione del presente parere di cui al punto 1), valuti la Commissione I l'opportunità di integrare la riformulazione del comma 1 dell'articolo, introducendo un ulteriore comma che preveda, per servizi e attività camerali non coperti dal diritto annuale, l'applicazione di tariffe e diritti di segreteria a copertura dei costi sostenuti secondo la seguente formulazione: «2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dal diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti».

f) in riferimento all'articolo 29 recante «Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa», valuti la Commissione I l'effettivo impatto – in termini di numero di domande e di possibili, conseguenti rallentamenti – dell'obbligatorietà, ai sensi del comma 1, dell'iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose alle *white list* tenute dalle prefetture, nonché i tempi previsti per la piena operatività della Banca dati antimafia, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;

g) in riferimento all'articolo 32 recante «Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione», valuti la Commissione I l'adequazione della attuale formulazione del comma 1, che sembrerebbe affidare ad autorità amministrative – il Presidente dell'ANAC e, poi, il Prefetto – la valutazione circa la «presenza di fatti gravi ed accertati» da cui discende la possibilità di intimare all'impresa il rinnovo degli organi

sociali o di assumere il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea – «considerata di pubblica utilità», ai sensi del comma 4 – «limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale» e con «durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto»;

h) in riferimento all'articolo 35 recante «Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo», valuti la Commissione I l'opportunità di precisare tanto la tipologia delle operazioni economiche e finanziarie vietate alle pubbliche amministrazioni, quanto delle società o enti esteri in argomento, nonché – stante il carattere transitorio della disposizione – l'opportunità di accelerare il processo di recepimento delle direttive di riforma del settore degli appalti e delle concessioni 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

i) in riferimento all'articolo 37 recante norme in materia di «Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera», valuti la Commissione I l'impatto dell'obbligo di trasmissione alla suddetta ANAC – entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante – di talune tipologie di varianti in corso d'opera, rammentando che, ogni anno, risulterebbe interessata da varianti in corso d'opera circa la metà delle 16.000 gare per lavori, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;

j) in riferimento all'articolo 39 recante «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», valuti la Commissione I l'opportunità di chiarire: le «irregolarità non essenziali» e le «dichiarazioni non indispensabili» per la cui mancanza o incompletezza la stazione appaltante non richiede regolarizzazione e non applica sanzione; l'opportunità del

coordinamento tra la sanzione pecuniaria recata al comma 1 a carico del concorrente in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive presentate e quella irrogata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del Codice; la congruità del termine di regolarizzazione di 10 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie;

k) in riferimento all'articolo 53 recante « Norma di copertura finanziaria »,

valuti la Commissione I l'opportunità del rinvio di eventuali aumenti del contributo unificato nei procedimenti civili – ulteriori rispetto all'aumento generalizzato del 15 per cento circa disposto al comma 1 – ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, laddove – in ragione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 – tale necessità dovesse emergere in sede di monitoraggio, e senza che ne vengano però normativamente indicati parametri e limiti.

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X,

esaminato il disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari » (C. 2486 Governo);

sottolineato il rilievo delle disposizioni complessivamente introdotte dal Titolo I concernente misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23), dal Titolo II concernente interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28), dal Titolo III concernente misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37), dal Titolo IV concernente misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54);

rammentato che le motivazioni in premessa del decreto-legge ravvisano la straordinaria necessità ed urgenza delle suddette disposizioni nelle esigenze di favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici e di migliorare l'organizzazione amministrativa di Stato ed enti pubblici, perseguendo processi di semplificazione per l'accesso di cittadini ed imprese ai servizi delle pubbliche amministrazioni; di assicurare più elevati livelli di certezza giuridica, di correttezza e di trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche in riferimento ai lavori ed alle opere necessari allo svolgimento di Expo 2015; di sospendere i processi di informa-

tizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed il migliore assetto degli uffici giudiziari allo scopo di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione organizzativa e tecnologica;

evidenziato, dunque, il concorso degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni recate dal provvedimento al miglioramento complessivo della produttività e della competitività del sistema-Paese e, in specie, alla costruzione di un più collaborativo tessuto di relazioni tra funzione pubblica ed attività d'impresa, anche in coerenza con i principi dello *Small Business Act* adottato dall'Unione europea nel 2008, della sua direttiva italiana di attuazione del 2010 e dello Statuto delle imprese recato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in riferimento all'articolo 28 recante « Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese », premesso che la misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto

a fornire, detratta una quota calcolata in base ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema; rammentato che dall'analisi sviluppata da Unioncamere dei dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nel 2013, risulta che il risparmio medio nominale per ciascuna impresa pagante risulterebbe – stante l'attuale formulazione dell'articolo 28 – pari a 94 euro ed il risparmio medio effettivo (tenendo conto della deducibilità fiscale del diritto) pari a 63 euro; sottolineato che – secondo l'analisi d'impatto effettuata da Unioncamere – la riduzione del 50 per cento del diritto annuale si tradurrebbe complessivamente in minori entrate per oltre 400 milioni di euro, determinando per 48 Camere di commercio una situazione di non compiuta sostenibilità dei costi del personale e di funzionamento e per le restanti 57 Camere una disponibilità complessiva di risorse per attività promozionali di 145 milioni di euro a fronte dei circa 500 investiti a sostegno dei territori nel 2013; sottolineato altresì che elaborazioni sui bilanci camerali del 2012 indicano in circa 416 milioni di euro le risorse dedicate alle prime otto aree d'intervento promozionale del sistema camerale – finanza ed accesso al credito per le MPMI; internazionalizzazione; servizi per il turismo ed i beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, commercio e servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università; lavoro e servizi per l'imprenditorialità – cioè in circa l'80 per cento del totale di interventi promozionali per quasi 515 milioni di euro, con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2 miliardi di euro; segnalato, ancora, l'impatto del dimezzamento del diritto camerale sulle stesse competenze di legge (dalla tenuta del Registro delle imprese alle funzioni SUAP delegate da oltre 3.200 enti comunali alla piattaforma telematica camerale, dai compiti di regolazione del mercato e di risoluzione stragiudiziale delle controversie alla gestione delle Borse merci, dalle competenze in materia ambientale e di proprietà industriale alle

funzioni sanzionatorie); rimarcato che, dunque, il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo attraverso la cui definizione e finalizzazione per via legislativa si assicura la dotazione finanziaria necessaria all'espletamento delle funzioni demandate al sistema camerale; doverosamente rammentate anche le ricadute sulla tenuta occupazionale degli enti del sistema camerale (circa 11.500 unità) della decurtazione del diritto camerale; ritenuto che vadano pertanto riviste le disposizioni recate dall'articolo 28 in materia di « Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese », prevedendo un processo triennale di progressivo contenimento del diritto, tale da riflettere ed accompagnare un sostenibile processo di rivisitazione ed efficientamento del modello organizzativo del sistema camerale, che faccia particolarmente leva sulla metodologia dei costi standard – evitando così l'impatto di riduzioni lineari che compromettano tenuta e qualità dei servizi fin qui resi a pubbliche amministrazioni, imprese e territori e determinino negative ricadute occupazionali – provveda la Commissione I a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 28 con la seguente: « 1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 ».

2) in riferimento all'articolo 22 recante, ai commi 9 e 10, norme in materia di accorpamento delle sedi delle Autorità indipendenti e, al comma 12, norme in materia di attribuzione alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – in luogo del TAR Lombardia – delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, provveda la Commissione I ad invitare il Governo – fermi restando gli obiettivi di razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili pubblici, di valorizzazione del patrimonio pubblico e di con-

seguimento di importanti economie di spesa – ad affrontare i temi accennati nell'ambito di specifico ed organico provvedimento, che tenga anche conto del necessario coordinamento con il quadro normativo europeo, nonché delle ragioni del già operativo assetto territoriale delle sedi delle Autorità e dei connessi impegni finanziari già sostenuti;

e con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 18 recante, ai commi 1 e 2, norme in materia di soppressione delle sezioni staccate di TAR, valuti la Commissione I la profondità dell'impatto e la sostenibilità complessiva di una simile scelta organizzativa nonché la congruità del termine ultimo del 15 settembre 2014 – previsto, al comma 1, per l'emanazione del DPCM di individuazione delle modalità di trasferimento del contenzioso pendente e delle risorse umane e finanziarie – con la decorrenza dal 1 ottobre 2014 della suddetta soppressione – fatta salvaguardia per la sola sezione autonoma della Provincia di Bolzano;

b) in riferimento all'articolo 22 recante norme in materia di « Razionalizzazione delle autorità indipendenti » ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 2 con cui si introduce, per i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti a tempo indeterminato della Consob, il divieto, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, precisando, però, che tale divieto non si applica ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, nonché in considerazione delle disposizioni di cui al comma 3 con cui si estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità – anche in tal caso con l'esclusione dei dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati esclusivamente respon-

sabili di uffici di supporto – il regime delle incompatibilità successive già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995, valuti la Commissione I l'opportunità di una più puntuale individuazione di detti « uffici di supporto », in considerazione della eterogeneità dei regolamenti organizzativi interni delle autorità, considerando comunque incompatibili uffici aventi attività di diretta interlocuzione con i regolati;

c) in riferimento all'articolo 23 recante « Interventi urgenti di riforma delle province e delle città metropolitane » ed in considerazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), che procedono a modifiche della legge n. 56/2014 (articolo 1, comma 49), riguardanti il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad Expo 2015, prevedendo ora che il subentro della regione Lombardia riguardi anche tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla provincia di Monza e Brianza nelle predette società e stabilendo che, entro il 30 giugno 2014, siano eseguiti gli adempimenti societari necessari, valuti la Commissione I la congruità del termine rispetto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, di cui è in corso l'iter di conversione, nonché rispetto al termine ordinario del 18 maggio 2014 entro cui, ai sensi della legge n. 56/2014, sono definite – con decreto del Ministro per gli affari regionali da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti – le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento in esenzione fiscale alla regione Lombardia;

d) in riferimento all'articolo 24 recante norme in materia di « Agenda della semplificazione amministrativa e moduli *standard* », valuti la Commissione I la relazione ed il coordinamento tra l'Agenda per la semplificazione amministrativa per

il triennio 2015-2017 – prevista, al comma 1, quale atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo, che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, deve approvare entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza Unificata – e l'introduzione a regime di un'agenda della semplificazione a cadenza annuale, di cui all'articolo 7, comma 2 del disegno di legge S. 958, di cui il Senato ha avviato l'esame;

e) in riferimento all'articolo 28 ed alla condizione del presente parere di cui al punto 1), valuti la Commissione I l'opportunità di integrare la riformulazione del comma 1 dell'articolo, introducendo un ulteriore comma che preveda, per servizi e attività camerali non coperti dal diritto annuale, l'applicazione di tariffe e diritti di segreteria a copertura dei costi sostenuti secondo la seguente formulazione: «*2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dal diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti*».

f) in riferimento all'articolo 29 recante «Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa», valuti la Commissione I l'effettivo impatto – in termini di numero di domande e di possibili, conseguenti rallentamenti – dell'obbligatorietà, ai sensi del comma 1, dell'iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose alle *white list* tenute dalle prefetture, nonché i tempi previsti per la piena operatività della Banca dati antimafia, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;

g) in riferimento all'articolo 32 recante «Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corru-

zione», valuti la Commissione I l'adeguatezza della attuale formulazione del comma 1, che sembrerebbe affidare ad autorità amministrative – il Presidente dell'ANAC e, poi, il Prefetto – la valutazione circa la «presenza di fatti gravi ed accertati» da cui discende la possibilità di intimare all'impresa il rinnovo degli organi sociali o di assumere il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea – «considerata di pubblica utilità», ai sensi del comma 4 – «limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale» e con «durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto»;

h) in riferimento all'articolo 35 recante «Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo», valuti la Commissione I l'opportunità di precisare tanto la tipologia delle operazioni economiche e finanziarie vietate alle pubbliche amministrazioni, quanto delle società o enti esteri in argomento, nonché – stante il carattere transitorio della disposizione – l'opportunità di accelerare il processo di recepimento delle direttive di riforma del settore degli appalti e delle concessioni 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

i) in riferimento all'articolo 37 recante norme in materia di «Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera», valuti la Commissione I l'impatto dell'obbligo di trasmissione alla suddetta ANAC – entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante – di talune tipologie di varianti in corso d'opera, rammentando che, ogni anno, risulterebbe interessata da varianti in corso d'opera circa la metà delle 16.000 gare per lavori, e ciò ai fini di ogni utile misura organizzativa ed accelerazione procedurale;

j) in riferimento all'articolo 39 recante «Semplificazione degli oneri formali

nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», valuti la Commissione I l'opportunità di chiarire: le « irregolarità non essenziali » e le « dichiarazioni non indispensabili » per la cui mancanza o incompletezza la stazione appaltante non richiede regolarizzazione e non applica sanzione; l'opportunità del coordinamento tra la sanzione pecuniaria recata al comma 1 a carico del concorrente in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive presentate e quella irrogata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del Codice; la congruità del termine di regolarizzazione

di 10 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie;

k) in riferimento all'articolo 53 recante « Norma di copertura finanziaria », valuti la Commissione I l'opportunità del rinvio di eventuali aumenti del contributo unificato nei procedimenti civili – ulteriori rispetto all'aumento generalizzato del 15 per cento circa disposto al comma 1 – ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, laddove – in ragione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 – tale necessità dovesse emergere in sede di monitoraggio, e senza che ne vengano però normativamente indicati parametri e limiti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 211

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 212

ALLEGATO (*Parere approvato*) 217

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 212

AVVERTENZA 216

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 luglio 2014. – Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Sui lavori della Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla seduta odierna in ragione dei concomitanti impegni dei sottosegretari. Al riguardo, ritiene sia necessario richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di assicurare una adeguata partecipazione ai lavori della Commissione. Appreziate le circostanze, dal momento che le sedute convocate per oggi erano principalmente finalizzate a sviluppare una interlocuzione con

il Governo, ritiene che si possa rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno al fine dell'esame in sede referente ad una seduta che verrà convocata la prossima settimana. Fa presente che il Governo sarà ovviamente sollecitato ad assicurare la propria presenza.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel prendere atto dell'assenza del Governo, auspica che il rinvio dell'esame in sede referente dei provvedimenti in materia di reversibilità e ricongiunzioni onerose possa quantomeno favorire la predisposizione da parte dell'Esecutivo di risposte puntuali e precise alle questioni poste da tempo dalla Commissione, considerato che rispetto ad esse ancora non è stato fornito un riscontro effettivo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, assicura che la presidenza solleciterà il Governo a

garantire la sua presenza in Commissione nella prossima settimana, al fine di consentire la prosecuzione dell'*iter* di esame dei provvedimenti richiamati.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), di cui illustra il contenuto.

Marco BALDASSARRE (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, prendendo atto con favore che essa, oltre a sottolineare il ruolo dell'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, valorizza in modo apprezzabile il ruolo dei corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri la Commissione ha svolto un'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali – CGIL, CISL, UIL, CGU CISAL, CONF-SAL, CSE, UGL, USAE e USB – nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge in titolo.

Anche alla luce degli importanti elementi di approfondimento acquisiti in quella occasione, fa presente che la Commissione avvia oggi il dibattito di carattere generale, avvertendo che la deliberazione di competenza avrà luogo nella giornata di martedì 15 luglio.

Claudio COMINARDI (M5S) preannuncia sin da ora che il suo gruppo, nella prossima seduta, presenterà una proposta di parere alternativo.

Anna GIACOBBE (PD) ritiene che il provvedimento rivesta sia un valore simbolico sia pratico, dal momento che, nel perseguire l'ambizione di riformare la pubblica amministrazione – ambito nel quale, a suo avviso, spesso i Governi hanno fallito a causa di approcci sbagliati tesi a colpevolizzare i dipendenti – si confronta con tematiche che hanno a che fare con l'adeguatezza dei servizi alla collettività. Ritiene, pertanto, che l'obiettivo dell'ammodernamento della pubblica amministrazione si consegua partendo proprio dall'analisi dell'efficienza dell'azione pubblica, non certo smontando il sistema delle

tutele e delle regole. Giudica importante, quindi, intervenire sui modelli organizzativi e sui meccanismi procedurali, attraverso processi di razionalizzazione, agevolando la corretta applicazione delle norme già esistenti, eventualmente individuando le ragioni della loro mancata effettività. Giudica pericoloso, al contrario, introdurre nuovi concetti giuridici dalle incerte prospettive applicative – come quello di « unità produttiva » individuato dall'articolo 4 per favorire la mobilità dei dipendenti pubblici entro i 50 chilometri – che rischiano di assumere caratteristiche abnormi, in quanto volti a derogare norme fondamentali del codice civile o a superare i confini della tutela collettiva e individuale dei rapporti di lavoro, scaricando sui lavoratori oneri e costi che andrebbero ricomposti e sintetizzati in un corretto svolgimento delle relazioni sindacali.

Paventa dunque il rischio che con la messa in discussione della concertazione sindacale si compia un passo indietro rispetto al processo di privatizzazione dei rapporti di lavoro nel settore pubblico, per il quale il pieno rispetto dell'autonomia delle parti ha sempre rivestito un ruolo importante. Giudica altresì rischioso intervenire su materie che dovrebbero costituire oggetto di confronto sindacale, come lo sblocco del trattamento normativo dei dipendenti, argomento sul quale la XI Commissione da tempo si batte nella prospettiva di una riapertura delle trattative, o come la riduzione dei permessi e delle aspettative sindacali, ambito nel quale ritiene che il legittimo obiettivo della rimozione di taluni privilegi non possa giustificare la limitazione generale di fondamentali libertà sindacali. Auspica, in conclusione, che il Parlamento possa migliorare il testo in esame con l'esclusiva finalità del perseguimento di una maggiore efficacia dell'operato della pubblica amministrazione, che ritiene sia da realizzare con il pieno coinvolgimento delle parti interessate.

Carlo DELL'ARINGA (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un'occasione da cogliere per realizzare

finalmente, in presenza di adeguati presupposti politici, una moderna riforma della pubblica amministrazione. Fa notare che il provvedimento, nel suo complesso, appare condivisibile, pur presentando ancora taluni margini di miglioramento. Al riguardo, richiama, in particolare, l'esigenza di rafforzare il ruolo delle relazioni sindacali rispetto ad aspetti fondamentali del rapporto di lavoro pubblico, laddove si affrontano temi importanti, quali l'attribuzione di mansioni di livello inferiore, la mobilità, i permessi sindacali, nei quali assume rilievo la tutela di imprescindibili prerogative del lavoratore. Giudica importante, quindi, intervenire su tali aspetti al fine di sgombrare il campo da eventuali critiche circa la presunta legificazione di materie destinate alla contrattazione collettiva, affinché si prosegua lungo il percorso di privatizzazione del rapporto di lavoro, che non può essere invertito. Ritiene, peraltro, che un pieno coinvolgimento delle autonomie sindacali in un progetto di riforma non possa che fornire elementi utili all'individuazione dei problemi e delle soluzioni, agevolando l'attuazione del progetto stesso.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) dichiara di condividere le considerazioni del collega Dell'Aringa sulla necessità di mantenere distinti i piani della legislazione e della contrattazione collettiva, esprimendo la propria preoccupazione per il rischio di una progressiva rilegificazione del settore del pubblico impiego. Nel sottolineare come tale rischio sia acuito da un intervento realizzato attraverso la decretazione d'urgenza, ritiene che la proposta di parere della relatrice debba farsi carico dell'esigenza di segnalare la necessità di salvaguardare gli ambiti materiali di competenza della contrattazione collettiva. In particolare, ritiene opportuno che – fermi restando i legittimi obiettivi di razionalizzazione della spesa – gli interventi che incidono su materie considerate

dalla contrattazione, quale, ad esempio, il riconoscimento dei diritti di segreteria ai segretari comunali, permangano affidati a decisioni da assumere in sede contrattuale. Rileva, per altro verso, l'anomalia dell'attuale situazione, nella quale il complesso del pubblico impiego vede bloccati i trattamenti economici per effetto del blocco della contrattazione, mentre i soli magistrati possono continuare a beneficiare degli scatti stipendiali di anzianità. Ritiene, quindi, che il Governo debba procedere con decisione sulla strada della razionalizzazione dei trattamenti economici e dello *status* giuridico dei dipendenti pubblici, curando tuttavia di individuare – a seconda delle circostanze – gli strumenti giuridici più consoni.

Davide BARUFFI (PD) ritiene che nel suo impianto generale il provvedimento reca obiettivi chiari e condivisibili, pur prospettando alcuni dubbi sugli articoli 19 e 28, rispetto ai quali il Governo dovrebbe precisare meglio gli obiettivi di razionalizzazione che intende perseguire, al fine di meglio valutare anche gli impatti sui lavoratori coinvolti nei processi di riorganizzazione. Fa notare, tuttavia, che non sempre gli strumenti utilizzati per perseguire gli obiettivi appaiono del tutto idonei, dal momento che si ipotizzano forme di intervento non concertate con le parti interessate, che, oltre ad apparire scorciatoie impropriamente congegnate, rischiano di vanificare le legittime finalità della riforma. Si rischia, a suo avviso, di incorrere in errori già commessi nel recente passato da Governi precedenti – come avvenuto, ad esempio, con la cosiddetta « riforma Brunetta » – che hanno avuto la pretesa di riformare la pubblica amministrazione senza coinvolgere i diretti interessati. Giudica necessario, piuttosto, partire dall'analisi delle questioni di fondo, che riguardano il miglioramento del rapporto con i cittadini, il raggiungimento dell'efficienza dei servizi, la capacità di motivare i dipendenti, nella prospettiva di realizzare un incremento della qualità dell'azione

della pubblica amministrazione. Preannunciando la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito, ritiene quindi necessario migliorare il testo in esame, senza stravolgerne lo spirito complessivo, limitandosi ad intervenire su specifiche parti riguardanti, ad esempio, il demansionamento dei pubblici dipendenti, attuato in deroga al codice civile, o la riduzione dei permessi e delle aspettative sindacali.

Giorgio PICCOLO associandosi alle considerazioni del collega Baruffi, sottolinea l'esigenza di individuare con chiarezza gli obiettivi dell'azione di riforma della pubblica amministrazione, di cui questo provvedimento costituisce un tassello, tenendo conto della necessità di una adeguata valorizzazione dei lavoratori. In questa ottica, richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sulle disposizioni dell'articolo 4 in materia di mobilità, osservando che la disciplina legislativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto prevedeva forme di consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative, nonché la possibilità di definire procedure e criteri generali attraverso i contratti collettivi nazionali. Segnala, inoltre, il rischio che per effetto delle equiparazioni che verranno stabilite le procedure di mobilità possano non garantire pienamente i trattamenti economici e gli inquadramenti dei lavoratori. Su un piano più generale, osserva come i processi interni alla pubblica amministrazione necessariamente si riflettono anche sul livello e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini e segnala, pertanto, l'opportunità di seguire anche nell'ambito dei processi di mobilità un approccio che privilegi le incentivazioni rispetto a misure restrittive, che rischiano di colpire un settore che già ha sopportato negli ultimi anni pesanti sacrifici. Invita, quindi, il Governo a non effettuare forzature sul tema della contrattazione, garantendo gli spazi ad essa riconosciuti attualmente ed intervenendo,

piuttosto, per garantire che le procedure di consultazione sindacale e di contrattazione si concludano in tempi certi.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI fa presente, anzitutto, che il decreto-legge in esame è solo la prima parte di un intervento riformatore più ampio, che sarà contenuto anche in un disegno di legge di delegazione legislativa — ancora non pervenuto all'esame del Parlamento — del quale giudica necessario tenere conto ai fini di una più completa valutazione dell'operato dell'Esecutivo.

Nel replicare a talune questioni poste durante il dibattito, fa notare che il Governo, nell'affrontare la riforma della pubblica amministrazione, è partito da una valutazione di fondo delle caratteristiche del settore, che presenta evidenti ridondanze ed eccessi, che non rispondono a logiche di efficienza amministrativa. Fa notare, ad esempio, l'illogica distribuzione del personale, anche nell'ambito di zone provinciali limitrofe, oppure la pedissequa ripetizione di modelli organizzativi e di prassi amministrative in tutto il territorio nazionale, senza tenere conto delle peculiarità e delle esigenze delle diverse realtà. Fa altresì presente che la pubblica amministrazione presenta caratteristiche di estrema rigidità che sembrano derivare da elaborazioni concettuali aventi come riferimento il rapporto tra i lavoratori e uno specifico ente, mentre occorrerebbe considerare i pubblici dipendenti al servizio della Repubblica nel suo complesso. In questa ottica, quindi, segnala l'esigenza di una omogeneizzazione delle regole e degli istituti giuridici ed economici, sottolineando come debba essere superata la logica, distorta, che fa di ogni specifico comparto un ambito autosufficiente e slegato dal contesto circostante, opponendosi *a priori* ad ogni intervento riformatore.

Si deve, quindi, procedere a superare le resistenze che finora hanno impedito la mobilità di personale anche in presenza di condizioni di oggettivo eccesso di lavoratori, conseguenti a operazioni di fusione e accorpamento di enti, e della disponibilità dei lavoratori stessi alla mo-

bilità. Allo stesso modo, a suo avviso, occorre senz'altro assicurare l'unificazione e la semplificazione delle banche dati e dei centri di elaborazione dati. D'altro canto, giudica opportuno avere attenzione all'effettiva applicazione delle misure, valutando inutile, ad esempio, introdurre principi di meritocrazia — come è stato fatto in passato — senza che vi sia poi la possibilità di renderli effettivi nell'ambito della contrattazione integrativa. In definitiva, sottolinea come il Governo ha inteso scardinare le logiche consolidate, promuovendo un approccio di sistema al tema della riforma della pubblica amministrazione, che non si limita a interventi sulle amministrazioni centrali, ma cerca di individuare soluzioni unitarie per i lavoratori e i dirigenti di tutti gli enti pubblici, prestando attenzione al coinvolgimento di tutte le parti in causa. A tale ultimo proposito, ritiene che il confronto con le organizzazioni sindacali sia uno strumento importante laddove contribuisce all'adozione della scelta migliore per il Paese, senza per questo rappresentare un ostacolo al perseguimento della finalità riformatrice. Sottolinea, del resto, come la riforma, al di là della consultazione effettuata per forma informatica, sia stata oggetto di discussione anche con le parti sindacali. Quanto ad una presunta attività di legificazione rispetto a materie che sarebbero di competenza del confronto sindacale, fa notare che l'azione del Governo si è rivolta principalmente ad ambiti nei quali tradizionalmente il dialogo con le parti ha prodotto scarsi risultati, richiedendo, per questo, un fermo intervento legislativo. Osserva, del resto, che nel recente passato sono state rimesse alla contrattazione materie che avrebbero dovuto essere oggetto di procedure concertative. Ritiene, comunque, opportuno evidenziare come le disposizioni del decreto mirino a ridurre il peso della pubblica amministrazione, con interventi che incidono, ad esempio, in materia di prebrogazione dei diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali, nonché di

incentivi per la progettazione – e non certo a penalizzare i diritti dei lavoratori.

Dichiara, in conclusione, che, fermi restando gli obiettivi dell'intervento, il Governo è comunque disponibile a valutare ipotesi di modifica del testo volte ad un miglioramento effettivo degli strumenti individuati per realizzare i medesimi obiettivi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.
Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi.

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 101 e abbinate, recante disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative;

espresso apprezzamento per l'intervento normativo, volto a fronteggiare gli effetti della dipendenza dal gioco d'azzardo e a prevenire la diffusione di forme patologiche legate alla compulsione da gioco, anche in ragione della fortissima espansione registrata dal settore negli ultimi anni;

considerate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 7, che disciplina l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, prevedendo, tra l'altro, che esso programmi corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d'azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze;

rilevata l'opportunità di estendere l'applicazione di tali disposizioni anche ai dipendenti delle istituzioni finanziarie e creditizie, al fine di meglio prevenire comportamenti a rischio connessi alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico;

segnalata l'esigenza di prevedere, anche in via amministrativa, adeguate forme di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni introdotte, al fine di assicurarne la piena effettività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al fine di prevenire le problematiche di carattere economico-finanziario connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 2, lettera *d*), al fine di includere, tra i soggetti destinatari di corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, anche i dipendenti delle istituzioni finanziarie e creditizie.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	218
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	221

INTERROGAZIONI:

5-02466 Magorno: Ritardo nella riorganizzazione del Servizio sanitario regionale della regione Calabria	219
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
AVVERTENZA	220

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2014. – Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta dell'8 luglio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, per il parere alla I Commissione (Affari costituzionali).

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri, il relatore Gelli ha illustrato la proposta di parere predisposta che, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ha riformulato.

Lo invita, pertanto, ad illustrarla.

Federico GELLI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere con osservazioni come riformulata sulla base delle considerazioni svolte nella seduta precedente (*vedi allegato 1*).

Raffaele CALABRÒ (NCD), nel ringraziare il relatore per avere accolto alcuni

dei rilievi espressi nelle precedenti sedute, auspica che l'osservazione all'articolo 27, comma 1, relativa alla copertura assicurativa dei medici che operano in regime di *intramoenia*, sia espressa in modo più incisivo. Invita, inoltre, la Commissione ad approfondire, in sedi diverse dal parere sul provvedimento in esame, il tema dell'emissione del bando per le scuole di specializzazione a conclusione dell'anno accademico di riferimento che è emerso dalla discussione sinora svolta.

Anche a nome del suo gruppo, si dichiara non convinto della nuova formulazione dell'osservazione relativa al comma 2 dell'articolo 27, giudicando positivamente lo stimolo concorrenziale che si intende apportare con la norma in questione, purché i servizi sanitari siano offerti esclusivamente in forma privata.

Donata LENZI (PD), in relazione alla modifica al parere proposta dal collega Calabrò osserva che il parere è il frutto di un' intesa complessiva e che eventuali cambiamenti riaprirebbero la discussione anche sulla formulazione di altre osservazioni.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO valuta positivamente l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione. Segnala una divergenza solo in relazione all'osservazione sull'articolo 27, comma 2, in materia di semplificazione dell'autorizzazione alle strutture sanitarie, ribadendo a nome del Governo l'opportunità di inserire elementi di liberalizzazione. Rileva in proposito che le regioni mantengono in ogni caso un incisivo potere di controllo nel rapporto tra sanità pubblica e privata con lo strumento del contratto. Auspica che la posizione del Governo possa essere ulteriormente chiarita in sede di esame presso la Commissione di merito.

Federico GELLI (PD), *relatore*, comprendendo le considerazioni del rappresentante del Governo ritiene che con l'attuale formulazione si sia raggiunto un punto di equilibrio e che pertanto il testo

del parere non vada ulteriormente modificato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.50.

5-02466 Magorno: Ritardo nella riorganizzazione del Servizio sanitario regionale della regione Calabria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ernesto MAGORNO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto solo limitatamente alla notizia circa l'imminente firma del Patto per la salute e alla precisione dal rappresentante del Governo che ben conosce la questione. Si dichiara, invece, insoddisfatto del complesso della risposta. Denuncia in proposito l'immobilismo della situazione in Calabria anche per quanto riguarda la soluzione della crisi istituzionale, sottolineando che in Emilia Romagna si è già provveduto ad indire nuove elezioni. Manifestando disagio per il fatto che il Governo si limita a prendere atto della gravità della situazione che preclude a gran parte dei cittadini la possibilità di curarsi, invita a procedere al più presto alla nomina di un commissario straordinario per la sanità in Calabria che attui rapidamente le indicazioni emanate dal Ministero della salute.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno
non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone affette da disabilità
grave prive del sostegno familiare.
C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205
Miotto.*

*Istituzione del «Giorno del dono».
C. 2422, approvata dal Senato.*

ALLEGATO 1

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2486 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari »,

premessi che:

l'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici al 31 dicembre 2014, ribadendo che l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto si applica solo per il triennio 2012-2014; pertanto, in assenza di ulteriori interventi legislativi volti a prorogarne l'efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni non potranno più procedere a risoluzioni unilaterali dei contratti nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, limitando in tal modo gli effetti attesi di un reale ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni;

il comma 5, nel prevedere che l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto si applica al personale delle pubbliche amministrazioni inclusi i dirigenti medici responsabili di struttura complessa e

non anche ai professori universitari che restano esclusi, reca una ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito della medesima categoria dei dirigenti responsabili di struttura complessa;

l'articolo 3, che prevede la possibilità di un ampliamento del *turn over* per le pubbliche amministrazioni, non si applica anche al personale del SSN;

l'articolo 4, comma 1, reca disposizioni in materia di mobilità obbligatoria e volontaria del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, prevedendo tra l'altro forme di mobilità obbligatoria in via sperimentale, disciplinate al secondo periodo del capoverso comma 1, che non risultano applicabili al personale sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale, mentre si riterrebbe opportuno favorirne quanto meno una mobilità infra-regionale;

l'articolo 11, comma 3, fissa al 10 per cento il limite massimo dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, prevedendo un ampliamento consistente rispetto alla normativa previgente di tale quota, fissata entro i limiti del 2 per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

il medesimo comma 3, a differenza dei precedenti commi 1 e 2 – che aumen-

tano dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato – non prevede l'obbligo di selezione pubblica anche per tali incarichi, cosa che appare ingiustificata;

l'articolo 15, nel recare misure volte alla riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica, alle risorse per il trattamento economico da riconoscere agli specializzandi e al contributo per la partecipazione alle prove di ammissione, non proroga il termine del 31 marzo 2014 per l'emanazione del decreto interministeriale, previsto dal comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 368 del 1999;

il medesimo articolo 15 specifica che la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica si applica a decorrere dall'a.a. 2014-2015, con una formulazione suscettibile di dubbi interpretativi;

l'articolo 27, comma 1, di cui si apprezza la finalità di aver chiarito inequivocabilmente che l'obbligo di stipulare copertura assicurativa professionale non si applica ai dirigenti medici dipendenti del SSN, non esplicita se tale esclusione riguardi i medici che operano in regime di attività libero-professionale *intramoenia*;

il medesimo articolo 27, comma 1, introduce solo limitate modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, lasciando aperte molte problematiche connesse al tema del rischio clinico, prima fra tutte l'obbligo delle strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa, che non viene introdotto a fronte del mantenimento dell'esclusione dall'obbligo per il professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 27, comma 2, che semplifica le procedure necessarie per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sani-

tarie, prevedendo che il comune non dovrà più acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, desta qualche perplessità in quanto potrebbe incidere sull'efficacia della programmazione e organizzazione del servizio sanitario regionale, nonché sulle misure introdotte dalla normativa della cd. « spending review »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre modifiche volte a non limitare l'intervento al solo triennio 2012-2014, ma a prevedere che l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio abbia carattere permanente;

b) all'articolo 1, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere criteri omogenei tra dirigenti medici direttori di struttura complessa e professori universitari;

c) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliarne l'ambito di applicazione, estendendolo anche al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;

d) all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la mobilità sperimentale di cui al secondo periodo del capoverso comma 1 possa estendersi anche al personale sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale che opera nell'ambito della medesima regione;

e) all'articolo 11, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre l'obbligo di selezione pubblica anche per le assunzioni a tempo determinato per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, analogamente a quanto disposto ai commi 1 e 2 per i dirigenti degli enti locali, chiarendo in ogni caso che la dirigenza

professionale comprende anche la dirigenza sanitaria, medica e non medica;

f) all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una proroga del termine già fissato al 31 marzo 2014 per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 20, comma 3-*bis*, nonché di precisare quale sia il regime che si applica ai medici che accederanno alle scuole di specializzazione relative all'anno accademico 2013-2014, atteso che la durata dei corsi di formazione specialistica – così come ridotta dal citato decreto – si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015;

g) all'articolo 27, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il mantenimento dell'esclu-

sione dall'obbligo di assicurarsi per il professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale si applica anche a coloro che operano in regime di attività libero-professionale *intramoenia*;

h) all'articolo 27, comma 1, sarebbe opportuno prevedere, accanto all'esclusione dall'obbligo di assicurarsi per il professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, che le strutture sanitarie pubbliche e private siano obbligate a dotarsi di copertura assicurativa;

i) all'articolo 27, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale misura di semplificazione.

ALLEGATO 2

5-02466 Magorno: Ritardo nella riorganizzazione del Servizio sanitario regionale della regione Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La regione Calabria nel 2009 ha sottoscritto un Piano di rientro, che prevede interventi di risanamento e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale.

Non avendo la regione perseguito tutti gli obiettivi del Piano di rientro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro il Presidente della Regione *pro tempore*.

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente, la regione Calabria ha proseguito il Piano di Rientro con un Programma Operativo relativo al triennio 2013-2015.

Tale Programma Operativo, nell'ultima riunione di verifica del 4 aprile 2014, è stato valutato dai Tavoli tecnici condivisibile nell'impostazione generale, ma approvabile solo dopo il recepimento di alcune prescrizioni relative alla Fondazione Tommaso Campanella, al piano dei pagamenti e alle tariffe per le prestazioni territoriali.

Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze affiancano la regione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, esprimendo pareri sui provvedimenti/schemi di provvedimenti adottati in attuazione dello stesso.

Relativamente al monitoraggio degli obiettivi del Piano di rientro, sia in materia di erogazione dei Lea che di perseguimento dell'equilibrio economico, rammento le principali conclusioni della riunione di verifica tenutasi lo scorso 4 aprile 2014.

All'ordine del giorno della riunione erano previste le seguenti tematiche:

Aggiornamento situazione debitoria;

Risultato d'esercizio relativo all'anno 2013;

Esame della bozza di Programmi Operativi 2013-2015;

Verifica annuale del Piano di Rientro;

Verifica adempimenti.

Relativamente alla proposta di Programmi Operativi 2013-2015, gli organismi di monitoraggio, hanno ritenuto che lo stesso potrà essere definitivamente approvato dopo il recepimento di alcune prescrizioni, fra le quali:

Intervento straordinario per il recupero dei ritardati pagamenti;

Individuazione dell'assetto definitivo della Fondazione Tommaso Campanella;

Revisione del regolamento regionale n. 13/2009 che contiene la previsione di una differenziazione delle tariffe in funzione del Contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dagli erogatori privati, e abrogazione dei provvedimenti legislativi regionali connessi che si pongono in contrasto con l'ordinamento nazionale e con i principi del Piano di Rientro.

Gli organismi di monitoraggio sono in attesa di ricevere una nuova proposta di P.O. con le modifiche/integrazioni richieste.

In merito alla verifica annuale del Piano di Rientro, gli organismi di monitoraggio hanno evidenziato quanto segue:

con riferimento alla bozza di documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, data la complessità si sono riservati di approfondire l'esame del documento stesso, pur apprezzando il lavoro svolto;

rispetto alla richiesta di deroga al blocco del *turn over*, hanno ricordato che, in base alla legislazione vigente, la regione Calabria non può avere accesso alla deroga del blocco prevista dal decreto-legge n. 158/2012. È stato, comunque, ritenuto necessario l'invio di ulteriore documentazione per accertare che la grave situazione di blocco del *turn over* persistente da anni nella regione comprometta effettivamente l'erogazione dei LEA.

In merito all'erogazione dei LEA, si evidenzia un decremento dell'ospedalizzazione totale a partire dal 2009, che si attesta all'anno 2012 su un valore di 159,4 per 1000 abitanti, accompagnato da una consistente riduzione dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza.

L'andamento decrescente di tali indicatori sembra confermarsi anche nel 2013. Il valore della degenza media preoperatoria, pur mostrando un decremento nel tempo, si mantiene superiore al valore medio nazionale anche nel primo semestre del 2013. La dotazione di posti letto per le acuzie è pari a 2,8 p.l. per 1000 abitanti, mentre per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie risulta pari a circa 0,4 p.l. per 1000 abitanti, valore che risulta inferiore a quello di riferimento pari a 0,7 p.l. per 1000 abitanti. Per quanto riguarda l'erogazione di assistenza territoriale, l'ultimo aggiornamento evidenzia una quota di anziani assistiti a domicilio pari a 3,2 per cento nel 2012, inferiore al valore definito adeguato (pari o superiore al 4 per cento), e una dotazione insufficiente di posti letto presso RSA per anziani.

Si evidenzia, inoltre, una dotazione ancora insufficiente di posti letto presso strutture residenziali destinate all'assi-

stenza psichiatrica presso strutture tipo *hospice*. Si rilevano criticità nell'erogazione dei servizi afferenti l'area della prevenzione, soprattutto oncologica.

Per quanto riguarda il punteggio relativo all'adempimento *e)* (Griglia LEA), esso ha mostrato un progressivo incremento nel periodo considerato passando da 88 nel 2009 a 133 nel 2012, continuando però a mantenersi al di sotto della soglia di adeguatezza (pari a 160).

La regione Calabria, al IV trimestre 2013, ha presentato un disavanzo di 30.626 milioni di euro.

Dopo il conferimento delle coperture derivanti dal gettito delle aliquote fiscali massimizzate relative all'anno di imposta 2014, che copre il 2013 pari a 109,398 milioni di euro, il risultato di gestione, al IV trimestre 2013, evidenzia un avanzo di 78,772 milioni di euro.

In relazione al risultato di gestione al IV trimestre 2013 e alla documentazione inerente gli utili aziendali 2010-2011 già destinati alla copertura delle perdite pregresse, è possibile rideterminare gli effetti finanziari, da ultimo valutati nella riunione del 31 gennaio 2014, con riferimento alla situazione economico patrimoniale pregressa relativa al periodo 2001-2011.

Gli organismi di monitoraggio valutano che la situazione economico patrimoniale pregressa del periodo 2001-2011 possa trovare copertura, oltre che nel verificato conferimento degli utili aziendali 2010 e 2011, nel conferimento dell'avanzo dopo le coperture relative all'anno 2012 e nel conferimento dell'avanzo dopo le coperture relative al IV trimestre 2013.

In merito ai tempi di pagamento dei debiti, sono risultati – per il debito 2007 e ante e per il debito 2008 – pagamenti per complessivi 220 milioni di euro a fronte di 1.109 milioni di euro di risorse.

Gli organismi di monitoraggio hanno evidenziato il permanere di criticità in merito all'estremo ritardo con cui si procede ai pagamenti del debito, che rendono la Calabria e le Aziende sanitarie provinciali calabresi le ultime in Italia.

Gli organismi di monitoraggio hanno chiesto, pertanto, alla struttura commis-

sariale le motivazioni che determinano la lentezza dei pagamenti e chiedono di inserire, nel Programma Operativo 2013-2015, un intervento straordinario di recupero dei ritardati pagamenti.

In merito all'attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013, hanno invitato la struttura commissariale ad attuare tutte le iniziative necessarie per rendere tempestivo il trasferimento al Servizio sanitario regionale delle risorse incassate dalla regione, al fine di rispettare i tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea.

È risultata non ancora conclusa la verifica adempimenti per gli anni 2011.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, la locale Prefettura ha comunicato quanto segue.

Negli ultimi anni la complessa problematica della gestione dei Servizi sanitari nel territorio cosentino ha assunto connotati di particolare preoccupazione, con vasta eco sulla stampa locale e ripetuti interventi dei rappresentanti politici.

La situazione, peraltro ulteriormente aggravatasi negli ultimi tempi, è stata rimarcata dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, che evidenzia il rischio di non garantire sul territorio i livelli minimi di assistenza sanitaria.

La criticità del comparto sanità nel territorio provinciale e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, sono stati oggetto di riunioni presso la Prefettura, nel corso delle quali, da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, è stata richiamata l'attenzione sul problema – peraltro immediatamente riferito dalla Prefettura stessa al Presidente della Giunta Regionale della carenza del personale medico e paramedico, che si registra sia per il presidio ospedaliero del capoluogo che per le altre strutture di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

La cessazione dal servizio di tale personale ed il venir meno di ogni forma di *turn-over* dello stesso, riconducibile sostanzialmente agli stretti vincoli di ordine economico-finanziario, continuano a comportare non solo difficoltà organizzative, in particolare nell'area emergenza-urgenza, ma anche una compressione dell'offerta sanitaria in generale, aggravata, altresì, dalla chiusura di unità operative e/o ospedali nell'intero territorio provinciale.

Concludo confermando l'impegno del Ministro della salute e anche mio personale a fare in modo che il Patto per la salute garantisca nuove misure a disposizione delle regioni in Piano di rientro, finalizzate non solo all'equilibrio di natura finanziaria ma soprattutto a garantire la qualità dell'assistenza sanitaria.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-A – Rel. Covello . 227

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 227

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) 227

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione 228

Sulla pubblicità dei lavori 228

5-02227 Taricco: Iniziative da intraprendere con le regioni in tema di danni provocati alle imprese agricole dalla fauna selvatica 228

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 230

5-01925 Gallinella: Sul riconoscimento della indicazione geografica protetta per la patata rossa di Colfiorito 228

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 231

5-01969 Carra: Misure per contrastare la proliferazione delle nutrie a tutela della sicurezza idraulica del territorio 228

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 232

5-02768 Benedetti: Sul ritardo nei pagamenti dei premi relativi al fermo pesca 2013 229

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 233

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 10 luglio 2014.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303-760-903-1019-1020-A – Rel. Covello.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 luglio 2014.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori componenti del Consiglio nazionale dei

consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il deputato Erasmo Palazzotto cessa di far parte della Commissione, per diventare componente della Commissione Affari esteri. Saluta il collega Palazzotto e gli augura buon lavoro.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE si associa agli auguri rivolti al deputato Palazzotto.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02227 Taricco: Iniziative da intraprendere con le regioni in tema di danni provocati alle imprese agricole dalla fauna selvatica.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mino TARICCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e resta in attesa dei risultati del lavoro avviato in sede interministeriale.

5-01925 Gallinella: Sul riconoscimento della indicazione geografica protetta per la patata rossa di Colfiorito.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta a un quesito che è stato sottoposto da produttori evidentemente poco in contatto con le organizzazioni di categoria, non informati dell'*iter* della procedura.

5-01969 Carra: Misure per contrastare la proliferazione delle nutrie a tutela della sicurezza idraulica del territorio.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto e si associa all'auspicio formulato dal collega Taricco di poter registrare presto positivi risultati da parte del tavolo di confronto istituito con il Ministero dell'ambiente. Ribadendo l'urgenza di risolvere i problemi evidenziati, ricorda, per eventuali spunti legislativi, la sua proposta di legge depositata in materia.

5-02768 Benedetti: Sul ritardo nei pagamenti dei premi relativi al fermo pesca 2013.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia BENEDETTI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta a metà, in quanto avrebbe gradito che il Governo, come da

Lei chiesto, avesse indicato precise scadenze temporali, riferite alla chiusura delle pratiche e ai conseguenti pagamenti, piuttosto che la sola indicazione dell'avvio delle procedure.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-02227 Taricco: Iniziative da intraprendere con le regioni in tema di danni provocati alle imprese agricole dalla fauna selvatica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere è finalizzata a conoscere quali iniziative il Governo abbia posto in essere in merito alla problematica dei danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica.

In ordine alla questione posta dagli onorevoli interroganti, informo che questo argomento è stato più volte affrontato in riunioni tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i rappresentanti delle regioni.

La fase di confronto ha portato all'individuazione di alcune questioni di importanza prioritaria, tra le quali, la gestione venatoria degli ungulati selvatici, con riferimento ai periodi e alle modalità di prelievo in selezione, le modalità di ge-

stione venatoria del cinghiale e la gestione delle specie alloctone, per le quali è stato chiesto un aggiornamento normativo.

Pertanto, il mio Dicastero ha già provveduto a concordare con il Ministero dell'ambiente ed il Coordinamento della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'istituzione di un Tavolo di confronto con il compito di esaminare le principali criticità della legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ».

Il Tavolo di confronto in questione è stato formalmente istituito con decreto ministeriale n. 7445 del 4 aprile 2014 e la prima riunione si è tenuta il 13 maggio c.a.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-01925 Gallinella: Sul riconoscimento della indicazione geografica protetta per la patata rossa di Colfiorito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere è finalizzata a conoscere quali iniziative il Governo abbia posto in essere per sbloccare l'*iter* procedurale necessario al riconoscimento IGP della patata rossa di Colfiorito prodotto d'eccellenza di una importante area del Paese.

Preciso che il procedimento amministrativo al quale l'onorevole interrogante si riferisce è stato chiuso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel mese di gennaio 2013, in quanto l'Associazione richiedente la registrazione non ha risposto ai rilievi e alle osservazioni sul

disciplinare di produzione formulati nel mese di maggio 2012.

Tuttavia, segnalo che a seguito di nuova istanza presentata per il riconoscimento della I.G.P. «Patata Rossa di Colfiorito», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta procedendo, di concerto con le regioni Umbria e Marche, all'analisi del *dossier* e, se rispettati i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per il riconoscimento delle DOP e IGP, procederà senza indugio alla presentazione ai competenti uffici comunitari.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01969 Carra: Misure per contrastare la proliferazione delle nutrie a tutela della sicurezza idraulica del territorio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere è destinata a conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare in ordine alla problematica della proliferazione della specie nutria.

In merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti, informo che la presente tematica è stata più volte affrontata in riunioni tra questo Ministero e i rappresentanti delle regioni.

La proficua fase di confronto ha portato all'individuazione di alcune questioni di importanza rilevante, tra cui anche la gestione delle specie alloctone, per le quali si rende necessario un aggiornamento normativo.

A tal fine, abbiamo concordato con il Ministero dell'ambiente il Coordinamento della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'istituzione di un Tavolo di confronto con il compito di esaminare le principali criticità della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ».

Il Tavolo di confronto citato è stato formalizzato con decreto ministeriale n. 7445 del 4 aprile 2014 e la prima riunione si è tenuta il 13 maggio c.a.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-02768 Benedetti: Sul ritardo nei pagamenti dei premi relativi al fermo pesca 2013.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere riguarda il pagamento dei premi relativi al fermo pesca 2013.

Al riguardo evidenzio che sono stati integralmente ristabiliti i termini di pagamento per il Programma operativo del Fondo europeo per la pesca di cui al regolamento n. 1198 del 2006 del Consiglio e, pertanto, riattivate le procedure per la liquidazione delle istanze di pagamento inviate.

Ad oggi, quindi, i pagamenti relativi alle compensazioni al reddito per i fermi biologici delle attività di pesca, predisposti negli scorsi anni, risultano quasi totalmente effettuati.

Per quanto concerne, invece, la misura riferibile all'arresto temporaneo della pesca per l'annualità 2013, informo gli interroganti che le richieste pervenute al

riguardo sono state istruite mediante inserimento nella pertinente procedura informatizzata e, come già comunicato alle competenti associazioni di categoria, è stata altresì avviata la fase di effettiva liquidazione degli interventi a seguito del recente perfezionamento della nuova procedura di liquidazione (prevista dal comma 247 della legge di stabilità), dando la precedenza a coloro che hanno interrotto prima l'attività di pesca.

Per quanto attiene gli ulteriori aspetti gestionali relativi alla cassa integrazione guadagni prevista per le misure in questione, devo necessariamente rinviare al competente Dicastero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS, incaricato dell'ammissione ai trattamenti di sostegno al reddito e della relativa erogazione nei limiti delle risorse disponibili.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 234

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando innanzitutto che nella proposta di legge, di iniziativa parlamentare, sono sostanzialmente trasfuse le disposizioni già contenute all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che era stato soppresso durante l'esame alla Camera. Rammenta peraltro che la legge di conversione del decreto-legge (n. 50 del 2014) mantiene espressamente la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché gli effetti

prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato articolo soppresso.

In sintesi, la proposta di legge introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale: i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta). Per effetto della collaborazione volontaria sarà inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie. L'accesso alla procedura è consentito fino al 30 settembre 2015 per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013.

Nel provvedimento si introduce inoltre un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscono o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero. Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocatione fittizia della residenza fiscale al-

l'estero e nell'illecito trasferimento detenzione all'estero di attività che producono reddito.

La procedura è estesa anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia. Viene inoltre introdotto il reato di autoriciclaggio.

In relazione alle esigenze operative connesse all'emersione e al rientro dei capitali detenuti all'estero, si prevede infine l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali, anche al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi.

Passando a illustrare più dettagliatamente il contenuto della proposta di legge, ricorda che il provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1, comma 1, disciplina la procedura per la collaborazione volontaria. I commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 1 estendono la procedura anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia, a cui si applicano, altresì, le fattispecie di esclusione della punibilità e di diminuzione della pena. Il comma 1-*sexies* interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria. Il comma 2 dispone in merito alla destinazione degli introiti derivanti dalla collaborazione volontaria, indicando le specifiche finalità del loro utilizzo. Il comma 3 prevede assunzioni presso le Agenzie fiscali.

L'articolo 1-*bis* ridetermina gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.

L'articolo 1-*ter* introduce il reato di auto riciclaggio.

L'articolo 2 reca infine disposizioni di copertura finanziaria.

In particolare, con riguardo alla collaborazione volontaria, l'articolo 1, comma 1 introduce, nell'ambito del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cosiddetto « monitoraggio fiscale », quattro nuovi articoli, da 5-*quater* a 5-*sep-*

ties, in cui si individuano gli elementi principali della procedura di *disclosure*.

Destinatario di tale procedura è l'autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla *voluntary disclosure* tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate. Sono dunque esclusi dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali. La possibilità di avvalersi della procedura è stata estesa anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

A tal fine la procedura prevede (comma 1, lettera *a*) dell'articolo 5-*quater*) che il contribuente indichi spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati.

L'amministrazione finanziaria, a seguito della presentazione di apposita richiesta del contribuente, procede ad accertare il *quantum* dovuto ed invia al

contribuente un invito a comparire. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito e versare in un'unica soluzione le somme dovute (escludendosi quindi il beneficio della rateazione nonché quello della compensazione con eventuali crediti fiscali).

La collaborazione volontaria non è ammessa nei casi disciplinati al comma 2 dell'articolo 5-*quater*. Al comma 3 si dispone che, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo delle informazioni ai fini dell'applicazione delle esimenti, degli sconti di pena e delle riduzioni sanzionatorie previsti dall'articolo 5-*quinquies*. Il comma 3-*bis* prevede casi in cui non si applica il raddoppio dei termini per l'accertamento. Il comma 5, in considerazione della particolare collocazione del comune di Campione d'Italia, prevede l'esonero dalla compilazione del quadro RW per i suoi residenti in ordine alle disponibilità detenute all'estero derivanti da redditi da lavoro e pensionistici.

L'articolo 5-*quinquies* indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, che dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie, limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività oggetto della collaborazione volontaria. Sul piano penale (comma 1, lettera *a*) si dispone l'esclusione della punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo decreto. La lettera *b*) del comma 1 prevede la diminuzione fino a un quarto delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000). Le sanzioni amministrative tributarie sono determinate nella metà

del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente. Il comma 5 dispone in merito al procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative. In base al comma 5-*bis*, la misura della sanzione minima è ridotta al 3 per cento degli importi non dichiarati, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora tali Stati stipulino con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni contro la doppia imposizione. Il comma 6 dell'articolo 5-*quinquies* disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari. Inoltre, l'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini ordinari di decadenza dal potere di contestare o irrogare la sanzione un nuovo atto di contestazione.

L'articolo 5-*sexies* demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità applicative delle norme introdotte. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

L'articolo 5-*septies* istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

I commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 1 estendono anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia la procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività pro-

duttive e imposta sul valore aggiunto, nonché violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013. Si applicano – sostanzialmente – le procedure sopra descritte.

Il comma 1-*quinquies* prevede che l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena illustrate operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento.

Il comma 1-*sexies* interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria per una serie di procedimenti indicati dalle disposizioni in commento.

L'articolo 1-*bis* eleva da 10.000 a 15.000 euro il valore massimo complessivo (raggiunto nel corso del periodo d'imposta) al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.

Si riserva sul punto uno specifico approfondimento, in quanto tale disposizione amplia la platea dei soggetti esonerati da alcuni obblighi dichiarativi, laddove le misure introdotte dalla legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013), in conformità con il diritto dell'Unione, vanno nella direzione opposta, ampliando la platea di soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico.

L'articolo 1-*ter* introduce il reato di autoriciclaggio, volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all'articolo 648, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell'ordinamento.

L'articolo 1, comma 2 prevede che gli introiti derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure*, effettivamente affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, siano destinati alle finalità indicate, ovvero al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; agli investimenti pubblici; al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le finalità indicate, nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono rinviate ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 1, comma 3, lettera a) autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato per una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017. Il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella Relazione tecnica, all'assunzione di 1.100 unità di terza area, fascia retributiva F1. La lettera b) conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007) e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La disposizione in esame ha lo scopo superare le differenze sul piano del

trattamento retributivo tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame reca la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che tra gli obiettivi principali dell'Analisi annuale della crescita 2014 (documento con il quale la Commissione europea ha dato avvio al nuovo ciclo del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche) figura il contrasto alla frode e l'evasione fiscale, coordinando le azioni di lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e i paradisi fiscali, e – al tempo stesso – semplificando le procedure per adempiere agli oneri fiscali.

Già nel dicembre 2012 aveva delineato una strategia anti-evasione in un apposito piano d'azione corredato da due raccomandazioni agli Stati membri, rispettivamente sui paradisi fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva, con le quali si raccomandava agli Stati medesimi di:

individuare, utilizzando criteri comuni, i paradisi fiscali e di inserirli in apposite « liste nere »;

rafforzare gli accordi contro la doppia imposizione, per evitare che essi si traducano in un'assenza totale di imposizione.

Il piano d'azione contempla inoltre:

un codice dei contribuenti;

un codice di identificazione fiscale dell'UE;

un riesame delle disposizioni anti-abuso contenute nelle principali direttive dell'Unione;

orientamenti comuni per la tracciabilità dei flussi di denaro.

La lotta all'evasione fiscale, peraltro, rientra anche nelle raccomandazioni all'Italia in materia di politica economica adottate dal Consiglio ECOFIN l'8 luglio 2014, laddove si chiede di sviluppare ulteriormente il rispetto degli obblighi tributari, semplificando le procedure, migliorando il recupero dei debiti fiscali e modernizzando l'amministrazione fiscale, nonché di perseverare nella lotta all'evasione fiscale e adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare.

Più specificamente, in tema di emersione di capitali detenuti all'estero, occorre segnalare che è in via di approvazione la proposta di modifica della direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio, che mira ad estendere il campo di applicazione della direttiva, basato sullo scambio automatico di informazioni, per includervi non solo i pagamenti di interessi ma anche tutti i redditi da risparmio, nonché i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti.

Tale proposta è strettamente connessa alla revisione degli accordi in materia di tassazione dei redditi da risparmio con alcuni Stati terzi (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco), al fine di introdurre – anche in questi accordi – il principio dello scambio automatico delle informazioni. Il 24 marzo 2014 il Consiglio dell'UE ha approvato la revisione della direttiva, essendo venuto meno il veto di Lussemburgo e Austria a seguito dei progressi realizzati nei negoziati con i citati Paesi terzi e dell'impegno da essi assunto a garantire lo scambio automatico delle informazioni. L'approvazione definitiva della proposta è tuttavia subordinata alla conclusione dei negoziati medesimi, prevista per la fine del 2014.

Va altresì sottolineato che l'adozione della direttiva e la rinegoziazione di nuovi

accordi renderebbero inefficaci eventuali accordi bilaterali stipulati da Paesi UE con Paesi terzi (in primo luogo la Svizzera) e finalizzati alla tassazione dei redditi investiti nei medesimi Stati terzi.

Vega COLONNESE (M5S) richiama alcune criticità emerse nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Finanze, che potranno essere oggetto di una proposta alternativa di parere, in senso contrario, che si riserva di formulare a nome del suo gruppo.

In particolare, evidenzia che l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) ha evidenziato l'efficacia dei programmi di *voluntary compliance* perché conseguono obiettivi di riduzione del contenzioso (soprattutto di contenzioso penale), sottolineando nel contempo che l'assetto normativo non deve mai costituire misure di incentivazione e di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali. Le disposizioni in questione non sembrano andare in tale direzione poiché, oltre a contenere diverse ipotesi di condoni e sostanziali riduzioni di pena, mancano di chiarezza nelle finalità e non prevedono termini, anche in ragione del fatto che non vengono conseguiti gli obiettivi di maggior gettito in breve tempo. Inoltre non si disciplinano con precisione le attività di accertamento che precludono l'utilizzo della *voluntary disclosure*.

Rileva quindi che le norme in questione si pongono in contrasto con gli obiettivi principali dell'Analisi annuale della crescita 2014 (documento con il quale la Commissione europea ha dato avvio al nuovo ciclo del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche), tra le quali figura il contrasto alla frode e l'evasione fiscale, mediante il coordinamento delle azioni di lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e i paradisi fiscali, e – al tempo stesso – attraverso la semplificazione delle procedure per adempiere agli oneri fiscali.

La Commissione europea, già nel dicembre 2012, aveva delineato una strategia anti-evasione in un apposito piano

d'azione corredato da due raccomandazioni agli Stati membri, rispettivamente sui paradisi fiscali e sulla pianificazione fiscale aggressiva, con le quali si raccomandava agli Stati medesimi di individuare, utilizzando criteri comuni, i paradisi fiscali e di inserirli in apposite «liste nere», nonché di rafforzare gli accordi contro la doppia imposizione, per evitare che essi si traducano in un'assenza totale di imposizione. Il piano d'azione contempla inoltre un codice dei contribuenti, un codice di identificazione fiscale dell'UE, un riesame delle disposizioni antiabuso contenute nelle principali direttive dell'Unione, e orientamenti comuni per la tracciabilità dei flussi di denaro.

Occorre inoltre considerare che tali proposte sono in contrasto con la lotta all'evasione fiscale prevista, peraltro, dalle raccomandazioni all'Italia in materia di politica economica adottate dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2013, laddove si chiede di migliorare il rispetto dell'obbligo tributario e contrastare in modo incisivo l'economia sommersa e il lavoro irregolare. In particolare, in tema di emersione di capitali detenuti all'estero, va segnalato che il 24 marzo il Consiglio dell'UE ha approvato in via definitiva la proposta di modifica della direttiva 2003/48/UE relativa alla tassazione dei redditi da risparmio, che mira ad estendere il campo di applicazione della direttiva, per includervi non solo i pagamenti di interessi ma anche tutti i redditi da risparmio, nonché i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti. Evidenzia altresì che tale proposta di modifica è strettamente connessa al negoziato in corso con i Paesi terzi (Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Andorra e San Marino) relativo alla medesima tassazione dei redditi da risparmio, con l'obiettivo di generalizzare l'applicazione del principio dello scambio automatico di informazioni sui redditi dei non residenti, secondo il modello promosso dall'OCSE e approvato dal G20 e che, pertanto, l'adozione della nuova normativa UE renderebbe invalidi ed inefficaci eventuali accordi bilaterali stipulati da Stati UE con i citati Paesi terzi (in primo luogo la Sviz-

zera) e finalizzati alla tassazione dei redditi dei cittadini dei medesimi Stati che hanno investito i propri capitali in tali Paesi terzi.

Gea SCHIRÒ (PI) chiede chiarimenti alla relatrice in ordine alla misura delle sanzioni applicate.

Tea ALBINI (PD) evidenzia che l'articolo 1, comma 3, lettera *a*) autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato. Ritiene che tale norma dovrebbe essere armonizzata con le disposizioni recate dal decreto-legge n. 90 del 2014 in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa, con specifico riferimento alla nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione.

Chiede inoltre alla relatrice alcune precisazioni in ordine alle società escluse dall'applicazione della disciplina in esame.

Adriana GALGANO (SCpI), relatore, ricorda che il provvedimento prevede la

diminuzione fino a un quarto delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e che le sanzioni amministrative tributarie sono determinate nella metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente.

Con riguardo ai soggetti destinatari delle norme, ribadisce che potranno accedere alla *voluntary disclosure* le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, mentre sono esclusi dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.

Con riguardo, infine all'assunzione di personale, osserva come si tratti di una questione che esula dalle competenze della XIV Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Presidente dell'IRSAP della Regione Sicilia, Alfonso Cicero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	241
Comunicazioni della Presidente	241

Giovedì 10 luglio 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 16.15.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente dell'IRSAP della Regione Sicilia, Alfonso Cicero.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente dell'IRSAP della Regione Sicilia, Alfonso CICERO.

Il presidente Alfonso CICERO svolge una relazione sul tema delle infiltrazioni mafiose negli ex consorzi ASI in Sicilia, oggetto di numerose sue denunce.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Angelo ATTAGUILE (LNA), Claudio FAVA (Misto) e Andrea

VECCHIO (SCpI) e il senatore Giuseppe LUMIA (PD) ai quali risponde il presidente Alfonso CICERO.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Alfonso CICERO per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che, alla luce dei numerosi filoni di inchiesta aperti, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto sull'opportunità di riconfigurare e integrare l'elenco dei Comitati, già approvato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Il nuovo elenco è il seguente:

I Semestre di presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale;

II Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e loro gestione e destinazione;

III Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali;

IV Cultura della legalità, minori, scuola, università;

V Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia;

VI Infiltrazioni nell'economia legale: mafie, impresa e professioni;

VII Infiltrazioni nella pubblica amministrazione;

VIII Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione;

IX Mafia e manifestazioni sportive;

X Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito;

XI Codice antimafia; trattamento carcerario;

XII Mafie, migranti e tratta degli esseri umani;

XIII Regime degli atti;

Non essendovi obiezioni, la proposta viene approvata.

In merito alla composizione dei Comitati, la Presidenza provvederà quanto

prima alla loro costituzione mediante l'assegnazione dei singoli componenti a ciascun Comitato, sulla base delle indicazioni dei Gruppi. In mancanza, provvederà la Presidenza, insieme all'individuazione dei coordinatori, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento della Commissione e del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati.

Rosy BINDI, *presidente*, inoltre, con riferimento alla missione di una delegazione della Commissione all'Aquila, prevista per il prossimo martedì 15 luglio, invita i membri della Commissione interessati a partecipare a confermare la propria adesione presso la segreteria della Commissione entro la giornata di domani venerdì 11 luglio.

La seduta termina alle 18.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	243
Audizione del presidente e del direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNDADC) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	243
AVVERTENZA	243

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del presidente e del direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNDADC).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Informa che sono presenti Renzo Guffanti, Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, Fabio Angeletti, direttore istituzionale e Fabio Lenti, responsabile del servizio investimenti mobiliari.

Svolge una relazione Renzo GUFFANTI, *presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti*, che consegna documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti per la partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	244
---	-----

*Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del
presidente provvisorio Enrico BUEMI.*

La seduta comincia alle 14.40.

**Elezione del Presidente, dei vicepresidenti
e dei Segretari.**

Enrico BUEMI, *presidente*, constatata la palese mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, si riserva di riferire ai Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, per la fissazione della data della prossima convocazione.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	245
Comunicazioni del Presidente	245
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione del Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dott. Antonio Apruzzese (Svolgimento e conclusione)	245

Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Sandra ZAMPA, *presidente*, comunica che nella seduta del 2 luglio scorso, la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la deputata Michela Marzano, in sostituzione del deputato Luigi Bobba, entrato a far parte del Governo.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione del Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dottor Antonio Apruzzese.
(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio APRUZZESE, *Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vanna IORI (PD), Loredana LUPO (M5S), Silvia GIOR-DANO (M5S) e i senatori Donella MATTESINI (PD), Rosetta Enza BLUNDO (M5S) e Franco PANIZZA (PLA-PSI-MAIE).

Antonio APRUZZESE, *Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Esame del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	246
ALLEGATO (<i>Schema di regolamento interno della commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo</i>)	247
Esame degli altri atti di autoorganizzazione	246
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246

Giovedì 10 luglio 2014. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 15.15.

Esame del regolamento interno.

(Esame e approvazione).

Mario CATANIA, *presidente*, illustra una proposta di Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 5 comma 1, della delibera istitutiva, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame e approfondimenti istruttori da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 3 luglio 2014.

Precisa che il testo proposto ricalca quello del regolamento adottato nella precedente legislatura.

Ricorda inoltre che, per quanto non disciplinato dal Regolamento interno della Commissione, in base alla consolidata prassi parlamentare si applicano le disposizioni contenute del Regolamento della Camera.

Ricorda, infine, che la procedura per l'approvazione del Regolamento interno della Commissione prevede il voto articolo per articolo ed una votazione finale.

Non essendo state presentate proposte di modifica, pone direttamente in votazione i singoli articoli e infine il testo nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi articolo per articolo e nel suo complesso il Regolamento interno ed autorizza il presidente al coordinamento formale del testo (*vedi allegato*).

Esame degli altri atti di autoorganizzazione.

Mario CATANIA, *presidente*, rinvia l'esame degli altri atti di autoorganizzazione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.55.

ALLEGATO

N.B. La proposta di Regolamento interno deve essere approvata della Commissione dopo essere stata oggetto di esame e approfondimenti istruttori da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Il testo proposto ricalca quello del regolamento adottato nella precedente legislatura. Per quanto non disciplinato dal Regolamento interno della Commissione, in base alla consolidata prassi parlamentare si applicano le disposizioni contenute del Regolamento della Camera.

La procedura per l'approvazione del Regolamento interno della Commissione prevede il voto articolo per articolo ed una votazione finale.

**SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CON-
TRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E
DEL COMMERCIO ABUSIVO.**

TITOLO I

NORME APPLICABILI

ART. 1.

(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati del 25 settembre 2013, di seguito denominata « deliberazione istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA
COMMISSIONE

ART. 2.

(Organizzazione dei lavori).

1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o

più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

2. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

3. La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della deliberazione istitutiva, può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati, per lo svolgimento di attività a carattere istruttorio, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato, fino ad un numero massimo di tre, ovvero con l'istituzione di uno o più gruppi di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.

ART. 3.

*(Sostituzione dei componenti
della Commissione).*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assun-

zione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

ART. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

ART. 5.

(Ufficio di presidenza).

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

ART. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

ART. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare.

Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con procedura di cui al comma 2.

ART. 9.

(Ordine del giorno delle sedute).

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del

giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 10.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

ART. 11.

(Deliberazioni).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 12.

(Pubblicità dei lavori).

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della deliberazione istitutiva, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 13.

*(Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della deliberazione istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ART. 14.

(Attività istruttoria).

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero preposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

ART. 15.

(Esame di testimoni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

ART. 17.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 e seguenti del codice penale, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

ART. 18.

(Denuncia di reato).

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera.

ART. 19.

(Archivio della Commissione).

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 20.

(Relazioni al Parlamento).

1. La Commissione riferisce all'Assemblea della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della deliberazione istitutiva, ogni 12 mesi, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori, presentando una relazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 21.

(Pubblicità di atti e documenti).

1. La Commissione, all'avvio dei propri lavori, approva una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti previo esame dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in base alla quale stabilisce se e quali atti e documenti possano essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico della Camera dei deputati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6, della deliberazione istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'eventuale richiesta di incremento delle spese, dandone comunicazione alla Commissione.

ART. 23.

(Collaborazioni esterne).

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della deliberazione istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di dodici unità. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità, ovvero, in alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4 della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro

affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

ART. 24.

(Modifiche al regolamento della Commissione).

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

ART. 25.

(Rinvio).

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica il regolamento della Camera, in quanto compatibile.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella IV Circoscrizione (Lombardia 2)	3
Verifica dei poteri nella VII Circoscrizione (Veneto 1)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	5
<i>ALLEGATO 1 (Proposta del relatore sulla autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan)</i>	14
<i>ALLEGATO 2 (Dichiarazione di voto della deputata Gea Schirò)</i>	22
<i>ALLEGATO 3 (Dichiarazione di voto del deputato Vincenzo Caso)</i>	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea in materia di difesa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e conclusione</i>)	25
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. Testo unificato C. 360 Garavini ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	27
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	36

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32
Audizione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32
Audizione di rappresentanti di Confcooperative (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
Audizione di rappresentanti di: CGIL(FP), CISL(FP), UIL(PA), ANQUAP, CONFSAL, COSMED, CONFEDIRSTAT, CONFEDIR, CIDA, Co.Dir.P., AGDP e DIRPUBBLICA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
Audizione del direttore generale dell'INPS, Mauro Nori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
Audizione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
Audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
Audizione del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, Giovanni Tria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34
Audizione di rappresentanti di FederUtility (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35
SEDE REFERENTE:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	38
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Relatore</i>)	43

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	57

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>).	71
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	81
AVVERTENZA	80

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	98
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario – Parere su emendamenti</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica depositata dal rappresentanza del Governo</i>)	100
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 e abb (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	88

SEDE REFERENTE:

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2256 Zanda, approvata dalla 5 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	91
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	105

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	92
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	123
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	149
--	-----

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 Pisano (<i>Esame e rinvio</i>)	159

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01301 Luigi Gallo: Sull'efficienza e qualità nella realizzazione di un progetto da attuarsi nel comune di Piano di Sorrento (Napoli)	166
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	169

5-02044 Piazzoni: Sulla tutela dell'area limitrofa al sito archeologico di Villa Adriana a Tivoli ...	167
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	170
5-02804 Bossa: Sulla composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense	167
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	174
5-02482 Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione alla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Salerno	167
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	177
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	179
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)</i> ...	180

INTERROGAZIONI:

5-02302 Gagnarli: Sugli sfratti per morosità incolpevole	178
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	182
5-02918 Oliverio: Sulla realizzazione della diga di Gimigliano sul fiume Melito	178
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	183

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00984 Pillozzi: Chiusura della linea ferroviaria Avezzano (AQ)-Roccasecca (FR)	186
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	189
5-01131 Biasotti: Assenza del servizio di deposito bagagli nello scalo aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova	187
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	190
5-02234 Fiano: Modalità di svolgimento delle procedure di collaudo e di omologazione dei veicoli industriali	187
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	191
5-02776 Mannino: Modalità di carico, scarico e trasbordo del <i>pet coke</i> presso lo scalo di Porto Empedocle (AG)	187
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	192

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta e abb.	188
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	195
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	201

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	206
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	211
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	212
ALLEGATO (Parere approvato)	217
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	212
AVVERTENZA	216
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	218
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	221
INTERROGAZIONI:	
5-02466 Magorno: Ritardo nella riorganizzazione del Servizio sanitario regionale della regione Calabria	219
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
AVVERTENZA	220
XIII Agricoltura	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-A – Rel. Covello .	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final)	227

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	228
Sulla pubblicità dei lavori	228
5-02227 Taricco: Iniziative da intraprendere con le regioni in tema di danni provocati alle imprese agricole dalla fauna selvatica	228
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	230
5-01925 Gallinella: Sul riconoscimento della indicazione geografica protetta per la patata rossa di Colfiorito	228
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	231
5-01969 Carra: Misure per contrastare la proliferazione delle nutrie a tutela della sicurezza idraulica del territorio	228
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	232
5-02768 Benedetti: Sul ritardo nei pagamenti dei premi relativi al fermo pesca 2013	229
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	233

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	234
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Presidente dell'IRSAP della Regione Sicilia, Alfonso Cicero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	241
Comunicazioni della Presidente	241

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del presidente e del direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNDADC) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	243
AVVERTENZA	243

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	244
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	245
Comunicazioni del Presidente	245
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione del Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dott. Antonio Apruzzese (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	245

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL
COMMERCIO ABUSIVO**

Esame del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	246
<i>ALLEGATO (Schema di regolamento interno della commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo)</i>	247
Esame degli altri atti di autoorganizzazione	246
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246

PAGINA BIANCA

€ 13,80



17SMC0002690